

RESOCONTO STENOGRAFICO

260.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	28463, 28487	(Autorizzazione di relazione orale) .	28463
Disegni di legge:		(Proposta di assegnazione a Commis-	
(Annunzio)	28592	sione in sede legislativa)	28463
(Proposta di assegnazione a Commis-		Proposte di legge (Seguito della discus-	
sione in sede legislativa)	28463	sione):	
Disegno di legge di conversione:		S. 730-731-924-939. — Senatori SAL-	
(Assegnazione a Commissione in sede		VATO ed altri; SALVATO ed altri; MAN-	
referente ai sensi dell'articolo 96-		CINO ed altri; FILETTI ed altri: Norme	
bis del regolamento)	28556	contro la violenza sessuale (<i>appro-</i>	
(Autorizzazione di relazione orale) .	28463	vata, in un testo unificato, dal Se-	
(Trasmissione dal Senato)	28556	nato) (2957); e concorrenti proposte	
Proposte di legge:		di legge GARAVAGLIA ed altri: Nuove	
(Annunzio)	28592	norme a tutela della dignità umana	
(Approvazione in Commissione) . . .	28592	contro la violenza sessuale (1207);	
		CAPPIELLO ed altri: Norme contro la	
		violenza sessuale (2111); CAPPIELLO	
		ed altri: Norme penali relative ai	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PAG.	PAG.
crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).	
PRESIDENTE . . . 28464, 28465, 28466, 28467, 28468, 28469, 28470, 28471, 28476, 28479, 28480, 28481, 28482, 28483, 28484, 28485, 28486, 28487, 28489, 28490, 28491, 28492, 28493, 28494, 28495, 28497, 28498, 28499, 28504, 28505, 28506, 28511, 28516, 28517, 28518, 28523, 28524, 28525, 28526, 28527, 28528, 28529, 28530, 28531, 28532, 28533, 28535, 28540, 28545, 28546, 28547, 28548, 28549, 28551, 28556, 28558, 28559, 28560, 28561, 28562, 28564, 28565, 28566, 28567, 28568, 28569, 28570, 28571, 28572, 28573, 28574, 28575, 28576, 28577, 28578, 28579, 28580, 28581, 28582	LANZINGER GIANNI (<i>Verde</i>) . . . 28476, 28504 28575, 28576, 28580
ANSELMI TINA (<i>DC</i>) 28486, 28578	MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>) . 28466, 28485 28517, 28525, 28526, 28527, 28545, 28565, 28578
ARNABOLDI PATRIZIA (<i>DP</i>) 28570	MARTINO GUIDO (<i>PRI</i>) 28560, 28561
BARGONE ANTONIO (<i>PCI</i>) 28491, 28517	MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>PSI</i>) 28531, 28559
BEEBE TARANTELLI CAROLE JANE (<i>Sin. Ind.</i>) 28485, 28565, 28577	MELLINI MAURO (<i>FE</i>) . 28464, 28465, 28483 28498, 28504, 28532, 28557, 28561, 28564, 28570, 28572, 28577
BIANCHI BERETTA ROMANA (<i>PCI</i>) 28487	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (<i>DC</i>) . . 28482 28493, 28517, 28572, 28581
BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>) . 28467, 28481, 28482 28505, 28517, 28533, 28549	ORLANDI NICOLETTA (<i>PCI</i>) 28495, 28571
BRUNI GIOVANNI (<i>PRI</i>) 28487	PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (<i>PCI</i>), <i>Relatore per la maggioranza</i> . 28464, 28465, 28498, 28516, 28518, 28550, 28557, 28564, 28570, 28579
CAPPIELLO AGATA ALMA (<i>PSI</i>) . 28470, 28492, 28517, 28566, 28576, 28577	POLI BORTONE ADRIANA (<i>MSI-DN</i>) . . . 28494
CASINI CARLO (<i>DC</i>) . . . 28471, 28525, 28527, 28528	RIZZO ALDO (<i>Sin. Ind.</i>) 28469, 28558, 28574
CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . 28465, 28498, 28516, 28557, 28564, 28579	RODOTÀ STEFANO (<i>Sin. Ind.</i>) . . 28530, 28568
CIMA LAURA (<i>Verde</i>) 28547, 28548	ROGNONI VIRGINIO (<i>DC</i>), <i>Presidente della II Commissione</i> 28476, 28497
COSTA SILVIA (<i>DC</i>) . . . 28497, 28545, 28566, 28580	RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) . . 28470, 28479, 28495, 28547, 28550
DEL DONNO OLINDO (<i>MSI-DN</i>) 28479	RUTELLI FRANCESCO (<i>FE</i>) 28524, 28534
DEL PENNINO ANTONIO (<i>PRI</i>) . . 28548, 28573	TAMINO GIANNI (<i>DP</i>) 28561
DIAZ ANNALISA (<i>Sin. Ind.</i>) 28581	TASSI CARLO (<i>MSI-DN</i>) 28492
DI PRISCO ELISABETTA (<i>PCI</i>) 28529	VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>) . . . 28481, 28487, 28546, 28569, 28574
FILIPPINI ROSA (<i>Verde</i>) 28484, 28493, 28526, 28559, 28582	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (<i>PCI</i>) 28489, 28558	Interrogazioni e mozione:
FRACCHIA BRUNO (<i>PCI</i>) 28468, 28505	(Annunzio) 28593
GROSSO GLORIA (<i>Verde</i>) 28518	Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile:
GUERZONI LUCIANO (<i>Sin. Ind.</i>) . 28516, 28518	(Convocazione per la sua costituzione) 28498
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>DP</i>) . . 28518, 28528 28567	Documenti ministeriali:
LABRIOLA SILVANO (<i>PSI</i>) 28485, 28535, 28560, 28569, 28572, 28581	(Trasmissione) 28592
	Votazioni segrete 28471, 28499, 28506 28519, 28535, 28551, 28561, 28562, 28567, 28570, 28575, 28576, 28577, 28579, 28581
	Ordine del giorno della seduta di domani 28582
	Apposizione di firme ad una interrogazione 28593
	Apposizione di firme a mozioni 28593

La seduta comincia alle 11.

MARTINO SCOVACRICCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 febbraio 1989.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Fracanzani, Raffaelli e Travaglini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Giustizia):

S. 143-501. — Senatore FILETTI: «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari» (*proposta di legge e disegno di legge approvati, in un testo unificato dal Senato*) (3641) (*con parere della I, della VI e della IX Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

S. 627. — «Modifiche alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, recante norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (3643) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

S. 1218. — Senatore BOGGIO ed altri: «Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3640) (*con parere della II Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo» (3589) (*con parere della V Commissione*).

Autorizzazioni di relazioni orali.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

TEODORI ed altri: «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle per-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

sone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (424-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XI Commissione permanente (Lavoro), ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente alla Assemblea sul seguente progetto di legge:

S. 1498. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti» (*approvato dal Senato*) (3630).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione delle proposte di legge: S. 730-731-924-939. — Senatori Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri: Norme contro la violenza sessuale (approvate, in un testo unificato, dal Senato) (2957); e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207); Capiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111); Capiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte

di legge: S. 730 di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; S. 731 di iniziativa dei senatori Salvato ed altri; S. 924 di iniziativa dei senatori Mancino ed altri; S. 939 di iniziativa dei senatori Filetti ed altri, già approvate dal Senato in un testo unificato, con il titolo: Norme contro la violenza sessuale; e delle concorrenti proposte di legge: n. 1207 di iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale; n. 2111 di iniziativa dei deputati Capiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale; n. 2112 di iniziativa dei deputati Capiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, rinunzio a parlare e mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vairo. Poiché non è presente si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati, avverto che, dovendosi procedere, nel prosieguo della seduta, a votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Chiedo ora al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo ancora decorso il termine di preavviso per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,10,
è ripresa alle 11,30.**

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo scusa alla Presidenza ed ai colleghi, ma devo rettificare il parere espresso sull'emendamento Rizzo 10.6, che è favorevole anziché contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Maceratini 10.1, Mellini 10.2 e Del Pennino 10.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, stiamo per votare l'emendamento 10.2, di cui sono primo firmatario, identico agli emendamenti Maceratini 10.1 e Del Pennino 10.4, soppressivi dell'articolo che consente la costituzione di parte, non civile, di associazioni che dovrebbero svolgere un ruolo di tutela di determinati interessi, in quanto la loro finalità è quella di

difendere i diritti lesi dai delitti contro la libertà sessuale.

Concludendo il suo intervento, nel quale si è dichiarato favorevole all'articolo 10, il collega Mastrantuono ha ieri affermato che, poiché si tratta di reati contro la persona, tale articolo stabilisce...

Signor Presidente, sono abituato a parlare nella più grande confusione...

PRESIDENTE. Lei è abituato a parlare e gli altri dovrebbero essere abituati ad ascoltare. Prego i colleghi che non prestano attenzione di non impedire al collega Mellini di svolgere la sua dichiarazione di voto. Mi pare il minimo che si possa richiedere.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, io posso parlare ugualmente, ma il problema è che qualcuno che vorrebbe ascoltare non è in grado di farlo.

PRESIDENTE. Non posso che richiamarmi alla cortesia e al dovere istituzionale dei parlamentari, che è quello di parlare e di ascoltare.

MAURO MELLINI. Dicevo che il collega Mastrantuono ha sostenuto che, poiché discutiamo di un reato contro la persona, è opportuno sottolineare tale caratteristica proprio prevedendo che le associazioni possano partecipare al processo. Ebbene, io sono convinto esattamente del contrario!

Se si trattasse di reati contro la moralità pubblica, la presenza di associazioni che rappresentano in giudizio persone che si ritengono lese nei loro interessi e nei loro sentimenti (contro le quali, in altri termini, sia stato compiuto il reato) sarebbe motivata da una certa razionalità. Ma, in presenza di un reato contro la persona, è chiaro che non si può parlare di interessi diffusi, proprio perché con la normativa al nostro esame si intende sottolineare appunto tale caratteristica.

Il problema concerne allora la necessità di stabilire se sia possibile (contrariamente a quanto è stato affermato) anticipare il disposto del nuovo codice di procedura

penale, nella parte concernente gli interessi diffusi, o se invece sia più opportuno sancire la specialità dei processi celebrati per singoli reati con forme particolari. Tale problema non investe soltanto la materia oggetto dell'articolo in esame, ma anche altri articoli.

Il processo penale è il processo penale! Non è concepibile che l'accusa, nell'ambito del processo, sia esercitata dal pubblico ministero, il quale rappresenta gli interessi della collettività e che poi, per determinati reati, tale principio sia invece intaccato.

Il concetto di parte civile è tutt'altra cosa: con esso deve intendersi la presenza nel processo penale del titolare di un diritto al risarcimento che, in quella sede processuale, discute la relativa richiesta. Andando oltre tale interpretazione, si attua una rilevante deformazione del processo penale.

Colleghi, vogliamo veramente stabilire che esistono cause giudiziarie in cui debba registrarsi la presenza di associazioni ed altre in cui ciò non debba avvenire? Vogliamo veramente sancire che in alcune cause la particolare lesione di interessi generali è sottolineata da una presenza facoltativa, mentre in altre, in qualche modo, l'interesse leso è ritenuto di minore importanza proprio perché le associazioni non sono presenti in giudizio?

Possiamo veramente intaccare un principio fondamentale del processo penale, per il quale esso deve essere celebrato a misura della funzione punitiva, quindi a seconda del destinatario della funzione giurisdizionale (cioè dell'imputato), stabilendo formalità particolari?

Colleghi, in genere si dice che la donna, che normalmente è la vittima dei reati in questione, deve avere il supporto dell'associazione. Al riguardo, debbo rilevare che giustamente il collega Casini ha ieri sostenuto che le associazioni hanno la possibilità di svolgere una precisa funzione fornendo tra l'altro alle parti lese un aiuto per potersi costituire parte civile, recando loro il sostegno di difensori da esse indicati.

Signor Presidente, ho svolto la mia professione per decenni difendendo imputati

e parti lese, per questioni che credo abbiano riguardato il pubblico interesse, ma non mi sono mai sognato di sostenere che avrei dovuto essere l'avvocato di certe associazioni e che gli interessi che credo di aver difeso con senso di servizio civile non avessero una loro dignità nell'ambito processuale per il solo fatto che quelle associazioni non partecipavano al procedimento.

Ritengo che, se vogliamo veramente sottolineare il carattere di reati contro la persona in riferimento a quelli di cui ci stiamo occupando, dobbiamo trarre alcune conseguenze. Molti colleghi hanno ricordato la maturità che ormai è stata raggiunta in merito ai problemi connessi con la materia oggi in esame; in determinati momenti storici, la presenza in giudizio di alcune associazioni ha forse avuto una funzione di rottura....

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Le ho consentito di superarlo per farle concludere la sua dichiarazione di voto.

MAURO MELLINI. Termino subito, signor Presidente!

Credo che questa maturità significhi che i processi devono essere fatti a misura dei principi di civiltà giuridica, senza che vi siano processi penali, di prima, di seconda o di terza categoria, di tipo A o B!

Per tali ragioni invito tutti i colleghi a votare a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10, ma credo che, sia pure nel breve tempo concesso per la dichiarazione di voto, si possa comunque fare una riflessione complessiva su tale articolo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.

GIULIO MACERATINI. L'articolo in questione, infatti, non è di scarsa rilevanza, poiché caratterizza — in un modo che considero negativo — la proposta di legge al nostro esame.

Dopo lunghe discussioni e con molte incertezze interpretative eravamo riusciti ad avere in Italia le idee chiare per ciò che riguarda la possibilità di costituirsi parte civile in un processo.

Infatti, negli anni '60, poteva costituirsi parte civile la persona o l'ente direttamente offesa dal reato oppure, attraverso la presenza nel processo del pubblico ministero, lo Stato, come titolare di tutti gli altri interessi non riferibili direttamente ad enti o persone. Oggi invece stiamo di fronte ad una situazione — che è poi sostanzialmente fotografata nel nuovo codice di procedura penale — nella quale si consente, laddove sono da tutelare i cosiddetti interessi diffusi (quelli che non hanno un diretto ed individuabile titolare) la presenza nel processo di associazioni; per contro, si resta ai vecchi principi per ciò che riguarda la persona o l'ente direttamente offeso dal reato.

Come poco fa sosteneva il collega Melini, se vi è un reato che colpisce direttamente la persona — lo abbiamo scritto nello stesso titolo innovativo della proposta di legge — la partecipazione di enti o associazioni al processo, già da questo punto di vista, rappresenta uno svarione, un autentico ritorno al passato, determinando confusioni e la possibilità di aprire legittimamente il varco ad altri ingressi nel processo.

Così facendo il processo verrà snaturato fatalmente di quei principi che invece deve seguire se vogliamo continuare a salvaguardare gli interessi delle parti effettivamente offese e gli interessi dell'imputato che è considerato innocente fino a sentenza definitiva.

Questi sono i cardini, le «colonne d'Ercole» che dobbiamo sempre tener presente. Con l'articolo 10, invece, introduciamo un elemento inquinante della sere-

nità e della tranquillità che devono essere sempre presenti nel dibattito. Ma la verità è che dietro questo articolo si cela la cultura del processo-spettacolo, del processo del *far west*, del processo in cui, attraverso le pressioni psicologiche sui colleghi giudicanti, si vogliono ottenere a tavolino quei risultati che invece le prove non consentirebbero di ottenere. Ebbene, tutto questo è contrario alla nostra tradizione giuridica e all'esigenza che anche in futuro il processo si muova lungo queste direttive.

Invito quindi i colleghi a riflettere, annunciando fin da ora il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano all'articolo 10 che prevede l'inutile inserimento delle associazioni nel processo rispetto alla cornice complessiva della proposta di legge al nostro esame. Si tratta di una inutile alterazione del nostro quadro processuale o peggio, del tentativo di inserire nel processo, che deve garantire serenità ed imparzialità (alle quali tutti dobbiamo sentirci legati), l'elemento inquinante di una presenza esterna, assolutamente inutile, che può avere la sola giustificazione (ma in questo caso quanto mai inaccettabile) di fare pressione sul collegio giudicante per ottenere un risultato che si vorrebbe preconstituire in anticipo e che invece dovrebbe giungere al termine dell'istruttoria dibattimentale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che tutti dovremmo considerare con molta attenzione una materia così delicata. La proposta di legge in esame ha compiuto un passo avanti molto importante individuando nella persona il bene giuridico protetto. Il suo aspetto più rilevante e significativo consiste proprio nell'individuazione della titolarità di un diritto legato alla dignità e alla qualità della persona, nonché nell'affermazione che la sua lesione operata con violenza consiste in una arbitraria intru-

sione e in una violenza manomissione di valori, la cui disponibilità deve essere sempre ed in ogni caso consensuale.

Prendendo le mosse da questa filosofia (che si ricollega ad una visione umanistica ed umanitaria del rapporto, nell'ambito delle enunciazioni di carattere giuridico), mi domando come sia possibile, nella gestione di tale valore, la partecipazione corale di associazioni e di gruppi, che avranno pure titolarità e legittimità a difendere questo bene in chiave preventiva, ma che dal punto di vista processuale creano un elemento tribale di discordia nella impostazione del dialogo. In tal modo si ha una valutazione assolutamente avulsa dalla tecnica giuridica, secondo la quale il fatto deve essere valutato in base ai comportamenti e tra il giudice e le parti deve stabilirsi un rapporto in cui l'esplicitazione dell'uno e dell'altro ruolo trovi la sua sintesi nella decisione giudiziaria, da rapportarsi alle parti presenti nel processo, che hanno una loro soggettività. In questo caso si tratta di una soggettività che non può essere collegata ad estranei che, lo ripeto, hanno una posizione di assoluta terzietà rispetto alla vicenda, in considerazione della sua natura, della sua particolarità e potrei dire della sua quasi obbligatoria esclusività nei rapporti.

Ecco perché considero contraddittoria — lo dico al relatore, alla collega Cappiello e a tutti coloro che considerano con particolare attenzione questo aspetto — una posizione che può far deviare dal punto di arrivo importante, dal traguardo raggiunto attraverso l'individuazione del ruolo centrale della persona nel rapporto squilibrato dal delitto di violenza sessuale, ed altresì da tutte le manifestazioni che turbano la libertà sessuale della donna, dell'uomo, di chiunque.

Per questa ragione ritengo del tutto arbitrario che in un caso in cui gli interessi e i diritti non sono diffusi, ma si concentrano sulla persona che ha subito il delitto, vi sia una tutela esterna da parte di chi, stando al di fuori del recinto, si occupa di relazioni che devono essere giudicate nella loro concretezza. Siamo di fronte ad una posizione

assolutamente inammissibile: non si tratta di operare un rafforzamento, ma di attribuire un ruolo a chi ne è privo.

Invito pertanto il relatore ed il Governo a rivedere una posizione che mi sembra troppo scissa dai valori che la stessa legge vuole affermare — e giustamente — come esclusivi della persona che ha subito il danno. Per tali ragioni ritengo che gli emendamenti soppressivi che ci apprestiamo a votare debbano essere considerati con attenzione dall'Assemblea, in modo da evitare che si instauri un processo antico, nel quale la voce pubblica prevalga sulla realtà concreta degli accertamenti, che devono essere invece effettuati con la necessaria serenità, nell'interesse della giustizia, di chi ha subito il reato e per far sì, inoltre, che chi lo ha commesso abbia un processo giusto e non legato a voci incoerenti con le esigenze e la dialettica processuale.

Mi scuso, signor Presidente, per essermi dilungato nella mia dichiarazione di voto; mi autocensuro per la prossima volta! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto complessiva su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Rizzo 10.6 e contro gli identici emendamenti soppressivi Macerattini 10.1, Mellini 10.2, e Del Pennino 10.4. Pur mostrando, inoltre, grande attenzione e interesse per l'emendamento Guidetti Serra 10.3....

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire lo svolgimento ordinato del dibattito vi prego di non affollare l'emiclo.

BRUNO FRACCHIA. Dicevo che, allo stato attuale dell'ordinamento e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo codice di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

procedura penale, non riteniamo di poter votare a favore dell'emendamento Guidetti Serra 10.3.

Siamo decisamente contrari, infine, all'emendamento Lanzinger 10.5 perché riteniamo che i rapporti che si instaurano con le autorità di polizia in conseguenza del fatto-reato e le deposizioni testimoniali predibattimentali debbano essere caratterizzati dalla professionalità. Questa infatti è l'unica garanzia di serietà e di correttezza nella valutazione e nell'interpretazione della volontà della persona offesa dal reato. Ammettere altri interventi in quelle fasi sarebbe decisamente imprudente, oltre che pericoloso.

Per quanto riguarda i tre emendamenti soppressivi, credo di poter affermare, signor Presidente, che i colleghi che li hanno presentati abbiano completamente dimenticato tutto il dibattito svoltosi nella dottrina e nella giurisprudenza in questi ultimi anni. Essi hanno cioè dimenticato che è ormai un dato acquisito che l'intervento delle associazioni esponenziali nel processo è ammissibile anche in presenza della violazione di un diritto che comporta la possibilità per la persona offesa di costituirsi parte civile.

Ho richiamato il dibattito svoltosi nella dottrina e nella giurisprudenza, ma dovrei ricordare soprattutto la nuova norma del codice di procedura penale, che credo i colleghi intervenuti abbiano completamente trascurato. L'articolo 91 del codice di procedura penale che entrerà in vigore il prossimo 24 ottobre stabilisce proprio questo principio, e lo stabilisce a coronamento del dibattito che si è svolto in tutti questi anni. Il nuovo codice di procedura penale ammette, in sostanza, l'intervento nel processo delle associazioni esponenziali che tutelano gli interessi lesi dal reato, ancorché vi sia costituzione di parte civile. E ciò perché viene ricondotto alle associazioni esponenziali un interesse pubblico degno di considerazione.

Non sussiste, per altro, nessuna conflittualità: l'imputato ha il suo ruolo, come lo ha la parte civile; il pubblico ministero agisce nell'interesse della legge; l'associazione esponenziale che partecipa al pro-

cesso non è parte civile, non è parte nel processo, ma è un soggetto processuale che esplica la sua attività in una determinata direzione a sostegno delle ragioni della parte civile. Si tratta di un intervento *ad adiuvandum* che interpreta e rappresenta nel processo un interesse pubblico che si ritiene offeso dal reato.

Credo di poter affermare che nella materia che stiamo disciplinando i presentatori delle proposte di legge e lo stesso Senato si siano fatti interpreti di questa necessità, traducendola in termini legislativi che anticipano l'entrata in vigore del nuovo codice. L'articolo 10 di questo provvedimento prevede la partecipazione al processo di associazioni esponenziali per quanto riguarda i reati di violenza sessuale. Vorrà dire che, successivamente all'entrata del nuovo codice di procedura penale, altre associazioni potranno intervenire in processi relativi ad altri tipi di reato. Basti pensare, ad esempio, quante saranno in materia di violenza ai minori le associazioni che vorranno esplicitare un simile ruolo. Tutto il dibattito svoltosi negli anni scorsi si è mosso — ripeto — in questa direzione; e il nuovo codice di procedura penale ha recepito tale indirizzo senza che vi siano state osservazioni da parte di alcuno né al momento al momento dell'approvazione della legge delega né al momento in cui la Commissione bicamerale per il codice ha espresso il parere sul testo preparato dal Governo.

Per questi motivi siamo contrari ai tre emendamenti soppressivi (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. L'onorevole Fracchia ha dunque reso una dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati all'articolo 10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Anch'io, signor Presidente, se mi è consentito, vorrei fare una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

Non mi soffermerò sull'emendamento 10.6, da me proposto, perché sia il Comi-

tato dei nove, sia il rappresentante del Governo hanno espresso su di esso parere favorevole. Desidero invece dire qualcosa sull'emendamento Lanzinger 10.5: personalmente sono d'accordo con esso, perché ritengo che sia opportuno ammettere che la persona offesa possa essere assistita, nel corso di un interrogatorio, da persona di propria fiducia.

Però, al di là di qualche imprecisione tecnica contenuta nel testo, mi pare che questa disciplina dovrebbe essere limitata alle ipotesi in cui la persona offesa sia minore. Inoltre non ritengo che questa sia la sede opportuna per esaminare quell'emendamento: infatti penso che esso dovrebbe essere più opportunamente inserito nell'ambito del testo dell'articolo 14 che si occupa dell'interrogatorio e dell'esame della persona offesa. Pregherei pertanto i colleghi presentatori dell'emendamento 10.5 di voler consentire che esso sia spostato dall'articolo 10 all'articolo 14.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, prima di darle la parola per dichiarazione di voto, desidero chiederle se anche lei ha intenzione di intervenire su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

FRANCO RUSSO. Sì, signor Presidente, approfitterò dei cinque minuti a mia disposizione per annunciare il voto del gruppo di democrazia proletaria su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Voteremo contro gli identici emendamenti Maceratini 10.1, Mellini 10.2 e Del Pennino 10.4, perché riteniamo che la partecipazione di associazioni, quali enti esponenziali di interessi diffusi, abbia trovato una sua sistemazione nel nuovo codice di procedura penale. Ciò naturalmente non toglie che in quest'aula qualcuno possa nutrire perplessità in relazione all'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale. Mi pare che in questa sede dovremmo limitarci a recepire

quanto esso dispone in ordine al rapporto tra parte civile ed associazioni. Mi permetto allora di sottolineare l'importanza dell'emendamento Guidetti Serra 10.3, perché il nostro gruppo ha con esso voluto riprendere il testo dell'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale, sostituendolo a quello del primo comma dell'articolo 10 del provvedimento al nostro esame, che dà troppo potere all'intervento delle associazioni, rompendo l'equilibrio stabilito dal nuovo codice di procedura penale.

Per altro, l'approvazione dell'emendamento Guidetti Serra 10.3, in relazione alla partecipazione e al ruolo delle associazioni nel processo penale per atti di violenza sessuale, potrebbe contemperare varie esigenze, comprese quelle che mirano a sopprimere completamente l'intervento delle associazioni stesse, perché farebbero pendere la bilancia processuale troppo a favore della parte offesa, a discapito dell'imputato. La correzione che il gruppo di democrazia proletaria propone di apportare con l'emendamento Guidetti Serra 10.3 servirebbe dunque a riequilibrare il ruolo tra le parti.

Per questi motivi, lo ripeto, Presidente, voteremo contro la soppressione dell'articolo 10, pur convinti della necessità di apportare una correzione per equilibrare il ruolo delle associazioni nel processo, conformemente alla soluzione adottata dal nuovo codice di procedura penale.

L'ultima questione che intendo affrontare è la seguente: credo che non faremmo un'opera di saggia legislazione se introducissimo fattispecie che poi dovrebbero essere superate al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, cioè da qui a sei mesi, e che sarebbe opportuno trovare una norma di armonizzazione che, al contempo, «copra» questi sei mesi e anticipi le nuove norme.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Esprimo, a nome dei deputati del gruppo socialista,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

parere contrario sugli identici emendamenti Maceratini 10.1, Mellini 10.2 e Del Pennino 10.4. Ritengo infatti che l'articolo 10 sia una delle norme fondamentali del provvedimento di riforma della legislazione contro la violenza sessuale, prevedendo la partecipazione al processo di associazioni che hanno tra i loro scopi quello della tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, nonché le modalità di tale partecipazione con la possibilità di presentare memorie e di indicare elementi di prova sia nella fase istruttoria sia in quella dibattimentale.

Vorrei ricordare che ci troviamo dinanzi ad una richiesta di partecipazione che è antica: è stata più volte discussa ed esaminata nel corso delle ultime tre legislature ed era già contenuta nella prima proposta di iniziativa popolare presentata in questa materia. Ma occorre anche tener conto della elaborazione compiuta dal movimento delle donne e dall'associazionismo femminista.

Desidero aggiungere un'ulteriore considerazione. Questa richiesta è stata recepita — con riferimento non soltanto alla fattispecie qui considerata, ma anche ad altri aspetti — dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tanto che il nuovo codice di procedura penale (che entrerà in vigore nel prossimo mese di ottobre) l'ha prevista all'articolo 91.

In conclusione, ribadisco il parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 10 ed annuncio voto favorevole sull'emendamento Rizzo 10.6 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale anche perché non so quale sarà l'orientamento del mio gruppo su tali emendamenti.

Esprimo comunque parere favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 10, per quattro ragioni. La prima è un «sì» alla parità fra le parti del processo. Non si capisce infatti per quali motivi delle

associazioni debbono stare a fianco della persona offesa e non anche dell'imputato; la parte civile — come hanno ben detto poc'anzi gli onorevoli Mellini e Biondi — ha un altro ruolo, cioè quello di chiedere il risarcimento del danno. Nel caso in specie tutto è in funzione della repressione penale, per cui occorre rispettare il principio di parità.

La seconda ragione è un «no» alla vendetta privata. In proposito vi è stata una lunga evoluzione storica che ha razionalizzato la pretesa punitiva, e nessuno può più farsi giustizia da solo, neppure le associazioni che solidarizzano con le vittime del reato. C'è apposta un organo dello Stato per rendere la vendetta un atto di razionalità, un atto di retribuzione e non un atto di persecuzione.

La terza ragione è un «sì» alla solidarietà verso le vittime di questi gravissimi reati, che non sia strumentale. Tale solidarietà può essere espressa in tanti modi: fornendo i collegi di difesa, assistendo la donna o la vittima fino alle soglie dell'interrogatorio che rende dinanzi al giudice, aiutando a trovare ed offrendo le prove. Non vi è quindi bisogno di avere un'associazione che sia presente nel processo.

L'ultima ragione è un «no» al processo-spettacolo. Noi pensiamo che lo scopo del processo sia quello di accertare la verità; esso non può essere strumentalmente utilizzato ad altri fini, come purtroppo hanno dimostrato le vicende di questi ultimi giorni, che rischiano di rendere più difficile il compito già gravoso dei giudici (e particolarmente gravoso in questa situazione) (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Maceratini 10.1, Mellini 10.2 e Del Pennino 10.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	415
Maggioranza	208
Voti favorevoli	216
Voti contrari	199

(La Camera approva - Commenti).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calderisi Giuseppe
 Calvanese Flora
 Camber Giulio
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Capacci Renato
 Capanna Mario
 Capecchi Maria Teresa
 Cappiello Agata Alma
 Caprili Milziade
 Caradonna Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele

D'Angelo Guido
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomò Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero

Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe

Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Raffaelli Mario
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. A seguito della votazione testé effettuata risultano preclusi gli emendamenti Guidetti Serra 10.3 e Rizzo 10.6.

Onorevole Lanzinger, accoglie l'invito a trasferire il suo emendamento 10.5 all'articolo 14?

GIANNI LANZINGER. Sì, signor Presidente, aderiamo alla richiesta formulata dal collega Rizzo in ordine al nostro emendamento 10.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lanzinger. Se non vi sono obiezioni, può dunque rimanere stabilito che il suo emendamento 10.5 è trasferito all'articolo 14, venendo ad assumere il numero 14.15.

(Così rimane stabilito).

Dobbiamo passare ora all'articolo 11.

VIRGINIO ROGNONI, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGINIO ROGNONI, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, vi sono ragioni non dissimili da quelle addotte per gli articoli 4 e 6 per chiedere l'accantonamento dell'articolo 11 e quindi il passaggio immediato all'articolo 12.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rognoni.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito di accantonare l'articolo 11.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 12, che è del seguente tenore:

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-duodecies. — (Età della persona offesa). — Il colpevole di uno dei reati previsti in questa sezione non può invocare a propria scusa l'ignoranza della età della persona offesa».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

12. 1.

Mellini, Biondi, Vesce, Modugno, Zevi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-duodecies. — (Età della persona offesa). — Quando i delitti previsti in questa sezione sono commessi in danno di un minore di anni dodici il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

12. 2.

Lanzinger.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies — (Generalità della parte offesa). — Nel caso dei reati previsti in questa sezione, le generalità della parte offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

12. 07.

Guerzoni, Balbo, Gramaglia, Rodotà, La Valle.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale è inserito il seguente:

«Sezione II-ter. — Dei delitti contro la dignità sessuale della persona.

Art. 609-terdecies. — (Atti osceni). — Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto avviene per colpa la pena è della multa da lire 60.000 a 600.000».

2. L'articolo 527 del codice penale è soppresso.

12. 01.

Nicotra, Casini Carlo, Vairo, Paganelli, Armellin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.

1. Dopo l'articolo 609-terdecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quaterdecies. — (Pubblicazioni e spettacoli osceni). — Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Le pene sono della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 1.000.000 se l'oggetto osceno consiste in una rappresentazione cinematografica, televisiva o fotografica di atti sadici o idonei ad istigare la violenza sessuale, ovvero se in essa sono utilizzati come attori o modelli minori di anni 14».

2. L'articolo 528 del codice penale è soppresso.

12. 02.

Nicotra, Costa Silvia, Anselmi, Fumagalli Carulli, Nucci Mauro, Vairo, Fronza Crepaz, Tealdi, Paganelli, Casini Carlo, Savio, Armellin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-quater.

1. Dopo l'articolo 609-quaterdecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quindecies. — (Atti e oggetti osceni: nozione). — Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte e l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto».

2. L'articolo 529 del codice penale è soppresso.

12.03.

Nicotra, Vairo, Paganelli, Casini Carlo, Armellin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-quinquies.

1. Dopo l'articolo 609-quindecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-sedecies. — (Partecipazione al processo di associazioni). — Le disposizioni dell'articolo 609-decies si applicano anche ai delitti contro la dignità sessuale della persona. Se l'intervento è domandato da più associazioni, il giudice ne ammette una sola, tenuto conto della loro diversa rilevanza, diffusione e attività».

12.04.

Nicotra, Casini Carlo, Anselmi, Costa Silvia, Nucci Mauro, Paganelli, Fumagalli Carulli, Vairo, Savio, Armellin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 528 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene sono della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 1.000.000 se l'oggetto osceno consiste in una rappresentazione cinematografica, televisiva o fotografica di atti sadici o idonei ad istigare la violenza sessuale, ovvero se in essa sono utilizzati come attori o modelli minori di anni 14».

12. 05.

Nicotra, Costa Silvia, Anselmi, Fumagalli Carulli, Nucci Mauro, Vairo, Fronza Crepaz, Tealdi, Paganelli, Casini Carlo, Savio, Armellin

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 529-bis. — (Partecipazione al processo di associazioni). — Le disposizioni dell'articolo 609-decies si applicano anche ai delitti di cui agli articoli 527 e 528. Se l'intervento è domandato da più associazioni, il giudice ne ammette una sola, te-

nuto conto della loro diversa rilevanza, diffusione e attività».

12.06.

Nicotra, Casini Carlo, Anselmi, Costa Silvia, Nucci Mauro, Paganelli, Fumagalli Carulli, Vairo, Savio, Armellin.

Passiamo alla discussione sull'articolo 12, sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente legge sollecita un notevole interesse in quanto si esamina in un momento di evoluzione culturale del popolo italiano o, meglio, della donna italiana. Per ciò che anticipa, come per quello di cui è carente, permette di comprendere meglio quale sarà il futuro e definitivo pensiero di questa Camera che difende principi immortali ed eterni.

L'articolo 12 ha molti pregi, ma nello stesso tempo è carente in molti punti come forma e come sostanza. In certi momenti, specie per il collegamento e le analogie con alcune idee, ci riporta, mi si perdoni il concetto, all'età nera, a quell'età che noi oggi chiamiamo barbara.

Qui cade tutta la teoria del bello, del sublime...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia consentite all'onorevole Del Donno di esprimere il suo pensiero.

OLINDO DEL DONNO. Grazie, signor Presidente. Qui cade — dicevo — tutta la teoria del bello, del sublime, della natura e dell'arte. Natura ed arte si possono distinguere, per cui non possiamo condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.02. In arte si parla di materia e di forma. La materia è il blocco di marmo che Michelangelo vide nella piazza della Signoria e che poi divenne, grazie al suo ingegno, quella sublime opera d'arte.

La natura può non accordarsi all'inten-

zione dell'arte, e questa non può in nessuna maniera chiamarsi pornografia; un'opera d'arte mal riuscita può definirsi uno sgorbio, ma mai pornografia, così come invece si sostiene nell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.02.

Siamo arrivati al punto in cui dovremmo eliminare dalla storia dell'arte tutte le opere di Michelangelo ed il suo nudismo; ma non dimentichiamo che l'arte ha una finalità educativa. Essa è natura, è figlia di Dio (come avrebbe detto Dante) e si esprime nella forma nobile ed altissima della materia che risponde pienamente alle intenzioni dell'arte.

In arte non si parla di pornografia (per secoli si è combattuta una battaglia in questo senso) ed ora l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.02 disonora la nostra cultura e la nostra visione della natura e dell'arte. Mi auguro pertanto che la Camera tenga in alto il concetto di arte e voglia votare contro questo articolo che nella forma e nella sostanza pecca gravemente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei gruppi parlamentari, del presidente della Commissione giustizia e della relatrice sul voto espresso poc'anzi dell'Assemblea. Naturalmente non intendo in nessun modo non prendere atto e non rispettare la volontà del Parlamento, che con 216 voti a favore e 199 contrari ha abrogato uno dei cardini del progetto di legge in esame.

Non voglio interpretare qui il giudizio che si è venuto elaborando in tutti questi anni intorno al movimento delle donne, grazie alle associazioni femministe e non solo femministe rispetto alla possibilità di partecipare al processo non solo in sostegno solidale con la parte offesa, la vittima della violenza sessuale. Esistono interessi che non riguardano solo la singola persona ma che rappresentano un pericolo continuo e permanente. A questo riguardo, costante è stata la richiesta avanzata dal movimento delle donne al fine di creare le condizioni per una maggiore vivi-

bilità la sera o in determinate zone della metropoli.

Dopo il voto espresso poc'anzi dall'Assemblea, credo si debba riflettere sulla legge che il Parlamento vuole approvare. Se è potuto accadere, signor Presidente, che sia stato soppresso, in nome — mi sia consentito dirlo — di principi garantisti mal spesi, l'articolo 10 sulla partecipazione al processo di associazioni (nonostante l'opinione ad esso largamente favorevole e la previsione contenuta nell'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale), mi chiedo in che condizioni il Parlamento si accinga a discutere della procedibilità d'ufficio per i reati in esame.

È giusto, è sacrosanto, soprattutto in presenza di una legge come questa, che l'orientamento dell'Assemblea sia affidato alla libertà di coscienza: tale libertà di coscienza non può tuttavia essere continuamente invocata al fine di raggiungere risultati che contraddicano elaborazioni collettive maturate in altre sedi e l'andamento della discussione in seno alla Commissione.

Presidente, vorrei a questo punto chiedere una pausa di riflessione, tenuto conto del fatto che sono stati presentati all'articolo 12 emendamenti soppressivi o tendenti a mediare tra l'ipotesi della querela e della procedibilità d'ufficio, nonché finalizzati a riproporre testi ormai abbandonati lungo l'iter della legge. I presupposti che sono stati rimessi in discussione dal voto negativo sulla possibilità di partecipazione al processo di associazioni modificano infatti anche i termini dell'esame dell'ipotesi della procedibilità d'ufficio.

Se, ad esempio, l'Assemblea si dichiarasse a favore della querela, questa ipotesi interverrebbe quando non è più possibile per la parte lesa nemmeno il sostegno delle associazioni. L'equilibrio tra le parti nel processo verrebbe così alterato: qualora questa Assemblea votasse a favore della querela — io sono contrario a tale ipotesi e voterò per la procedibilità d'ufficio — la persona che ha subito la violenza, ripeto, verrebbe privata della possibilità di essere sorretta e di poter contare sull'aiuto di altre persone che la sollevino dallo svolgi-

mento di quei compiti che erano indicati nell'articolo 10. Il quadro in cui andiamo ad inserire la decisione sull'articolo 12 è stato a mio avviso completamente modificato dal voto contrario sull'articolo 10.

In considerazione della fase a cui è giunto l'iter del provvedimento e del fatto che sono rimaste in sospenso norme significative, come quelle concernenti i minori (che pure hanno qualcosa a che vedere con la procedibilità d'ufficio), le chiedo formalmente, Presidente, di prendere in esame l'ipotesi di una sospensione della seduta, affinché l'iter della legge possa essere valutato con attenzione dal Comitato dei nove.

Non è mia intenzione non rispettare la volontà del Parlamento; prendo atto del voto espresso sull'articolo 10, ma certo esso modifica di molto le aspettative che si erano create anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione. Auspico un atteggiamento saggio e prudente della Presidenza, della relatrice, del presidente della Commissione giustizia e degli altri gruppi, al fine di rimettere sui binari più accettabili e credibili l'esame di questo provvedimento.

La soppressione dell'articolo 10, Presidente, indica che la Camera non sta legiferando nel senso richiesto dal movimento delle donne.

CARLO TASSI. Il movimento delle tue donne!

FRANCO RUSSO. Il Parlamento è sovrano, ma certo non può non tener conto di quella che definiamo l'opinione pubblica, che è in questo caso un'opinione pubblica altamente qualificata. (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, lei ha fatto riferimento all'istituto della procedibilità d'ufficio a querela, ma si tratta di un richiamo all'articolo 12 nel testo del Senato, mentre l'articolo 12 al nostro esame reca altro contenuto. Gli articoli aggiuntivi da lei richiamati sono riferiti all'articolo 11, che è stato accantonato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

su richiesta del presidente della Commissione. Ci troviamo quindi a trattare una materia che dovrà essere esaminata in un momento successivo. La sua proposta, pertanto, non ha attinenza con l'articolo in esame, a meno che lei non proponga una sospensione dei lavori dell'Assemblea per altre ragioni.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prego in particolare le colleghe di consentire all'onorevole Violante di svolgere il suo intervento.

CARLO TASSI. È la solita violenza femminile! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per cortesia, evitiamo le provocazioni.

Inizi pure il suo intervento, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, i deputati del gruppo comunista chiedono la sospensione dei lavori dell'Assemblea perché è bene che la Camera rifletta sul voto che è stato appena espresso.

È stata, infatti, soppressa una norma che non era mai stata messa in discussione; una norma che è stata inserita nel nuovo codice di procedura penale; una norma e un principio sulla base del quale i sindacati si sono più volte battuti nel corso di un processo per rappresentare gli interessi dei lavoratori.

Ebbene, in base al voto espresso dall'Assemblea questa norma è stata cancellata; ed è assai grave, colleghi democristiani (consentitemi di dirlo), che nessuno di voi abbia preso la parola per difendere il testo, così come invece era avvenuto al Senato e in Commissione e doveva avvenire anche qui in Assemblea! (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

Ciò che è successo è molto grave, perché porta ad una privatizzazione del processo, lo rende clandestino, mentre si era cercato di far emergere da un lato la violenza e lo

stupro, e dall'altro alcuni valori fondamentali.

Colleghi democristiani, voi che vi appellate ai diritti della persona umana, come fate a votare in questo modo, come potete sostenere un simile voto? (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*). Se una persona è stata oppressa, se i suoi diritti fondamentali sono stati schiacciati, è importante difendere i suoi diritti anche con la presenza di un'associazione all'interno del processo! Dov'è la coerenza?

Signor Presidente, credo sia assolutamente necessario sospendere i lavori dell'Assemblea. Noi vogliamo valutare quanto è successo e vorremmo che lo facessero anche gli altri colleghi; in particolare, vorremmo che lo valutassero i colleghi democristiani, per verificare se sussistano le condizioni necessarie per proseguire l'esame di questo testo, con le garanzie politiche che a questo punto ci devono essere, oppure se tali condizioni non esistano più.

Naturalmente rispettiamo il voto dell'Assemblea. Non è questo il punto, in discussione è il comportamento di una parte dell'Assemblea che credo sia venuta meno agli impegni assunti. (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata proposta una sospensione dei lavori dell'Assemblea, a norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento. Su tale proposta, per conoscere l'orientamento dell'Assemblea, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 41 e 45 del regolamento, darò la parola ad un oratore per ciascun gruppo.

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ascolto sempre con molta attenzione e qualche volta anche con ammirazione le considerazioni del collega

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Violante: ebbene, questa non è una di quelle volte! In realtà, nel momento in cui i problemi si pongono i termini di giustizia, il peggior tipo di giustizia è quello che pretende di fissare *a priori* un criterio di libertà e stabilire la valutazione che ogni singolo parlamentare ha il diritto ed il dovere di compiere su materie che attengono alla sua coscienza civile (*Applausi dei deputati dei gruppi del PLI, della DC e del MSI-destra nazionale*).

Guai se, in una sede come questa, dovessimo obbedire a posizioni precostituite senza rivendicare ogni volta, come ho fatto e farò sempre, la libertà e la dignità della nostra coscienza, in problemi — ripeto — come questi!

Nel nome di questo principio ho posto un problema, insieme ad altri colleghi che poi hanno ritenuto di convenire sulla proposta. Per quale motivo si chiede ora una sospensione dei nostri lavori? Per ristabilire una specie di «voce del padrone» che riequilibri una situazione che è stata modificata? Ma perché? (*Applausi dei deputati dei gruppi del PLI, della DC e del MSI-destra nazionale — Commenti dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, permettete all'onorevole Biondi di completare il suo intervento, per cortesia.

ALFREDO BIONDI. La motivazione della richiesta avanzata mi pare molto discutibile. Se vogliamo prendere in esame problemi che sono di competenza del Comitato dei nove, allora possiamo farlo tutte le volte che vogliamo. Tuttavia, se si propone una interruzione dei lavori perché è intervenuto un voto sgradito, mi permetto di osservare che non è questa l'occasione per porre in discussione il potere del Parlamento e rivendicare una visione aprioristica, nel nome di una generalizzazione dei problemi che non deve essere perseguita in una legge come quella in esame.

Abbiamo posto la questione della presenza delle parti nel processo in relazione ad una normativa che considerava la soggettività della parte lesa in quanto colpita

nella persona e non in un bene generale, come può essere la morale sessuale. Proprio tale soggettività richiede una presenza ed una partecipazione processuale limitata alla persona e non estesa al coro dei consenzienti i quali, in un ambito come questo, non portano voci di giustizia ma di solidarietà che, pur essendo giuste, non hanno nulla a che fare con le vicende processuali, che si deve svolgere sul caso concreto, su soggetti reali e per fatti specifici.

Ecco la ragione per la quale si è votato in un certo modo. Credo che l'onorevole Violante debba — come tutti noi — accettare la volontà del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi del PLI, della DC e del MSI-destra nazionale*).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo di dover ricordare a tutti i colleghi che non vi possono essere soluzioni adottate contro la volontà liberamente espressa dal Parlamento.

Le prerogative del voto segreto sono state salvaguardate per le materie riguardanti i diritti della persona. Si è trattato di un banco di prova sul quale l'Assemblea si è confrontata liberamente, come poc'anzi ha sottolineato anche il collega Biondi. Ritengo perciò che il gruppo della democrazia cristiana non debba presentare giustificazioni: esso ha indicato coerentemente una sua posizione e la libertà dei deputati si è espressa nel voto in base al convincimento di ognuno e non in conseguenza di dettati, che non possono comunque violare la libertà personale.

Non ci trovavamo di fronte, in questa occasione, a problemi politici, ma di impianto giuridico e di coerenza. A questo proposito, abbiamo manifestato le nostre perplessità sulla struttura dell'articolo 10, che è stato appena soppresso. Con esso si è voluto definire un procedimento relativo a reati contro la persona, prevedendo però poi una partecipazione ed una gestione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

delle varie situazioni da parte di altri. In questo senso avremmo dovuto, coerentemente, lasciare immutato l'impianto che si riferiva ai reati contro la morale.

Abbiamo mantenuto le nostre perplessità...

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, le ricordo che lei deve dichiarare se è favorevole o contrario alla proposta formulata dall'onorevole Violante.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, avevo fatto questa premessa per giungere ad una conclusione, che è la seguente.

Pur avendo queste perplessità, dicevo, il gruppo della democrazia cristiana ha manifestato il proprio assenso circa il mantenimento dell'articolo 10. Siamo tuttavia rispettosi della volontà del Parlamento e non riteniamo che si debba accedere alla proposta di sospensione dei lavori perché desideriamo che la legge sia approvata nel testo voluto dal Parlamento e non in quello proposto da altri (*Applausi — Proteste dei deputati del gruppo del PCI*).

FLORA CALVANESE. Casini vi rappresenta tutti!

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, io non parlerò dell'articolo che abbiamo già votato. Sembra che adesso, dopo la distrazione generale manifestata dalla Camera mentre si discuteva dell'articolo e degli emendamenti soppressivi ad esso riferiti, vi sia un soprassalto di attenzione da parte di quelli che prima chiacchieravano, per cui ci troviamo di nuovo a parlare su un articolo che è stato già votato.

La Camera in proposito ha già deliberato. Il ruolo dell'Assemblea è, appunto, di discutere e votare. È previsto il voto segreto su questa materia allo scopo di garantire che i comportamenti di ognuno siano assunti nella massima libertà; credo che su ciò non vi sia altro da aggiungere.

Chi in questo momento vuole una sospensione dei lavori deve spiegarne il motivo, che non può essere rappresentato dalla volontà di protestare contro qualcuno. Se vi è chi ritiene che, a seguito di questo voto, il proprio atteggiamento nei confronti della legge debba cambiare, può dichiararlo espressamente; si vedrà quali saranno le varie posizioni in merito. Tuttavia, finora, un tale comportamento non è stato posto in essere da nessuna parte.

Vi è un'altra questione seria, signor Presidente, che va sottolineata. Noi stiamo discutendo dell'articolo relativo alla opponibilità in giudizio dell'ignoranza dell'età della persona offesa, dopo aver accantonato quello che concerne in via sostanziale — e non relativamente alle attenuanti o alle aggravanti — la questione dell'età, cioè la norma relativa ai minori.

L'assurdo è discutere dell'articolo 12 che, avendo accantonato l'articolo 4, non si sa a cosa si riferisca. Rischiamo di votare sull'articolo relativo alla conoscenza della età della persona offesa (ampliando quella discussa norma che oggi esiste a proposito della età minore di anni 14, elevandola a minore di anni 16) non sapendo quale sarà la rilevanza che attribuiremo all'età minore di anni 14, in quanto abbiamo accantonato tale questione.

Il problema allora si pone in altri termini riguardo all'ordine dei nostri lavori: accantoniamo anche l'articolo 12, però, a questo punto avremo accantonato tutto! Vi è chi protesta perché abbiamo votato e discusso sugli unici articoli che non abbiamo accantonato. Questa quindi diventa la legge degli accantonamenti, sui quali si è d'accordo, mentre si grida allo scandalo perché qualcuno ha votato quello che non è stato accantonato. In questa situazione non so cos'altro si voglia accantonare.

A questo punto, allora, signor Presidente, se non ci viene specificata la ragione della sospensione proposta, non vedo perché essa debba essere accolta, a meno che non si tratti di un ripensamento generale sulla legge. Non si può dire che si deve meditare su tale singolo articolo, che ormai è stato votato.

Propongo però che si accantoni l'arti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

colo 12, perché — ripeto — è materialmente impossibile discuterne se non abbiamo esaminato quegli articoli per i quali ha rilevanza costitutiva del reato l'età della persona, della cui conoscenza si occupa l'articolo in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, lei avanza un'altra proposta; adesso stiamo discutendo la sospensione richiesta dall'onorevole Violante. Vorrei ricordarlo ai colleghi che interverranno successivamente.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Mi sembra che la bocciatura dell'articolo 10 abbia creato una grande tensione ed emozione e, di conseguenza, anche una grande attenzione di tutta l'Assemblea.

Penso però che sia necessario a questo punto, prima di prendere decisioni affrettate, che potrebbero diventare irreversibili, cercare di rasserenare gli animi. In tal senso, vorrei svolgere una considerazione e rivolgere un invito a tutti e, in particolare, a tutte le colleghe, perché penso che questa emozione abbia colto soprattutto le donne, quelle donne che per prime e per anni hanno sostenuto questa legge e l'articolo in questione come uno dei suoi cardini.

Vorrei invitare a considerare il contenuto dei fatti così come si prefigurano e a non farsi emozionare da un fatto politico che può essere particolarmente sgradevole se vissuto come un dispetto o uno sgarbo, ma che non può condizionare in maniera importante l'assetto definitivo del provvedimento.

Mi rivolgo anche al collega Franco Russo che ha argomentato per primo questa tesi. Se l'articolo 10 non fosse stato soppresso, il gruppo verde avrebbe votato a favore dell'emendamento Guidetti Serra 10.3, tendente a introdurre il testo letterale di una norma del nuovo codice di procedura penale. Forse quest'ultimo entrerà in vigore...

PRESIDENTE. Onorevole Filippini, la prego di attenersi all'argomento in discussione.

ROSA FILIPPINI. Presidente, se mi consente mi attengo all'argomento e mi auguro anche di riuscire a fornire ulteriori elementi.

Tutti ritengono, dicevo, che probabilmente il nuovo codice di procedura penale entrerà in vigore addirittura prima della proposta di legge oggi in discussione. Dunque il contenuto che si vuole salvaguardare, che è stato evidenziato e giustamente sostenuto da un grande numero di donne e di movimenti, è salvo.

Deve essere chiaro che, se pensiamo di interpretare il dibattito su questa legge come una serie di offese e contro offese puramente formali, probabilmente non ne verremo mai a capo. In tal modo, risulterebbe peraltro alquanto strano l'invito ripetuto ogni volta che ci si accinge a discutere questa materia, relativo alla moderazione e alla esigenza di una mediazione per evitare che il provvedimento decada.

Mi sembra che l'emozione generata da un voto dell'Assemblea non consenta più di distinguere un evento formale dal suo contenuto. Per questo sono contraria, signor Presidente, al rinvio o alla sospensione dei nostri lavori; sarei invece piuttosto favorevole a riprendere l'ordine delle votazioni dall'articolo di cui abbiamo sospeso l'esame, procedendo in maniera ordinata ed organica affinché tutte le valutazioni possano essere effettuate in maniera meditata.

Sono più che mai contraria al verificarsi, per l'ennesima volta, di una sospensione dei lavori che separi la discussione su un articolo dalla sua votazione. È bene arrivare alla conclusione dell'esame della normativa in oggetto utilizzando tutto il tempo di cui disponiamo, senza stabilire alcun tipo di sospensione; altrimenti, ci troveremo a ripercorrere una storia dolorosa e brutta, già sperimentata in altre legislature (*Applausi*).

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, si è verificata una cosa assolutamente inaspettata nel momento in cui avete votato contro questo articolo della legge, che non era mai stato posto in discussione. È un fatto inaspettato, che deve far riflettere su quanto potrà accadere in seguito.

Cerco di individuare le motivazioni sulla base delle quali avete operato in questo modo; sappiamo infatti — o almeno si dovrebbe sapere — come sono stati condotti i processi per stupro, in cui tutto si è difeso tranne la dignità della vittima (*Vivi commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Beebe Tarantelli, la prego di attenersi al merito della questione: la proposta formulata dall'onorevole Violante.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Certo, Presidente. Mi attengo alla proposta dell'onorevole Violante.

Collegi della democrazia cristiana che vi dichiarate a favore della tutela della dignità umana, sappiamo tutti che se questi processi sono cambiati, così da tutelare la dignità della vittima, ciò è avvenuto anche grazie alla partecipazione in giudizio delle associazioni, tant'è che questo elemento ideale è stato incluso nel nuovo codice (*Applausi*).

Noi temiamo che quello in atto sia il primo di una serie di stravolgimenti che potrebbero rendere questa legge irriconoscibile se confrontata con quella voluta dalle donne, per la quale abbiamo combattuto. Per questo riteniamo che una pausa di riflessione sia dovuta, ed appoggiamo la richiesta formulata dall'onorevole Violante (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, noi voteremo a favore della richiesta di

sospensione, sulla base di una considerazione che ci preoccupa molto e che intendo esprimere a nome del gruppo socialista.

Essa riguarda non tanto una residua, stinta gloria dei fastigi del voto segreto, che anche in questo caso si dimostra un coltello a doppio taglio per quanto riguarda la responsabilità delle decisioni, quanto la considerazione che non abbiamo assistito ad un incidente di percorso, ma ad un fatto politico. Questo è quanto leggiamo nella deliberazione dell'Assemblea sull'articolo 10.

Si tratta di un fatto politico che pesa su un provvedimento in merito al quale è stata raggiunta una difficile e tormentata intesa, alla quale finora il nostro gruppo ha garantito un'adesione leale, anche se non del tutto convinta.

È necessario quindi ridefinire il seguito della discussione del provvedimento sulla base di quanto è accaduto, perché non siamo né ingenui né disattenti rispetto ai valori in discussione e non vogliamo far correre rischi al progetto di legge nel suo complesso, dopo il fatto politico della soppressione dell'articolo 10, che ha un indubbio valore sintomatico.

Da queste considerazioni deriva l'adesione del gruppo socialista alla richiesta di sospensione avanzata dall'onorevole Violante (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PCI e della sinistra indipendente*).

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, credo che mai come in questo caso la richiesta di sospensione debba essere respinta perché, al di là del merito della proposta di legge al nostro esame, sarebbe veramente grave per la vita del Parlamento repubblicano se una forza politica, qualunque essa sia, usasse una specie di veto sulla prosecuzione di una discussione in Assemblea nel momento in cui venisse messa in minoranza.

Ho detto che ciò è grave al di là del con-

tenuto del testo in discussione, ma non per evitare l'argomento, poichè il contenuto politico è estremamente significativo: con questo atteggiamento, con questa richiesta il gruppo comunista si è levato la maschera, ha dichiarato di volere questa legge solo se i processi si svolgono alle sue condizioni. Ne prendiamo atto, e lo sappiamo — in quest'aula e fuori di qui — coloro che si occupano di tali questioni.

Sarebbe gravissimo — ripeto — se una forza politica, battuta da un libero voto del Parlamento — evviva, anche in quest'occasione, il voto segreto! — «facesse i capricci», così come oggi sta facendo il gruppo comunista, e dicesse di non voler più giocare! No, si gioca fino in fondo, perché questo vuole il libero Parlamento della Repubblica italiana! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ricordo che utilizzando la facoltà prevista dall'articolo 45 del regolamento, ho dato la parola ad un oratore per ciascun gruppo; consentirò ora, eccezionalmente, di intervenire ai deputati che intendano esprimere la loro opinione di dissenso dal proprio gruppo.

Ha chiesto di parlare, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Anselmi. Ne ha facoltà.

TINA ANSELMI. Signor Presidente, credo che quanto avvenuto imponga una riflessione sul provvedimento nel suo complesso, sulle finalità che anche le donne della democrazia cristiana attribuiscono a questa proposta di legge, al suo valore di solidarietà (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI e della sinistra indipendente*).

Credo che sarebbe un errore sospendere in maniera indeterminata la discussione della proposta di legge contro la violenza sessuale; vorrei pregare perciò l'onorevole Violante di meglio precisare i termini della sospensione da lui richiesta, affinché, sulla base delle norme del nuovo codice di procedura penale e recuperando, per così dire, il senso dell'emendamento della collega Guidetti Serra 10.3, precluso dall'av-

venuta soppressione dell'articolo 10, si possa cercare di salvare questa materia.

MAURO MELLINI. Come fai a recuperare l'emendamento! Il regolamento dove sta?

TINA ANSELMI. Il mio dissenso si unisce a quello di altre colleghe e colleghi, perché il gruppo della democrazia cristiana era contrario all'articolo 10, ma noi intendiamo ora ribadire la volontà di chi ha votato in dissenso dalle indicazioni del proprio gruppo.

Vorrei quindi pregare i membri della Commissione e i rappresentanti di tutti i gruppi di ricercare di comune accordo un termine ragionevole per la sospensione. Non vogliamo che l'esame della proposta di legge si blocchi ancora, come già è accaduto altre volte, ma che essa venga approvata, ritenendo che il testo al nostro esame esprima tutti i valori di solidarietà che ci appaiono essenziali.

Siamo infatti convinte, onorevoli colleghi, per tutti gli incontri che abbiamo avuto con le nostre donne, che qui non si tratta solo di affermare aspetti penali, ma di evidenziare anche quegli aspetti culturali e di solidarietà, senza i quali non si rimuove un fenomeno grave come quello della violenza sessuale.

Rivolgo quindi l'invito alla Commissione di accogliere la proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Violante, purché sia limitata nel tempo. Chiedo pertanto all'onorevole Violante di precisarne i termini (*Applausi dei gruppi della DC, del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che in caso di accoglimento della proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Violante, si tratterà di proseguire l'esame della proposta di legge n. 2957 alla ripresa della seduta, già prevista per le ore 16. Preciso ancora che la proposta dell'onorevole Violante (che deve essere valutata nell'ambito del calendario) è di sospendere la seduta e non di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La discussione potrà proseguire alla ripresa della seduta o ad ora più tarda, ed in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

questo caso si potrebbe effettuare un'inversione dell'ordine del giorno, per consentire la prosecuzione dei lavori dell'Assemblea; in ogni caso, la discussione stessa potrà essere ripresa nella seduta di domani, in cui, secondo il calendario dei lavori, l'esame della proposta di legge n. 2957 dovrebbe concludersi.

Onorevole Violante, la invito a precisare, senza intervenire nel merito, i termini in cui richiede la sospensione della seduta.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, riteniamo che sia sufficiente mezz'ora di sospensione per valutare politicamente quanto è accaduto. L'Assemblea ha di certo votato liberamente e in questa sede sono state dette cose assai gravi, sulle quali non voglio insistere.

Il nostro intento è di far riflettere tutti i gruppi sulla gravità del fatto accaduto; affinché ciascuno ne tragga le conseguenze che ritiene (*Vivi commenti dei deputati dei gruppi della DC, del PLI e del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Vi prego, onorevoli colleghi. Con riflessioni per così dire collettive non aiutate di certo l'ordinato svolgimento dei lavori!

GIOVANNI BRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Dal momento che nessun deputato del gruppo repubblicano ha in precedenza preso la parola su tale questione, in via eccezionale le consento, onorevole Bruni, di parlare.

GIOVANNI BRUNI. Voglio soltanto dire Presidente, che la questione non è politica, ma di coscienza (*Applausi - Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che se la proposta di sospensione verrà approvata la discussione della proposta di legge contro la violenza sessuale sarà ripresa alle 16. In tal caso, quindi, alla ripresa dei lavori si procederà subito all'esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

Pongo in votazione la proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Violante.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(La proposta è approvata).

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16.

**La seduta, sospesa alle 12,50,
è ripresa alle 16,10.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Brocca e Parigi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Bianchi Beretta. Ne ha facoltà.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Signor Presidente, il vicepresidente del gruppo comunista — come altri colleghi — ha chiesto questa mattina la sospensione dei lavori dell'Assemblea, dopo il voto sull'articolo 10. Era una sospensione necessaria, perché con quel voto si è verificato un fatto politicamente molto grave.

Noi tutti in quest'aula, signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo rispettosi del voto che l'Assemblea ha espresso. Quel voto non è in discussione, come goffa-

mente qualcuno ha tentato di far credere. Ma, certo, dopo lo stesso occorreva ritrovarci e riflettere su cosa significasse per l'insieme del provvedimento che stiamo discutendo.

È stato soppresso un articolo molto importante, molto caro a noi, alle donne e agli uomini che sanno quanto la solidarietà sia valore essenziale, da far valere nei processi, per chi è vittima di violenza. I deputati del gruppo della democrazia cristiana debbono assumersi tutta intera la responsabilità di avere cancellato questo articolo, di aver fatto prevalere nell'Assemblea un orientamento contrario al valore di solidarietà, a quello stesso solidarismo che è valore vivo nel mondo cattolico.

Si è realizzato, con la reiezione dell'articolo 10, un arretramento grave rispetto al lavoro comune che era stato effettuato al Senato e qui alla Camera in Commissione: vi era stato un confronto di idee anche aspro su alcuni punti, ma il valore della solidarietà con la vittima della violenza era stato salvaguardato quale valore innovativo del modo di procedere contro i reati di violenza sessuale. Oggi è prevalso un altro orientamento, quello per cui si lascia la vittima sola a vivere privatamente il suo dramma. È un segnale grave per tutta la legge quello che, in particolare il gruppo della democrazia cristiana, ma anche altri gruppi hanno dato con il voto sull'articolo 10, mostrando non di volere una legge che esprima una reale solidarietà, come ci chiedono in particolare le donne del nostro paese, ma, invece, l'intenzione di farci tornare indietro rispetto alla cultura ed ai valori che in questi anni, con fatica, le donne si sono impegnate ad affermare.

La gravità dell'orientamento politico che si è manifestato con quel voto indica che nella democrazia cristiana oggi sta prevalendo chi vuole deteriorare e stravolgere i contenuti della legge, in ordine alla quale si era faticosamente giunti a risultati unitari: mi riferisco, in questo momento, al principio della solidarietà ed a quello dell'assunzione collettiva di responsabilità da parte della società e dello Stato, perché

la violenza non sia più vissuta come colpa in solitudine.

Mi voglio rivolgere poi al collega Biondi, che ha fatto un'affermazione per me (e penso per tanti colleghi e colleghe) molto grave, dicendo che chi chiedeva una sospensione lo faceva per rispondere a dei padroni... Noi vogliamo rispondere a noi stessi, alla responsabilità che abbiamo assunto quando ci siamo impegnate ed impegnati verso gli uomini e le donne del paese per avere una buona legge contro la violenza sessuale, per cambiare radicalmente un codice che oggi umilia ed offende non solo le donne, ma — e questo mi è particolarmente caro sottolinearlo — tutti coloro che, uomini e donne, vogliono davvero l'affermazione piena della libertà, delle donne in particolare. È a tale responsabilità individuale e collettiva che noi rispondiamo.

È per questo che io, come donna e come parlamentare, sono indignata quando sento che la libertà delle donne ha ancora un valore tanto lontano, estraneo alle parole, al voto che in questa aula si è espresso poche ore fa.

Le emozioni ed i sentimenti che sono in me rappresentano un patrimonio che mi è caro, che mi consente di percepire lucidamente — mi voglio rivolgere alla collega Filippini, anche se non è presente — che con quel voto il mio bisogno di solidarietà e di affermazione di una più forte soggettività è leso ed offeso.

È a questi sentimenti, è a queste convenzioni che ognuno di noi vuole rispondere. Di padroni ne avranno altri, li avrà chi ai ragazzi e alle ragazze, alle donne lancia un messaggio che è quello della solitudine, della rottura della solidarietà, del lasciare che lo stupro continui ad essere vissuto non come un delitto contro un bene inalienabile, ma come un fatto di cui tacere.

Noi comuniste e comunisti diciamo questo con chiarezza e lavoreremo duramente per salvaguardare i contenuti innovativi della legge. Da ora in poi, dopo il voto sull'articolo 10, sarà più difficile; ma si tratta di un impegno, di una responsabilità cui dovremo tutti richiamarci se non vogliamo che l'indignazione frequentemente espressa contro i tanti fatti di stupro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

resti solo una proclamazione verbale (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, del PSI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare agli ulteriori interventi sull'articolo 12 e sugli emendamenti presentati, ricordo che, per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 10, resta in vita l'emendamento Lanzinger 10.5 che, trattando argomento diverso, è stato trasferito all'articolo 14.

Proseguiamo ora la discussione sull'articolo 12 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Presidente, colleghi, il mio intervento toccherà necessariamente questioni diverse, perché diversi mi pare che siano i problemi sollevati con gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 12.

Essi, per alcuni versi, ripropongono questioni sicuramente importanti e gravi. Mi riferisco, in particolare, a tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della democrazia cristiana, che riguardano la necessità di regolamentare la produzione, l'acquisto e la circolazione di pubblicazioni e spettacoli osceni.

Sappiamo che sull'opportunità di affrontare i temi della pornografia nel corso dell'esame delle nuove norme contro la violenza sessuale più volte abbiamo registrato una diversità di opinioni, durante il dibattito parlamentare, ma anche fuori di quest'aula. Mi riferisco in particolare alla divergenza tra il nostro gruppo e quello della democrazia cristiana.

Si è trattato e si tratta di una diversità di opinioni che non tocca però la convinzione, che ritengo sia di tutti, che la pornografia consiste sempre in una riduzione di valori alti, quali quelli della dignità umana, della libertà e soprattutto di una convivenza e di un rapporto con gli altri basati su principi di rispetto reciproco.

È stato proprio questo punto di partenza comune, che assumiamo nel suo signifi-

cato più alto, che oggi ci porta, come già in altre occasioni precedenti, a dire che riteniamo non opportuna l'introduzione di una regolamentazione parziale e frammentaria di tale materia all'interno delle nuove norme relative alla libertà sessuale.

Sappiamo per altro che in questo momento, a proposito di spettacoli e pubblicazioni osceni, si agitano questioni che sono state già affrontate nelle aule di giustizia, nonché, recentemente, dalla Corte costituzionale che ha ritenuto non applicabile ai film pornografici (e quindi alla vendita ed alla circolazione di questo materiale) la stessa disciplina prevista per gli edicolanti. È stata una sentenza, questa, che ha fatto risorgere un dibattito sulla materia.

Ma noi sappiamo anche che la coscienza di molti uomini e di molte donne del nostro paese si interroga, più in generale, su quello che deve essere il significato, il senso e lo scopo degli spettacoli cui assistono i minori. Abbiamo anche una salda concezione di come debba essere lo strumento televisivo e di quale debba essere il valore educativo, in generale, dei *mass media*. Sappiamo che molto spesso gli spettacoli destinati ad un pubblico giovane propongono modelli comportamentali di violenza che, pur se non necessariamente legati al prodotto pornografico in senso stretto, sono in ogni caso, a nostro avviso, assai nocivi rispetto alla possibilità di crescere e del formarsi di una individualità compiuta e matura.

I temi che dobbiamo affrontare sono dunque assai ampi. Occorre una regolamentazione della materia che sia completa e che ci offra garanzie rispetto a tutti gli attentati che possono essere compiuti dai messaggi dei mezzi di comunicazione di massa nei confronti di una coscienza e di una personalità in crescita. Per queste ragioni riteniamo che inserire nel provvedimento solo alcune disposizioni significherebbe arrendersi ad una soluzione che ci pare appunto troppo limitata e frammentaria.

Vorrei inoltre sottolineare che introdurre tali norme nel testo della legge signifi-

ficherebbe inviare un messaggio ben diverso da quello che ci proponiamo, perchè ridurrebbe il fenomeno della violenza sessuale a fenomeno indotto rispetto al dilagare dell'osceno.

Ritengo tale messaggio — che probabilmente non è affatto quello che i presentatori degli emendamenti hanno intenzione di far passare — altamente riduttivo. Sono dell'opinione che la questione della nuova cultura da fondare rispetto al fenomeno della violenza sessuale (singola o di gruppo) sia molto più complessa e si misura soprattutto rispetto ad una serie di «nemici» che sicuramente non sono rappresentati soltanto dai materiali pornografici.

Detto questo, desidero aggiungere qualche altra considerazione a proposito degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12.

Quanto al risultato del voto sull'articolo 10, vorrei sottolineare che esso si pone in netta e stridente contraddizione con alcuni articoli aggiuntivi presentati dal gruppo della democrazia cristiana. Mi riferisco in particolare agli emendamenti Nicotra 12.04 e 12.06 che, estendendo la previsione normativa dell'articolo 10 (soppresso a seguito del voto di stamane), ampliano la possibilità d'intervento delle associazioni a tutti i casi in cui venga compiuto un reato contro la dignità sessuale della persona. Mi pare che gli emendamenti presentati e la volontà politica che sta alla loro base male si concilino con il voto che questa mattina è stato espresso dall'Assemblea e tanto meno con le argomentazioni esplicite o sottintese a sostegno di quel voto.

Ritengo che a proposito dell'articolo 12 e del dibattito sui temi sollevati dagli emendamenti proposti, che prevedono una disciplina compiuta della lotta alla pornografia (un nodo che ancora non è stato sciolto), entrino in discussione una serie di questioni e di posizioni politiche che sono in qualche modo il segno degli effetti di questa legge.

È stato più volte ripetuto nel corso del dibattito, e forse non è inopportuno ribadirlo oggi, che la legge al nostro esame — almeno nelle intenzioni delle donne che

intorno ad essa si sono interrogate ed hanno lavorato per ben undici anni — vuole affermare un valore di libertà e di dignità. Questa legge non vuole porsi come strumento di mera repressione rispetto a fatti che pure devono essere repressi per la loro gravità.

Anche la posizione assunta dal nostro gruppo in ordine agli emendamenti presentati all'articolo 12 dà l'esatta dimensione di come noi ci poniamo di fronte ai valori di libertà, di dignità e di rispetto reciproco che devono essere riaffermati nella legge. Noi non crediamo che disciplinare minutamente ogni caso, come si vorrebbe fare attraverso gli emendamenti, servirebbe ad affermare compiutamente i valori che stanno alla base delle norme in esame. Crediamo, al contrario, che la legge rappresenti uno strumento nobile per riaffermare quei valori nella parte del codice penale concernente i delitti contro la libertà sessuale.

Siamo però convinti che il compito che ci attende non si esaurisca con il varo di questa legge, così come l'abbiamo proposta, ma si estenda all'esame di un'altra serie di questioni e di temi: la libertà dell'individuo, la sua dignità, la civiltà ed il rispetto reciproco nei rapporti e nelle relazioni sociali debbono diventare un motivo conduttore fortemente assunto dallo Stato.

È per tale ragione che parlare di pornografia o di esigenza di crescita armonica della personalità significa occuparsi di tanti altri temi, significa affrontare una serie di nodi, dalla libera espressione del pensiero ad un'informazione che diventi momento di crescita e di controllo democratico. Significa riportare al centro dell'attenzione il minore come entità compiuta, e non soltanto come piccolo adulto titolare di piccoli e ridotti diritti; significa in definitiva fondare una nuova filosofia ed un nuovo modo di improntare i rapporti tra Stato e cittadino, tra gli uomini e le donne di questo paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 12 assume un particolare rilievo soprattutto in considerazione della normativa che si vuole introdurre in materia di minori. Noi abbiamo già valutato il problema della tutela del minore e della sua soggettività rispetto alla violenza, che troverà più ampia trattazione nel momento in cui esamineremo l'articolo 4 del provvedimento, precedentemente accantonato. Allorché introduciamo una presunzione di responsabilità, non possiamo prevedere alcun accertamento circa l'età della persona offesa.

Tale orientamento è perfettamente compatibile con la sentenza della Corte costituzionale in ordine all'individuazione di una responsabilità oggettiva rispetto ad una violenza perpetrata in danno di un minore. Alla luce di tali considerazioni, appare inaccettabile qualsiasi modifica tendente a sopprimere una norma che ha il preciso obiettivo di trovare, all'interno della legge, uno spazio adeguato all'autonomia, alla libertà ed alla soggettività del minore.

L'aver introdotto a questo punto il tema della pornografia rappresenta un elemento fuorviante rispetto al problema che con l'articolo 12 si vuole porre in evidenza. È come se si volesse individuare un legame tra i problemi relativi alla violenza sessuale e quelli relativi alla pornografia, che, viceversa, devono trovare la loro collocazione in altre sedi. Proprio perché si tratta di argomenti che investono il costume, la cultura, il patrimonio morale di ogni cittadino, i problemi in questione devono essere approfonditi e valutati in maniera organica e non devono, invece, essere introdotti in maniera surrettizia.

Gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12 hanno il solo scopo di stabilire una sorta di nesso causale tra la pornografia, che rappresenta sicuramente un fenomeno negativo, e la violenza sessuale. Come è stato detto più volte, si tratta di ben altro, perché le cause che determinano la violenza sessuale sono molto più articolate rispetto alla sola pornografia ed investono

aspetti culturali, morali e sociali. È necessario, quindi, che il Parlamento affronti tali questioni in altra sede.

Tra gli articoli aggiuntivi presentati ce n'è uno che è in palese contraddizione con il voto espresso questa mattina, anche dalla democrazia cristiana, sull'articolo 10, relativo alla partecipazione al processo di associazioni.

Tale articolo aggiuntivo prevede che, in caso di delitti contro la dignità sessuale della persona, «se l'intervento è domandato da più associazioni, il giudice ne ammette una sola, tenuto conto della loro diversa rilevanza, diffusione e attività».

La proposta in questione intende quindi in qualche modo individuare la necessità di non privatizzare il processo rispetto a materie di particolare rilevanza per la coscienza di ognuno e riconoscere l'esigenza di non far trovare sola la parte lesa. Si vorrebbe, quindi, affermare un principio di solidarietà; quel principio di solidarietà che stamane, con un colpo di mano certo negativo sul piano politico, si è voluto del tutto negare.

A nostro parere, problemi del genere vanno visti in un'ottica di riordino del campo dell'informazione e del controllo democratico della stessa, nel senso di non affidare il settore alla sola iniziativa di gruppi finanziari monopolistici che, perseguendo esclusivamente ed a tutti i costi obiettivi di profitto, non sono attenti ai valori morali cui ci si deve richiamare.

Tornando ai contenuti più propri del discorso concernente i minori, credo che l'articolo 12 assuma un rilievo decisivo ai fini della qualità del provvedimento, essendo connesso ai contenuti degli articoli 4 e 6 che affermano la soggettività del minore e soprattutto la necessità di tutelarla.

I motivi esposti ci fanno considerare importante ed equilibrato il testo dell'articolo 12 e quindi assolutamente inaccettabili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi ad esso presentati (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

CARLO TASSI. Signor Presidente, non ho ben capito perché la discussione sull'articolo 12 si sia incentrata esclusivamente sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati. Credo infatti che l'aspetto fondamentale dell'articolo 12 sia rappresentato dal fatto che l'ignoranza dell'età della vittima non può essere invocata come scusa o giustificazione dal colpevole di uno dei reati previsti dalla legge al nostro esame. Va comunque tenuta presente una situazione che forse avrebbe dovuto essere vista alla luce di nuove realtà, essendo la distinzione tra le più giovani età e quelle che si avviano via via alla maturità non più chiara come una volta. Ancor più che nel passato, infatti, la discrasia tra l'aspetto di una persona ed i suoi dati anagrafici va via via aumentando.

Una legge che volesse farsi carico di adeguare le norme alle attuali esigenze richiederebbe la ricerca di nuovi criteri, di nuove e più approfondite valutazioni di questa realtà, tenuto conto del fatto che tutto ciò che attiene al tema dell'ignoranza deve essere oggi considerato e riconsiderato alla luce dell'ultima sentenza, in materia, della Corte costituzionale, che non esclude più la possibilità di invocare come giustificazione di un reato l'ignoranza della legge penale e addirittura di talune leggi penali speciali.

Visto che la discussione sull'articolo 12 si è incentrata sugli articoli aggiuntivi concernenti la pornografia (argomento sul quale interverrà da par suo la collega Poli Bortone, in sede di dichiarazione di voto), vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcune considerazioni.

Ogni norma penale tutela la libertà del cittadino e la tutela in termini repressivi. Mi è stato insegnato che la libertà, come qualsiasi valore o qualsiasi altra cosa, si difende in due modi: in modo preventivo e in modo successivo o repressivo. Non riesco perciò a capire per quale motivo si trovi tanto strano che proprio a questo articolo, che tratta dei minori, siano stati riferiti articoli aggiuntivi concernenti il fenomeno della pornografia. La pornografia non migliora certamente l'educazione dei giovani né favorisce una mag-

giore capacità di giudizio, un maggiore equilibrio, un'anticipata maturità, tanto meno in campo sessuale.

Mi sembra che, proprio in termini di difesa preventiva e quindi di educazione, il fatto che siano stati presentati degli articoli aggiuntivi diretti ad indurre una regolamentazione della pornografia in sé, e in special modo della pornografia intesa come «impatto ambientale» (per usare un'espressione oggi tanto di moda) nei confronti del giovane e del giovanissimo, rappresenti un tentativo apprezzabile, comunque certamente apprezzato da chi vi sta parlando in questo momento.

Non posso accettare le sbrigative spiegazioni rese poco fa dall'onorevole Bargone, secondo cui la pornografia, se lasciata ai grandi monopoli, sarebbe soltanto volta a fini di profitto. Onorevole Bargone, chi vende immagini di questo tipo, lo fa forse per beneficenza? (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Capiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli all'articolo 12, che ha a nostro avviso una notevole rilevanza proprio in relazione al complesso della normativa in materia di minori, sulla quale dovremo lavorare in seguito, riprendendo l'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato.

L'articolo 12 è obiettivamente importante perché non prevede alcun accertamento circa l'ignoranza dell'età della persona offesa, in totale sintonia con una recente sentenza della Corte costituzionale.

Per queste ragioni, non siamo favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 12, né siamo favorevoli agli articoli aggiuntivi, in particolare a quelli, presentati dagli onorevoli Nicotra ed altri, concernenti il tema della pornografia.

Non siamo favorevoli a tali proposte non perché riteniamo che il problema della pornografia non sia grave e rilevante, ma perché non pensiamo sia questa la sede in cui occuparsi dello stesso. Se lo facessimo,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

invieremmo al paese un chiaro messaggio circa l'esistenza di una interconnessione precisa, costante e continua tra violenza sessuale e pornografia, pur sapendo tutti che così non è.

Questa mattina si è verificato un fatto molto grave: grazie al voto democristiano si è giunti alla soppressione dell'articolo 10 in riferimento al quale, sia al Senato che in Commissione, non si era mai registrato (almeno da parte dei rappresentanti del gruppo democristiano in Commissione giustizia) alcun atteggiamento che facesse pensare ad un ripensamento in materia. Sulla base di quanto è avvenuto questa mattina, vorrei chiedere al collega Nicotra ed agli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo 10.02, che si occupa di pornografia, se siano disponibili a ritirarlo. Ciò servirebbe a far comprendere che, nonostante tutto, si vuole giungere al più presto all'approvazione della migliore legge possibile.

Ritengo poi che gli articoli aggiuntivi Nicotra 12.04 e 12.06 debbano ritenersi preclusi a seguito dell'avvenuta soppressione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della democrazia cristiana, proprio per dare una testimonianza ed una prova della volontà di pervenire all'approvazione di una legge tanto attesa dentro e fuori del Parlamento, dichiaro di ritirare tutti gli articoli aggiuntivi presentati, ad eccezione di quello che reca il numero 12.05, di cui sono primo firmatario.

Mi consenta, signor Presidente, di leggere il testo di tale articolo aggiuntivo: «Le pene sono della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 1.000.000 se l'oggetto osceno consiste in una rappresentazione cinematografica, televisiva o fotografica di atti sadici o idonei ad istigare la violenza sessuale, ovvero se in essa sono utilizzati come attori o modelli minori di anni 14».

Facendo appello alla saggezza della Camera, sottolineo che l'approvazione di tale

articolo aggiuntivo attribuirebbe un contenuto di moralizzazione alla legge che stiamo per approvare e soprattutto combatterebbe i prodromi della violenza sessuale, che scaturiscono prevalentemente da rappresentazioni oscene.

Rivolgiamo a tutti i colleghi questo appello, che rappresenta un contributo serio volto a testimoniare la volontà del gruppo della democrazia cristiana di varare la legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Intervengo per ringraziare il collega Nicotra per aver annunciato il ritiro, a nome del gruppo democristiano, di tutti gli articoli aggiuntivi presentati, tranne uno. Ritengo che ciò rappresenti un contributo positivo all'approvazione della legge. Mi auguro tuttavia che il residuo articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, che l'Assemblea dovrà votare, non sia approvato. Lo dico facendo riferimento alle motivazioni generali che ci hanno indotti ad essere contrari a tutti gli altri articoli aggiuntivi.

L'articolo aggiuntivo 12.05, che fa riferimento alla «rappresentazione cinematografica, televisiva o fotografica di atti sadici o idonei ad istigare la violenza sessuale», stabilisce un collegamento preciso fra pornografia e violenza sessuale. Si tratta pur sempre di una dizione assai generica che, tuttavia, fa rientrare nuovamente il problema della pornografia nell'ottica della legge in esame. Siamo assolutamente contrari, dicevo, perché riteniamo che, se esiste una connessione diretta con la pornografia, sia allora lecito sostenere che essa esiste con tutte le rappresentazioni fotografiche o cinematografiche di qualsiasi tipo di violenza: allo stesso modo potremmo chiedere l'abolizione, alla televisione o nei cinema, dei film western o di guerra, oppure dei fumetti violenti per ragazzi.

È arbitrario, pertanto, tentare di regolamentare un problema del genere nella normativa in discussione. Contro tale tentativo, comunque, ci pronunceremo, pur ri-

conoscendo lo sforzo compiuto da alcuni colleghi del gruppo democristiano, che ringraziamo per aver voluto ritirare tutti gli articoli aggiuntivi da loro sottoscritti (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Avverto che gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12 dai deputati del gruppo della democrazia cristiana e ritirati dall'onorevole Nicotra sono stati fatti propri dall'onorevole Maccarini.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono intervenuta fino a questo momento e non lo farò in seguito sugli altri articoli del provvedimento contro la violenza sessuale perché ritengo che questa sia una legge fortemente datata, che aveva indubbiamente una sua valenza nel 1977, quando si iniziò a parlare del problema, nei termini in cui era giusto farlo in quel momento. Ci pare tuttavia meno giusto che, a distanza di dodici anni, con tanti fatti avvenuti nella nostra penisola, con tanti fenomeni di violenza, dalla più forte alla più esplosiva, alla più sofisticata, si continui a parlare soltanto in termini di violenza sessuale e non si ampli invece il problema considerando la realtà che viviamo nel 1989, nel momento in cui affrontiamo un tema così scabroso e forte quale quello della violenza: tema che non deve essere settorializzato se non si vuole rischiare di essere inefficaci anche dal punto di vista del messaggio che rivolgiamo all'esterno.

Per tale ragione, dopo esserci confrontate all'interno del partito, noi donne del Movimento sociale italiano abbiamo deciso di non intervenire, perché abbiamo pensato che occorresse un altro tipo di iniziativa; ed in effetti lo scorso anno abbiamo proposto l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla violenza ai danni dei minori. Si tratta di una questione che ci sembra di particolare rilevanza e sulla quale credo che il Parlamento debba confrontarsi al più presto.

Anche i fatti di oggi hanno una loro valenza politica, che diventa sempre più forte nel momento in cui si registra ancora una volta — e lo dico davvero con dispiacere e amarezza — una sorta di cedimento da parte della democrazia cristiana, un partito che, anche per differenziarsi in qualche modo — e bene aveva fatto — sul tema della violenza sessuale, aveva pensato di inserire almeno un elemento di originalità in un dibattito che continua ad andare avanti stancamente, starei quasi per dire ritualmente, per poter arrivare all'8 marzo e dire che finalmente è stata varata la legge sulla violenza sessuale.

Non condivido affatto tutto questo impianto, questo artificio, né tanto meno posso ritenere valide, adesso, le motivazioni «politiche» della democrazia cristiana che soltanto per un'opera di squisita mediazione politica torna indietro rispetto a quello che avrebbe potuto essere un messaggio positivo, e che avrebbe dovuto essere accolto, anche da altre parti politiche presenti in Parlamento. In effetti, si dà un messaggio positivo quando una legge si rende attuale.

Non so, poi, come la collega Cappiello, che pure è così attenta ai fenomeni della società, possa sostenere onestamente — perché onesta è la collega Cappiello — che il tema della violenza sessuale non abbia nulla a che fare con quello della pornografia e che violenza sessuale e pornografia non siano strettamente collegate.

Se abbiamo riflettuto anche solo per un attimo su questo problema, non possiamo ripetere le cose soltanto per ripeterle, tanto in Italia si può dir tutto ... Vi è libertà di parola, ma non vi è mai la coscienza di attuare realmente, fino in fondo, ciò che si pensa e si dice.

Tutti abbiamo sempre sostenuto che il fenomeno della violenza ha diverse origini; in tema di violenza sessuale, una di queste deve essere rinvenuta nella pornografia, ormai assolutamente dilagante, tanto da sembrare normalmente accettata dalla cosiddetta coscienza degli italiani.

L'Italia assorbe tutto: lo scandalo, la violenza, la pornografia; in sostanza, assorbe qualunque causa determini in seguito ef-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

fetti tanto dannosi e disastrosi, quali sono quelli ai quali tentiamo di rimediare con qualche soluzione d'emergenza, ma mai con un'effettiva prevenzione, in ordine alla quale pure tutti affermiamo di volerci confrontare.

Parliamo sempre di prevenzione, ribadiamo costantemente che è necessario evitare gli effetti derivanti da condizioni disastrose, ma non facciamo nulla per portare avanti concretamente tale giusta prevenzione.

Si dice falsamente — non volendo in tal modo affrontare il problema — che questa non sarebbe la circostanza più opportuna per parlare di pornografia. Io ho imparato in Parlamento che è necessario essere realisti sempre e fino in fondo. Sono ventuno anni che parliamo di riformare la scuola secondaria superiore, ma non so quando verrà il momento di realizzare questa riforma; sono anni che parliamo di Governo riformista, ma non variamo mai alcuna riforma che affronti i problemi fino in fondo. Oggi sosteniamo la necessità di discutere sulla pornografia, ma quanti anni ancora dovremo aspettare prima di dar vita ad una legge che normalizzi questa tematica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economici?

Vogliamo fare un discorso in termini morali? Facciamolo per chi ci crede, per chi vuol farlo, per chi sa che può farlo; ma consideriamo anche in questo caso gli interessi economici che ruotano intorno al principale elemento che produce, insieme con molti altri, il fenomeno della violenza.

Per questo, non possiamo non registrare con profonda insoddisfazione un atto che dequalifica, a nostro avviso, i colleghi della democrazia cristiana, i quali stamane avevano rivendicato, a giusta ragione la libera espressione di ogni parlamentare e di ogni gruppo. Ci avevano fatto credere (ma solo per un attimo, per carità) che sulla legge in esame non si sarebbero registrate mediazioni su tutto.

Una cosa inaccettabile di questa cosiddetta democrazia è che gli accordi vengono sempre raggiunti fuori dal Palazzo e che si pretende poi di affermare in questa

sede una democrazia reale (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, debbo ricordarle che lei è già intervenuto stamane, sull'articolo 12 e sugli emendamenti presentati, prima del dibattito incidentale.

FRANCO RUSSO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ho al riguardo la testimonianza del Presidente di turno.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, questa mattina ho parlato nel corso del dibattito incidentale. Vi è stato un equivoco...

PRESIDENTE. No, onorevole Franco Russo: lei ha parlato prima del dibattito incidentale.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, si è probabilmente verificato un equivoco in merito all'oggetto della discussione. Interverrò comunque successivamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, colleghe, colleghi, per la verità è con una certa difficoltà che intervengo nella discussione sull'articolo 12 del provvedimento e, in particolare, sull'emendamento che ne propone la soppressione.

Come membro della federazione giovanile comunista, ed insieme ai rappresentanti di molti altri movimenti giovanili (i giovani socialisti, i demoproletari, i socialdemocratici, l'ARCI ragazzi) ho, anche recentemente rivolto un appello a tutti i parlamentari per sollecitare la loro attenzione, nel momento in cui verrà votata questa proposta di legge, sulle norme che riguardano la disciplina dei reati sessuali contro i minori ed in particolare la disciplina della cosiddetta violenza presunta,

contenuta nell'articolo 4, che è stato accantonato.

Abbiamo sempre espresso le nostre perplessità su questa soluzione normativa, che è stata tramandata dal codice Rocco e che sicuramente si ritrova in altre legislazioni europee; tuttavia, non riteniamo sia un motivo soddisfacente per non impegnare le nostre energie in uno sforzo teso a costruire un diritto diverso, un diritto che nel tutelare i minori non neghi loro la libertà sessuale.

So bene che vi è una certa difficoltà a parlare di libertà sessuale dei minori. Vorrei qui richiamare soprattutto l'attenzione di quei colleghi che hanno presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 12. Ebbene, quando noi abbiamo insistito sul significato, soprattutto culturale e operativo, che ha concretamente la violenza presunta (per cui commetterebbero reato due adolescenti che si baciano davanti alla scuola), quando abbiamo affermato che si tratterebbe di un problema di diritto penale, da risolvere nelle aule dei tribunali, quei tribunali che, bene o male finirebbero con l'impartire lezioni di educazione sessuale (quale non viene insegnata nelle scuole) ci siamo sentiti rispondere che altre soluzioni sarebbero state eccessivamente rischiose. In particolare si è sostenuto che la formulazione approvata dalla Commissione giustizia del Senato, che ha cancellato la violenza presunta, ampliando la definizione generale di violenza sessuale, avrebbe sottoposto il bambino o l'adolescente ad una serie di accertamenti gravosi, avrebbe spostato tutta l'attenzione non sulla violenza subita, ma sulla maturità e sulla capacità di intendere e di volere del minore.

Non so se queste spiegazioni siano del tutto accettabili; so invece — lo ripeto — che forse una maggiore attenzione sulla valenza culturale e pedagogica delle norme che stiamo predisponendo avrebbe potuto portarci a soluzioni diverse.

Ma se davvero tutte le soluzioni che non cancellano la libertà sessuale dei minori rischiano di spostare l'attenzione su accertamenti gravosi per l'adolescente; se davvero dobbiamo considerare la cancella-

zione della libertà sessuale dei minori come un prezzo da pagare per evitare un danno maggiore, un trauma processuale, allora che senso ha sopprimere l'articolo 12?

Quando parliamo dell'esigenza pressante di tutela dei bambini e degli adolescenti ci riferiamo alla tutela di un'entità astratta dell'infanzia e della adolescenza, come idea di purezza, oppure parliamo di esigenze reali di tutela di bambini e bambine, di adolescenti in carne ed ossa?

Ebbene, credo che sopprimere l'articolo 12 di questa proposta di legge significhi proprio far riferimento ad una entità astratta dell'infanzia e dell'adolescenza, poiché tutte le esigenze di tutela cadrebbero per lasciar spazio al punto di vista dello stupratore. Se due adolescenti hanno un rapporto sessuale, una esperienza consensuale, che può non essere necessariamente traumatica e nemmeno necessariamente corretta (mi chiedo, per altro, se sia il diritto penale la sede in cui stabilire quale sia l'età in cui si può cominciare ad amare), secondo noi non vi può essere alcuna indagine di maturità né alcun accertamento della non traumaticità del rapporto: comunque è reato. Almeno questo molti colleghi chiedono di scrivere nel codice penale con l'articolo 4 nel provvedimento in esame.

Nel caso in cui dal punto di vista dello stupratore, la ragazzina dimostrasse più della sua età, con la soppressione dell'articolo 12 daremmo la possibilità di compiere tutti gli eventuali accertamenti, che verrebbero effettuati non dal punto di vista dell'adolescente, bensì da quello del violentatore; e saranno immagino — perdonatemi — accertamenti sulle forme e sull'apparenza adulta della bambina.

Mi viene in mente al riguardo una famosa vignetta che fu pubblicata qualche tempo fa sui giornali proprio in occasione alcuni processi per stupro. In quella vignetta era raffigurato un giudice che chiedeva ad una bambina che portava un bel fioccone da asilo ed era seduta dinanzi a lui: «Che cosa facevi in pieno giorno davanti all'asilo con quel fioccone provocante?». Ebbene, credo che dovremmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

metterci d'accordo sulla soluzione da adottare su questa materia, in riferimento ai minori.

Quando noi, colleghe e colleghi, pensiamo a fantasie forse terribili, come quella di Lolita, dovremmo ricordarci che Lolita l'abbiamo inventata noi adulti, e non sono invece gli adolescenti che si vedono in questo modo (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente federalista europeo, verde e di democrazia proletaria*).

Mi chiedo allora se, quando si disciplina la libertà sessuale degli adolescenti, non si debba prestare maggiore attenzione al modo in cui questi vedono se stessi e vivono la propria sessualità, nonché alla loro esigenza di un rapporto non autoritario, di un confronto e di una dialettica che siano presenti nelle famiglie e nella scuola e non nel codice penale. Mi domando se non dovremmo evitare di cadere nelle contraddizioni e di far crollare miseramente tutta la nostra impalcatura fatta di paure e di tutela, di fronte all'esigenza di difendere il gusto erotico (non so come definirlo) di qualche adulto che aveva l'impressione che una bambina di dieci anni fosse troppo formosa o troppo matura per la sua età (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente, federalista europeo, verde e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della II Commissione, onorevole Rognoni.

VIRGINIO ROGNONI, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, dal momento che alcuni emendamenti sono stati ritirati ed altri mantenuti, la Commissione chiede di poter esaminare la situazione determinatasi a seguito di tali iniziative.

Riterrei, quindi, opportuna (vi è in tal senso una richiesta dei componenti la Commissione) mezz'ora di sospensione dei nostri lavori, per consentire al Comitato dei nove di operare le necessarie valutazioni e procedere poi più speditamente nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Silvia Costa che ne ha fatto richiesta, vorrei ricordarle, onorevole Rognoni, che tutti gli emendamenti ritirati dai deputati del gruppo della democrazia cristiana sono stati fatti propri dall'onorevole Maceratini. Allo stato, dunque, il quadro complessivo degli emendamenti presentati all'articolo 12 non è diverso da quello originario.

Non sono comunque contraria, onorevole Rognoni, alla sua proposta di sospensione.

L'onorevole Silvia Costa ha facoltà di parlare.

SILVIA COSTA. Avevo chiesto di parlare sull'articolo aggiuntivo presentato dal mio gruppo e mantenuto; tale richiesta, per altro, era stata avanzata prima della proposta di sospensione formulata dall'onorevole Rognoni.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, può intervenire ora sull'articolo 12, oppure parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05.

SILVIA COSTA. Mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la seduta viene sospesa per mezz'ora, secondo la proposta avanzata dal presidente della II Commissione, onorevole Rognoni.

(Così rimane stabilito).

Suspendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,10,
è ripresa alle 18.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi spiace di dover comunicare che il Comitato dei nove ha bisogno ancora di venti minuti di tempo per completare l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiun-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

tivi all'articolo 12. Poiché, d'altronde, senza la presenza dei componenti il Comitato dei nove non si può procedere, sospendo la seduta fino alle 18,20.

**La seduta, sospesa alle 18,1,
è ripresa alle 18,20.**

Convocazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile per la sua costituzione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile è convocata per giovedì 2 marzo, alle ore 15,30, presso il Salone della lupa, per procedere alla propria costituzione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che la Commissione ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05:

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole da: se l'oggetto fino alla fine, con le seguenti: se nella pubblicazione o nello spettacolo osceno sono rappresentati atti sadici o sono utilizzati come attori o modelli minori di anni quattordici.

0.12.05.1.

La Commissione.

Chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti, sugli articoli aggiuntivi e sul subemendamento presentati all'articolo 12.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, desidero precisare che il subemendamento 0.12.05.1. è stato presentato a nome della maggioranza della Commissione.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mellini 12.1 e

Lanzinger 12.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Guerzoni 12.07, Nicotra 12.01, 12.02, 12.03 e 12.04. Sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05 la Commissione esprime a maggioranza parere favorevole, ovviamente a condizione che l'Assemblea accolga il subemendamento della Commissione 0.12.05.1., del quale viene raccomandata l'approvazione, e sul quale hanno espresso il loro assenso anche i colleghi della democrazia cristiana. La Commissione è, infine, contraria all'articolo aggiuntivo Nicotra 12.06.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, se modificato dal subemendamento della Commissione 0.12.05.1, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 12.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, l'articolo 12 al nostro esame stabilisce una deroga agli articoli 47 e 59 del codice penale i quali prevedono che gli elementi costitutivi del reato o che lo qualificano come tale, nonché le circostanze aggravanti, per sortire i loro effetti giuridici debbano essere conosciuti dal reo.

Attualmente l'articolo 539 del codice penale fa riferimento al minore di anni quattordici. Onorevoli colleghi, l'importanza della questione è evidente, considerato che stiamo parlando di circostanze dalle quali dipende la punizione o meno di cittadini: l'articolo 539 (che sarà abolito) stabilisce che quando i delitti siano compiuti in danno di un minore di anni quattordici, il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso. È questa una deroga inserita dal codice Rocco.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

L'articolo 12 del provvedimento in esame stabilisce che non si possa invocare l'ignoranza dell'età, qualsiasi essa sia, compresa quella maggiore o quella di anni sedici (laddove questo elemento diventi costitutivo di un reato), con ciò derogando ad un principio generale. Ma c'è di più. Domani mattina, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia dovrebbe affrontare l'esame di un provvedimento di legge approvato dal Senato che, per ciò che riguarda le circostanze aggravanti, amplia e dilata il principio della necessità della conoscenza dell'età dell'offeso da parte dell'imputato.

L'articolo 12 in esame è frutto di un emendamento presentato in Commissione dall'onorevole Maceratini e fatto proprio dalla stessa. Si tratta di una norma contraria non solo ad una disposizione generale del codice penale ma anche ad una tendenza legislativa che, in senso generale, si esprime in una direzione assolutamente opposta rispetto a quella cui fa riferimento la disposizione che si vuole approvare. I miei colleghi, membri del Comitato dei nove, debbono congratularsi tra loro per gli accordi raggiunti e per il *do ut des* intercorso, del quale poi ci occuperemo... Non possono evidentemente porre la loro attenzione su questioni di carattere tecnico perché ciò, a loro avviso, rappresenta una perdita di tempo.

Sono le ragioni per le quali invito la Camera a votare a favore del mio emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	99
Voti contrari	344

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola

Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rais Francesco

Rallo Girolamo

Rauti Giuseppe

Ravasio Renato

Rebecchi Aldo

Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo

Reichlin Alfredo

Reina Giuseppe

Ricci Franco

Ricciuti Romeo

Ridi Silvano

Riggio Vito

Righi Luciano

Rivera Giovanni

Rizzo Aldo

Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Romani Daniela

Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Wilmer

Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Franco

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo

Samà Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore

Sangiorgio Maria Luisa

Sanna Anna

Sannella Benedetto

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Sapio Francesco

Saretta Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Savino Nicola

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Schettini Giacomo Antonio

Scovacricchi Martino

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Serrentino Pietro

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Soddu Pietro

Solaroli Bruno

Sorice Vincenzo

Sospiri Nino

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Staller Elena Anna

Stefanini Marcello

Stegagnini Bruno

Strada Renato

Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tancredi Antonio

Tassi Carlo

Tassone Mario

Teodori Massimo

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Testa Enrico

Tiezzi Enzo

Toma Mario

Torchio Giuseppe

Tortorella Aldo

Trabacchini Quarto

Trantino Vincenzo

Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vacca Giuseppe

Vairo Gaetano

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Veltroni Valter

Vesce Emilio

Violante Luciano

Viscardi Michele

Visco Vincenzo

Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 12.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. L'emendamento in esame si pone quasi in subordine rispetto a quello poc'anzi respinto dall'Assemblea. A quali principi esso si ispira? Siamo senz'altro favorevoli a che vi sia una totale e pubblica solidarietà nei confronti della vittima della violenza sessuale. Questo principio ha però come corrispettivo l'affermazione di un altro principio collegato alla responsabilità penale del reo; in ordine a tale principio, abbiamo presentato una serie di emendamenti che tendono a «ripulire» il progetto di legge da ogni ipotesi di automatismo che creerebbe una detestabile illazione di responsabilità obiettiva.

Il codice prevede che sia consentito all'imputato dare la prova di essere incorso in un errore sull'età della parte lesa, quanto meno nel caso in cui essa abbia più di quattordici anni. Ci sembra che tale principio non debba essere abolito perché l'errore, obiettivamente dimostrato attraverso una non difficile attività istruttoria, deve costituire elemento di valutazione e di responsabilità. Se si dovesse eliminare (come propone la Commissione) ogni pos-

sibilità di verificare se soggettivamente l'imputato possa essere chiamato a rispondere di un determinato fatto, avremmo nuovamente un'ipotesi di responsabilità oggettiva non consentita dalla Costituzione.

Abbiamo posto come limite di errore possibile l'età che viene consentita anche dall'ordinamento canonico quale età di possibile maturazione sessuale; al di sotto, evidentemente l'errore sull'età non è più consentito.

Raccomandiamo, dunque, l'approvazione dell'emendamento che tende a ripristinare un concetto di responsabilità personale dell'imputato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento Lanzinger 12.2 che attenua l'enormità rappresentata dall'articolo 12, risultante da un emendamento del collega Maceratini fatto proprio dalla Commissione.

L'attuale codice prevede che non si possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa nel caso di minori di anni quattordici, mentre con questo emendamento si dilata tale possibilità a tutti i casi in cui ci si trovi di fronte ad una questione di età in ordine ad attenuanti o ad elementi costitutivi del reato. A mio avviso, credo che il riferimento limitativo sia essenziale, per non trovarci di fronte ad una responsabilità oggettiva.

Oggi ho inteso con grande meraviglia che si è contrari alla violenza presunta ma si è favorevoli alla presunzione di conoscenza di una condizione che viene resa equivalente alla violenza. Ciò, a mio avviso, rappresenta un'enorme contraddizione.

Ritengo sia necessario non assumere atteggiamenti in contrasto con una tendenza che, sia pur non sanzionata da decisioni della Corte costituzionale, fa sorgere dubbi dal punto di vista costituzionale. I colleghi senatori, calcando sull'elemento soggettivo, ci hanno inviato un testo che si muove in senso assolutamente opposto a quella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

che dovrebbe essere la regolamentazione generale delle attenuanti e delle aggravanti.

Credo, quindi, che faremmo cosa ottima ad approvare l'emendamento Lanzinger 12.2 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, voterò anch'io a favore dell'emendamento Lanzinger 12.2.

Le considerazioni svolte dai colleghi Lanzinger e Mellini sono importanti perché tengono conto della responsabilità penale, della soggettività e della piena consapevolezza del rapporto che si instaura tra i soggetti.

È grave fare una valutazione di tipo aprioristico e ritenere che anche la prova del contrario, anche l'errore, anche la «putatività» di una realtà, diversa dal punto di vista non solo dell'apparenza ma delle modalità dei comportamenti altrui, debba essere posta a carico del soggetto. La visione di modernità giuridica che deve ispirarci, non può consentire la presenza di due elementi contrastanti.

Poco fa ho ascoltato con grande ammirazione il discorso svolto dalla collega Orlandi che, pur sostenendo argomenti che condivide dal punto di vista etico-politico, giungeva a conclusioni nelle quali era difficile individuare un rapporto di stretta coerenza. Esiste, infatti, una dignità dell'uomo in quanto tale, a qualunque età, ed una libertà sessuale che non è peccato se sostenuta da amore, dedizione e non condizionata da limiti di età, né di ordine anagrafico, né di ordine fisiologico. Un ragionamento di questo genere, importante sul piano dei valori, deve essere portato alle logiche e giuridiche conseguenze nei confronti dei soggetti che vivono questa realtà e liberano le proprie manifestazioni affettive e sessuali dai tabù del passato.

È molto grave che si stabilisca una visione punitiva aprioristica, della consapevolezza dell'elemento del dolo, dell'elemento che sta nella realtà del reato quale

anima prava, che determina al di là del fatto una consapevolezza attiva di carattere negativo. Tutto ciò viene considerato aprioristicamente come esistente e sussistente, anche se si può essere in errore, anche se il soggetto può avere equivocato, anche se le contingenze lo inducono a valutazioni diverse.

L'emendamento Lanzinger 12.2 tende giustamente a riportare il problema della responsabilità personale in un campo in cui la responsabilità obiettiva si presta a diverse interpretazioni, quale che sia la buona fede di chi agisce per un bene superiore di carattere etico.

Mettere insieme valutazioni giuridiche ed etiche porta a gravi rischi per la società civile: è successo ogni volta che si sia inteso stabilire un collegamento stretto ed obbligatorio tra morale e diritto, che sono due entità diverse, l'una più grande e l'altra più limitata.

La patologia in cui il reato si esprime attiene a comportamenti umani, i quali sono delittuosi solo se suffragati da un elemento intenzionale che in questo caso si chiama dolo di rappresentazione delle condizioni altrui, dell'età altrui, del modo in cui età e rappresentazione dello stato del soggetto possono essere alterate o alterabili da considerazioni anche erronee e quindi da consequenzialità capaci di eliminare l'elemento intenzionale del reato.

Ecco le ragioni per le quali ritengo che l'emendamento Lanzinger 12.2 introduca quell'elemento umano di soggettività del comportamento che giudico essenziale quando si approva una legge che abbia il significato di collocare l'uomo, la sua volontà e la sua dignità al servizio della giusta causa del consenso nei rapporti sentimentali e sessuali. È la ragione per la quale credo che l'emendamento Lanzinger debba essere accolto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, desidero brevemente chiarire il senso della disposizione al nostro esame, perché mi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

pare che gli interventi succedutisi fino a questo momento — lo dico in tutta modestia, senza presunzione — non vi abbiano affatto contribuito.

Nell'attuale sistema penale l'ignoranza sull'età non può essere scusata quando l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di minori di anni quattordici: è la cosiddetta violenza presunta che ha il traguardo dei quattordici anni. In altri termini, il consenso espresso da un infraquattordicenne è invalido, è nullo, è inesistente. Questa è la norma che regge l'attuale disciplina nel codice penale e credo che su tale punto nessuna doglianza sia stata mossa, in nessuna sede e tanto meno in quella della Commissione referente.

L'emendamento Lanzinger 12.2 introduce invece una novità: la violenza presunta, anziché avere la soglia dei quattordici anni, viene portata alla soglia dei dodici. Onorevole Biondi, di questo si tratta e non di altro! Non si tratta di introdurre istituti nuovi: è il vecchio istituto contenuto nel codice penale che con l'emendamento Lanzinger subisce una correzione, nel senso di passare dai quattordici ai dodici anni.

Signor Presidente, desidero precisare che, a mio avviso, avremmo dovuto votare l'articolo 12 e gli emendamenti ad esso presentati dopo l'approvazione dell'articolo 4, perché è quest'ultimo che fissa la soglia della violenza presunta in quattordici anni, mentre noi continuiamo ora a far riferimento ad una soglia di età che non è ancora stata fissata. Tuttavia se lei, signor Presidente, riterrà di porre in votazione a questo punto l'emendamento Lanzinger 12.2, da parte nostra, riconfermando di essere d'accordo nel mantenere la soglia di età prevista per la violenza presunta a quattordici anni, voteremo contro tale emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico,

sull'emendamento Lanzinger 12.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	464
Maggioranza	233
Voti favorevoli	96
Voti contrari	368

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
De Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno

Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michelini Alberto

Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	465
Maggioranza	233
Voti favorevoli	371
Voti contrari	94

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora

Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Contu Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa

Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo

Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Tortorella Aldo
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'As-

semblea sul contenuto del mio articolo aggiuntivo 12.07, perché francamente mi sconcerta il parere contrario espresso dalla Commissione e dal Governo.

Con il testo proposto, infatti, prevediamo che, nel caso dei reati di violenza sessuale, le generalità della parte offesa, cioè della donna che ha subito la violenza, e l'immagine della stessa non possano essere rese pubbliche senza il suo consenso.

Non capisco perché si sia espresso un parere contrario su questo articolo aggiuntivo che riguarda — ripeto — il reato di violenza e la tutela della donna offesa, quando stiamo introducendo, ed abbiamo introdotto già ieri in questo testo, altre norme che con la violenza, con la tutela della dignità e della libertà della donna non hanno niente a che vedere.

Inviterei, dunque, a riconsiderare il parere espresso, perché si potrebbe verificare l'assurdità che le generalità del minore che commette la violenza restino coperte in base alle norme sui minori, mentre vengano rese pubbliche la fotografia e le generalità della donna che ha subito la violenza da quel minore (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI, federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore per la maggioranza se intenda intervenire a seguito delle dichiarazioni rese dall'onorevole Guerzoni.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, anche a seguito della breve dichiarazione del collega Guerzoni del gruppo della sinistra indipendente, abbiamo riconsiderato il parere precedentemente espresso sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07, sul quale pertanto, a nome della Commissione, esprimo ora parere favorevole (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere favorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

espresso dalla Commissione sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07.

PRESIDENTE. Passiamo alle ulteriori dichiarazioni di voto sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, il parere favorevole della Commissione sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07 potrebbe anche esimermi dal dichiarare sullo stesso il voto favorevole del mio gruppo, ma il particolare significato della norma mi induce a sottolineare che concordiamo con lo spirito che la anima.

Si tratta di una vecchia questione, rispetto alla quale l'esperienza ha dimostrato come la parte offesa possa venire nuovamente offesa dalla pubblicità che, senza il suo consenso, viene data all'episodio, con una vera e propria continuazione del calvario già vissuto.

Debbo osservare che vi è un'altra cultura, che noi contrastiamo, in base alla quale in questi processi vi dovrebbe essere il massimo della pubblicità. Pensiamo che questo sia un modo di offendere la donna che, il più delle volte, è la vittima di tale tipo di violenza (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, colleghi, in coerenza con la soppressione, intervenuta ieri, del quarto comma dell'articolo 9, con la quale si è sancita la non pubblicazione della sentenza, voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07 (*Applausi*).

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, non posso consentirlo, essendo già intervenuto l'onorevole Guerzoni a nome del gruppo della sinistra indipendente.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista su questo articolo aggiuntivo; riteniamo infatti che esso tuteli davvero la parte lesa da una pubblicità deteriore. Riteniamo altresì che questa norma debba essere addirittura generalizzata, perché predispone una tutela reale.

Sono questi i motivi del voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07 poiché esso si muove nell'ottica della tutela della parte lesa, quindi delle donne. Questa dovrebbe obiettivamente divenire una norma di carattere generale e non soltanto applicabile alla legge in esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Sono contento che il collega Guerzoni abbia proposto una norma nella direzione che avevo sottolineato ieri per ciò che si riferiva all'articolo 9.

Evitare che le vicende processuali di questo tipo costituiscano un'occasione per esibizioni che rappresentano violazioni dell'intimità e della libertà sessuale, oltre che della persona, mi pare sia una necessità di riguardo e di rispetto dei soggetti in campo.

Sono molto contento, ripeto, che su tutto questo sia maturato un consenso. Ciò mi induce a sperare. Se si esaminassero i problemi non in chiave manichea ma di adesione concreta alle esigenze avvertite in una materia tanto delicata, risolveremmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

molte questioni che siamo chiamati ad affrontare non in termini di manifesto politico ma di leggi dello Stato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Silvia Costa. Ne ha facoltà.

SILVIA COSTA. Mi sembra doveroso dichiarare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, che le motivazioni giustamente addotte in precedenza dal collega Nicotra ci trovano concordi anche per l'ulteriore aspetto richiamato.

Ringrazio i colleghi che hanno proposto questo articolo aggiuntivo, che raccoglie una nostra preoccupazione relativa ad una certa reticenza che può verificarsi da parte di alcune donne — proprio quelle più deboli — a causa del timore che la propria persona possa divenire oggetto di una spettacolarizzazione che poco ha a che fare con la battaglia contro l'omertà nei confronti dei reati in esame.

Colgo questa occasione per sottolineare l'importanza di tutto ciò che concorre a rafforzare il rispetto per il primato della dignità della persona e del diritto alla sua riservatezza (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Contrariamente all'orientamento maggioritario che si va delineando, debbo dichiarare — a titolo personale, poiché nel nostro gruppo vi sono posizioni diverse — che sono contraria all'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07.

Si continua infatti a presupporre che una donna che abbia subito una violenza si debba in qualche modo vergognare della stessa. Non è così che si risolve il problema: occorre affrontare le varie situazioni. Chi è offeso resta tale, così come chi ha recato l'offesa. Non riesco veramente a capire questa sorta di «convergenza protettiva», che sono convinta non sia voluta, in tale forma, dalla maggioranza delle donne.

Sono questi i motivi del mio voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grosso. Ne ha facoltà.

GLORIA GROSSO. Signor Presidente, annunzio il voto favorevole dei deputati del gruppo verde sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07.

Anche noi, contrariamente alla collega Guidetti Serra, riteniamo che tale articolo aggiuntivo vada in direzione della difesa e della tutela della donna, e la incoraggi a denunciare la violenza subita, fatto che assai spesso non avviene proprio per un timore di pubblicità (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e della sinistra indipendente*).

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore per la maggioranza. Proprio per una questione di sistematicità del codice, invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07 a riformularlo sostituendo la parola «parte» con la parola «persona», sia nella rubrica sia nell'articolato. Nel codice infatti la persona offesa non è denominata «parte»; vi sono le parti civili e così via, ma ciò riguarda altre materie.

PRESIDENTE. I presentatori dell'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07, accettano le correzioni suggerite dal relatore per la maggioranza?

LUCIANO GUERZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guerzoni. Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guerzoni 12.07 nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	462
Maggioranza	232
Voti favorevoli	411
Voti contrari	51

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello

Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi

Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grippe Ugo
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Menzietti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario

Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01, ritirato dai proponenti e fatto proprio dall'onorevole Maceratini.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di Parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero rivolgere un invito al collega Maceratini e a tutti coloro che hanno presentato articoli aggiuntivi sulla materia in questione.

Presidente, parlo probabilmente come uno dei 400 deputati che non avendo una preparazione giuridica specifica, si trovano in alcuni momenti in difficoltà di fronte alla estrema complessità della materia al nostro esame e cercano di approfondire e di seguire responsabilmente l'attività legislativa cui siamo chiamati.

Vorrei però segnalare al collega Maceratini e a tutti gli altri che hanno presentato articoli aggiuntivi sulla materia in oggetto che legiferare, nell'ambito di questa proposta di legge, anche sul tema degli atti osceni in luogo pubblico, ed in particolare, con riferimento all'articolo 528 del codice penale, delle pubblicazioni oscene e delle rappresentazioni cinematografiche e televisive, mi sembra francamente sbrigativo ed estremamente difficile. Io stesso sono presentatore di una proposta di legge tendente a risolvere e sanare la situazione assai delicata prodottasi dopo la sentenza della Corte costituzionale in materia di spettacoli e videocassette cosiddette pornografiche, e via dicendo.

Si tratta di un campo di notevole delicatezza, a proposito del quale sono state presentate nelle ultime tre legislature, Presidente, numerose proposte di legge, pur con titoli e riferimenti diversi.

Mi chiedo come sia possibile inserire nel provvedimento al nostro esame una materia così delicata, che tra l'altro coinvolge la Costituzione; farlo significherebbe, a mio avviso, comportarsi con leggerezza ed in maniera assai sbrigativa.

Molte volte, quando abbiamo pensato d'intervenire sulla materia trattata dall'articolo 528 del codice penale, ci siamo trovati di fronte alle difficoltà derivanti dalla necessità di modificare la Costituzione, per quanto riguarda i riferimenti in essa contenuti alla materia in esame.

Per questo, mi chiedo — e rivolgo in tal senso un invito ai colleghi — se non sia il caso di ritirare gli articoli aggiuntivi 12.01, 12.02, 12.03, e 12.04, presentati dall'onorevole Nicotra e fatti propri dall'onorevole Maceratini, affidando queste tematiche ad una discussione e ad un iter *ad hoc*.

Mi rivolgo al collega Maceratini, che però non mi sta assolutamente ascoltando.

GIULIO MACERATINI. No, ti sto ascoltando, e ti guardo in faccia!

FRANCESCO RUTELLI. Se ora mi ascolta, gli sono grato... Mi riferivo agli articoli aggiuntivi fatti propri dall'onorevole Maceratini, ma anche al subemendamento della Commissione 0.12.05.1 ed all'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05 che di fatto riproducono le stesse argomentazioni.

Debbo rilevare che mi troverei in enorme difficoltà ad affrontare e votare in questa sede solo una parte di una problematica vasta, quale quella concernente gli atti cosiddetti sadici. Che cosa significa tutto questo?

GIULIO MACERATINI. Poi te lo spiego!

FRANCESCO RUTELLI. Si tratta di problemi imponenti, di grandissima complessità. Chiedo, dunque, ai colleghi di compiere, se possibile, un atto di responsabilità ritirando tutti gli articoli aggiuntivi presentati al riguardo. Naturalmente è necessario il contestuale impegno di tutti i gruppi a farsi carico di queste tematiche nella sede appropriata (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo, della sinistra indipendente e verde*).

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, accoglie l'invito formulato dall'onorevole Rutelli?

GIULIO MACERATINI. Per il momento no, signor Presidente!

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo pertanto alla votazione dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01, ritirato dai propo-

menti e fatto proprio dall'onorevole Maceratini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini Carlo. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01 ed i seguenti rispondevano originariamente ad una triplice logica; non erano volti a risolvere tutti i problemi legati alla pornografia, ma soltanto a fornire tre indicazioni.

La prima era quella di individuare il bene protetto, in caso di reato derivante da pubblicazioni e spettacoli osceni, nella persona, cioè nello stesso bene che ci ha indotto ad approvare l'articolo 1 di questa proposta di legge.

Riteniamo che se ha un senso vietare gli spettacoli e le pubblicazioni pornografiche, lo abbia in rapporto al bene della persona ed alla sua dignità sessuale, non in ordine ad una parola, il pudore, che oggi è diventata causa di incomprensione e divisione.

Il secondo gruppo di articoli aggiuntivi presentati prevedeva che nei processi riguardanti reati di pubblicazioni e spettacoli osceni fosse possibile la costituzione, come parti, anche delle associazioni che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi protetti dalla legge.

Proprio stamane con un voto abbiamo soppresso l'articolo 10 che prevedeva, per i reati di violenza sessuale, la partecipazione al processo di associazioni; tutto questo, evidentemente, produrrà qualche conseguenza sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.04.

Debbo però rilevare che la mia visione in materia, volta a consentire gli interventi degli enti esponenziali di interessi diffusi, giustificherebbe molto di più la presenza di associazioni nel caso di spettacoli pornografici, nei quali non è sempre possibile individuare una precisa vittima, piuttosto che nel caso di violenza sessuale.

Il collega Nicotra, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ha già motivato il ritiro di tutti gli articoli aggiuntivi da noi presentati, tranne il 12.05, a proposito del quale voglio fare alcune brevi os-

servazioni. Esso prevede un'aggravante (non un nuovo reato) nell'ipotesi in cui, nella produzione pornografica, siano utilizzati minori di anni quattordici; ovvero nel caso in cui, nell'ambito di una pubblicazione o di uno spettacolo osceno (tale per caratteri già rilevati dal giudice) vi siano rappresentazioni a carattere sadico, cioè di violenza.

Il collega Nicotra ha ritirato gli articoli aggiuntivi, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 12.05, non perché il gruppo della democrazia cristiana abbia mutato la sua visione di fondo, ma perché esso ritiene di dover concentrare l'attenzione dell'intera Assemblea su un solo punto: quello che riguarda le pubblicazioni e gli spettacoli osceni in cui si faccia esaltazione della violenza o si utilizzino attori o modelli minori di anni quattordici. È questo un tema di stringente attualità.

Siamo fiduciosi che su questo aspetto sia possibile raccogliere un largo consenso in Parlamento. E noi, per non disperdere l'attenzione dei colleghi, abbiamo espressamente rinunciato ai nostri articoli aggiuntivi.

Per questi motivi invito il collega Maceratini, il quale ha fatto propri i nostri articoli aggiuntivi, a recedere da tale posizione. Il loro mantenimento, infatti, ci metterebbe in difficoltà, perché temiamo che discutere e votare questi articoli aggiuntivi potrebbe indurre a non prestare la dovuta attenzione all'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05.

Signora Presidente, le preannuncio che chiederò la parola per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 12.05. Per il momento, rinnovo l'invito al collega Maceratini a ritirare gli articoli aggiuntivi da lui fatti propri, per le ragioni che ho cercato di esporre in questo mio intervento (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, a questo punto insiste per la votazione degli articoli aggiuntivi da lei fatti propri?

GIULIO MACERATINI. Li ritiro, signor Presidente, e, se mi consente, vorrei brevemente motivare questa mia decisione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Ciò che è accaduto oggi è sotto gli occhi di tutti e potrà essere diversamente valutato a seconda degli orientamenti con i quali si esaminano certe problematiche. Tuttavia, al punto in cui è giunta la discussione, molte cose mi sembrano ormai acquisite.

Per quanto riguarda il gruppo del MSI-destra nazionale la «cattura» degli articoli aggiuntivi che il gruppo della democrazia cristiana aveva ritirato ha avuto ed ha un significato preciso: noi crediamo che in questa materia — le parole pronunciate poco fa dalla collega Poli Bortone sono state quanto mai esplicite e chiare in proposito — si debba legiferare. E lo si sarebbe dovuto fare proprio in un'occasione come l'attuale poiché riteniamo che le due questioni siano strettamente collegate tra loro.

Poiché il gruppo della democrazia cristiana non ha ritenuto di seguirci su questo punto, noi, avvertendo l'importanza di non pregiudicare, con un voto che a questo punto sarebbe fatalmente negativo, l'esame di temi che auspichiamo vengano al più presto discussi organicamente in Parlamento, accogliamo l'invito del collega Casini a ritirare gli articoli aggiuntivi che abbiamo fatto nostri (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini. Sono pertanto ritirati gli articoli aggiuntivi Nicotra, fatti propri dall'onorevole Maceratini. Rilevo, per altro, che gli articoli aggiuntivi 12.04 e 12.06 sarebbero comunque risultati preclusi dalla reiezione dell'articolo 10.

Passiamo alla votazione del subemendamento della Commissione 0.12.05.1, del quale è stata richiesta la votazione per parti separate, nel senso di votare dapprima l'intero testo eccetto l'inciso «sono rappresentati atti sadici o» e successivamente l'inciso in questione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Intervengo, Presidente, per motivare la nostra posizione contraria sia al subemendamento 0.12.05.1 della Commissione sia all'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05.

La richiesta dell'onorevole Casini di ritirare tutti i precedenti articoli aggiuntivi, accettata solo ora dall'onorevole Maceratini che li aveva fatti propri, sta a significare che l'Assemblea non ha potuto verificare se esista o meno una maggioranza su quanto si intende introdurre nel provvedimento. A mio parere questa maggioranza non esiste, non può esistere, e fin dall'inizio tutti sapevano che non sarebbe esistita!

L'onorevole Casini ha affermato che occorre votare soltanto l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05 sostenendo che non dobbiamo disperderci sulle altre proposte. Ma perché mai dovremmo disperderci? Siamo di fronte ad una serie di articoli aggiuntivi collegati, tutto sommato, l'uno all'altro: se la maggioranza esiste, onorevole Casini, tanto vale votarli tutti! Ma sappiamo tutti benissimo che questa maggioranza non esiste e che si è trovata solo grazie ad un patteggiamento in sede di Comitato dei nove, grazie ad una sospensione richiesta e non dovuta, perché in realtà non vi era più nulla da valutare: il dibattito si era infatti già concluso in Commissione, e tutti lo sapevamo! Si è invece ripreso in considerazione un articolo aggiuntivo che snatura profondamente il provvedimento sulla violenza sessuale solo perché si è ritenuto di dover trovare comunque un accordo (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

Il gruppo verde non è contrario a discutere questa problematica: è disponibile, in qualsiasi momento, a discutere della violenza riprodotta nelle rappresentazioni cinematografiche o televisive. Vogliamo però che ci si assuma delle precise responsabilità, presentando e discutendo un provvedimento specifico in proposito, anziché inserendo all'ultimo momento determinati contenuti in un testo legislativo che da 10 anni attende di essere approvato, con il solo scopo di «segnare dei punti» e non di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

introdurre miglioramenti normativi. Questo è solo un patteggiamento! (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Vi rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sia sul subemendamento 0.12.05.1 della Commissione sia sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05.

Essi prevedono una aggravante (cioè un inasprimento delle pene) per il delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni (già esistente) quando la pubblicazione o lo spettacolo osceno contengano anche rappresentazioni sadiche (cioè di violenza) dalle quali si possa trarre godimento sessuale, oppure quando si utilizzino minori di anni quattordici. Il presupposto è, dunque, che vi sia una pubblicazione o uno spettacolo osceno. Non si pone dunque in questione l'opera d'arte che per definizione non è oscena.

Da ciò consegue che la rappresentazione sadica o l'impiego di minori non determinano di per sé l'illecito; essi costituiscono l'aggravante di un delitto che comunque deve sussistere: l'oscenità.

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostengono alcuni di noi, io credo che il tema della pornografia abbia un collegamento con la proposta di legge al nostro esame. Tutti voi, colleghi, avrete letto su *la Repubblica* di qualche giorno fa la confessione di un condannato a morte, certo Bundy (che ha ucciso, dopo averle stuprate, 23 donne), il quale, in punto di morte, ha confessato la sua colpa, ma ha affermato che la vera responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla sua debolezza e al fatto che le sue fantasie

malate erano state eccitate dalla pornografia...

FRANCESCO RUTELLI. Ma dobbiamo discuterne qui, parlando di questa legge? Che c'entra?

CARLO CASINI. Voglio dire che la cultura dello stupro si alimenta di una cultura che reifica soprattutto la donna. La donna viene cioè considerata oggetto, puro strumento di piacere: è questa la cultura che contribuisce in modo notevole a determinare la violenza sessuale!

Ma in questa sede noi abbiamo voluto limitare il discorso ai minori ed alla rappresentazione della violenza. Riguardo ai minori, penso che non vi sarà alcun oppositore. *Il Tempo* del 3 settembre 1987 riporta una protesta rivolta al ministro del turismo e dello spettacolo da parte dell'Ente per la protezione degli animali: «Bisogna protestare contro l'utilizzazione degli animali in scene molto spinte di accoppiamento di uomini e donne con gli stessi animali, costretti ad agire contro la loro natura». Ecco, credo che protestare vivacemente per un simile uso degli animali sia importante, ma credo che lo sia ancora di più protestare con forza contro l'uso dei bambini per tali scopi. Anche solo esitare su questo punto, dopo tutto ciò che leggiamo nei giornali in questi giorni, è secondo me davvero delittuoso.

La settimana scorsa abbiamo comprato in edicola *L'Europeo*. Quel numero riporta la registrazione delle telefonate fatte dal triestino Moncini in America a proposito dell'impiego di bambini nella pornografia. Il 22 ottobre 1986 Moncini chiede al suo interlocutore americano: Voglio sapere che tipo di esperienze hai tu con questi piccoli animali. Piace anche a te essere *hard*? Ti piace l'orale? È possibile comprare o affittare, per educarla, una di queste ragazzine?

E il 2 febbraio (in una lettera che è stata sequestrata) scrive: È possibile avere un video con sesso crudele e senza pietà? Per me il prezzo non è un problema, purché si possa vedere la tortura di una ragazzina, la

degradazione di ragazzine al livello delle bestie.

Se c'è una sola persona in aula che ha il coraggio di dire che non debbono essere aggravate le pene in casi come questo, si alzi e lo dica (*Commenti*).

Noi vi chiediamo un largo consenso su una norma che prevede soltanto un'aggravante quando si impiegano minori di anni quattordici e quando si rappresenta crudelmente la violenza sessuale in un contesto di oscenità. Che cosa c'è da proteggere qui? Le rappresentazioni che noi giustamente vogliamo siano condannate con questo provvedimento diventano oggetto di denaro. Noi non vogliamo condannare il consumatore; il fatto è che il consumatore paga per vedere ciò che voi condannate. Non vogliamo limitare la libertà di nessuno; ma non dobbiamo dimenticare che il produttore riceve denaro per produrre simili cose.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

CARLO CASINI. Ho finito, signor Presidente.

Voglio dire che il fenomeno della pornografia non è più quello di cento anni fa. Oggi abbiamo a che fare con la moderna pornografia industriale, che si alimenta del consumismo, che induce i bisogni per avere la domanda, che segue cioè le regole del mercato.

Io credo allora che, per lo meno per quanto riguarda la rappresentazione della violenza e l'impiego dei minori, non si debba avere un attimo di esitazione (*Applausi dei deputati del gruppo della democrazia cristiana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, eravamo partiti dodici anni fa per cercare di modificare la regolamentazione dei reati di violenza sessuale. Credo che si senta che questa iniziativa è ormai vecchia:

continuiamo, infatti, ad arrovellarci senza trovare soluzioni adeguate. Direi anzi che, invece di migliorare, stiamo peggiorando (ne abbiamo avuto alcuni esempi questa mattina).

Questo provvedimento, infatti, oltre che punire chiunque violi il diritto alla libertà sessuale delle persone, intendeva anche sollecitare la solidarietà sociale intorno alle persone vittime del reato, in modo da farle uscire da quella sorta di limbo culturale in cui finora si sono venute a trovare.

Ebbene, mi chiedo quale sia la ragione per la quale si vogliono inserire in questa legge tali norme, in un modo che contrasta con i principi della sistematica, oltre che con la serietà della ricerca.

Onorevole Casini, certo che siamo d'accordo sulla necessità, per esempio, di prevedere sanzioni e di punire anche con severità coloro che utilizzano i bambini in un determinato modo! Siamo d'accordo; ma a lei basta questo? Pensa forse che sia utile inserire tali norme in una legge che tende a tutelare altri aspetti? Sono norme, per di più, che vengono inserite con forza, con una sorta di violenza; mi consenta tale affermazione, perché è proprio violenza quella che oggi avete usato voi del gruppo democristiano per costringere l'Assemblea a modificare gli emendamenti e ad arrivare a quello proposto dalla Commissione — da cui peraltro ho dissentito — per trovare il modo di inserire tale unico aspetto.

Vediamo piuttosto come si possono affrontare questi problemi, che non sono solo di repressione, ma anche di educazione, di trasformazione della società, di intervento in modo diretto sulle persone perché non si adeguino o non tentino di entrare in questo particolare contesto sociale.

È la ragione per la quale siamo fondamentalmente in disaccordo sul metodo; attribuiamo, infatti, grande significato allo studio di un modo corretto per intervenire; ed il sistema non è certo quello di introdurre una norma «rubata» nel contesto di un accordo voluto più o meno da tutti, tanto per andare avanti.

Questa è la ragione di base per cui voteremo contro il subemendamento della Commissione 0.12.05.1., per motivi di principio, fermi nell'opinione che sarà possibile esaminare tali questioni in altra sede con maggiore serietà, e non facendone strumento di condizionamento reciproco, approfittando del fatto che vi è una maggioranza (per carità, noi rispettiamo la democrazia!) che determina una scelta. Occorre operare nella sostanza per riuscire ad evitare che certe situazioni possano ripetersi, o addirittura che se ne possano creare di peggiori. Vi è poi un secondo aspetto da considerare. Vorrei proprio capire come si riuscirà a definire, in base a questo subemendamento (non parlo neppure più dell'articolo aggiuntivo, che verrà automaticamente annullato se verrà approvato il subemendamento) ed a valutare nel concreto della realtà processuale il concetto di atto sadico. Voglio proprio capire quale atto sarà valutato come sadico in una sede processuale! È molto facile, infatti, definirlo come qualcosa che fa soffrire: ma poi, a livello pratico, come si riuscirà a individuarlo? Mi sembra quindi impropria anche la definizione che è stata scelta.

Per questo secondo motivo che, per quanto ci riguarda, è molto meno importante del primo, voteremo contro il subemendamento della Commissione 0.12.05.1. (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Prisco. Ne ha facoltà.

ELISABETTA DI PRISCO. Onorevoli colleghi, è falso quello che sostiene l'onorevole Casini, e cioè che esiste un rapporto diretto tra pornografia e violenza sessuale. Noi pensiamo che le cause della violenza siano — com'è dimostrato nel rapporto del Laboratorio per le politiche sociali, pubblicato proprio in questi giorni — in questa società, e specificamente nella «macchina» sociale: carceri, luoghi della camorra, disagio, esclusione, subordinazione della

donna. Questi i luoghi in cui la violenza trova la sua cultura, e non certo nelle riviste o nei film pornografici.

In quest'aula, quando si parla — sempre a proposito d'altro! — di pornografia, prevalgono toni sessuofobici ed aleggia una sorta di sospetto, quasi che chi non la condanna comunque sia un guardone in agguato. Cerchiamo di essere maturi!

Tutti gli studi condotti nel mondo — se proprio vogliamo dire qualcosa nel merito — negano che la pornografia abbia effetti di violenza nei comportamenti sessuali. Se delle considerazioni vengono fatte a questo proposito, sono di segno opposto: sembra cioè che l'adulto ne riceva un appagamento sostitutivo di desideri repressi; addirittura, particolarmente per soggetti con problemi sessuali, la pornografia può contribuire ad una sessualità più equilibrata.

Lo stesso sostituto procuratore Alfredo Rossini, che credo non sia sospettato d'essere un sostenitore della pornografia (per lo meno in modo esplicito), afferma che tra coloro che finiscono in tal genere di spettacolo o ne fruiscono si è creata una sorta di assuefazione pacata.

Anch'io spero — come ha detto poc'anzi l'onorevole Rutelli — che un ragionamento sulla pornografia possa trovare spazio in quest'aula, senza essere sempre e necessariamente basato su pregiudizi politici. Mi auguro che si cerchi di capire anche qui quali siano le differenze tra i due sessi e quali contraddizioni, conflitti, idee dell'immaginario e del reale esse producano. Crediamo comunque che non sia questa legge a dover entrare nel merito.

Ho fatto tale premessa perché fosse chiaro che l'astensione del gruppo comunista sul subemendamento che si sta per votare non ha nulla a che fare con la pornografia e tanto meno con un presunto legame pornografia-violenza sessuale. A noi interessa l'uso che viene fatto dei minori: sarebbero non meno di due milioni i minori coinvolti nella produzione cosiddetta *hard*: minori per le fantasie erotiche di mamme e papà, o di altri adulti.

Si tratta comunque di minori che vengono usati. Come da due anni a questa

parte, con tenacia e caparbieta, le colleghe Bevilacqua e Orlandi continuano a ben dire, noi pensiamo che sarebbe un segno positivo per il futuro dare valore, identita, personalita, libera sessualita ai giovani, per quello che i giovani stessi potrebbero essere, senza cioe la sottocultura, l'oppressione, la perdita di identita imposta loro dagli adulti.

Pensiamo alle giovani ed ai giovani come persone: consideriamoli interlocutori, progettiamo la possibilita che vivano la loro sessualita con interezza e gioia; togliamo dalle nostre menti le nebbie sessuofobiche! Solo allora, forse, potremo arrivare a parlare e a comunicare con generazioni che ci paiono sorde e lontane.

Sono motivi per i quali ci asterremo sul subemendamento in esame, condividendo la seconda parte ma non la prima, che a nostro parere interviene ancora una volta sui comportamenti degli adulti

Ribadiamo in ogni caso, onorevoli colleghi, che questa legge parla d'altro, ed a questo «altro», cioe al tema della violenza sessuale contro le donne, occorre riportarla. Occorre, in altre parole, riportare tale legge al suo spirito originario, se vogliamo dare dignita a questo Parlamento. *(Applausi dei deputati del gruppo del PCI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, talvolta la tentazione di usare argomenti suggestivi gioca brutti scherzi. Il collega Casini ci ha poc'anzi letto la trascrizione del contenuto di una telefonata registrata del signor Moncini di Trieste e si è rivolto a questi nostri banchi chiedendo chi fosse a favore di questo signore. Ma badi, onorevole Casini, che lei dovrebbe guardare al suo mondo! *(Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI)*. Lei avrebbe dovuto leggere, insieme al testo della registrazione telefonica, i nomi e le qualifiche ecclesiali di coloro che hanno mandato alla corte californiana let-

tere di solidarieta nei confronti di Moncini!

LUCIANO FARAGUTI. Sei un provocatore!

STEFANO RODOTÀ. Gli argomenti suggestivi non ci toccano in questa sede. È molto grave l'uso che è stato fatto di quel caso, che dovrebbe far riflettere proprio l'onorevole Casini, per la scarsa sensibilità che un mondo, al quale egli si rifà, ha mostrato in quella specifica occasione.

Lo dico perché esiste un problema di approssimazione, che emerge anche dagli esempi usati. I colleghi Rutelli e Filippini hanno correttamente richiamato l'attenzione di quest'Assemblea sul rischio che noi corriamo di legiferare in modo approssimativo su una materia molto delicata.

Dall'VIII legislatura in poi sono stati presentati su questa specifica materia molti progetti di legge, alcuni dei quali firmati da centinaia di deputati. Noi non possiamo cancellare di colpo questo lavoro di elaborazione compiuto da molti gruppi e modificare improvvisamente un punto estremamente delicato della disciplina penalistica, attraverso quello che potrei definire una sorta di colpo di mano.

Voglio aggiungere che non si tratta soltanto di prevedere un'aggravante: l'onorevole Casini sa bene che, in questo modo, si modifica anche la fattispecie del reato. Intervenire in una materia così delicata — come bene ha detto la collega Guidetti Serra — richiede una grandissima attenzione, in modo che per lo meno venga evitata al legislatore la critica corrente — e ahimè purtroppo fondata — di superficialità nel momento in cui le norme vengono scritte. Manifesto perciò una certa ostilità verso questo subemendamento e questo articolo aggiuntivo, perché toccano un tema complesso, difficile e controverso quale è quello del rapporto tra pornografia e violenza in una maniera superficiale ed assertiva, che un'Assemblea parlamentare, la quale dovrebbe certamente riflettere, non può accettare.

Su un punto specifico poi abbiamo chiesto una votazione per parti separate, e

precisamente per la parte che concerne gli atti sadici. Devo dire con molta franchezza, aggiungendo le mie considerazioni a quelle della collega Guidetti Serra, che il giudice si troverebbe in estrema difficoltà nell'applicare concretamente un dettato di tal genere.

A me sembra che il collega Casini confonda — devo dire ... con una certa allegria — le espressioni «violenza» ed «atto sadico». La parola «sadico» non esaurisce il suo significato nell'uso abbastanza corrente o volgare del termine. Nei processi si citerebbero dotte bibliografie per sostenere che taluni atti violenti non sono sadici e che altri atti, che violenti non sono, sono invece sadici. Ci troveremmo quindi di fronte al curiosissimo problema di avere una dichiarazione (che altro non è) di ostilità alla violenza, e di adottare poi un pezzetto del catalogo delle perversioni violente introducendo gli atti sadici (con tutte le riserve che ho già fatto) come colpiti dalla sanzione, e lasciando magari indirettamente legittimate tutte le altre forme di perversione!

Onorevoli colleghi, cerchiamo di legiferare in maniera un po' più seria ...

Vi chiedo pertanto di votare contro il subemendamento della Commissione e contro l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05.

Affrontiamo la delicatissima questione dei minori in maniera seria, assumendo l'impegno di esaminare subito le molte proposte di legge che in questa materia sono state presentate, da quella che modifica l'articolo 528 del codice a quella che tratta specificamente la materia dei minori, che sono bloccate o che addirittura non riescono ad essere iscritte all'ordine del giorno delle Commissioni. Questa mi sembrerebbe una maniera seria per affrontare il problema, anziché mettere una sorta di cartellino sulla legge in esame e complicarne l'iter, non dal punto di vista formale, ma sicuramente dal punto di vista del significato culturale, del messaggio che si intende rivolgere ai magistrati, delle difficoltà applicative e degli innumerevoli equivoci che certamente sorgerebbero da una formulazione di questo

tipo. (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al successivo oratore, vorrei dare alcune comunicazioni sull'ordine dei lavori.

Dopo le dichiarazioni di voto degli onorevoli Mastrantuono, Mellini e Biondi, si procederà alla votazione del subemendamento della Commissione 0.12.05.1 e dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05. La seduta sarà quindi sospesa per un'ora, per poi essere ripresa (*Commenti*).

Mi dispiace, onorevoli colleghi, ma nel calendario, stampato da circa quindici giorni, è chiaramente previsto che nella giornata odierna vi sarebbe stata una seduta notturna. I capigruppo possono testimoniare sugli impegni assunti, in proposito, nell'ultima Conferenza dei presidenti di gruppo.

Mi auguro che entro la serata sia possibile l'esaminare gli articoli fino al 19, in modo da esaminare quelli accantonati nella seduta di domani. Se non procedessimo in questo modo sarebbe molto difficile concludere nella seduta di domani l'iter di questo provvedimento; lo dico, ovviamente, augurandomi il contrario.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Presidente, colleghi, la complessità degli interventi che si sono succeduti testimonia il travaglio e le difficoltà che la legge sta incontrando.

I socialisti confermano che il loro obiettivo principale è quello di giungere comunque in tempi rapidi all'approvazione di un testo fortemente innovativo e migliorativo rispetto alla normativa vigente. I socialisti ritengono altresì che la materia relativa alla pornografia ed agli atti osceni, che merita riflessione ed ampia maturazione da parte della Camera, sia sostanzialmente estranea al provvedimento, che non può e non deve diventare una legge omnibus.

Pur condividendo le ragioni esposte in ordine all'opportunità di apportare modifiche alla materia di cui agli articoli 527 e seguenti del codice penale, sarebbe stato a nostro avviso consigliabile ritirare tutti gli emendamenti presentati. Tuttavia, pur non avendo espresso il nostro dissenso nei confronti del subemendamento della Commissione 0.12.05.1 così com'è stato formulato, rispetto all'ipotesi originaria che si riferiva all'idoneità ad istigare la violenza sessuale e che poneva in evidenza un nesso di causalità e di eziologia tra spettacolo osceno e violenza sessuale (che noi comunque riteniamo sia da escludere), non condividiamo le ragioni esposte dal collega Casini.

Le nostre motivazioni non totalmente dissenzienti fanno riferimento essenzialmente alla parte del subemendamento relativa alla necessità di tutelare i minori allorché si pone il problema di evitare che siano utilizzati come attori o modelli i minori degli anni quattordici (*Applausi dei deputati del gruppo socialista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo è contrario al subemendamento della Commissione 0.12.05.1, perché non condivide l'operazione che si sta consumando e che dà alla democrazia cristiana la possibilità di mettere a segno una sorta di punto della bandiera. Parliamoci chiaramente: ci troviamo di fronte al tentativo di inserire nella legge il tema delle pubblicazioni oscene.

La tesi — che noi respingiamo — della oscenità come fonte e come stimolo della violenza sessuale, sostenuta dall'onorevole Casini, ha una rilevanza molto relativa; tuttavia, se su di essa dovremo confrontarci, lo faremo nel momento in cui esamineremo la proposta di legge Rutelli o gli altri progetti che riguardano specificamente la materia.

Gli stessi colleghi democristiani, ritirati i loro articoli aggiuntivi, hanno ricono-

sciuto che questa non è la sede per discutere dei reati di oscenità; lo hanno riconosciuto, ma vogliono il punto della bandiera, che l'astensione dei colleghi comunisti consente loro di ottenere. La prima domanda che ci dobbiamo porre è in cambio di che cosa tutto ciò avvenga.

Ai colleghi democristiani devo dire che, se credono veramente alla tesi svolta dal collega Casini (mi auguro che non ci credano), il problema è proprio quello di una tale attenuante malformata e mal condizionata, concepita esclusivamente allo scopo di considerare la questione dell'utilizzazione dei minori in rappresentazioni oscene.

Avevamo detto di essere disponibili a considerare l'ipotesi di un'aggravante del reato di atti osceni in danno dei minori, nel caso in cui esso fosse finalizzato alla predisposizione di pubblicazioni oscene. La tutela cui si è riferito in maniera commossa il collega Casini — posso non condividere molte delle sue opinioni, ma egli dimostra in genere grande sincerità — andava appunto incontro a questa esigenza. Si vuole invece introdurre una particolare forma che non si riferisce all'osceno di carattere sadico, ma all'ipotesi che in una pubblicazione o in uno spettacolo osceno vi sia una scena di sadismo. Una pubblicazione che sta al limite dell'osceno o al limite dell'opera d'arte potrebbe essere punita, in relazione a qualcosa che si dice sadico, con una pena maggiore rispetto ad una pubblicazione manifestamente e più gravemente oscena.

Mi chiedo allora a quale criterio di discrezionalità risponda — mi riferisco alla vostra ottica e non alla nostra, secondo la quale potremmo fare ben altre considerazioni — il prevedere un reato di atti sessuali in danno di minori aggravato dalla finalità di commettere un altro reato (come tale considerato da una diversa norma), mettendolo assieme alla storia del carattere sadico. Andremo poi a vedere cosa risulterà essere, secondo la giurisprudenza, il carattere sadico di una scena contenuta in un'opera per altro verso considerata oscena...

Collegi democristiani, vi si concede il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

punto della bandiera, non so a quale prezzo (vedremo quale sarà); ma qui — questo è sicuro — sta venendo fuori qualcosa di certamente osceno: il testo del provvedimento! E voi, colleghi democristiani, per questo vostro punto della bandiera, concorrete a renderlo ancora più osceno (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, sarò brevissimo, perché in gran parte mi rifaccio a quanto ho sentito affermare dalla collega Rosa Filippini, dai colleghi Rodotà e Mellini e da altri. Desidero aggiungere soltanto qualcosa di mio, per dire che queste operazioni di trapianto non sono indolori e creano gravi problemi di rigetto. In sostanza, si vogliono inserire in una materia che presenta indubbiamente aspetti che possono anche collimare con l'osceno (inteso nel senso penalistico e quindi come prodromo di un'azione ulteriore) elementi che non si comprende se siano circostanze aggravanti o reati a sé stanti, dal momento che l'utilizzo del minore, la corruzione del minore già sono figure autonome di reato.

Si tratta quindi di un sacrificio di ordine tecnico-giuridico e di un inserimento di ordine strutturale nella materia, tali da ingenerare veramente sospetti. Non sono un «dietrologo» e quindi non mi domando perché certi emendamenti siano prima presentati e poi ritirati, perché quasi si supplichi Maceratini di ritirarli a sua volta, dopo averli fatti propri, per poi far rimanere questo «fantolin che cria», questo elemento che non aggiunge nulla e complica la materia. Aveva allora ragione Rutelli quando affermava che la cosa più seria che si possa fare in questo caso — l'argomento è stato ripreso anche dalla collega Rosa Filippini — è quella di rendersi conto che la complessità e l'importanza culturale di questi problemi sono tali, che l'esame giuridico e le fattispecie che ne conseguono sono di così grande

rilievo ed anche di così rilevante conflittualità, rispetto alle opinioni ed alle valutazioni di ordine morale che ognuno ha il diritto di nutrire, da non poter essere inseriti forzatamente, vorrei dire violentemente, in una materia che è diversa e tale deve essere. Perciò sono contrarissimo al subemendamento ed agli articoli aggiuntivi, indipendentemente dal merito.

Con Casini ci conosciamo da tanti anni, da quando facevamo tutti e due un lavoro diverso (che io continuo a fare): ebbene, credo che il rispetto delle posizioni di allora e di oggi sia totale. Come diceva bene il collega Rodotà, quando si parla di esempi bisogna trarre delle conclusioni. I problemi non sono nei termini che sono stati illustrati poco fa dal collega Casini: sono diversi. Si tratta di fattispecie, di situazioni a sé stanti che, quando stanno insieme, stanno insieme perché la fattispecie delittuosa di concorso di reati fa sì che essi siano espressione di un'intenzione comune, che determina il comportamento del singolo.

Di conseguenza, signor Presidente, ritengo che si debba tutti insieme convenire che gli articoli aggiuntivi e il subemendamento stridono con la realtà di cui ci stiamo occupando e forse sono stati proposti (mi auguro che non sia così) con volontà negoziale per recuperare in «zona Cesarini» quello che si è perso all'inizio del primo tempo di questa vicenda. Se così fosse, sarebbe ancora più grave, caro Mellini: non sarebbe osceno, sarebbe ingiusto. A me basta questo: una cosa ingiusta non si fa.

Come diceva il professor Pomeo Biondi (che si chiamava come me ma ne sapeva molto di più, e non era neppure mio parente), una cosa «'un si deve e 'un si pole» fare non perché è oscena, ma perché è ingiusta! (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, federalista europeo e verde*).

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, se chiede di parlare per dichiarazione di voto, non posso concederle la parola, essendo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

già intervenuto a tale titolo, per il suo gruppo, l'onorevole Mellini.

FRANCESCO RUTELLI. Desidero sottoporle una questione, signora Presidente. Il collega Casini ha detto nel suo intervento: se c'è una persona, una sola persona che voterà contro, si alzi e lo dica... Ebbene, vorrei alzarmi e dire perché voglio votare contro, come singolo deputato (*Commenti dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. No, no, no...

FRANCESCO RUTELLI. Lei ha la facoltà regolamentare di darmi la parola.

PRESIDENTE. No, io non ho la facoltà regolamentare di darle la parola, perché, come lei sa, sui singoli emendamenti ha facoltà di fare dichiarazione di voto un solo deputato per gruppo: è scritto in modo molto preciso nel regolamento. Non siamo nell'ipotesi disciplinata dagli articoli 45 o 41 del regolamento, in riferimento ai quali il Presidente ha dei poteri anche al di là di quanto prevede il regolamento stesso... Mi dispiace, onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare in dissenso.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, dal momento che la richiesta è stata formulata in questo contesto, chi può credere che si tratti di dissenso? dissenso dal suo gruppo? chi può crederlo?

Se lei mi chiede di credere, ad esempio, che quel banco è tappezzato di rosso, le dirò che lo credo, ma non è vero... La situazione è quella cui mi sono riferita, onorevole Rutelli! (*Applausi dei deputati del gruppo della DC — Commenti*).

FRANCESCO RUTELLI. Ma io voterò diversamente dal mio gruppo!

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli lei avrebbe potuto chiedere all'onorevole Mellini, del suo gruppo, di farla parlare al suo posto.

FRANCESCO RUTELLI. Aveva già chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Lei sa benissimo che avrebbe potuto modificare tale situazione.

FRANCESCO RUTELLI. Lei valuta le ragioni morali del mio dissenso? L'espressione del voto è cosa diversa.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, non posso darle la parola.

FRANCESCO RUTELLI. Ma io voterò diversamente dal mio gruppo!

PRESIDENTE. Sta bene; controllerò il suo voto, onorevole Rutelli.

FRANCESCO RUTELLI. È ovvio!

Chiederei ai colleghi di avere la cortesia e la tolleranza di farmi parlare. Nel corso della votazione mi asterrò; questo evidentemente è un espediente per poter esprimere nell'attuale circostanza la mia opinione sul subemendamento, adducendo anche un'argomentazione aggiuntiva a quelle del collega Mellini.

Voglio dire al collega Casini e a tutti gli altri, soprattutto a quelli appartenenti al gruppo comunista ed alla collega Di Prisco (con la quale stiamo svolgendo una battaglia leale e quotidiana su questa materia, che riguarda la coscienza e sulla quale ognuno può pensare di votare diversamente), che, dichiarando la mia astensione (mi auguro che molti colleghi comunisti votino contro questo subemendamento), intendo rispondere — è la ragione per la quale ho chiesto la parola — proprio al collega Casini, il quale ha rivolto un pubblico invito, a chi votasse contro questa norma, ad alzarsi e a dichiararlo (*Vivi commenti dei deputati del gruppo della DC*).

Il collega Casini ha detto che l'opera d'arte non è oscena. Siamo in un paese nel quale sono stati mandati al rogo i film di Bertolucci: con quale leggerezza si può parlare di una materia di questo genere? Il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

collega Casini dice: chi se la sente di prendere un'iniziativa a proposito dell'utilizzo dei minori? Vi rendete conto — dico io — che, per fare in fretta, state votando una norma che prevede l'ipotesi — cito testualmente — che «nella pubblicazione o nello spettacolo osceno sono rappresentati atti sadici o sono utilizzati come attori o modelli minori di anni quattordici»? In altre parole, un ragazzo di quattordici anni e un giorno, grazie a questo modo di legiferare, è autorizzato a prendere parte a film pornografici ed a non rientrare nella aggravante prevista.

Collega Casini, ho depositato alla Camera — lei non è tenuto a saperlo — una proposta di legge la quale prevede, a proposito della produzione e dell'edizione di pubblicazioni, di film e di videocassette registrate a contenuto pornografico nei quali siano coinvolti dei minorenni (e quindi dei quindicenni, sedicenni e diciassettenni), l'applicazione degli articoli 519 (violenza carnale), 521 (atti di libidine violenta) e 530 (corruzione di minorenni) del codice penale, con l'aggravante fino ad un terzo della pena. La proposta di legge prevede inoltre che gli importatori, i rivenditori, i noleggiatori ed i distributori di questi prodotti siano puniti con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione e soggetti alla revoca dell'autorizzazione o della licenza.

Dirò certamente degli strafalcioni in materia penale, ve ne do atto; non c'è dubbio che siete molto più bravi e preparati di me e della gran parte dei nostri colleghi, per ragioni ovvie. Tuttavia io vi dico che introdurre una materia così complessa a questo punto della legge sarà pure il risultato di un patteggiamento ed il frutto di un accordo ma è una cosa insostenibile ed inammissibile. Siamo di fronte ad un tema di una complessità e di una delicatezza estreme; la definizione di «sadismo» o di «atti di violenza» ha bisogno di giorni di discussione e non può essere introdotta surrettiziamente, come invece è avvenuto.

Per tali motivi mi asterrò dal voto; il mio comportamento avrà un significato di protesta: invito tuttavia i colleghi a votare

contro il subemendamento (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, non possono concedere la parola per dichiarazione di voto.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presidente, non voglio svolgere una dichiarazione di voto. Intendo solo chiederle se, trattandosi di un subemendamento, si possa procedere ad una votazione per parti separate. Siccome la mia richiesta concerne le modalità del voto, credo sia questo il momento per porla.

Se fosse consentito, le chiederei che il subemendamento venisse votato per parti separate.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, un'analogha richiesta è stata avanzata in precedenza ed ho già risposto positivamente.

Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.12.05.1 della Commissione, ad eccezione dell'inciso: «sono rappresentati atti sadici o», accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	441
Votanti	297
Astenuti	144
Maggioranza	149
Voti favorevoli	190
Voti contrari	107

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito

Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Diaz Annalisa
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippe Ugo

Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mitolo Andrea
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Riviera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staller Elena Anna
Stegagnini Bruno

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zoppi Pietro

Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido

Alinovi Abdon

Angelini Giordano

Angeloni Luana

Angius Gavino

Artioli Rossella

Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio

Barbieri Silvia

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Bassolino Antonio

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina

Bevilacqua Cristina

Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo

Bordon Willer

Borghini Gianfrancesco

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa

Cappiello Agata Alma

Caprili Milziade

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Ceci Bonifazi Adriana

Cervetti Giovanni

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciabarri Vincenzo

Ciafardini Michele

Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo

Ciocci Lorenzo

Civita Salvatore

Colombini Leda

Conti Laura

Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro

Crippa Giuseppe

Curci Francesco

D'Ambrosio Michele

Del Bue Mauro

Di Pietro Giovanni

Di Prisco Elisabetta

Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana

Fagni Edda

Felissari Lino Osvaldo

Ferrandi Alberto

Ferrara Giovanni

Filippini Giovanna

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Folena Pietro

Forleo Francesco

Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio

Galante Michele

Garavini Andrea Sergio

Gasparotto Isaia

Gelli Bianca

Geremicca Andrea

Ghezzi Giorgio

Ghinami Alessandro

Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo

Lavorato Giuseppe

Lo Cascio Galante Gigliola

Lodi Faustini Fustini Adriana

Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio

Magri Lucio

Mammone Natia

Mangiapane Giuseppe

Mannino Antonino

Marri Germano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Masini Nadia
 Menzietti Pietro Paolo
 Migliasso Teresa
 Minozzi Rosanna
 Minucci Adalberto
 Mombelli Luigi
 Monello Paolo
 Montanari Fornari Nanda
 Montecchi Elena
 Montessoro Antonio
 Motetta Giovanni

Nardone Carmine
 Natta Alessandro
 Nerli Francesco
 Nicolini Renato
 Novelli Diego

Palmieri Ermenegildo
 Pascolat Renzo
 Pedrazzi Cipolla Anna Maria
 Pellegatti Ivana
 Petrocelli Edilio
 Picchetti Santino
 Pinto Roberta
 Poli Gian-Gaetano
 Polidori Enzo
 Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
 Recchia Vincenzo
 Reichlin Alfredo
 Ridi Silvano
 Romani Daniela
 Ronzani Gianni Wilmer
 Rutelli Francesco

Samà Francesco
 Sanfilippo Salvatore
 Sangiorgio Maria Luisa
 Sanna Anna
 Sannella Benedetto
 Sapio Francesco
 Schettini Giacomo Antonio
 Serafini Anna Maria
 Serafini Massimo
 Serra Gianna
 Soave Sergio

Solaroli Bruno
 Stefanini Marcello
 Strada Renato
 Strumendo Lucio

Taddei Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Testa Enrico
 Toma Mario
 Trabacchini Quarto
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
 Violante Luciano

Zangheri Renato
 Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
 Parigi Gastone
 Raffaelli Mario
 Rossi di Montelera Luigi
 Travaglini Giovanni

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte del subemendamento 0.12.05.1 della Commissione, accettata dal Governo.

(Segue la votazione):

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	435
Votanti	302
Astenuti	133
Maggioranza	152
Voti favorevoli	189
Voti contrari	113

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del MSI-destra nazionale).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).**Hanno preso parte alla votazione:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito

Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippe Ugo

Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massimo
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mitolo Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Franco
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Staller Elena Anna
Stegagnini Bruno

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Visco Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassolino Antonio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana

Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
Curci Francesco

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian-Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
Violante Luciano

Zangheri Renato

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Silvia Costa. Ne ha facoltà.

SILVIA COSTA. Rinunzio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Silvia Costa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà (*Commenti*).

GIULIO MACERATINI. L'invito dei cortesi colleghi a rinunciare è fatto in modo da far ritenere che essi dimenticano che nella discussione di questo articolo aggiuntivo sono stato più volte chiamato in causa. Quindi, sia pure telegraficamente, come del resto è mio costume, intendo rispondere.

Che vi sia stata una trattativa non del tutto trasparente fra democrazia cristiana e partito comunista lo sanno tutti (*Applausi*)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

polemici dei deputati del gruppo del PCI). Però...

RENATO ZANGHERI. Buffone! Buffone!

GIULIO MACERATINI. Grazie presidente, lei è molto gentile e parlamentare, la ringrazio (*Vive reiterate proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Commenti del deputato Tassi*). Io ho assistito a quella trattativa e il buffone è lei che, non essendo presente, dice una cosa del genere. Lei mente sapendo di mentire (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

LAURA CIMA. Bravi, bravi!

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, la prego!

GIULIO MACERATINI. Siccome io ho assistito alla trattativa, posso testimoniare davanti all'Assemblea. Volevo invece smentire...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Era talmente una trattativa che è stata fatta davanti a trenta persone!

GIULIO MACERATINI. Ecco, appunto: è una trattativa effettuata davanti a trenta persone, così almeno mi suggeriscono.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Non è una trattativa.

GIULIO MACERATINI. Non so che cosa avrebbe potuto essere.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, continui la sua dichiarazione di voto.

GIANFRANCO NAPPI. Stai zitto!

GIULIO MACERATINI. Io non chiamo mai nessuno buffone e non consento neanche a Zangheri di chiamarmi buffone!

PRESIDENTE. Ho capito, ma adesso parli sul merito.

GIULIO MACERATINI. Nel merito osservo che la questione delle norme sulla pornografia è stata posta indubbiamente male. Si tratta di un tema drammatico: sulla pornografia in Italia si fanno migliaia di miliardi (ci si arriva anche in Parlamento...) e con essa si inocula veleno nella nostra gioventù. È un argomento che non può essere chiuso in questo modo.

Ma proprio nel momento in cui affrontavamo la proposta di legge in discussione, occorreva — ecco il nostro voto favorevole — che si dicesse in qualche modo qualcosa sull'argomento. Certo, la norma è scritta male e sono il primo a rendermi conto che l'espressione «atti sadici» vuol dire poco e renderà ancora più complesso e difficile il lavoro dei magistrati.

Sono anch'io convinto che non è sufficiente con un'aggravante impedire ai minori di partecipare come attori o modelli alle manifestazioni e agli spettacoli di carattere osceno. Vi possono essere altri modi per offendere la sensibilità dei minori; ma è già qualcosa. Riprendo una battuta (perché la serenità poi torna, al di là delle polemiche) che mi avevano insegnato una volta: piuttosto che niente è meglio piuttosto. Bene, l'articolo aggiuntivo in questione è «piuttosto»: abbiamo votato e voteremo a favore (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. H chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, nell'annunciare l'astensione del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, vorrei tranquillizzare l'onorevole Maceratini: su tali questioni non vi è alcun patteggiamento. Questo deve essere chiarissimo! (*Applausi polemici dei deputati dei gruppi del MSI-destra nazionale, federalista europeo, verde e di democrazia proletaria — Vivi commenti*).

CARLO TASSI. Adesso siamo tranquilli!

LUCIANO VIOLANTE. Non tolleriamo assolutamente che vi siano tali atteggiamenti.

menti! Vi è un'altra questione Presidente: in quest'aula vi sono gruppi che ritenevano di avere in tasca un risultato che può essere messo in discussione dai lavori che qui si svolgono. Ritengono per questo di non essere vincitori: debbono guadagnarsi il voto, debbono discutere gli emendamenti! Non vi è alcuna intesa né da questa parte né da quella: vedremo in sede di votazione quale sarà il risultato di ciascuna parte!

Se invece qualcuno riteneva di aver acquisito un risultato che non potesse più esser messo in discussione, si sbagliava profondamente. L'onorevole Romana Bianchi Beretta questa mattina ha detto che noi condurremo la battaglia sino in fondo perché vogliamo salvaguardare i contenuti essenziali di questa legge. Lo faremo strenuamente, con tutti gli strumenti che ci dà il regolamento: punto e basta! (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, proprio perché discutiamo una legge che riguarda argomenti delicati, quale la libertà di coscienza, le confesso che farò un intervento meditato, sofferto e spero convincente, anche se provo un moto di stizza per quel che vedo accadere in quest'aula: lo dico con molta sincerità, senza strumentalismi.

Fin dalla scorsa legislatura ci trovammo tutti d'accordo nel difendere una legge che nasce da una iniziativa popolare e parte da alcuni presupposti fondamentali: l'unificazione delle fattispecie, la possibilità per le associazioni di partecipare al processo, la procedibilità d'ufficio. Ebbene, su alcuni di questi aspetti la legge è già crollata, per così dire: ad esempio, dopo che l'Assemblea ha votato la soppressione dell'articolo 10.

Se mi consentono, con molta simpatia e stima, come sanno le compagne del gruppo comunista... (*Commenti del deputato Zangheri*).

Adesso ne parlerò. Vorrei dire, compagno Zangheri, che con la presentazione del subemendamento e con le decisioni assunte dal Comitato dei nove a maggioranza (compresa quindi la componente socialista) si sta determinando un altro stravolgimento della legge. Mi riferisco all'introduzione della materia della pornografia in una normativa concernente la violenza sessuale, introduzione che nessuno fuori di quest'aula condiderà (*Commenti*).

Non possiamo pertanto continuare a sostenere che stiamo conducendo una battaglia. Quali contenuti stiamo difendendo? Questo è l'elemento di sofferenza!

Ritengo che non vi debba essere intolleranza tra chi ha condotto con coerenza questa battaglia. Mi domando, però, quale legge si stia per approvare, quale normativa si stia costruendo.

Signor Presidente, nell'annunciare il nostro voto contrario sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, debbo dire che sono profondamente persuaso che stiamo approvando una pessima legge sulla violenza sessuale, e che probabilmente sarà necessario un ripensamento complessivo sull'ulteriore conduzione dei nostri lavori.

Vorrei tranquillizzare i colleghi che in quest'aula hanno detto poco fa che bisogna — come si dice in gergo — «portare a casa» qualcosa. Stiamo portando a casa cose che, a mio avviso, sono assolutamente incomprensibili ed impensabili, anzi impresentabili (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria, federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, nessuno «porta a casa» alcunché: siamo ancora all'esame dell'articolo 12 del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

LAURA CIMA. Signor Presidente, intervengo per annunciare che esprimeremo molto convinti un voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame.

Rilevo inoltre che siamo scandalizzati

per il modo in cui si procede nella discussione di questo provvedimento. Credevamo che il voto segreto su fatti di coscienza così complessi non dovesse servire da alibi per fare strani patteggiamenti e per cambiare opinione nel Comitato dei nove, in modo incomprensibile per l'Assemblea.

Noi credevamo che vi fossero emendamenti che riconoscevamo... (*Commenti*). Vorrei poter parlare! E vorrei anche che le donne del gruppo comunista, che hanno lottato fino in fondo perché questa legge... (*Commenti — Proteste dei deputati dei gruppi della DC e del PCI*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore!

LAURA CIMA. ...perché questa legge non uscisse — come dicevano le donne del partito comunista — con un segno democristiano... (*Proteste dei deputati del gruppo del PCI*). Vorrei poter parlare, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Cima.

LAURA CIMA. Vorrei che i comunisti rendessero comprensibile il motivo della loro astensione su un tale articolo aggiuntivo che ha permesso una vittoria della democrazia cristiana, i cui intendimenti io rispetto pienamente. Tuttavia, poiché dobbiamo votare (e so di essere in minoranza), vorrei che certe cose venissero alla luce, secondo la coscienza di tutti.

Se invece l'onorevole Casini ha convinto personalmente la gente, ottenendo una vittoria, mi levo tanto di cappello! Ciò che però resta vergognoso è che, potendo garantire una situazione in cui si erano registrate sette sconfitte di seguito sugli emendamenti relativi alla pornografia (non torno a ripetere le argomentazioni espresse egregiamente dai colleghi Rosa Filippini e Rutelli, non perché non vi sia la coscienza che si tratti di un problema importantissimo, ma perché lo si vuole affrontare con la serietà dovuta e non con questi pateracchi), si è invece regalata una

vittoria di bandiera alla democrazia cristiana.

Sono convinta, signor Presidente, che non vi sono stati patteggiamenti. Denuncio, tuttavia, un metodo secondo il quale ciascuno, anziché ragionare sul contenuto del provvedimento, vota per apporre la sua bandierina, creando una legge incomprensibile, in cui non vi è più nulla dello spirito originario (*Commenti del deputato Minucci*).

Abbiamo legiferato sul modo in cui lo Stato deve «mettere il naso» nella sessualità delle persone (*Proteste dei deputati dei gruppi della DC e del PCI*).

ADALBERTO MINUCCI. Ma che cosa stai dicendo?

PRESIDENTE. Onorevole Minucci, la prego! Onorevole Cima, concluda, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

LAURA CIMA. Concludo, Presidente. Noi vogliamo che tutti i colleghi ritornino alla ragionevolezza e votino secondo coscienza: in particolare rivolgo questo appello alle donne (*Proteste*).

Noi voteremo — lo ripeto — contro l'articolo aggiuntivo 12.05 perché con esso si pone in essere, una manovra che riteniamo poco seria (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo sempre sostenuto che su questa proposta di legge fosse necessario trovare un equilibrato punto di sintesi tra le diverse impostazioni culturali e politiche che si fronteggiavano. Per tale ragione abbiamo dato, in sede di Comitato dei nove, il nostro apporto e il nostro consenso alla formulazione dell'articolo aggiuntivo 12.05 che viene presentato ora al voto dell'Assemblea.

Anche se ritenevamo, e riteniamo, che la materia relativa alla pornografia non abbia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

qui la sua *sedes materiae*, e che sia assolutamente irrituale prevedere quindi, al di là delle valutazioni di merito (e richiamo in proposito le considerazioni che faceva il collega Rutelli) una revisione attraverso un emendamento aggiuntivo all'articolo 12, ci sembrava che esso potesse rappresentare un punto di intesa, raggiunto ad un livello dignitoso, sulla questione specifica. Invece, l'intreccio tra l'articolo aggiuntivo in questione e l'emendamento (per il quale è stato ora convocato il Comitato dei nove) teso a recuperare il ruolo delle associazioni nel processo, rispetto al voto espresso questa mattina dalla Camera, dimostra come l'intesa rischi di realizzarsi sempre al livello più basso, cioè più contraddittorio e meno coerente rispetto alla logica del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI e federalista europeo*).

Ecco perché i parlamentari repubblicani, attribuendo questo significato politico all'insieme degli emendamenti presentati all'articolo 12, voteranno contro l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05 (*Applausi dei deputati dei gruppi del PRI, federalista europeo, verde e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il gruppo liberale voterà contro l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05 per le motivazioni che ho già espresso in precedenza.

Riteniamo che in ciò non vi sia nulla di irraggiungibile, e tanto meno la volontà di dividerci su valori che riteniamo comuni, che sono importanti e che, pur essendo contraddistinti dalle diverse ideologie, sono tuttavia espressione di profonde motivazioni e di grandi ragioni di approfondimento e di consenso, così come di dissenso. Per altro, non si può non sottolineare il fatto che si è compiuta quella che poc'anzi ho definito una operazione di intromissione e di intrusione in una materia del tutto diversa dal punto di vista della finalità, delle fattispecie e delle realtà com-

portamentali. Non si tratta di offendere qualcuno. Ma se il partito comunista si astiene su questa materia? Ritengo che sarebbe stato meglio esplicitarlo, in modo da giungere a considerazioni coerenti sulle linee che in merito sono state in precedenza dichiarate più volte (*Applausi dei deputati dei gruppi del PRI e verde*).

È impensabile che possa essere considerato presente in una ipotesi di violenza sessuale ciò che appartiene ad una sfera giuridica in cui il bene protetto è diverso. Si va così contro lo spirito della legge che ha voluto individuare nella lesione della persona l'effetto negativo determinato dalla lesione stessa (a differenza della precedente previsione).

Vi è una contraddizione che non ci consente di accedere alle pur giuste considerazioni di ordine morale, nonché di ordine penale, che sono state sostenute e che dovranno essere considerate con attenzione. Il nostro voto negativo non rappresenta quindi una preclusione al dialogo, ad un esame e ad una valutazione più moderna, più civile di questi grandi problemi che esistono e che appartengono alla nostra società.

Ho voluto dire tutto questo per evitare che fra di noi vi siano incomprensioni. Si tratta di un problema di diversificazione, di non commistione ed anche di lealtà di comportamento in quest'aula. Poc'anzi ho sentito levarsi troppi clamori quando qualcuno ha detto di stare attenti ai patteggiamenti: vi sono patteggiamenti dichiarati ed altri non dichiarati, e vi sono modi di ottenere a futura memoria quello che non si acquisisce nel presente... Non vorrei che fosse così! Spero che non sia così! Ma se così fosse, starò attento a dichiararlo, perché si fa presto ad affermare la propria astensione su un certo problema, quando poi, sotto sotto, si mira ad ottenere un altro risultato! (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, del PRI, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Franco Russo?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

FRANCO RUSSO. Sulle modalità della votazione, Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, vorrei semplicemente richiamare l'attenzione della Presidenza e della Commissione su un preciso punto. Il comitato dei nove ha espresso a maggioranza un parere sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05. Mi sembra che per costituire una maggioranza nel Comitato dei nove, come lei mi insegna, Presidente, occorra rispettare la composizione dei gruppi. Abbiamo constatato che taluni settori della maggioranza hanno dato in aula una differente valutazione, non convalidando tale parere. A questo punto, mi chiedo a nome di chi abbia parlato il Comitato dei nove. Vi è una maggioranza al riguardo nel Comitato dei nove? E come potrebbe orientarsi altrimenti l'Assemblea, Presidente?

Per questi motivi, Presidente, chiedo che il Comitato dei nove si riunisca nuovamente, soprassedendo per il momento alla votazione. Ci troveremmo, altrimenti, di fronte ad un paradosso puro: un Comitato dei nove che si pronuncia a maggioranza e la sua maggioranza che viene meno all'Assemblea.

Vorrei quindi conoscere il parere del Comitato dei nove (parere che non è di orientamento, ma dovuto) e sapere a nome di chi abbia parlato. Per queste ragioni, ripeto, chiedo che non si proceda per il momento alla votazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di democrazia proletaria e verde — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, il Comitato dei nove è formato, appunto, da nove componenti; esso si riunisce ed esprime un parere all'unanimità o a maggioranza dei suoi nove membri e non dell'intera Commissione. La questione da lei sollevata è quindi inesistente, poiché il Comitato dei nove si è riunito ed ha espresso un parere a maggioranza (*Applausi — Vivi commenti del deputato Franco Russo*).

FRANCO RUSSO. Nel Comitato dei nove si ponderano i voti, Presidente. Lei questo lo sa!

PRESIDENTE. Certo che si ponderano i voti nel Comitato dei nove, ci mancherebbe! Ma si ponderano i voti di coloro che di tale Comitato fanno parte, onorevole Franco Russo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, sicuramente la questione posta dall'onorevole Franco Russo è molto delicata e lo è soprattutto per il relatore.

In Assemblea non ho mai espresso finora nessun parere che non fosse conforme (come può essere verificato dai funzionari della Commissione e dell'Assemblea) ai voti espressi nel Comitato dei nove (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*), anche quando il parere non corrispondeva ai miei orientamenti politici e personali (compreso il caso di questo articolo aggiuntivo). E non l'ho mai fatto pesare, vista la mia collocazione personale.

RENATO ZANGHERI. Vogliamo sapere chi ha votato!

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Lo dico subito; e l'esponente del gruppo di democrazia proletaria che fa parte del Comitato dei nove sarà sicuramente in grado di confermarlo.

Si sono impegnati a sostenere questo articolo aggiuntivo e il relativo subemendamento innanzitutto il gruppo della democrazia cristiana, poi il gruppo repubblicano, che ha contribuito alla stesura materiale del subemendamento (*Applausi*), il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ed il gruppo del partito socialista italiano (*Applausi polemici dei deputati del gruppo del PCI*). Ha dichiarato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

la propria astensione nel Comitato dei nove il gruppo comunista; hanno dichiarato voto contrario tutti gli altri gruppi (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.05, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato.

(Segue la votazione):

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	443
Votanti	308
Astenuti	135
Maggioranza	155
Voti favorevoli	203
Voti contrari	105

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del MSI-destra nazionale).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreis Sergio
 Angelini Piero
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe

Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Baruffi Luigi
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Benedikter Johann
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonetti Andrea
 Bonferroni Franco
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Calderisi Giuseppe
 Camber Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Lorenzo Francesco

Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Donati Anna
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grippa Ugo
Grosso Maria Teresa
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
La Valle Raniero
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massano Massimo
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mitolo Andrea
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito

Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Santonastaso Giuseppe

Santoro Italice

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Savino Nicola

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Scalia Massimo

Scarlato Guglielmo

Scovacricchi Martino

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Sinesio Giuseppe

Soddu Pietro

Sorice Vincenzo

Sospiri Nino

Staller Elena Anna

Stegagnini Bruno

Tamino Gianni

Tarabini Eugenio

Tassone Mario

Teodori Massimo

Tesini Giancarlo

Tiezzi Enzo

Torchio Giuseppe

Trantino Vincenzo

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vairo Gaetano

Vazzoler Sergio

Vecchiarelli Bruno

Vesce Emilio

Visco Vincenzo

Viti Vincenzo

Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zaniboni Antonino

Zavettieri Saverio

Zoppi Pietro

Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido

Alinovi Abdon

Angelini Giordano

Angius Gavino

Barbera Augusto Antonio

Barbieri Silvia

Bargone Antonio

Barzanti Nedo

Bassolino Antonio

Bellocchio Antonio

Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria

Bernocco Garzanti Luigina

Bevilacqua Cristina

Bianchi Beretta Romana

Binelli Gian Carlo

Bordon Willer

Borghini Gianfrancesco

Boselli Milvia

Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo

Bulleri Luigi

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano

Capecchi Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade

Castagnola Luigi

Cavagna Mario

Ceci Bonifazi Adriana

Cervetti Giovanni

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciabbari Vincenzo

Ciafardini Michele

Cicerone Francesco

Cicone Vincenzo

Ciocci Lorenzo

Civita Salvatore

Colombini Leda

Conti Laura

Cordati Rosaia Luigia

Costa Alessandro

Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo

D'Ambrosio Michele

Di Pietro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco

Nicolini Renato
Novelli Diego

Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Veltroni Valter
Violante Luciano

Zangheri Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che il successivo articolo aggiuntivo Nicotra 12.06 è precluso dal voto sull'articolo 10. Sospendo la seduta fino alle 21,30, avvertendo che nel frattempo si riunirà il Comitato dei nove.

**La seduta sospesa alle 20,20,
è ripresa alle 21,35.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato da quel Consesso:

S. 1493. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (3591-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I e della V Commissione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, che è del seguente tenore:

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 660-bis. - (*Molestia alla libertà sessuale*). — Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, reca molestia per motivi di natura sessuale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire un milione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 13. 1.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Franco, Tamino, Ronchi, Capanna, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* 13. 3.

Mellini, Biondi, Calderisi, Vesce, Zevi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 609-terdecies. - (*Molestia alla libertà sessuale*) — Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-bis, compie in danno di taluno atti di molestia alla libertà sessuale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire un milione».

13. 5.

Rizzo.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Se la molestia è recata per motivi di natura sessuale, la pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno».

13. 4.

Fracchia, Finocchiaro Fidelbo,
Bargone, Ciconte.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 660 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

«Se la molestia recata è di natura sessuale, la pena è aggravata».

13. 2.

Filippini Rosa, Cima, Lanzinger.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Guidetti Serra 13.1 e Mellini 13.3, nonché sugli emendamenti Rizzo 13.5 e Filippini Rosa 13.2. È invece favorevole il parere sull'emendamento Fracchia 13.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Guidetti Serra 13.1, Mellini 13.3, Rizzo 13.5, Filippini Rosa 13.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fracchia 13.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Guidetti Serra 13.1 e Mellini 13.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 13 ha una

storia particolarmente grottesca. Esso è stato introdotto nel convincimento — non del legislatore ma dei legislatori — che essendosi prescelta la dizione «atti sessuali» (a tutti apparsa troppo lata) sarebbe stato poi sufficiente prevedere la «molestia sessuale» per escludere da una punibilità appiattita nella unificazione delle fattispecie atti di minore rilevanza. Ciò è quanto risulta dalla lettura degli atti del Senato.

Ma la molestia è cosa diversa, non è l'atto sulla persona. Atto di molestia è la petulanza, e la molestia con finalità sessuale è l'insistere con una persona per avere non necessariamente rapporti sessuali ma, per esempio, per fidanzarsi o sposarsi (lo sposarsi ha infatti, fino a prova contraria, finalità sessuali!). A questo punto è apparsa grottesca la determinazione, anche perché è strana una contravvenzione caratterizzata da una misteriosa finalità sessuale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Mellini di svolgere il suo intervento, per altro caratterizzato da argomentazioni interessanti.

MAURO MELLINI. A questo punto è inutile pretendere di dare significati ad una formulazione che significati non ha, in quanto la contravvenzione per molestie è già contemplata nel codice penale. Ora non è che la finalità sessuale sia biasimevole, ma se è fatta molestamente rientra nei reati di molestia. Allora il problema è quello dell'aggravamento della pena che si propone, aggravamento che nel testo approvato dal Senato è evanescente perché invece dell'alternatività esso prevede la cumulabilità tra la pena detentiva e quella pecuniaria. Non si riesce quindi a comprendere la finalità dell'articolo 13, salvo che qualcuno non ritenga che esso escluda la previsione dell'articolo 609-bis, in quanto non si può sempre dire che gli atti sessuali compiuti su una persona siano atti di molestia. Se questi sono imposti contro la volontà di una persona sono atti di violenza sessuale, forse di minima violenza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

sessuale, ma sono sempre atti di violenza sessuale.

A questo punto credo che la cosa migliore che si possa fare (ogni tanto qualche soprassalto di ragionevolezza dovremmo pur averlo) sia quella di sopprimere l'articolo 13, altrimenti qualcuno (giudici, parti, studiosi del diritto penale) dirà che la Camera ha compiuto un atto di distrazione nell'approvarlo. Ma certamente non possiamo dire che vi è stata distrazione, in quanto qualche attenzione l'abbiamo pure posta: se i risultati dovessero essere questi, allora credo che non vi sarebbe da stare molto allegri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, le ragioni che hanno indotto il gruppo comunista a presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 13 traggono origine dalle stesse perplessità espresse poco fa dall'onorevole Mellini, quelle cioè di non costruire un'ulteriore fattispecie di reato rispetto ad una situazione già disciplinata dal codice penale (appunto il reato di molestia), ma di prevedere invece un'aggravante che connotasse più gravemente tutte le ipotesi nelle quali il reato di molestia venga posto in essere per ragioni di natura sessuale.

Con il nostro emendamento sostitutivo abbiamo creduto da una parte di venire incontro all'esigenza, che peraltro ci ha sorretto durante il dibattito sulla legge, di non moltiplicare le fattispecie penali per non creare una sorta di *ius particulare* su questa materia, dall'altra di non gravare ulteriormente il sistema penale, assumendo nell'intero ordinamento la lesione di quei valori che attengono alla libertà sessuale (e quindi alla libertà personale, con i valori che da essa discendono) ed introducendo alcune aggravanti tra le fattispecie già esistenti.

Credo che il senso del nostro emendamento sia quello di porsi coerentemente in linea con tali esigenze, rappresentando una soluzione anche rispetto alle obiezioni

mosse poc'anzi dall'onorevole Mellini, che sono poi alla base degli emendamenti soppressivi dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, credo si debba dire con estrema franchezza che la disposizione contenuta nell'articolo 13 del provvedimento al nostro esame non trova alcuna giustificazione.

In sostanza, tale articolo fa riferimento ad una fattispecie criminosa, con la rubrica «Molestia alla libertà sessuale», che ripete parola per parola il testo dell'articolo 660 del codice penale che, come è noto, prevede la contravvenzione per la molestia o disturbo alle persone. L'unico elemento di differenza riguarda la circostanza che nella fattispecie si precisa che la molestia deve essere recata per motivi di natura sessuale, sia pure prevedendo la stessa pena, con la conseguenza che tra l'articolo 660-bis, previsto dall'articolo 13, e l'articolo 660 del codice penale esiste un rapporto di specialità. In pratica, si tratta di due identiche fattispecie con un elemento caratterizzante riguardante il fine che dovrebbe riferirsi alla molestia, cioè commettere il fatto per motivi di natura sessuale.

Se sussiste un rapporto di specialità e la pena è identica, non si capisce il motivo per il quale bisogna prevedere questa fattispecie, essendo di chiara evidenza che la molestia compiuta per motivi di natura sessuale già oggi è punita o punibile in base alla norma di cui all'articolo 660 del codice penale, in quanto si tratti di molestia commessa — così come viene precisato dall'articolo — in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono.

Così come è formulata la norma, non c'è ragione alcuna che esista e pertanto ben si giustificano — da questo punto di vista — gli emendamenti soppressivi 13.1 e 13.3 presentati rispettivamente dai colleghi Guidetti Serra e Mellini.

Credo però che sia opportuno prevedere una norma che prefiguri il reato di mole-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

stia alla libertà sessuale della persona e ciò perché ritengo sia utile inserire una norma di sbarramento, una fattispecie che delimiti l'ambito di applicazione dell'articolo 609-bis, che abbiamo già approvato.

Dal momento che detta norma non precisa cosa debba intendersi per atto sessuale, a me pare opportuno che nel testo della legge si prefigurino una fattispecie (quella di molestia alla libertà sessuale) che faccia chiaramente intendere che i fatti di minima entità, che non possono assurgere a dignità di atto sessuale, meritano una punizione a diverso titolo, così come prevede l'articolo 609-terdecies, proposto con il mio emendamento 13.5, che prefigura l'ipotesi di molestia alla libertà sessuale.

Se questa è la ragione che può giustificare la norma, signor Presidente, non sono d'accordo con gli emendamenti 13.4 e 13.2 presentati rispettivamente dai colleghi Fracchia e Rosa Filippini. Infatti, con questi emendamenti, che si riferiscono alla disposizione di cui all'articolo 660 del codice penale, la fattispecie rimane sempre all'interno delle contravvenzioni esistenti.

Non dimentichiamo che la contravvenzione di cui all'articolo 660 del codice penale ha come bene giuridico tutelato quello dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica e non certo la libertà individuale e sessuale in particolare. Tra l'altro, come indica la fattispecie, si richiede sempre che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico. Pertanto, se la molestia viene compiuta in un luogo privato, in base a tale disposizione non può essere punita.

Per concludere, mentre non è da accogliere l'attuale testo dell'articolo 13, perché si tratta di una norma inutile, che determinerebbe un concorso apparente di norme, tra l'articolo 660-bis qui proposto e l'articolo 660 del codice penale, tra gli emendamenti presentati credo meriti di essere accolto l'emendamento 13.5 che reca la mia firma, perché prevede una fattispecie autonoma, che ha sempre come oggetto giuridico la libertà sessuale della persona e mira a punire quei fatti residuali

che non possono essere considerati atti sessuali, ma che, in quanto arrecano disturbo e molestia alla libertà sessuale della persona, non possono neanche essere ritenuti leciti e vanno puniti con una contravvenzione.

Per queste ragioni invito i colleghi ad accogliere il mio emendamento 13.5 e preannuncio che voterò contro gli altri emendamenti presentati all'articolo 13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento Fracchia 13.4, che precisa il contenuto della norma di cui all'articolo 660 del codice penale.

Con riferimento alla molestia alla libertà sessuale, riteniamo possano considerarsi superati i rilievi formulati dal collega Rizzo circa l'esistenza di un concorso apparente di norme e sia necessario prevedere una pena più severa, da tre mesi ad un anno, quando la molestia sia appunto specificamente derivante da motivi di natura sessuale.

Siamo contrari agli emendamenti interamente soppressivi Guidetti Serra 13.1 e Mellini 13.3, nonché all'emendamento del collega Rizzo che ci sembra estendere eccessivamente la portata della norma, prevedendo una pena per la molestia sessuale, anche quando questa non avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico. Riteniamo sia un po' esagerato estendere l'ipotesi di questo reato anche ai casi che si possano verificare in luogo privato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosa Filippini.

ROSA FILIPPINI. Presidente, i numerosi colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato le motivazioni degli emendamenti presentati all'articolo 13 nel testo della Commissione, sottolineando la necessità di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

rifarsi ad una fattispecie già prevista dall'articolo 660 del codice penale, qualificando il reato di molestia.

Esiste però una differenza tra i diversi emendamenti al nostro esame e mi permetto di caldeggiare l'accoglimento di quello da me sottoscritto, che reca il numero 13.2, per un motivo che considero importante: esso infatti prevede che sia aggiunto il seguente comma all'articolo 660 del codice penale: «Se la molestia recata è di natura sessuale, la pena è aggravata».

L'emendamento Fracchia 13.4 recita invece: «Se la molestia è recata per motivi di natura sessuale». La differenza è sottile, ma comporta effetti assai gravi: stabilire se una molestia sia arrecata per fini di natura sessuale è arduo. Se qualcuno ti telefona perché ha intenzione di farti la corte potrebbe essere punibile e questo mi sembra un po' eccessivo!

La mia proposta specifica invece che la molestia debba essere di natura sessuale. Si pensi — faccio questo esempio per far comprendere quale sia il problema — ai classici episodi che avvengono negli autobus o per la strada, quando persone insistenti ti si avvicinano, ti toccano, ti palpeggiano o fanno osservazioni offensive non solo per chi le subisce, ma per i cittadini che frequentano quel luogo, perché la comunità ha diritto a non essere molestata con atteggiamenti incivili di questo tipo. Questo ed esclusivamente questo si vuole colpire.

La nostra contrarietà all'emendamento del collega Rizzo deriva da un motivo semplice. Il collega Rizzo si riferisce anche alla molestia arrecata in luogo privato ed io vorrei mettere in guardia tutti dal ritenere, dall'aspettarsi o dal desiderare che la norma penale possa entrare dappertutto. Ritengo, ad esempio, che sia preferibile risolvere un problema di molestia di natura sessuale creatosi in famiglia con un ceffone, nei casi più semplici, o con un divorzio, nei casi più gravi, piuttosto che avventurarsi in un processo in cui sarebbe molto difficile per chiunque dimostrare qualsiasi cosa (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, vorrei sapere quale sistema di votazione adotteremo.

PRESIDENTE. È stato richiesto lo scrutinio segreto.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo allora alla Presidenza, come ho già fatto un'altra volta (si tratta di una questione di cui è responsabile la Presidenza), che sia garantita la segretezza del voto per tutti, anche per quelli che si astengono.

PRESIDENTE. Non sono in grado di fare tutte queste cose magiche! (*Applausi*).

SILVANO LABRIOLA. C'è poco da applaudire ironicamente, onorevoli colleghi.

Si tratta di una questione molto seria, Presidente. Prendo atto della sua risposta, però protesto fermamente per il fatto che, a mesi di distanza da quando abbiamo posto questo problema, non siamo ancora in grado di rispettare la norma del regolamento, per cui alcuni parlamentari sono protetti nell'esprimere il loro voto, ed altri no! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prendo atto del suo rilievo, al quale, però, in questo momento non posso rispondere in altro modo se non aderendo alla necessità da lei sottolineata che sia sempre garantita la segretezza del voto. Non credo di essere in grado per ragioni tecniche di provvedere ora nel senso da lei indicato.

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del collega Labriola perché è indubitabile, ed è stato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

comprovato nelle votazioni di questa sera, che una parte della votazione segreta è risultata invece palese, indicativa del parlamentare che aveva votato e delle modalità del suo voto. Ovviamente si tratta del voto di astensione dei deputati del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Martino, rispondo anche a lei dicendo che il problema sarà esaminato nelle sedi competenti, affinché vengano evitati i problemi da lei sollevati.

GIANNI TAMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Vorrei sapere dalla Presidenza come mai l'emendamento Filippini Rosa 13.2 figura per ultimo nello stampato quando, a mio avviso, è più lontano dal testo dell'articolo degli emendamenti Rizzo 13.5 e Fracchia 13.4.

PRESIDENTE. Onorevole Tamino, agli uffici è apparso che l'emendamento Filippini Rosa 13.2 non avesse la caratteristica da lei riscontrata; si può sempre però provvedere al riguardo. Riesaminerò pertanto la questione da lei posta con tutta l'attenzione che essa merita. In ogni caso, dobbiamo votare prima gli emendamenti interamente soppressivi Guidetti Serra 13.1 e Mellini 13.3.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Guidetti Serra 13.1 e Mellini 13.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli	54
Voti contrari	287

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ritenendo esatto il rilievo formulato poc'anzi dall'onorevole Tamino, procederemo nell'ordine alla votazione degli emendamenti Rizzo 13.5, Filippini Rosa 13.2 e Fracchia 13.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 13.5 ...

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Mellini? Siamo già in fase di votazione.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, sto segnalando la mia intenzione da parecchio tempo e non si può sopprimere il mio diritto di fare una dichiarazione di voto! *(Commenti).*

PRESIDENTE. Credo che si debba sempre realizzare ciò che è fattibile. Poiché effettivamente non avevo ancora dichiarato aperta la votazione, ha facoltà di parlare; in caso contrario non lo avrei consentito. Proceda pure, onorevole Mellini.

MAURO MELLINI. Stiamo attenti, colleghi: se verrà approvato l'emendamento Rizzo 13.5 l'insistenza di un marito per avere con la moglie rapporti sessuali non graditi diventerà reato! *(Commenti).* Questo è scritto nell'emendamento, quindi prendetela con Rizzo e non con me *(Applausi)!*

Oggi il reato di molestia — che prescinda da quella relativa alla libertà sessuale — può essere compiuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono. Ora, con il testo proposto dal collega Rizzo, chiunque molesti, anche in un luogo privato, per motivi ses-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

suali, un'altra persona (il marito nei confronti della moglie, per esempio), perché vuole avere rapporti sessuali non graditi, compirà un reato contravvenzionale punibile d'ufficio (e per le contravvenzioni non esiste il problema della querela)! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 13.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	353
Maggioranza	177
Voti favorevoli	33
Voti contrari	320

(*La Camera respinge — Applausi*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Filippini Rosa 13,2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	354
Votanti	351
Astenuti	3
Maggioranza	176
Voti favorevoli	63
Voti contrari	288

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fracchia 13.4, interamente sostitutivo dell'articolo 13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	346
Votanti	345
Astenuti	1
Maggioranza	173
Voti favorevoli	256
Voti contrari	89

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, che è del seguente tenore:

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono strettamente necessarie alla ricostruzione del fatto.

Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minorenni gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alla sua personalità ed alle esigenze della sua educazione, illustrando al minorenni il significato e le ragioni anche etico-sociali delle predette attività processuali.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

14. 6.

Mellini, Biondi, Vesce, Zevi, Teodori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

* 14. 4.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

* 14. 9.

Casini Carlo.

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire le parole: la persona offesa può chiedere con le seguenti: la persona offesa e l'imputato possono chiedere.

14. 7.

Guidetti Serra, Russo Franco, Ronchi, Tamino, Russo Spena.

Al comma 1, al primo capoverso, sopprimere le parole: Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

14. 10.

Rodotà, Guerzoni.

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto capoverso, con i seguenti:

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona e strettamente limitati alla ricostruzione del fatto.

14. 3.

Arnaboldi, Guidetti Serra, Russo Franco, Capanna, Tamino, Ronchi, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto capoverso con i seguenti:

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono am-

messe domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alla sua età illustrando al minorenni le ragioni delle predette attività processuali.

Gli interrogatori e gli esami devono, in ogni caso, essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona e strettamente limitati alla ricostruzione del fatto.

14. 8.

Orlandi, Finocchiaro Fidelbo, Bargone, Fracchia.

Al comma 1, al secondo capoverso, sopprimere le parole: se non sono strettamente necessarie alla ricostruzione del fatto.

14. 1.

Cappiello, Mastrantuono, Buffoni, Breda, Artioli.

Al comma 1, al secondo capoverso, sopprimere la parola: strettamente.

14. 13.

Mellini.

Al comma 1, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole ai sensi dell'articolo 133 del codice penale.

14. 12.

Lanzinger, Filippini Rosa, Donati, Scalia, Mattioli.

Al comma 1, al terzo capoverso, sopprimere le parole: ed alle esigenze della sua educazione, illustrando al minorenni il significato e le ragioni anche etico-sociali delle predette attività processuali.

14. 2.

Cappiello, Mastrantuono, Buffoni, Breda, Artioli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Al comma 1, al terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il confronto con l'imputato è ammesso soltanto quando è assolutamente necessario per la prova del reato o delle sue circostanze.

14. 14.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

14. 5.

Maceratini, Pazzaglia, Trantino.

Al comma 1, al quarto capoverso, sostituire le parole: nel rispetto della dignità *con le seguenti:* nel pieno rispetto della dignità.

14. 11.

Rodotà, Guerzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

La persona offesa può farsi assistere, nei colloqui con le autorità di polizia e nelle deposizioni testimoniali predibattimentali, da una persona di propria fiducia.

14. 15.

Lanzinger, Filippini Rosa, Bassi Montanari, Cima, Donati, Mattioli, Scalia.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su di essi.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 14.6, Maceratini 14.4 e Casini Carlo 14.9, Guidetti Serra 14.7, Rodotà 14.10, Arnaboldi 14.3, Orlandi 14.8 e Capiello 14.1.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mellini 14.13 e contrario sugli emendamenti Lanzinger 14.12 e Capiello 14.2. Raccomando l'approvazione

dell'emendamento 14.14 della Commissione ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Maceratini 14.5 e Rodotà 14.11.

Per quanto riguarda l'emendamento Lanzinger 14.15 (ex 10.5), il Comitato dei nove conferma il parere contrario precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 14.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Intervengo telegraficamente, signor Presidente, per invitare i colleghi a votare a favore del mio emendamento 14.6, soppressivo dell'articolo 14, perché ritengo che non si possano svolgere processi diversi per imputazioni diverse. Possiamo stabilire che il processo per un certo reato sia di competenza di un determinato giudice (oggi il pretore o il tribunale), ma con l'articolo in questione si fissano particolari forme della prova e del processo.

Credo che vi siano due possibilità: se abbiamo magistrati che sanno compiere il loro dovere, allora sapranno anche tener presente la necessità del rispetto delle condizioni umane e delle esigenze proprie della personalità dell'individuo, cosa di cui, del resto, devono farsi carico come magistrati nei confronti di tutti gli imputati, qualunque sia l'imputazione. Sarà poi loro compito assicurare o meno la pubblicità in relazione alla difesa di una determinata personalità, ma ciò non può comportare che tale processo abbia una forma particolare. Così facendo potremmo addirittura arrivare ai sistemi medioevali, nei quali per ogni reato vi era un diverso tipo di processo.

Sulla base di tale considerazione possiamo, a mio giudizio, tranquillamente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

sopprimere l'articolo 14. Se poi non abbiamo fiducia nei magistrati, allora occorre cambiare questi ultimi, non la forma del processo! È inutile sperare di cambiare qualcosa attraverso disposizioni in cui si stabilisce che ci si deve comportare come persona dabbene, correttamente, umanamente e secondo canoni di rispetto dell'umanità!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Presidente, colleghi, con questo intervento affronterò i vari problemi posti dall'articolo 14. Avrei voluto parlare in precedenza, ma per l'impossibilità regolamentare ad intervenire nel caso in cui si è già preso la parola nella discussione sull'articolo (ma qualche volta può avvenire un mutamento di opinione nel corso della discussione e quindi è importante poter chiarire il proprio atteggiamento) sono costretto a ricorrere a questi *escamotages*.

L'articolo 14 è un altro di quelli che vorrebbero attribuire a questa proposta di legge un carattere di novità; mai come in questo caso la novità non è assolutamente convincente, anzi è il sintomo più chiaro che ciò che è nuovo non è bello e ciò che è bello non è nuovo, come fu detto da un famoso critico musicale. Questo nuovo, infatti, secondo cui si stabilisce che i processi per i reati di violenza sessuale dovrebbero svolgersi a porte aperte, salvo che la parte offesa chieda che si svolgano a porte chiuse, determina l'insorgere di differenti situazioni nelle quali abbiamo sempre ritenuto che il presidente del collegio debba avere la prudenza, l'intelligenza e l'accortezza di decidere come dovrà svolgersi il processo senza offendere la sensibilità delle parti, che non sono soltanto — non lo si dimentichi mai — le parti offese, ma anche gli imputati, anzi direi che la questione riguarda maggiormente l'imputato che le parti offese, perché egli, per norma costituzionale, deve essere tutelato dalla guarentigia della considerazione di non colpevolezza, che deve accompa-

gnarlo fino al termine dell'iter processuale.

La verità è che qui si cerca di introdurre — e lo vedremo in seguito con la norma che introduce il processo per direttissima — un processo speciale per un reato speciale.

Tutto questo rappresenta veramente un salto all'indietro di secoli che, in nome della novità e dell'avanguardismo culturale, fa compiere alla nostra civiltà giuridica i passi del gambero. E si tratta di secoli, non di anni o di mesi!

Tutto ciò è stato detto in Commissione ed ha incontrato il muro dell'incomprensione preconcepita e delle tesi preconstituite; si voleva approvare una legge-manifesto, una legge-proclama, una legge-propaganda, che avrebbe dovuto dimostrare che il Parlamento si preoccupa di questi problemi. Ma è solo ipocrisia, perché non ci si preoccupa affatto delle persone offese dai reati di violenza sessuale!

Abbiamo così creato un processo speciale per questo tipo di reati. Complimenti ai cultori del garantismo, complimenti ai padri della Costituzione: i figli della nostra Costituzione stanno approvando norme di cui non credo potranno essere orgogliosi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, noi esprimeremo un voto contrario sull'emendamento Mellini 14.6. Infatti uno dei risultati più importanti conseguiti negli ultimi dieci anni, in cui si è parlato più apertamente della necessità di disciplinare i casi di violenza sessuale, è costituito proprio dai cambiamenti intervenuti nel processo.

Ho visto recentemente una locandina di un film in cui si affermava che la violenza sessuale è l'unico reato in cui la vittima deve provare la propria innocenza; vi sarete resi certamente conto della verità di questa affermazione se avete visto certi film o avete assistito a taluni processi. A causa delle modalità con cui, non solo in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Italia ma anche altrove, si sono svolti spesso i processi, si può affermare che la vittima viene posta sul banco degli imputati.

Le previsioni dell'articolo 14 sono banalissime norme che regolamentano il processo, senza stravolgerlo minimamente; esse possono assicurare ciò che tutti noi vorremmo si realizzasse in qualsiasi processo nei confronti dell'imputato (che certo deve essere garantito) ma ancor più nei confronti della vittima.

È necessario garantire la riservatezza: se si sono verificati eventi particolarmente delicati, che la vittima non riesce a affrontare pubblicamente, il processo si svolge a porte chiuse.

Credo che non dovremmo nutrire alcuna preoccupazione nell'esprimere un voto contrario sull'emendamento Mellini 14.6 e quindi nel concordare sull'articolo 14 al nostro esame. Con esso si apre la strada alla possibilità di modificare realmente il modo con il quale le vittime della violenza sessuale vivono la loro condizione (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Silvia Costa. Ne ha facoltà.

SILVIA COSTA. Signor Presidente, vorrei soltanto associarmi alle valutazioni espresse poc'anzi dalla collega Beebe Tarantelli.

Desidero sottolineare che anche il gruppo della democrazia cristiana dà un giudizio positivo sull'articolo in esame. A me non sembra che esso stravolga l'ordinamento processuale; semmai, proprio per la specificità del tipo di reato su cui stiamo legiferando, ritengo sia un elemento di civiltà giuridica l'inserimento di norme che possono avere qualche influenza anche sui magistrati e sullo stile con il quale essi affrontano processi di questa delicatezza.

Prevedere, per esempio, che non siano ammissibili domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non necessarie e strettamente finalizzate a

cogliere gli elementi che configurano il reato, credo sia una norma che tutela la parte lesa ancor più di quanto oggi non avvenga.

Nel contempo, prevedere che per un minorente gli interrogatori si svolgano tenendo conto della sua personalità, illustrando il significato del processo e cercando di non creare un secondo trauma, mi sembra un fatto estremamente importante; non si possono quindi che condividere quelle norme volte a precisare che gli interrogatori si debbono svolgere nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza della persona.

Per quanto riguarda il problema del processo a porte aperte, voglio ricordare che, anche per merito di molti di noi che hanno emendato il testo in Commissione, e ancor prima al Senato, è prevista una norma cautelativa, per cui spetterà solo alla persona offesa decidere se consentire o meno che il processo si svolga a porte aperte.

Credo che l'articolo 14 debba essere, quindi, votato in piena coscienza, respingendo l'emendamento soppressivo Mellini 14.6 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Il gruppo socialista attribuisce una grande importanza all'articolo 14 del provvedimento in esame, pur essendo consapevole che siamo di fronte ad una norma processuale la quale, teoricamente, non dovrebbe avere ingresso in questa sede. Tuttavia, proprio perché vogliamo garantire realmente che sempre, ma soprattutto in questa fattispecie, venga tutelata la parte lesa, la persona violentata, crediamo sia fondamentale prevedere innanzitutto le modalità dell'interrogatorio.

A questo proposito vorrei dire che noi avremmo preferito la vecchia formulazione del Senato, ove si diceva che «non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa», poiché non vi è nessun nesso logico tra le abitudini sessuali della parte lesa e la fat-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

tispecie penale per la quale è in corso un procedimento.

Riteniamo quindi di fondamentale importanza — lo ripeto — stabilire le modalità dell'interrogatorio, condividendo, in particolare, il terzo capoverso dell'articolo 14 nel testo della Commissione, laddove si prevede che, qualora la persona offesa sia un minore, gli interrogatori debbono essere condotti in modo adeguato alla sua personalità.

Per tali ragioni il gruppo del PSI voterà a favore del testo dell'articolo 14, licenziato dalla Commissione, respingendo tutti gli emendamenti che ad esso sono stati presentati (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 14.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	359
Votanti	358
Astenuti	1
Maggioranza	180
Voti favorevoli	58
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Maceratini 14.4 e Casini Carlo 14.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	350
Votanti	349
Astenuti	1
Maggioranza	175
Voti favorevoli	55
Voti contrari	294

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Guidetti Serra 14.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Vorrei sottolineare anche in questa sede, signor Presidente, il significato di questo nostro emendamento. Anche se con ciò dico una cosa ovvia e banale, devo rilevare che il processo penale deve mantenere un suo equilibrio; ne consegue che se le parti debbono avere gli stessi diritti, occorre estendere anche all'imputato la riserva prevista per la parte lesa.

Questo è un principio generale che secondo me deve essere rispettato proprio per la dignità della norma giuridica. Raccomando pertanto all'Assemblea l'approvazione del mio emendamento 14.7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guidetti Serra 14.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	352
Maggioranza	177
Voti favorevoli	102
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rodotà 14.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, ho l'impressione che né la Commissione, nell'esprimere il suo parere, né l'Assemblea, nel votare l'emendamento Guidetti Serra 14.7, abbiamo valutato attentamente l'importanza del profilo processuale in una materia come questa.

I colleghi sanno (è stata tra l'altro messa a disposizione di tutti una documentazione esauriente in merito) che in altri sistemi si è lavorato molto proprio sul profilo processuale. Non è affatto vero quanto è stato detto in quest'aula, che cioè in questo modo si introdurrebbe un elemento di perversione del sistema processuale e si abbasserebbero le frontiere delle garanzie per gli imputati.

Certo, respingendo il precedente emendamento Guidetti Serra 14.7 abbiamo sicuramente introdotto una discriminazione nei confronti dell'imputato, per il quale — si badi bene — le stesse ragioni di riservatezza, data la particolare natura del reato, possono svolgere un ruolo importante. Non credo che una norma di questo genere supererà il vaglio della Corte costituzionale sotto il profilo del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

Noi formuliamo una ulteriore proposta, proprio in considerazione della natura degli interessi in gioco. Ho sentito dire che vi sarebbe sfiducia nei confronti dei magistrati. Gli esempi al riguardo li conosciamo tutti e non vorrei fare la solita citazione del *Processo per stupro*, la notissima trasmis-

sione televisiva che pure ha avuto un effetto benefico sulla cultura giudiziaria, assai superiore a quello prodotto dai saggi dottissimi che molti hanno scritto (e lo dico senza ironia).

Alcuni hanno ritenuto che il mutamento di un costume nato sulla base di prassi processuali, per il modo in cui l'azione veniva intrapresa e per la logica complessiva del sistema penale in cui si inseriva, autorizzasse un certo svolgimento del processo. Nel momento in cui ci apprestiamo ad approvare una riforma così importante, non possiamo non dare un segnale ai giudici e — per usare una espressione forse abusata — contribuire alla formazione culturale del magistrato che opera in questo settore.

Tutti coloro che hanno una esperienza di diritto processuale superiore alla mia sanno che la fissazione di alcune modalità del processo non è affatto il risultato di una sfiducia nei confronti del giudice, bensì la conseguenza della necessità di adeguare lo strumento generale del processo ai suoi diversi usi. Il processo è pieno di limiti alla possibilità di assumere prove, di modalità di esperire determinate indagini o di ammettere certi tipi di domande. Non stiamo facendo, lo ripeto, nulla di diverso da ciò che è riscontrabile in altri sistemi processuali. E un sistema straordinariamente garantista come quello inglese, ad esempio, si è mosso dichiaratamente in modo molto netto nella direzione che sto indicando, e in particolare nella direzione dell'emendamento che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea.

Non credo che sia opportuno innestare un momento di discrezionalità in questa materia. E non è un problema di sfiducia nei confronti del giudice. I colleghi che tanto hanno insistito sulla necessità di rispettare la personalità e la libertà della persona offesa devono rendersi conto che questo problema non si arresta sulle soglie dell'aula giudiziaria, ma va oltre: vi è un'esigenza globale di libertà che credo vada presa adeguatamente in considerazione.

Non abbiamo pretese punitive, né vogliamo introdurre una forma del processo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

priva di controlli. Raccomando quindi molto pacatamente che all'emendamento in questione si dedichi quell'attenzione che il Comitato dei nove non gli ha invece dedicato.

E concludo dicendo, signor Presidente, che sono sbalordito per i pareri espressi dal Comitato dei nove, che sono andati esattamente nella direzione opposta, anziché consentire uno svolgimento del processo che tenesse conto degli interessi delicatissimi esistenti in questa materia. Il Comitato dei nove ha espresso parere contrario sull'emendamento Guidetti Serra 14.7 e parere favorevole sull'emendamento Mellini 14.13, che ristabilisce la possibilità di allargare l'arco delle domande non necessarie. Il parere è stato contrario anche su un emendamento innocuo quale il 14.11, che porta la mia firma e quella dell'onorevole Guerzoni. Certo, quando suggeriamo la formula «nel pieno rispetto della dignità» aggiungiamo alla formulazione già prevista un rafforzativo forse un po' retorico. Qui forse c'è un aspetto di manifesto, non sul resto, collega Macerati, dal momento che si tratta di norme molto stringenti e niente affatto programmatiche. Mi pare che il Comitato dei nove abbia scelto una strada che non è affatto quella di costruire un processo attento alle esigenze particolari che le persone interessate (e ricomprendo in questa espressione sia l'imputato sia la persona offesa) hanno sicuramente in un processo del genere.

Raccomanderei quindi molta attenzione nella valutazione e nella votazione degli emendamenti che stiamo esaminando (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Mi permetto di far osservare al collega Rodotà che ci sono delle decisioni, assunte dall'Assemblea anche con il concorso del suo gruppo, che ci vincolano. Noi abbiamo deciso di mutare la fattispecie ammessa a protezione: siamo in materia di tutela della libertà

della persona. Non possiamo quindi nemmeno prendere in considerazione l'idea che dalla natura del reato possa discendere un principio di segretezza del dibattimento. Penso che una simile idea vada respinta, perché altrimenti incorreremmo in serie censure di incostituzionalità per quanto riguarda i principi naturali del processo.

Noi voteremo quindi, in assoluta serenità, contro l'emendamento presentato dall'onorevole Rodotà. Sull'emendamento Guidetti Serra 14.7, invece, una fase di maggiore riflessione in Commissione sarebbe stata altamente desiderabile.

Voglio aggiungere una considerazione, signor Presidente. Il meccanismo che è stato previsto in questo articolo presta il fianco ad una censura, che non riguarda però la discrezionalità del giudice circa la decisione di tenere o meno il dibattimento a porte chiuse. Vorrei anzi ricordare al collega Rodotà che in alcuni casi la protezione dell'interesse della parte offesa sta proprio nella pubblicità del dibattimento; e questo è del tutto evidente.

La ragione di preoccupazione (la voglio manifestare in questa sede) sta nel fatto che nulla è detto circa i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel decidere sulla domanda. Credo che sia un aspetto che la Commissione non ha valutato, a mio avviso, con la dovuta attenzione. In questo caso, infatti, il legislatore lascia intendere ciò che vuole, ma non lo dice, e rinvia alla giurisprudenza la definizione di ciò che pensa; e questa è un'operazione altamente pericolosa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Intervengo brevemente, signor Presidente, per chiarire il senso e la portata dell'emendamento Rodotà 14.10.

Riassumo brevemente alla stanca Assemblea (siamo tutti stanchi!). Il primo comma dell'articolo 14 recita così: «Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tut-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

tavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti».

Se non ho capito male, i colleghi Rodotà e Guerzoni, con il loro emendamento 14.10, chiedono di abolire l'espressione: «Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti», ritenendo che così la richiesta della persona offesa sia vincolante per il giudice. In realtà, se mi consentite, non è così, perché la richiesta di una parte non è mai vincolante per il giudice quando ciò non sia previsto espressamente.

Forse l'emendamento avrebbe potuto essere formulato diversamente, stabilendosi il carattere vincolante della richiesta, in quanto nel processo le parti chiedono ed il giudice comunque decide.

A noi d'altra parte sembra corretto che il giudice prima di decidere senta le altre parti, come stabilisce il nuovo codice di procedura penale all'articolo 471; e poi mi pare equo che il giudice nell'assumere una decisione di questo tipo consulti tutti i soggetti processuali prima di orientarsi.

È per questo motivo che voteremo contro l'emendamento Rodotà 14.10.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rodotà 14.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	361
Astenuti	1
Maggioranza	181
Voti favorevoli	40
Voti contrari	321

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Arnaboldi 14.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia piuttosto preoccupante per la prima parte...

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Mi scusi, signor Presidente, ma a me risulta che era stata palesata l'intenzione di ritirare l'emendamento Arnaboldi 14.3.

MAURO MELLINI. Eventualmente dovrebbero essere i proponenti a ritirarlo!

PRESIDENTE. Immagino che il mistero possa essere chiarito facilmente. Onorevole Arnaboldi, ritira il suo emendamento 14.3?

PATRIZIA ARNABOLDI. Presidente, lascio la precedenza al collega Mellini, che stava già parlando.

PRESIDENTE. Com'è cavalleresca, la collega!

MAURO MELLINI. Ma se intende ritirare l'emendamento è inutile che mi faccia parlare! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi, sveli l'enigma: lo ritira oppure no?

PATRIZIA ARNABOLDI. Ritiriamo il nostro emendamento 14.3 (*Applausi*). No, onorevoli colleghi, prima di applaudire ascoltate quanto ho da dire.

Il successivo emendamento Orlandi 14.8 contiene un'ulteriore precisazione per quanto riguarda i minori e, poiché siamo nel contenuto profondamente d'accordo, ritiriamo il nostro emendamento ed invitiamo l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Orlandi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Arnaboldi, il suo emendamento 14.3 si intende pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Orlandi 14.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Con questo emendamento proponiamo una modificazione del testo dell'articolo approvato in Commissione. Esso, come ricordava la collega Arnaboldi, è analogo al precedente emendamento 14.3 per quanto concerne il limite del rispetto della riservatezza della persona.

Tale limite, nel testo della Commissione, era riferito alle domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa. Nel nostro emendamento invece viene riportato alle domande tendenti ad accertamenti per la ricostruzione del fatto.

Vorrei sottolineare quanto già comunque è stato fatto presente da altri colleghi e colleghe intervenuti in precedenza: con questa norma non si vogliono stravolgere dei principi del nostro ordinamento giuridico, ma esprimere un concetto che potrebbe essere superfluo se non avessimo alle spalle una serie di processi nei quali gli interrogatori e gli esami della persona offesa miravano a ricostruire non il fatto specifico della violenza sessuale, ma piuttosto la pregressa vita sessuale della vittima, per trovare in essa le ragioni dello stupro e la giustificazione di sentenze che spesso sono state più traumatizzanti della vicenda stessa.

Vi è una modifica che riguarda anche la parte relativa ai minori. Su questo punto vorrei innanzitutto sottolineare, onorevoli colleghi, l'importanza di aver previsto per la prima volta in questa legge norme specifiche che fanno riferimento al minore, considerato non soltanto come imputato (a tale riguardo il nuovo codice di procedura penale contiene profonde modifiche in senso positivo), ma come parte offesa dal reato, soprattutto in processi nei quali la rievocazione di episodi evidentemente traumatizzanti può essere rischiosa per la personalità del minore.

La modifica che vogliamo introdurre

rispetto al testo della Commissione riguarda la parte in cui si fa riferimento all'adeguatezza delle domande, all'educazione e alla spiegazione al minore delle ragioni anche etico-sociali delle attività processuali. Questa formula è esattamente quella che il codice di procedura penale utilizza in relazione all'imputato minore. Tuttavia ci è sembrato, anche per le osservazioni riprodotte in un emendamento presentato dalla collega Cappiello, che tale formulazione potesse risultare ambigua, volta cioè a costruire dei processi diversi a seconda della condizione sociale, familiare ed educativa del minore. Non è certo questo che volevamo dire; noi volevamo piuttosto sottolineare la possibilità per il minore di essere messo in condizione anche di comprendere il significato, la funzione, non tanto etica quanto pratica, delle attività processuali in cui è coinvolto. È per questo che abbiamo ritenuto opportuno sopprimere tale riferimento.

Onorevoli colleghi, vi invito a votare a favore dell'emendamento 14.8 e soprattutto a valorizzare quanto viene già sottolineato in parte nella norma approvata dalla Commissione (e ancora più nell'emendamento da noi proposto) a proposito della tutela dei minori. Riconosco che ci troviamo dinanzi ad un elemento parziale, in quanto nella norma si parla solamente di processi per violenza sessuale. Probabilmente, della specificità della soggettività del minore dovremo prendere atto in ogni campo ed in ogni settore del nostro ordinamento. Troppe volte il nostro diritto è costruito facendo riferimento ad una figura non soltanto neutra, come le donne stanno sottolineando, ma anche adulta. Per il minore, proprio perché diritti e facoltà presuppongono l'essere adulto e avere una capacità ed un potere che il bambino o l'adolescente non hanno, molte volte tali diritti e facoltà cadono nel nulla (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, in ordine all'emendamento Orlandi 14.8, e specificamente alla prima parte, debbo manifestare una viva preoccupazione, anche se comprendo e apprezzo le ragioni, molto serie, che l'hanno dettato.

Debbo tuttavia esprimere una altrettanto viva preoccupazione per quanto riguarda principi che attengono all'interesse di qualsiasi cittadino, al quale noi abbiamo riconosciuto nella nostra Carta fondamentale il diritto di azione e di difesa. Il diritto di difesa — lo abbiamo sostenuto in quarant'anni di lotte politiche della sinistra — non è un diritto proclamato, bensì un diritto che dev'essere effettivamente garantito. Ma non lo si può garantire se si limita il potere di accertamento del giudice in ordine agli elementi probatori nella fattispecie del procedimento.

Per queste ragioni trovo assai sensata e condivido interamente la decisione adottata dalla Commissione. Quest'ultima ha cercato infatti di conciliare i valori relativi alla protezione della riservatezza della parte offesa con quello che è un inalienabile elemento di garanzia del diritto di difesa della parte, quale che essa sia, parte che (questo lo voglio ricordare in quanto stiamo riformando i codici penali e di procedura penale e non approvando solo una legge sulla libertà della persona) è innocente fino alla sentenza di condanna passata in giudicato.

Come è possibile sfilare dalle mani del giudice un potere funzionale rivolto alla garanzia del diritto di difesa della parte, senza assottigliare pericolosamente il diritto di difesa, tanto da ridurlo ad un fatto evanescente?

Signor Presidente, attestandosi il nostro gruppo sull'articolo formulato dalla Commissione, saremo molto grati alla collega Orlandi, per la stima che abbiamo nei suoi confronti e per l'apprezzamento delle ragioni che l'hanno indotta a presentare la sua proposta di modifica, se vorrà ritirare la prima parte dell'emendamento, che a nostro giudizio dev'essere respinta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'esigenza di lasciare inalterato l'articolo 14 così come la Commissione ha inteso formularlo, dopo un approfondito dibattito al quale non è stata estranea la collega Orlandi, che ha dato anzi preziosi suggerimenti. In verità la differenza tra l'emendamento proposto dalla collega Orlandi e l'articolo formulato dalla Commissione è in quell'inciso che poc'anzi il collega Labriola ha giudicato indispensabile per dare garanzia alle parti durante il processo: «Non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non strettamente necessarie alla ricostruzione del fatto». Questo inciso, contenuto nel secondo comma dell'articolo 14, è per noi indispensabile per garantire la parte lesa nel processo e soprattutto per la ricerca del responsabile.

Per quanto riguarda inoltre il terzo comma dell'articolo, la collega Orlandi ha inteso sopprimere le parole «personalità ed alle esigenze della sua educazione» sostituendole con la parola «età». Ritengo che le parole «personalità» ed «educazione» racchiudano anche il concetto di età, per cui mi associo — anche per una migliore economia dei nostri lavori, se intendiamo giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento — alla richiesta avanzata dal collega Labriola, invitando l'onorevole Orlandi a ritirare il suo emendamento. In caso contrario il gruppo della democrazia cristiana non potrà che votare contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, i colleghi intervenuti si sono dichiarati contro l'emendamento della collega Orlandi ed in particolare contro la possibilità che non si pongano domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Si tratta tuttavia di rilievi di per sé insufficienti, perché dire che non sono ammesse domande non strettamente attinenti alla ricostruzione del fatto non basta. Qui si vuole che tali domande siano addirittura vietate. Ma accertare i dati sulla personalità è necessario, perché la fattispecie contemplata dall'articolo 609-bis prevede quella forma di violenza sessuale pre-sunta...

Collegli, è già difficile parlare a persone che se ne vanno in quanto non hanno alcuna voglia di stare in aula a quest'ora. Ma se poi devo parlare anche con questa confusione, allora l'impresa è veramente difficile!

Signor Presidente, cosa c'è nell'articolo 609-bis? In quest'articolo, oltre all'ipotesi della violenza, è prevista un'ipotesi che con la violenza non ha niente a che fare, dal momento che riguarda atti sessuali consensuali. Mi riferisco al secondo comma, contro il quale mi sono ripetutamente scagliato, che recita: «Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Mi chiedo come si possano accertare condizioni di inferiorità psichica se non sono ammesse domande sulla personalità della parte offesa. È pura follia! Il testo formulato dalla Commissione è insufficiente perché non si tratta di ricostruire il fatto ma di accertare la personalità!

Sono contrario, dunque, alla formulazione in esame, perché non mi rendo conto di come si possano compiere accertamenti sulle condizioni fisiche o psichiche se il giudice non può porre domande alla persona offesa per comprenderne la personalità. Il giudice deve infatti accertare quale sia la sessualità della persona offesa per poter dire se c'è stato abuso o se invece il rapporto si è mantenuto (ammesso che sia possibile questa distinzione) entro limiti tali da escludere una simile ipotesi. Mi rendo conto che tutto ciò è difficile da accertare; d'altra parte questa fattispecie l'avete prevista voi. Non vedo come il giudice possa effettuare un accertamento per stabilire se è stato commesso il reato pre-

visto dal comma 2 dell'articolo 609-bis del codice penale se non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Sono profondamente convinto che si tratti di disposizioni superflue, essendo tutto affidato alla personalità del giudice e alla sua capacità di rendersi conto dei problemi di dignità della persona. Non saranno certo queste disposizioni ad imporgli di rendersene conto, così come non possono imporglielo la deontologia professionale e le norme sulla responsabilità dei magistrati.

Per concludere, dichiaro la mia contrarietà all'emendamento Orlandi 14.8.

Nel prosieguo della discussione tornerò sulle considerazioni concernenti quella ristrettezza o larghezza della necessità di cui parlava il collega Rodotà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, non accogliendo l'emendamento della collega Guidetti Serra che, come ha ricordato il collega Labriola, è stato oggetto di un voto che probabilmente non è stato ben valutato nel suo significato e nella sua portata, noi abbiamo già introdotto un primo *vulnus*.

Se accogliessimo l'emendamento 14.8 presentato dalla collega Orlandi, che prevede l'assoluta proibizione di porre domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa, spostandoci dal punto di equilibrio raggiunto in Commissione che limitava tale divieto, ai casi non strettamente necessari alla ricostruzione del fatto, creeremmo una condizione in cui il regime speciale previsto della legge, violando il diritto alla difesa dell'imputato, probabilmente potrebbe incorrere in una censura di costituzionalità.

Per queste ragioni mi associo alla richiesta formulata dal collega Labriola affinché l'onorevole Orlandi ritiri il suo emendamento ed annuncio, nel caso in cui esso fosse mantenuto, il voto contrario del gruppo repubblicano.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, avendo registrato alcune osservazioni dei colleghi, proponiamo la votazione per parti separate dell'emendamento Orlandi 14.8, nel senso di votare il primo comma separatamente dal secondo e dal terzo.

Desidero precisare — rivolgendomi ai colleghi che sono intervenuti esprimendo la preoccupazione che gli interrogatori siano effettuati, ma solo quando strettamente necessari — che l'emendamento riprende nell'ultimo comma la clausola generale affermando: «Gli interrogatori e gli esami devono, in ogni caso, essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona e strettamente limitati alla ricostruzione del fatto».

Vi è quindi in merito un intento comune. Tuttavia, poiché sono state sollevate alcune obiezioni, chiediamo, come ho detto, la votazione per parti separate, restando inteso che il primo comma dell'emendamento corrisponde al secondo capoverso dell'articolo 14, mentre il secondo ed il terzo comma corrispondono al terzo ed al quarto capoverso dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Presidente, trovo assai singolare l'opposizione manifestata nei confronti dell'emendamento della collega Orlandi, che a mio avviso introduce opportunamente correzioni tecniche al testo dell'articolo 14.

Quali sono le modifiche che la collega Orlandi chiede di apportare? Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 14, che prevede che «nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente» (sappiamo di quali reati si tratti) «non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa», opportunamente l'emendamento prevede la soppressione dell'inciso «se non

sono strettamente necessarie alla ricostruzione del fatto».

A prescindere dal rilievo secondo cui è assai difficile immaginare domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa che siano determinanti ai fini della ricostruzione del fatto (esso è infatti un accadimento che prescinde completamente dai precedenti di vita della parte lesa), non riesco a comprendere come mai si sostenga giustamente da tempo che non dovrebbero rivolgersi in sede processuale domande sui precedenti di vita dell'imputato, mentre in questo caso addirittura si ammette che possano essere rivolte domande sulla vita privata e sull'attività sessuale della persona offesa, cioè della vittima e non dell'autore del reato.

Per quanto concerne il successivo comma dell'emendamento Orlandi, va detto che giustamente esso corregge l'inciso contenuto nel terzo comma dell'articolo 14, secondo il quale gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alle esigenze dell'educazione del minore. Trovo molto più corretto il testo proposto dalla collega Orlandi, secondo il quale gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato non all'educazione, ma all'età del minore. Si tratta di una correzione tecnica assai opportuna.

In riferimento ad alcune preoccupazioni ventilate in merito ad una ipotizzata violazione del diritto di difesa, desidero ricordare che l'ultimo comma dell'emendamento della collega Orlandi precisa che «gli interrogatori e gli esami devono, in ogni caso, essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona e strettamente limitati alla ricostruzione del fatto». Qualunque domanda necessaria ai fini della prova sul fatto reato è quindi indubbiamente consentita.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Mellini circa le condizioni di minorazione fisica o psichica, desidero rilevare che si tratta di elementi della fattispecie e che non vi è dubbio che deve essere consentita qualunque domanda utile ai fini dell'accertamento della prova in ordine a queste circostanze del fatto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Se queste sono le innovazioni contenute nell'emendamento della collega Orlandi, che, come ho detto, corregge opportunamente alcune parti dell'articolo 14, non riesco a comprendere per quale motivo siano stati espressi pareri contrari su di esso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Presidente, mi pare che il ragionamento possa a questo punto essere molto semplificato. Il collega Rizzo ha affermato, in modo del tutto condivisibile, che ogni domanda che tenda seriamente a ricostruire il fatto reato è ammissibile. Questo è un cardine della difesa, un cardine del processo, un cardine della giustizia penale.

Il ragionamento, quindi, non può che muovere dal seguente presupposto: deve essere possibile per il giudice compiere accertamenti su qualsiasi area d'indagine a lui sottoposta. Ci sono però due cautele che tendono ad evitare che questo tipo di indagine offenda la parte lesa e che rispondano ad un obiettivo politico giusto. La prima è quella della riservatezza procedurale: l'indagine può cioè essere svolta a porte chiuse. Abbiamo anche approvato una norma che stabilisce che non è consentito rendere pubblicità esterna di elementi concernenti la parte lesa. Per quanto riguarda il profilo interno dell'interrogatorio, e quindi del processo, vi è un'altra norma che cautele la parte lesa: quella che prevede che le modalità delle indagini, anche sulla vita privata della vittima, devono essere tali da assicurare discrezione e rispetto nei confronti della persona interrogata.

Se tutto ciò è vero, non può essere ammessa l'amputazione proposta dall'emendamento Orlandi 14.8 di questa area della sessualità e della vita privata, connessa alla necessità di effettuare un'indagine volta ad accertare la verità del fatto reato.

A mio parere — e questo è l'altro principio fondamentale — il processo penale

deve tendere all'accertamento della verità reale e non all'accertamento della verità legale. Da questo punto di vista, regole legali che impediscano l'accertamento della verità non sono ammissibili, ma ancor più non sono costituzionali. Per queste ragioni ritengo che questa parte dell'emendamento Orlandi 14.8 debba essere respinta.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento Orlandi 14.8 è stata richiesta la votazione per parti separate. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul primo comma dell'emendamento Orlandi 14.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	360
Maggioranza	181
Voti favorevoli	149
Voti contrari	211

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Orlandi 14.8, non accettata dalla Commissione né dal Governo.

SILVANO LABRIOLA. La parte residua dell'emendamento Orlandi 14.8 non dovrebbe essere ulteriormente votata per parti separate?

PRESIDENTE. Non è stato richiesto. L'emendamento Orlandi 14.8 è stato diviso in due parti.

Ad ogni modo, onorevole Labriola, la

votazione è aperta; stiamo votando la seconda parte dell'emendamento Orlandi 14.8, comprendente i due commi residui.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	173
Voti contrari	182

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Capiello 14.1.

AGATA ALMA CAPIELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Capiello.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 14.13.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 14.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	355
Astenuto	1
Maggioranza	178
Voti favorevoli	188
Voti contrari	167

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lanzinger 14.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. L'argomento che sta alla base di questo emendamento è assolutamente identico a quello esaminato in precedenza.

Infatti, così come è un principio fondamentale quello della capacità dei partecipanti al processo — non solo dell'imputato ma anche del giudice e della parte civile, che collaborano alla ricostruzione della verità — di indagare ai fini di un accertamento veritiero del fatto nell'ambito della intera area dell'accadimento storico nella forma in cui questo è rappresentato durante il processo, costituisce un altrettanto valido principio quello secondo il quale tale indagine può servire anche a stabilire — ai sensi dell'articolo 133 del codice penale — la gravità del reato al fine di valutare la condotta del reo in vista della pena.

Ci pare che, se dovesse essere consentito l'ampliamento, o meglio, la completezza dell'indagine soltanto al fine di stabilire l'esistenza o meno del fatto e non anche di accertare la gravità del reato, e dunque la condotta del reo, ci troveremmo di fronte ad una grave amputazione del diritto di difesa ma, prima ancora, ad una gravissima alterazione dell'equilibrio processuale.

Ecco perché riteniamo che, in base alla stessa logica per la quale è possibile effettuare, con le cautele ricordate, la chiusura al pubblico del processo, nonché assicurare il rispetto assoluto delle condizioni e della sensibilità della persona (minore o non minore che sia), deve essere consentito, usando le stesse cautele, di giungere all'accertamento della verità anche in ordine a quei requisiti che il codice penale non modificato individua quali operanti in ordine alla graduazione della pena in ragione della gravità del reato e della condotta del reo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Ripeto che questa materia è disciplinata dal codice penale e non può essere modificata, pena la violazione del principio, per altro più volte sancito anche in sede internazionale, della piena disponibilità da parte dell'imputato dell'elemento fondamentale della propria posizione processuale, cioè dell'accertamento della verità.

Ecco perché, a nostro avviso, è soprattutto la parte civile che deve accogliere positivamente tale capacità di indagine, poiché essa ha interesse a ricostruire il fatto così come è veramente avvenuto ed in ogni sua componente, anche soggettiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 14.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	361
Astenuto	1
Maggioranza	181
Voti favorevoli	56
Voti contrari	305

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cappiello 14.2.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cappiello.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.14 della Commissione. Ha

chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE JANE BEEBE TARANTELLI. Presidente, colleghi, l'emendamento 14.14 della Commissione pone rimedio a una situazione che si verifica quando un minore è vittima di violenza ad opera di un violentatore maggiorenne, nel qual caso il reato viene giudicato non dal tribunale dei minori, ma da quello ordinario.

Poiché è noto a tutti che per la vittima minore di 14 anni è estremamente traumatico dover subire un faccia a faccia con il suo violentatore, con l'emendamento in questione si tende a limitare questo faccia a faccia soltanto ai casi in cui sia assolutamente necessario per la prova del reato e delle sue circostanze; si tende, cioè, a proteggere una vittima particolarmente vulnerabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non sono contrario all'emendamento 14.14 della Commissione, visto che abbiamo adottato il criterio di un processo speciale; tanto vale quindi che in questa specialità consideriamo esigenze particolari non solo riguardo al reato ma anche ai minori.

Non posso però condividere la formulazione in ordine alla eccezione al divieto del confronto. Poco fa la Camera ha votato a favore del mio emendamento 14.13 (nei cui confronti anche la Commissione e il Governo avevano assunto un atteggiamento amabile, esprimendo parere favorevole), diretto a sopprimere la parola «strettamente». Nell'emendamento al nostro esame vi è il termine «assolutamente». Colleghi, esiste una esigenza non assoluta di verità o le esigenze di verità sono tutte assolute? Le esigenze di verità sono tutte assolute, così come non esistono esigenze larghe in contrapposizione a esigenze strette di accertare i fatti; sarà poi il magistrato a stabilire quanto sia rilevante l'ele-

mento utile all'accertamento dei fatti in confronto ad altri fatti accertati, ad altri mezzi, nonché a considerare il risultato di una prova rispetto al mezzo di un'altra prova. Ma non basta che il confronto sia necessario: badate, non utile, ma addirittura necessario? Deve essere assolutamente necessario? E se è necessario non assolutamente che cosa si fa? È, sarebbe necessario, ma non assolutamente! Scusatate, con questi avverbi ed aggettivi distruggiamo la logica, il diritto e il processo e creiamo un linguaggio giuridico assolutamente incomprensibile.

A questo punto ritengo che basterebbe la considerazione relativa all'espressione «assolutamente necessario», per rendere l'intero emendamento 14.14 della Commissione inconcepibile. Se poi qualcuno ritiene di dover ricorrere alla votazione per parti separate, ben venga anche quest'ultima.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Anche noi non siamo pregiudizialmente contrari alla norma in questione, ma ad una condizione. Infatti, oltre alle considerazioni svolte dal collega Mellini, che mi trovano pienamente consenziente, giacché quando si scrive una norma sostanziale o processuale gli avverbi devono essere evitati perché aprono la strada alla discrezionalità, e quindi all'arbitrio, vi è un altro motivo. La collega Beebe Tarantelli — devo credere che sia questa l'intenzione che ha portato all'inserimento della norma in oggetto — ha voluto riferirsi al processo in cui la vittima, la persona offesa sia un minore. Il che non risulta. Signor Presidente, se questa norma riguarda i minori, è necessario che essa preveda il confronto tra la persona offesa minorenni con l'imputato maggiorenne; altrimenti, sembra che sempre il confronto tra la persona offesa (che può avere settant'anni) e l'imputato... (*Commenti*).

L'emendamento 14.14 della Commissione recita: «Al comma 1, al terzo capo-

verso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:...»; l'emendamento prosegue con «Il», scritto con la «i» maiuscola, quindi non si capisce se ci si riferisca effettivamente al processo in cui la persona offesa sia un minore. Se non è così, spero che qualcuno mi vorrà cortesemente spiegare il concetto.

PRESIDENTE. Ci si riferisce al terzo capoverso dell'articolo 14, che chiarisce che si tratta di un minorenni. Infatti, tale capoverso recita: «Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alla sua personalità ed alle esigenze della sua educazione», e così via. Comunque, prosegua pure; volevo solo recarle un aiuto.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, il comma in questione dopo le parole «predette attività processuali» reca un punto. Poi si propone che: «Il confronto con l'imputato è ammesso...»; ma allora è necessario introdurre un'ulteriore specificazione.

Del resto, sono state fatte molte cose che a mio avviso non sono condivisibili; se ne facciamo una di più non succede nulla.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anselmi. Ne ha facoltà.

TINA ANSELMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per affermare che quello in esame è uno degli articoli che noi giudichiamo più positivi tra quelli introdotti nel provvedimento che stiamo per approvare.

Non dobbiamo dimenticare che nella scorsa legislatura, allorché si discusse dei problemi dei minori, ci furono mosse alcune critiche dai magistrati dei tribunali dei minori proprio perché non era stata sufficientemente curata la parte della normativa concernente la prevenzione, l'aiuto ed il sostegno al minore.

Ritengo che si possa accedere alla richiesta del collega Mellini di togliere l'avverbio «assolutamente», restando inteso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

che il confronto con l'imputato sia quindi ammesso soltanto quando è «necessario». Si tratta di una norma che permette di conseguire l'obiettivo di tutelare un minore vittima di violenza sessuale esercitata da un adulto, nonché di evitare, durante il dibattimento, gli aspetti che possono risultare traumatizzanti per il minore stesso.

In altri termini, si potrebbe evitare un confronto diretto tra chi ha subito la violenza e chi l'ha esercitata e trovare le modalità, così come avviene del resto in altri paesi, grazie alle quali il minore possa partecipare al processo, senza che però debba rivivere un'esperienza il cui ricordo può essere assai traumatizzante.

Tutto ciò mi sembra estremamente importante; riteniamo opportuno l'emendamento 14.14 della Commissione, e per questo il gruppo della democrazia cristiana esprimerà un voto favorevole.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, desidero annunciare che la Commissione, a maggioranza, accoglie la proposta, avanzata dall'onorevole Mellini, di eliminare dal testo dell'emendamento 14.14 della Commissione l'avverbio «assolutamente». Pertanto, l'emendamento recita: «Il confronto con l'imputato è ammesso soltanto quando è necessario per la prova del reato o delle sue circostanze».

Desidero inoltre — se mi è consentito di parlare ancora un attimo, Presidente — rassicurare il collega Maceratini: non intendiamo introdurre un comma aggiuntivo dopo il terzo già previsto dal testo dell'articolo 14 licenziato dalla Commissione. Quest'ultimo recita: «Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minore...», e si conclude con le parole: «delle predette attività processuali». A questo punto l'emendamento della Commissione propone di inserire il periodo considerato,

che comincia con le parole: «Il confronto con l'imputato è ammesso...», il che ritengo sia sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Il Governo concorda sull'accoglimento della modifica in questione all'emendamento 14.14 della Commissione?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.14 della Commissione, nel testo riformulato secondo la proposta avanzata dall'onorevole Mellini e accettata dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	343
Votanti	340
Astenuti	3
Maggioranza	171
Voti favorevoli	294
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Maceratini 14.5 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	40
Voti contrari	310

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rodotà 14.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	343
Astenuti	1
Maggioranza	172
Voti favorevoli	154
Voti contrari	189

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Lanzinger 14.15 (ex 10.5).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà *(Commenti)*.

GIANNI LANZINGER. Non è colpa nostra se siamo in seduta notturna, e d'altra parte non è una buona ragione per dormire durante questo dibattito! *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Ma nemmeno di vegliare più del necessario!

GIANNI LANZINGER. Grazie, Presidente, di questa integrazione!

PRESIDENTE. Sono solo interprete della volontà popolare!

GIANNI LANZINGER. Abbiamo proposto questo emendamento innanzitutto perché in tal modo ci pare di raccogliere una indicazione che il Parlamento europeo ha fornito a tutti i Parlamenti della CEE in materia di repressione degli atti di violenza sessuale, e quindi in materia di maggiore libertà, affinché tali atti vengano resi noti alla pubblica autorità.

Ci sembra inoltre che una delle motiva-

zioni fondamentali per cui si rende necessaria la riforma della procedura in materia di violenza sessuale sia la condizione di inferiorità, quasi di inibizione, che la parte lesa, la parte violentata subisce, soprattutto al primo impatto con le autorità di pubblica sicurezza. In questo caso la parte lesa evidentemente non è assistita da un difensore, poiché siamo ancora nella fase predibattimentale e comunque viene ascoltata con informazioni preliminari da sola.

Riteniamo sia un contributo a quel processo di rafforzamento della volontà di autodeterminarsi liberamente, ma coscientemente, il consentire che la parte violentata possa essere assistita da una persona di fiducia, non necessariamente dal difensore, anche fin dai primi incontri con le autorità di pubblica sicurezza e poi con il magistrato.

Ci sembra che il testimone presente ai primi interrogatori sia di grande importanza, per arrivare poi alla rinuncia da parte dello Stato a sovrapporsi, a sostituirsi alla decisione autonoma della donna, o comunque di chi sia stato violentato, di aprire un processo penale.

Raccomandiamo, quindi, l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Silvia Costa. Ne ha facoltà.

SILVIA COSTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il mio personale — ma spero anche di altri colleghi — voto favorevole all'emendamento Lanzinger 14.15, che effettivamente può rappresentare uno degli elementi di sostegno alla volontà della parte lesa di recarsi materialmente a sporgere la propria denuncia. Credo che si tratti di un utile supporto e di una ulteriore possibilità che offriamo soprattutto alla parte più debole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Diaz. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

ANNALISA DIAZ. Intervengo, signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento Lanzinger 14.15.

Riteniamo che la presenza di una persona di fiducia nel momento più delicato in cui si dà inizio al rapporto con il corpo di polizia e si è sottoposti ai primi interrogatori consenta di porre le basi di quella che noi speriamo diventi una reale rete di solidarietà, in modo tale che la donna possa sentirsi sostenuta ed aiutata. La persona di propria fiducia, dalla quale l'offeso può farsi assistere può essere un amico, una persona che dia il suo supporto nel momento dell'impatto con una struttura che certamente non consente di essere sereni e di affrontare con dignità la situazione generata dal reato (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio gruppo sull'emendamento Lanzinger 14.15. Pur apprezzandone le motivazioni, ritengo che l'approvazione di tale emendamento stravolgerebbe l'impianto processuale. Se infatti la persona offesa si facesse accompagnare, per esempio, dalla comare o da chiunque altro, le regole processuali sarebbero veramente stravolte. Per tali considerazioni il nostro voto sarà contrario.

ANNALISA DIAZ. Ce ne fossero ancora, di comari!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanzinger 14.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Voti favorevoli	67
Voti contrari	276

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 14.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Ritengo, signor Presidente, che debba essere ben chiaro ciò che noi ci apprestiamo a votare. Dal momento che l'ultimo comma dell'articolo 14, nel testo della Commissione, è un comma di chiusura, per cui gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone, è opportuno, Presidente, che una volta votato l'articolo nel suo complesso, in sede di coordinamento il suddetto comma si intenda riferito anche al comma aggiuntivo introdotto con l'emendamento 14.14 della Commissione e che concerne il confronto nel caso in cui la parte offesa sia minorenni e l'imputato maggiorenne.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà senz'altro conto della sua segnalazione in sede di coordinamento formale del testo, onorevole Labriola.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Voti favorevoli	289
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

ROSA FILIPPINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, vorrei semplicemente chiedere di provvedere alla sconvocazione delle Commissioni che si sarebbero dovute riunire domani mattina perché, vista l'ora tarda, mi permetto di dubitare della lucidità di noi tutti nell'affrontare i lavori delle Commissioni alle 9.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Filippini. Riferirò al Presidente affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 2 marzo 1989, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 730-731-924-939. — Senatori SALVATO ed altri; SALVATO ed altri; MANCINO ed altri; FILETTI ed altri — Norme contro la violenza sessuale (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2957).

GARAVAGLIA ed altri — Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207).

CAPPIELLO ed altri — Norme contro la violenza sessuale (2111).

CAPPIELLO ed altri — Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).

— *Relatori:* Pedrazzi Cipolla, per la maggioranza; Mellini, di minoranza.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

S. 1384. TEODORI ed altri — Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatori e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (424-B).

— *Relatore:* Labriola.
(Relazione orale).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1497. — Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee (Approvato dal Senato) (3627).

— *Relatore:* Malfatti.
(Relazione orale).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1498. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, recante misure urgenti in materia di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti (Approvato dal Senato) (3630).

— *Relatore:* Vazzoler.
(Relazione orale).

6. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

BATTISTUZZI ed altri — Istituzione di una

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Doc. XXII, n. 21).

FINI ed altri — Istituzione d'una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'impiego dei finanziamenti per la ricostruzione nelle regioni Campania e Basilicata a seguito dei sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 (Doc. XXII, n. 26).

BECCHI ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative all'attuazione degli interventi pubblici per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 23 novembre del 1980, ed in particolare sulla effettiva destinazione ed utilizzazione dei fondi stanziati tra il 1980 e il 1988, e sugli intrecci tra interessi economici, politici e di organizzazioni criminali collegati al trasferimento e all'impiego delle risorse straordinarie per la ricostruzione delle aree terremotate della Campania e della Basilicata (Doc. XXII, n. 41).

BASSOLINO ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende relative all'attuazione degli interventi pubblici per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata (Doc. XXII, n. 42).

CALDERISI ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981, sui sistemi amministrativi e di controllo posti in essere per effettuarli, sulla destinazione ed utilizzazione effettiva dei fondi stanziati, sulle conseguenze d'ordine economico, sociale ed ambientale di tali interventi, sulle eventuali irregolarità ed abusi, sulle eventuali connessioni tra i poteri amministrativo, economico, giudiziario, politico e forme di criminalità organizzata (Doc. XXII, n. 44).

BUFFONI ed altri — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei fondi e sulla attuazione degli interventi pubblici relativi alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata (Doc. XXII, n. 46).

— *Relatore:* Rocelli

La seduta termina alle 23,30.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 2,15 del 2 marzo 1989.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

(Presiedevano il Presidente Leonilde Iotti e i Vicepresidenti Alfredo Biondi e Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Giancarlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Giancarlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Ceci Bonifazi Adriana
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio

Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
de Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Folena Pietro
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornassari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippe Ugo
Grosso Maria Teresa

Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian-Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rais Francesco

Rallo Girolamo

Rauti Giuseppe

Ravasio Renato

Rebecchi Aldo

Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo

Reichlin Alfredo

Reina Giuseppe

Ricci Franco

Ricciuti Romeo

Ridi Silvano

Riggio Vito

Righi Luciano

Rivera Giovanni

Rizzo Aldo

Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Romani Daniela

Romita Pier Luigi

Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Wilmer

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rotiroti Raffaele

Rubinacci Giuseppe

Russo Ferdinando

Russo Franco

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo

Samà Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sangiorgio Maria Luisa

Sanguineti Mauro

Sanna Anna

Sannella Benedetto

Santonastaso Giuseppe

Santoro Italiceo

Sanza Angelo Maria

Sapienza Orazio

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Savino Nicola

Savio Gastone

Sbardella Vittorio

Scàlfaro Oscar Luigi

Scalia Massimo

Scarlato Guglielmo

Schettini Giacomo Antonio

Scotti Virginio

Scovaccricchi Martino

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Seppia Mauro

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Serrentino Pietro

Servello Francesco

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Soddu Pietro

Solaroli Bruno

Sorice Vincenzo

Sospiri Nino

Spini Valdo

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Staller Elena Anna

Stefanini Marcello

Stegagnini Bruno

Sterpa Egidio

Strada Renato

Strumendo Lucio

Susi Domenico

Taddei Maria

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio

Tassi Carlo

Tassone Mario

Teodori Massimo

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Testa Enrico

Tiezzi Enzo

Toma Mario

Torchio Giuseppe

Tortorella Aldo

Trabacchini Quarto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Trantino Vincenzo
Tramaglia Mirko
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento 13.2:

Arnaboldi Patrizia
Guidetti Serra Bianca
Russo Franco

Si è astenuto sull'emendamento 13.4:

Gottardo Settimo

Si è astenuto sull'emendamento 14.6:

Chella Mario

Si è astenuto sull'emendamento 14.4-14.9:

Borra Gian Carlo

Si è astenuto sull'emendamento 14.10:

Cecchetto Coco Alessandra

Si è astenuto sull'emendamento 14.13:

Boselli Milvia

Si è astenuto sull'emendamento 14.12:

Azzolini Luciano

Si sono astenuti sull'emendamento 14.14:

Aiardi Alberto
Castagnetti Guglielmo
Pisicchio Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 14.11:

Costa Silvia

Si è astenuto sull'articolo 14:

Pisicchio Giuseppe

Sono in missione:

Fracanzani Carlo
Parigi Gastone
Raffaelli Mario
Rossi di Montelera Luigi
Travaglini Giovanni

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 febbraio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FIORI: «Adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare» (3670);

FIORI: «Comando speciale all'estero di dipendenti statali, con figli portatori di grave *handicap* psico-motorio, permanentemente internati in istituti specializzati fuori del territorio nazionale» (3671);

MATULLI ed altri: «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze» (3672);

CERUTTI ed altri: «Istituzione di una zona franca in parte del territorio della provincia di Novara» (3673);

CIAFFI ed altri: «Norme per l'attuazione del referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989» (3674).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 25 febbraio 1989, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 3 gennaio 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, modificata ed integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immo-

bili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 28 febbraio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1988 e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio 1989 (doc. XXXV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Provvedimenti urgenti per la sicurezza stradale e modifiche ad alcune norme di comportamento nella circolazione stradale» (3675).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di oggi della II Commissione (Giustizia), in sede legislativa, sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

stati approvati i seguenti progetti di legge:

Senatore FILETTI: «Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali» (approvata dalla II Commissione del Senato) (2433);

Senatori DI LEMBO ed altri: «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (approvata dalla II Commissione del Senato), con modificazioni e con il nuovo titolo: «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato» (3436).

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Apposizione di firme ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta del deputato Balestracci n. 4-11865, pubbli-

cata nel resoconto sommario del 28 febbraio 1989, a pagina XXV, prima colonna, è stata sottoscritta anche dai deputati Alessandro Costa e Caprili.

Apposizione di firme a mozioni.

La mozione dei deputati Napolitano ed altri n. 1-00247, pubblicata nel resoconto sommario del 15 febbraio 1989, è stata sottoscritta anche dai deputati Mombelli, Monello, Palmieri, Migliasso, Benevelli, Serra, Rebecchi, Colombini, Civita, Recchia, Umidi Sala, Taddei, Pascolat, Bonfatti Painsi, Solaroli, Fachin Schiavi, Donazzon, Bernasconi, Mangiapane.

La mozione dei deputati Zangheri ed altri n. 1-00249 pubblicata nel resoconto sommario del 27 febbraio 1989, a pagina LXXXIX, seconda colonna, è stata sottoscritta anche dai deputati Mombelli, Monello, Palmieri, Migliasso, Benevelli, Serra, Rebecchi, Recchia, Umidi Sala, Pascolat, Solaroli, Capecchi, Caprili, Fachin Schiavi, Donazzon, Bernasconi, Mangiapane.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

***INTERROGAZIONI E MOZIONE
PRESENTATE***

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CIPRIANI E TAMINO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che

in data 21 febbraio 1989 l'ENEL ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria, di voler inviare, per aggiornamento professionale, dieci lavoratori attualmente occupati presso la centrale di Caorso, presso analoga centrale sita in località Valverde in Messico;

l'ENEL, inoltre, intende inviare in trasferta presso le centrali di Turbigo, Tavazzano, Sermide, Casella e Ostiglia altri 60 lavoratori attualmente in forza presso la centrale di Caorso;

come deliberato in una recente assemblea dei lavoratori di Caorso, le organizzazioni sindacali hanno ribadito all'ENEL che rifiuteranno ogni trasferta fin quando il Governo non avrà chiarito quale futuro si prospetta per Caorso, e quali iniziative intende attuare in merito al mantenimento dei posti di lavoro —

ciò premesso, e tenendo conto che l'esito referendario ha sancito la rinuncia da parte del nostro paese agli impianti elettronucleari:

a) quali procedure si intendano attuare per la chiusura della centrale di Caorso;

b) quali interventi sono previsti per il mantenimento dei livelli occupazionali nell'area piacentino-cremonese;

c) quali soluzioni si intendano attuare per la definitiva sistemazione delle scorie di bassa e media intensità attualmente site presso la centrale e per quelle in arrivo dopo i processi di riduzione volumetrica;

d) quale scelta si intende realizzare per la definitiva soluzione del problema delle barre di combustibile

esaurite, contenenti plutonio, attualmente stoccate nella piscina della centrale con grave rischio per i lavoratori e la popolazione circostante. (5-01278)

MINOZZI, DONAZZON, MIGLIASSO E UMIDI SALA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

è in atto una proliferazione incontrollata di cosiddette « scuole di acconciatura » che il più delle volte sono grandi saloni dove i giovani apprendisti sono chiamati allievi ed in tal modo, anziché ricevere la retribuzione prevista dal contratto, devono pagare quote di iscrizione e rette mensili;

queste cosiddette scuole svolgono le loro attività al di fuori sia della normativa prevista dalla legge 1142/70, sia delle normative fiscali, contrattuali e del lavoro;

il diploma rilasciato dalle suddette scuole non ha validità legale poiché i corsi sono istituiti previa autorizzazione delle regioni —

quali misure intendano adottare per rimuovere un fenomeno che allarma le organizzazioni di categoria, che crea distorsioni nel mercato del lavoro ed alimenta false aspettative in tanti giovani;

quali controlli intendano effettuare per verificare che il rapporto degli apprendisti-allievi e dei clienti-modelli con queste scuole venga regolarmente retribuito e si svolga nel pieno rispetto della vigente legislazione fiscale e del lavoro. (5-01279)

DE CAROLIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

si continuano a ripetere con frequenza lungo le strade italiane, aggressioni e rapine ai danni degli autotrasportatori;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

sono anni che in varie sedi, compresa quella parlamentare, si cerca di sollecitare il Governo ad impegnarsi maggiormente per eliminare questi attacchi ai TIR, che ricordano episodi di brigantaggio dei secoli precedenti;

il fatto che ultimamente il fenomeno si sia accentuato soprattutto nel meridione d'Italia e prevalentemente in Sicilia e in Puglia, ci fa seriamente riflettere che ci deve essere un'unica grossa centrale criminale, la quale dispone di rilevanti mezzi logistici;

il fenomeno sta destando grave impressione nelle popolazioni in ragione del rilevante numero degli episodi e delle loro impressionanti e sfrontate modalità -;

quali provvedimenti sono già stati adottati e quali sanzioni siano state inflitte ai pochi esecutori di tali atti criminali già catturati;

se non si ritenga opportuno ed urgente impartire energiche disposizioni volte ad intensificare e potenziare i servizi di vigilanza delle forze dell'ordine al fine di restituire tranquillità e fiducia agli autotrasportatori e sicurezza ai cittadini. (5-01280)

SANNELLA E SAPIO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che

in data 9 luglio 1987 il comune di Crispiano (Taranto) con atto della giunta municipale n. 470 veniva disposta l'occupazione di urgenza dei terreni, di proprietà del signor Mininni Pietro per l'allargamento della via Lecce;

l'allargamento della strada di cui sopra, oltre a facilitare il superamento delle difficoltà derivanti dal passaggio a livello di via Foggia, costituirebbe un più facile accesso alle strutture pubbliche della zona quali: poliambulatorio scuola materna, strutture sportive e il futuro mercato coperto;

in data 30 novembre 1987 veniva effettuata dai tecnici comunali l'occupazione di urgenza e l'immissione in possesso dell'immobile di cui sopra;

con decreto del ministro dei beni culturali ed ambientali, l'immobile denominato « Villa Mininni » con cappella e giardino annessi, veniva dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 10/89, decreto emesso in data 30 gennaio 1988;

a seguito del predetto decreto l'amministrazione ha soprasseduto all'esecuzione di alcun tipo di lavoro senza prescritta autorizzazione;

in data 18 febbraio 1988 l'amministrazione ha richiesto alla soprintendenza ai monumenti della Puglia il prescritto parere per poter eseguire i lavori di allargamento della via Lecce;

in data 22 aprile 1988 il sovrintendente architetto Riccardo Mola con nota n. 644 n. b. considerando che le opere previste non interessano i corpi di fabbrica ha espresso parere favorevole circa l'attuazione dei lavori di allargamento di via Lecce con la prescrizione della ricostruzione della muratura a secco di medesima forma e dimensione;

in data 12 luglio 1988 con atto della giunta municipale n. 504 veniva disposta la nuova occupazione di urgenza dei su nominati terreni;

il 12 novembre 1988 alla presenza dei signori Mininni che hanno sottoscritto il verbale relativo è stata effettuata l'immissione in possesso e redatto il verbale di consistenza;

il Ministero dei beni culturali ed ambientali con fonogramma n. 18339 M/T del 19 novembre 1988 invitava a mezzo soprintendenza di Bari a soprassedere a qualsiasi atto modificativo dello stato dei luoghi in attesa di definitiva determinazione -;

quali urgenti ed immediate iniziative intenda assumere per rimuovere l'ingiustificato vincolo imposto dal Ministero dei beni culturali e ambientali. (5-01281)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

GALANTE, MINUCCI, BOSELLI, CAN-
NELONGA, SERAFINI MASSIMO E TE-
STA ENRICO. — *Ai Ministri dell'ambiente
e della sanità.* — Per conoscere — pre-
messo che:

lo stabilimento petrolchimico Eni-
chem, ubicato a poche centinaia di metri
dal centro abitato di Manfredonia (Fg), è
stato inserito tra gli impianti industriali
ad alto rischio in base alla « direttiva
Seveso »;

nel corso degli ultimi 15 anni si
sono verificati incidenti di diversa entità
che hanno creato seri pericoli per l'inco-
lunità e la salute della popolazione e
danni all'ambiente;

la decisione dell'azienda Enichem di
costruire all'interno della fabbrica un im-
pianto di incenerimento per rifiuti indu-
striali aggiunge un nuovo fattore negativo
per la qualità dell'aria e per la salute dei
cittadini;

da alcuni mesi si registra una
grande tensione in tutta la città di Man-
fredonia per il fatto che le commissioni
da tempo nominate dal Ministro dell'am-
biente, dall'U.S.L. Fg/5 e dal comune di
Manfredonia per la valutazione dell'im-
patto e dalla compatibilità ambientali nel
quadro di garanzie certe di equanimità
non ancora possono operare a causa
delle ingiustificate resistenze offerte dal-
l'Enichem all'ingresso in fabbrica delle
stesse —:

i motivi che ostacolano la verifica di
cui sopra;

se non ritengono, ciascuno per la
propria parte, di attivare tutte le proce-
dure e gli organismi tecnici previsti dalla
« direttiva Seveso » al fine anche di adot-
tare le conseguenti determinazioni.

(5-01282)

MONTECCHI, FELISSARI, STEFA-
NINI, SERAFINI MASSIMO, BOSELLI E
NARDONE. — *Al Ministro dell'agricoltura*

e delle foreste. — Per conoscere — pre-
messo che:

nel corso dei mesi di ottobre-novem-
bre 1988 le cinque regioni del bacino Pa-
dano-Veneto e il Ministero dell'agricoltura
hanno elaborato il programma relativo ad
azioni comuni da attivare nel comparto
agro-zootecnico per il risanamento di tali
aree;

successivamente gli assessori delle
regioni si sono incontrati con i gruppi
parlamentari per illustrare i contenuti del
programma e sollecitare un fattivo impe-
gno a sostegno dello stesso;

le azioni individuate riguardano in-
terventi sulle strutture, iniziative di for-
mazione, assistenza tecnica e di coordina-
mento normativo;

il programma indica dettagliata-
mente i diversi provvedimenti da assu-
mere (introduzione di tecnologie pulite,
lotta integrata, decongestionamento nelle
aree ad allevamento intensivo) e ne quan-
tifica gli oneri finanziari;

tra le misure strutturali indicate si
individua l'attivazione del regime di aiuti
previsto dal regolamento CEE 1760/87
(modificativo del regolamento CEE 797/
85) che comporta la possibilità di erogare
premi ai produttori agricoli che si impe-
gnino a introdurre pratiche di produzione
compatibili alle zone sensibili dal punto
di vista ambientale —:

quali risorse finanziarie il Governo
intende destinare alle azioni previste
dalle regioni padano-venete e come si
prefigge di indirizzare il proprio inter-
vento in sede comunitaria e nazionale af-
finché i programmi specifici previsti dal
regolamento CEE 1760/87 siano approvati
e sostenuti con adeguati finanziamenti.

(5-01283)

MONTECCHI, FELISSARI, STEFA-
NINI, BINELLI, TOMA, CIVITA, NAR-
DONE, POLI E LAVORATO. — *Al Mini-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

stro dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere — premesso che:

nel comparto agro-industriale del settore zootecnico permangono forti elementi di crisi e difficoltà dovuti, in larga misura, a nuove condizioni di produzione e all'andamento dei consumi;

i condizionamenti della politica zootecnica comunitaria (quote latte, politica cerealicola) frenano indiscriminatamente la produzione delle carni anche in paesi largamente deficitari come l'Italia;

il superamento di questa situazione può essere consentito anche attraverso un piano nazionale di ristrutturazione del comparto carni (da tempo annunciato dal Ministro dell'agricoltura) che punti all'ammodernamento e al rilancio del settore —:

a) quali azioni il Governo intende formulare per:

1) ristrutturare gli allevamenti, adeguare le produzioni sul piano della compatibilità ambientale e sul piano qualitativo;

2) risanare e ristrutturare gli allevamenti bovini cooperativi e, in tal senso, come intende utilizzare le risorse finanziarie stanziare dalle legge finanziaria 1988;

3) incentivare i processi di razionalizzazione, ammodernamento e adeguamento igienico-sanitario delle strutture di macellazione esistenti nel territorio nazionale;

4) definire accordi interprofessionali che consentano l'integrazione fra produzione industria-commercio e consumi quale condizione primaria per consolidare sul mercato le produzioni tipiche e di qualità;

b) la quantità di risorse finanziarie da destinare alle diverse azioni per la ristrutturazione del comparto agro-zootecnico e se sono state valutate ipotesi di istituire presso il Ministero dell'agricoltura un fondo speciale per il settore carni:

c) quali procedure di confronto con le regioni, le organizzazioni professionali o, di categoria e con le competenti Commissioni parlamentari il Governo intende attivare per predisporre il piano carni (bovino, suino, avi-cunicolo, ovi-caprino, equino). (5-01284)

PASCOLAT, RENZULLI E BERTOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la ditta appaltatrice dei lavori dello scalo ferroviario di Cervignano ha deciso di porre in stato di licenziamento i lavoratori ivi impiegati come conseguenza del mancato flusso dei finanziamenti da parte dell'Ente ferrovie;

ciò provoca allarmate e giustificate preoccupazioni sulla conclusione di quest'opera —:

se non ritenga di informare il Parlamento sulla situazione. (5-01285)

MANNINO ANTONINO, GASPAROTTO E VIOLANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

sul numero di giovedì primo marzo del settimanale *Avvenimenti* è stata pubblicata una lettera a firma del tenente colonnello Aldo Anzà con la quale si denuncia in modo circostanziato e puntuale il comportamento persecutorio e diffamatorio tenuto nei suoi confronti da un altro ufficiale, suo pari grado, e in particolare dal generale comandante la legione militare dove presta servizio;

se ha ritenuto opportuno acquisire piena ed approfondita conoscenza dei fatti denunciati;

se intende restituire al tenente colonnello Anzà la funzione che gli spetta come ufficiale leale la cui integrità è stata ribadita da ben due sentenze che documentano la infondatezza e la preteuosità delle accuse mossegli;

se intende assumere provvedimenti nei confronti dell'ufficiale e del coman-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

dante la legione militare che si sono resi responsabili di comportamenti contrari alla legge dei principi e lesivi della dignità di un ufficiale. (5-01286)

PASCOLAT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che

il gruppo conierie Cogolo con sede sociale a Pozzuolo del Friuli (Udine), alle cui dipendenze nelle città di Torino, Pescara, San Giorgio di Nogaro e Pozzuolo del Friuli sono attualmente occupati più di 1.200 dipendenti, intende operare scelte di ristrutturazione aziendale per processi di ammodernamento tecnologico e di rilancio produttivo per una adeguata presenza sui mercati nazionali ed esteri;

il gruppo conierie Cogolo in base a queste scelte, sarebbe deciso ad un consistente ridimensionamento delle maestranze con i problemi che tutto ciò porrebbe dal punto di vista dell'accesso alla cassa integrazione e alle norme in vigore per il pre-pensionamento —:

quali informazioni risultano al ministro in ordine a tale processo di ristrutturazione, e quali valutazioni ritiene di dare considerando che le conierie Cogolo sono capofila del settore in Italia e che le sopra indicate ristrutturazioni non sono inconfidenti sia rispetto al serio problema dei livelli occupazionali, che sull'insieme dell'economia friulana. (5-01287)

CALVANESE, PALLANTI, LUCENTI, LAURICELLA, CANNELONGA, BRESCIA, FRANCESE, CIAFARDINI, MIGLIASSO, GHEZZI, PELLEGATTI, REBECCHI E SAMÀ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il decreto del ministro del lavoro del 31 gennaio 1989, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1989, che fissa i criteri per i progetti ed i piani predisposti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante istituzione del fondo per il rientro della disoccupazione, stabilisce come termine ultimo per la presentazione dei piani e dei progetti da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici la data del 9 marzo 1989;

tale termine impedisce nei fatti alla gran parte degli enti proponenti, la predisposizione di validi piani e progetti;

ambigua, inoltre, appare la formulazione dell'articolo 2, che potrebbe dare adito ad una interpretazione discriminatoria nei confronti delle donne —:

se non ritenga il ministro di dover prorogare il termine per la presentazione dei piani e dei progetti al fine di garantire un corretto e diffuso utilizzo del fondo per il rientro della disoccupazione;

se non ritenga, inoltre, di dover riformulare l'articolo 2, al fine di rimuovere ogni dubbio interpretativo e garantire pari opportunità alle donne nell'accesso al lavoro. (5-01288)

MASINA, MARRI, PINTOR, MAMMONE E CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative abbia svolto o intenda svolgere per sostenere il processo di pace nel Centro America e in particolare le trattative fra il Governo salvadoregno e le forze insurrezionali, trattative che dovrebbero svolgersi nelle prossime ore a San Salvador. (5-01289)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

il siero di latte prodotto dai caseifici viene consuetamente smaltito disperdendolo nell'ambiente o immettendolo nella rete fognaria con grave danno ecologico —:

se non si ravvisi l'opportunità di incentivare la utilizzazione del siero di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

latte per prodotti usati dalle industrie farmaceutiche, dolciarie e cosmetiche, come si appresta a fare la società PRO-TAM di Bari che lavorerà nello stabilimento di Gioia del Colle, 3 mila quintali giornalieri di siero consegnato da 27 caseifici. (5-01290)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che

l'adozione da parte italiana della normativa CEE sulla leucosi dei bovini compromette in sensibile misura la commercializzazione della produzione degli allevatori, i quali, in presenza di animali sieropositivi, sono costretti ad adottare misure profilattiche alquanto costose;

in alcuni paesi questo problema viene affrontato con l'intensificarsi dei periodici controlli epidemiologici e con la creazione di stalle contumaciali in cui possono essere custoditi in isolamento alcune migliaia di capi appartenenti ad allevatori diversi —:

se è stato disposto o promosso un intensificato controllo epidemiologico dei bovini e se non si ritenga opportuno incentivare la costituzione di stalle contumaciali collettive per i bovini sieropositivi. (5-01291)

BEVILACQUA, ORLANDI, FOLENA, BORDON E GELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il mancato rinnovo dei contratti sostitutivi dell'insegnamento di diritto privato presso l'università di Trieste rischia di obbligare alla soppressione di dieci corsi della facoltà di lettere e filosofia e di 28 corsi della Scuola superiore di lingue moderne per traduttori ed interpreti;

nove dei corsi della facoltà di lettere e filosofia sono corsi di storia che se disattivati farebbero cadere il numero minimo di insegnamenti necessari all'esistenza di un corso di laurea, causando evidentemente rilevanti problemi in particolare ai laureandi che si vedrebbero negata questa possibilità;

la documentazione necessaria ad indire i bandi di concorso è stata inviata dall'università al Ministero della pubblica istruzione nell'aprile del 1988 ma resta a tutt'oggi inevasa;

se i corsi non saranno attivati entro breve non sarà possibile svolgere per intero i programmi;

da giorni è permanentemente convocata l'assemblea degli studenti che chiede garanzie reali al diritto allo studio —:

quali interventi il Ministro intenda attuare per risolvere questa situazione causa di gravissimi disagi per gli studenti e per il corpo docente. (5-01292)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ragioni ostacolano la definizione della pensione di guerra del signor Fersini Giovanni, nato ad Alliste (Lecce) il 2 febbraio 1923. La pratica ha posizione n. 16104. (4-11876)

PAZZAGLIA, FINI, RAUTI, CARADONNA, MACERATINI E GUARRA. — *Al Ministro per lavori pubblici.* — Per sapere — premesso

che l'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513 indica le modalità per il riscatto degli immobili ex INCIS, oggi Istituto Autonomo Case Popolari di Roma (IACP);

che gli assegnatari — che occupano da più di 20 anni tali alloggi di edilizia residenziale pubblica — hanno maturato le condizioni previste dalla normativa citata per il riscatto, mentre l'IACP con i più vari pretesti ha sempre disatteso l'applicazione delle disposizioni di legge;

che, vista tale inspiegabile opposizione dell'IACP, i singoli interessati si sono rivolti alla magistratura, sia ordinaria che amministrativa, che ha costantemente accolto le istanze, riconoscendo il loro maturato diritto ed ha condannato l'incomprensibile politica dell'IACP —:

se non ritenga necessario intervenire con urgenza nei confronti dell'IACP di Roma affinché adegui la propria politica, nei confronti degli assegnatari aventi diritto al riscatto, alle costanti decisioni della magistratura, anche in ottemperanza del dettato costituzionale che « ...favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione... ».

(4-11877)

SAMÀ, NAPOLI, TASSONE, ZAVETTIERI, DE JULIO, CICONTE, LAVO-

RATO, BATTAGLIA PIETRO, CHIRIANO, LOIERO, BRUNO PAOLO, BIAFORA, MUNDO, PRINCIPE E CIPRIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

nell'ultimo incontro svoltosi il 14 dicembre 1988, presso la Presidenza del Consiglio tra il sottosegretario alla presidenza, presenti i ministri dell'industria e delle partecipazioni statali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL nazionali e regionali e una delegazione del Consiglio di fabbrica della Pertusola sud di Crotone, per esaminare lo stato di crisi dello stabilimento che in mancanza di una urgente e idonea soluzione rischia la chiusura, si era pervenuti ad una ipotesi di accordo che prevede la costituzione di un polo unico nazionale dello zinco a prevalenza pubblica comprendente le due aziende attualmente produttrici di zinco in Italia la SAMIM e la Pertusola di Crotone;

in tale ambito si concordava sulla necessità del risanamento dello stabilimento di Crotone andando ad un riassetto societario a prevalente presenza pubblica (ENI) e con la realizzazione di un programma già predisposto dall'ENI che prevede per la Pertusola investimenti di particolare rilevanza strategica e strutturale in grado di assicurare lo sviluppo dello stabilimento e il mantenimento dei livelli occupazionali;

le soluzioni prospettate e gli orientamenti assunti in quell'incontro venivano valutati positivamente da tutte le parti in quanto non solo andavano e vanno nella direzione del risanamento della fabbrica, la cui chiusura avrebbe effetti dirimpenti in quanto trovasi in una zona e in una regione già duramente provate dalla crisi produttiva e occupazionale, ma anche e soprattutto perché rispondono ad esigenze e a interessi complessivi del nostro paese —:

quale seguito hanno avuto le decisioni assunte nell'incontro del 14 dicembre e quali atti concreti sono stati compiuti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

se risponde al vero quanto riportato in questi giorni dalla stampa, di tentativi operati e di ostacoli frapposti dalla Penarroya, che con la GEPI gestisce attualmente lo stabilimento, per impedire la realizzazione del piano concordato;

se la posizione della Penarroya volta a mantenere la privatizzazione della Pertusola, presentando nel contempo un programma di investimenti e di produzioni, al fine di utilizzare ulteriori finanziamenti pubblici, programma che secondo tecnici ed esperti del settore, oltre al giudizio negativo delle organizzazioni sindacali, non convince né sul piano tecnico-economico, né su quello strategico, trova consensi in settori del Governo, e se è vero, non ritenga ciò grave, non soltanto perché in contraddizione con quanto unitariamente deciso presso la Presidenza del Consiglio, ma anche e soprattutto perché ciò avviene dopo anni di esperienze negative durante i quali la Penarroya malgrado la presenza della GEPI che ha significato un apporto di capitale pubblico di 114 miliardi circa nel giro di pochi anni, ai quali vanno aggiunti una serie di finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni tariffarie dell'energia elettrica etc., non solo non ha risanato lo stabilimento ma non ha realizzato alcuno degli investimenti previsti al momento dell'entrata della GEPI;

se non ritenga, quindi, anche alla luce di quanto sopra, riconfermare gli orientamenti assunti nell'incontro del 14 dicembre accelerando i tempi di attuazione, vincendo ogni resistenza e superando dubbi e perplessità che siano potuti affiorare in qualche rappresentante del Governo, ponendo mano concretamente alla creazione del polo unico dello zinco e alla conseguente attuazione del programma previsto e già predisposto dall'ENI per lo stabilimento di Crotone, in modo di porre fine a questa vicenda che dura ormai da più di un decennio e risolvendo in tal modo positivamente la crisi di questa fabbrica dando tranquillità alle maestranze e alle popolazioni interessate.

(4-11878)

ANGELINI PIERO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che la XI Commissione lavoro della Camera dei deputati, in data 16 febbraio 1989, ha approvato in sede legislativa il progetto di legge sulla « Ristrutturazione dello Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (già approvato in un testo unificato, dalla XI Commissione della Camera e modificato dal Senato 672-1176-1725-2049-ter-B). Detta normativa prevede, tra l'altro, che al personale del comparto del parastato, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori dell'ex carriera direttiva alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26/5/1976 n. 411, venga attribuito *ad personam* il trattamento giuridico ed economico dei funzionari direttivi dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30/6/1972 n. 748 —:

quali iniziative il Ministro per la funzione pubblica intende assumere affinché, data l'omogeneità delle funzioni svolte, venga riconosciuto il medesimo trattamento anche ai funzionari dell'ex carriera direttiva dello Stato che, in possesso di anzianità di servizio e qualifiche corrispondenti a quelle del parastato, erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980 n. 312.

(4-11879)

CECCHETTO COCO, LANZINGER, ANDREIS, SCALIA, CERUTI, DONATI, MATTIOLI, BASSI MONTANARI, SALVOLDI, PROCACCI, GROSSO, CIMA E FILIPPINI ROSA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

l'intero massiccio della Marmolada — che costituisce una componente particolarmente importante sotto il profilo paesaggistico ed oro-idrografico del sistema alpino — è da oltre venti anni invaso da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

rifiuti e scarti di ogni genere: liquami organici, olii industriali, taniche, barattoli, bidoni e bottiglie vuote, lamiere e spezzoni di funi, tubi metallici, traverse di legno, profilati d'acciaio, tubi di plastica, frammenti di moquette, eccetera;

l'entità e la pericolosità inquinante dei rifiuti organici ed inorganici in alta quota è stata ripetutamente segnalata sia da enti locali (esempio comune di Rocca Pietore) che da associazioni protezionistiche (WWF, Mountain Wilderness, Italia Nostra, Lega Ambiente, C.A.I., eccetera), da organi di stampa (*Il Mattino* di Padova, *La Gazzetta dello Sport*, *l'Alto Adige*, *il Gazzettino*, *l'Adige*, *La Stampa*, *La Repubblica*, *L'Amico del Popolo*, *il Corriere della Sera*, *Il Giornale Nuovo*, *Ambiente*, *Alp*, eccetera), da personalità del mondo dello sport e dell'alpinismo come Reinhold Messner e Carlo A. Pinelli, ed infine da un rilevante numero di cittadini amanti dell'ambiente montano;

tra le principali responsabilità dell'inquinamento sono state individuate quelle delle società di gestione dell'impianto funiviario della Marmolada e dei rifugi ubicati sulla Marmolada;

quale ulteriore aggravamento della dissennata azione di distruzione dei valori ambientali (i quali sono di delicatissimo equilibrio in ragione dell'alta quota e delle condizioni di eccezionalità atmosferica) si è scaricato un impressionante quantitativo di materiale plastico nei seracchi del ghiacciaio;

tutte le diffide ed ingiunzioni emesse dall'autorità comunale o giudiziaria, per la rimozione dei fattori inquinanti e per il ripristino dello stato originario dei luoghi non hanno avuto alcun esito, nonostante la scadenza dei termini posti per l'adempimento;

la tutela delle ricchezze paesaggistiche ed ambientali delle Alpi dolomitiche è compito non soltanto degli enti locali e delle regioni competenti, ma anche

dell'intera comunità nazionale e dunque, per competenza, del Ministero dell'ambiente —:

1) quali precisi accertamenti abbia compiuto il Ministero al fine di venire a conoscenza: *a)* dell'entità del fenomeno denunciato e della sua espansione sull'intero gruppo della Marmolada, *b)* delle conseguenze di tale colossale episodio inquinante rispetto all'ecosistema alpino, alla conservazione del ghiacciaio, alla salubrità delle acque che ne derivano, *c)* delle responsabilità per i fatti sopra descritti, sia in termini di commissione di azioni inquinanti, sia in termini di omissione di doverosi controlli in difesa dell'ambiente;

2) quali interventi il ministro intenda promuovere al fine di: *a)* attivare le autorità amministrative e penali direttamente competenti per la prevenzione e la repressione dell'attività di scarico di rifiuti inquinanti sulla Marmolada, *b)* ottenere la radicale ripulitura dell'intero sistema della Marmolada dai rifiuti che attualmente ne comportano un così profondo degrado, *c)* assicurare che ogni attività umana permanente o transitoria sul ghiacciaio sia assolutamente rispettosa delle particolari esigenze di conservazione dell'integrità ambientale del sistema alpino d'alta quota;

3) se non ritenga che la questione « rifiuti in Marmolada » sia un allarmante sintomo dello stato di sofferenza in cui si trova, senza pratica efficace tutela, l'intero ambiente alpino. (4-11880)

PIRO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che Maria Vanzan una giovane handicappata che frequenta la terza media della scuola « Ugo Foscolo » del quartiere Malcontenta di Venezia, martedì 21 febbraio 1989 non ha potuto entrare a scuola perché nessuno ha voluto aiutarla a percorrere i 10 metri che separano il cortile dalla scuola;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

il giorno successivo un'insegnante ha aiutato Maria ma, almeno così sembra da organi di stampa, la preside Clelia Bresan ha invitato il personale della scuola a « lasciar perdere », affermando che è ingiusto sobbarcare i bidelli come hanno fatto fino ad ora di un lavoro che non compete loro. Devono pensarci i genitori;

la madre di Maria ha dovuto accompagnare la figlia in bicicletta perché « per motivi assicurativi » non poteva prendere posto nel pulmino che accompagna Maria a scuola;

l'amministrazione comunale ha dovuto destinare una operatrice sociale per far percorrere a Maria quei 10 metri —:

quali provvedimenti sono stati assunti in una vicenda dove crudeltà, irresponsabilità e omissioni hanno pregiudicato il diritto allo studio e la serenità di una ragazza tetraplegica che certo non vede splendere il sole sulle sciagure umane, come dice il poeta a cui è dedicata quella scuola. (4-11881)

MAZZONE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso

che l'USL 21 della Campania bandi un concorso di 21 posti per ufficiali amministrativi, dattilografi e inservienti;

che, come riportato dalla stampa locale, e precisamente *Il settimanale d'Ischia* nel n° 40 del 10 gennaio 1989, detto concorso si sarebbe svolto alla chetichella fra raccomandati del presidente dell'USL Brandi e « ras » politici della DC e PSI dei comuni di Ischia, Serrara Fontana e Casamicciola;

che mezz'ora prima del concorso giravano tra i candidati delle copie con le domande, come si afferma nel citato settimanale;

che il fatto sarebbe stato ammesso da un componente della Commissione;

che sarebbe stato, fra l'altro, favorito fra i concorrenti un avvocato napole-

tano bene introdotto negli ambienti politici ischitani —:

se rispondono a verità le inquietanti affermazioni riportate dal settimanale *d'Ischia*;

il nome dell'avvocato napoletano vincitore del concorso;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'assessorato alla sanità della regione Campania, venuto a conoscenza dei fatti, non ha inteso disporre un accertamento amministrativo sull'operato del presidente dell'USL 21 e dei componenti del comitato di gestione;

se non si ritenga infine di disporre un'inchiesta amministrativa che accerti, allo stato, l'iter di tutti i concorsi nelle USL della Campania, e la correttezza e la trasparenza degli stessi. (4-11882)

MAZZONE E MATTEOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso

che la regione Campania è ormai in crisi da oltre quattro mesi;

che nonostante ciò la Giunta regionale continua a liberamente deliberare su tutto, senza che il consiglio possa in qualche modo esperire il suo ruolo di programmazione e di controllo;

se non si ritenga di intervenire urgentemente, per quanto di competenza, anche disponendo un'inchiesta tecnico-amministrativa che accerti i reali motivi della crisi, e le sue possibilità o meno di risoluzione;

se non ritenga altresì, ove siano accertate le condizioni di impossibilità di risoluzione della crisi di promuovere tutte quelle iniziative atte a decretare lo scioglimento del consiglio, a norma del comma secondo dell'articolo 126 della Costituzione. (4-11883)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

BENEVELLI, BERNASCONI, MONTANARI FORNARI, CECI BONIFAZI, TAGLIABUE E LUCENTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

sempre più le manovre endoscopiche richiedono di essere eseguite sotto controllo radiologico e con la presenza continua del personale medico ed infermieristico;

questa situazione comporta per gli operatori del servizio endoscopico la esposizione a dosi non irrilevanti di radiazioni;

in molti ospedali si attuano controlli sulle quantità di radiazioni assorbite dagli operatori dei servizi di endoscopia ed alcune amministrazioni già riconoscono loro il « rischio radiologico »;

dei benefici previsti dalla legge n. 460 del 27 ottobre 1988 concernente modifiche e integrazioni alla precedente normativa sulla indennità di rischio da radiazioni, non è previsto esplicitamente che ne fruiscano alcune figure esposte a rischio quali gli operatori che eseguono esami endoscopici —;

quali iniziative intende adottare affinché i controlli ed i benefici di legge derivanti dalla esposizione a radiazioni vengano estesi agli operatori medici ed infermieristici che eseguono esami endoscopici sotto controllo radiologico.

(4-11884)

PELLEGATTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la città di Busto Arsizio (Varese) soffre da anni di un gravissimo problema di viabilità nel nord della città, causato dal cosiddetto « svincolo dei cinque ponti »; si tratta di un ponte, parte integrante della statale del Sempione, che sovrappassa la linea ferroviaria dello Stato Milano-Varese e risale al periodo pre-bellico, quando le autovetture si contavano sulle dita di una mano; oggi, la strozzatura della statale provoca nelle ore di punta, il collasso della circolazione stradale:

l'amministrazione comunale, da anni ha affrontato il problema del raddoppio dei Cinque ponti: il costo dell'opera è stato quantificato in lire 5,8 miliardi di cui 4,5 a carico dell'amministrazione comunale e lire 1,3 miliardi, a carico dell'ANAS; sin dal 1° gennaio 1988 l'amministrazione comunale ha acceso un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e da tale data paga gli interessi;

tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici sono stati regolarmente definiti —;

quali sono i motivi che ritardano l'iter della pratica e che non consentono l'appalto dei lavori e se non ritiene opportuno il Ministro intervenire presso la direzione dell'ANAS per il definitivo beneplacito di un'opera urgente ed ormai improcrastinabile. (4-11885)

GALANTE, CANNELONGA E BARGONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sul settimanale pugliese *Jonio*, n. 3 (1989), è apparsa una intervista ad una persona presentata come altissimo funzionario dei servizi segreti a cura del giornalista Bruno Orsini nella quale vengono fatte preoccupate affermazioni sulla penetrazione della mafia e della camorra in provincia di Foggia e sulle responsabilità dello Stato, laddove si dice che « lo Stato smobilita per oscuri motivi e le organizzazioni avanzano. Come ben si sa non vi sono terre senza padrone », ed ancora « siamo in una situazione condominiale anche se il nuovo inquilino tende a diventare amministratore degli stabili »;

vengono denunciate molteplici connivenze di ordine politico, burocratico, economico, finanziario, istituzionale;

a proposito dei rapporti redatti dallo stesso funzionario si lamenta che gli stessi « forse vengono cestinati o forse non vengono letti » —;

quali sono le valutazioni circa le denunce e le affermazioni sopra richiamate. (4-11886)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PETROCELLI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

le piogge cadute nell'agro di Isernia, nella notte di sabato 26 febbraio corrente anno, hanno prodotto danni diffusi agli insediamenti rurali ed, in particolare, hanno causato lo straripamento del fiume « Rava », il quale ha danneggiato abitazioni, attività artigianali e terre coltivate;

le cause dell'inondazione sono da addebitarsi allo stato di abbandono in cui è tenuto il fiume e alla costruzione di passerelle in cemento armato (non tutte autorizzate ed eseguite a regola d'arte), le quali, nell'occasione, hanno trattenuto detriti legnosi e rifiuti solidi urbani funzionando da sbarramenti;

il comune di Isernia, inoltre, ha progettato il piano di insediamenti produttivi utilizzando il fiume per gli scarichi liquidi (articolo 27 delle norme tecniche di attuazione), e consente la costruzione, a distanza di soli otto metri dalle sponde, di abitazioni, capannoni industriali, recinti, silos, ecc. e a tutti i possessori dei lotti l'attraversamento del fiume con passerelle di sei metri di larghezza (articolo 22 delle norme tecniche), ma — come se ciò non bastasse — con gli articoli 12 e 13 prevede anche la realizzazione di vani seminterrati per depositi e rimesse di autocarri —:

se non ritengano, ognuno per la propria competenza, di poter intervenire con urgenza per accertare le responsabilità, per risarcire i cittadini danneggiati, per tutelare adeguatamente il fiume, per rimuovere le opere e le cause che hanno prodotto gli avvenimenti surrichiamati.

(4-11887)

MASINA E CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

l'Istituto italo-latinoamericano sembra da tempo avere perduto le caratteristiche definite dalla legge istitutiva, di

centro di elaborazione culturale e politica per scadere a mera sopravvivenza burocratica, se si escludono alcune manifestazioni di scarsa risonanza;

che tutto il personale di ruolo ha chiamato in giudizio il Segretario generale presso il tribunale di Roma sostenendo che gravi irregolarità sono state commesse assumendo al grado dirigente personale del Ministero degli affari esteri di basso e medio livello;

che secondo la convenzione istitutiva il personale distaccato del Ministero degli affari esteri deve essere di livello subalterno e di servizio mentre invece suoi elementi occupano, insieme a pensionati della pubblica amministrazione, posizioni direttive e dirigenziali;

che l'Italia contribuisce nella proporzione del 98 per cento al bilancio dell'Istituto senza che per altro il Parlamento sia mai stato posto al corrente del funzionamento dello stesso, se non da piccole recentissime pubblicazioni;

che il delegato d'Italia, che ricopre la carica di vicepresidente, è da vent'anni la stessa persona, il che suscita sorpresa in molti ambienti diplomatici;

che l'attuale segretario generale, ambasciatore Mario Magliano, è stato collocato a riposo già da alcuni mesi:

quali urgenti provvedimenti intende adottare per riportare l'Istituto a un ruolo di prestigio politico e culturale.

(4-11888)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere:

quali e quante siano state ad oggi le somme spese per la introduzione e l'uso di segnalazione « antinebbia » verticali e orizzontali, specie sulle autostrade. Dai segni di freccia degli anni scorsi, ai segni di bianco sulle linee gialle di delimitazione delle corsie di emergenza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

se non siano mai state sperimentate preventivamente tali tecniche e sistemi, e se, in ogni caso, non sia indispensabile per fare qualcosa di veramente utile e non soltanto di dispendioso l'utilizzazione di vernici e segnali fluorescenti unici che abbiano qualche possibilità di essere realmente visibili in situazione di nebbia;

quali siano stati gli studi e le prove e gli esperimenti effettuati prima della loro posa in opera, ciò anche in relazione al fatto che sia il primo sistema come l'attuale si rivelano assolutamente inutili se non anche dannosi;

quali siano state le imprese appaltatrici e che progettaron e proposero tecnica e sistemi;

altresì quali siano stati i costi e le spese di installazione e manutenzione delle macchine fisse di tipo autovelox per il rilievo delle velocità dei veicoli sulle autostrade, quali i criteri di installazione, posto che molte di queste come quella posta vicina a Prato Calenzano sulla corsia nord e quella dopo l'area di servizio di Cantagallo sulla corsia sud dell'Auto-sole, sono poste addirittura celate dietro piloni di sovrappassi, tali da costituire vere e proprie trappole agli ignari (e non certo agli « imparati »), sempre in tratti autostradali assolutamente rettilinei e privi di particolari situazioni di rischio da tracciato: vale a dire in luoghi ove la velocità è certamente l'ultima causa di ogni pericolo e rischio, ma tale da avere solo il carattere dell'insidia « rubasoldi » a carico dell'automobilista;

se in termini di sicurezza il ministro Ferri attenda « nuove norme » come dice di voler fare in una recente risposta dello scrivente che lamentava fonti di illuminazione, spesso per ragioni pubblicitarie di aziende, troppo vicino ai tracciati autostradali e tali da abbagliare gli utenti, nelle ore notturne e in caso di nebbia, cioè di particolare, naturale pericolo.

(4-11889)

LEONI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

(come esposto nelle interrogazioni n. 4-09271 e n. 4-11071 rispettivamente attendenti risposta da oltre quattro e da quasi due mesi) il caso dell'operazione « nuovo palazzo di giustizia » di Varese è diventato emblematico per la dilatazione del suo costo di costruzione edile a circa il triplo del normale indice di libero mercato;

quindi tale caso dimostra ancora una volta quale equivoca anomalia sia l'« affidare in concessione » a gruppi statali, importanti opere architettoniche da erigere nel vivo dei tessuti urbani;

oggi, quale meccanismo perverso devastante il campo dei grandi lavori pubblici, non c'è più soltanto il suddetto istituto dell'« affidamento in concessione » con cui le committenze politiche (centrali o locali) esercitano le loro distorte discrezionalità;

ma che ormai sta fiorendo, quale subdola alternativa politichese la nuovissima insidia degli « appalti addomesticati » o « pseudo-appalti pilotati » —:

se i ministri interrogati, con le loro potenti organizzazioni ministeriali, non pensino sia giunta l'ora di disinquinare il campo dei grandi lavori pubblici tornando al corretto e trasparente modello di gare d'appalto serie ed aperte (secondo la disciplina unitaria CEE);

se gli interrogati non ritengano che un metodo semplice ed efficace allo scopo (oltre al completo rispetto della normativa espressa in proposito dall'Atto unico europeo) non possa risultare il seguente: ogni svolgimento di gara d'appalto per grandi progetti ed opere architettoniche (specie se indetta da enti locali) comporti obbligatoriamente una giuria i cui membri giudicanti risultino non più di tre « politici » od « amministratori locali », ed almeno sei eletti dagli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

di dottori commercialisti, dai Collegi dei geometri e degli industriali edili, e dai Sindacati dei lavoratori edili (nominativi di lunga esperienza e di chiara notorietà, con ricorso anche ai pensionati). (4-11890)

DE CAROLIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

il cancro uccide in Europa ogni anno 750.000 persone, e nonostante ciò, l'Italia non ha ancora uno specifico programma anticarcinoma nel piano sanitario nazionale;

sono di dominio pubblico le notizie dell'aumento di molti tipi di cancro, e quelle che numerosi cittadini (fenomeno che si sta incrementando) si rivolgono all'estero, sia per le cure, sia per le diagnosi;

è ormai scientificamente dimostrato che i tumori non sono più una fatalità, gli esperti dicono che si possono ridurre del 15 per cento le mortalità entro il 2000, operando in maniera più corretta nei campi della prevenzione, del trattamento, della ricerca scientifica;

nel dicembre 1986 a Londra, durante un vertice europeo dei capi di Governo della CEE, fu diffusa l'agghiacciante previsione, che se entro il 2000 non sarà arrestata la progressione di questo male, un europeo su tre sarà colpito da tumore nel corso della sua esistenza. I capi di Stato dei dodici paesi della CEE decisero quindi di operare congiuntamente intensificando gli sforzi e si proclamò con largo anticipo il 1989 « Anno europeo dell'informazione sul cancro » considerando questa scadenza il momento culminante dell'opera di informazione e prevenzione che nel frattempo sarebbe stata avviata —:

1) quali provvedimenti sono stati presi onde evitare che i cittadini italiani, nonostante le sofferenze che questo male comporta, siano anche costretti a rivolgersi all'estero, sebbene il nostro Paese possa contare su medici del settore che sono tra i primi nel mondo;

2) se non si ritiene opportuno ed urgente intensificare l'informazione come era stato concordato molti anni fa dai Paesi della CEE, soprattutto considerando la peculiarità che il 1989 riveste nei confronti della lotta al cancro ed anche in vista delle comparazioni e valutazioni sulla efficacia delle campagne pubblicitarie nazionali per l'« Anno europeo di informazione sul cancro » che saranno effettuate e diffuse nel gennaio 1990. (4-11891)

NOVELLI, MASINA, INGRAO, CAPPANNA, RODOTÀ, RUTELLI, PROCACCI, BORDON, ORLANDI, NICOLINI, NERLI, NARDONE, MOTETTA, PIRO, VESCE E SOAVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative intende adottare il Governo in seguito alle rivelazioni del settimanale *Avvenimenti* n. 1 del 1° marzo 1989, sulle responsabilità anche italiane nella devastazione dell'Amazzonia, attraverso interventi gestiti da imprese del nostro Paese. (4-11892)

PETROCELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

recentemente una fascia di utenti di circa 1.000 persone hanno chiesto un miglioramento del servizio ferroviario sulla tratta Carpinone-Castel di Sangro, tenendo presente che lo stesso si può ottenere aumentando la velocità sulla tratta Carpinone-San Pietro Avellana;

l'attuale velocità massima è di km 55/ora da Carpinone a Carovilli e di km 60/ora da Carovilli a San Pietro Avellana;

l'aumento è possibile poiché negli anni 1986/1987 sono state cambiate le rotaie e le traverse, nel 1988 è stato fatto un ulteriore livellamento del binario con lo scarico di centinaia di metri cubi di pietrisco;

le organizzazioni sindacali unitariamente hanno più volte, in occasione di incontri con l'Ente Ferrovie dello Stato, sollecitato tale aumento di velocità che a tutt'oggi non è stato ancora fatto;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

andrebbe eliminato anche il rallentamento esistente da anni, alla galleria Monte Totila, tra Sessano e Pescolaniano, che attualmente ritarda la marcia dei treni di 4 minuti;

nel futuro impianto di produzione di Campobasso, già deliberato, non è inclusa la suddetta tratta Carpinone-Castel di Sangro che attraversa interamente il territorio molisano;

con il prossimo orario estivo è ventilata la soppressione dei treni 7499 da Sulmona a Carpinone in arrivo a Carpinone alle ore 20,07, con coincidenza per Roma e Napoli, e del treno 7494 Carpinone-Castel di Sangro in partenza da Carpinone alle ore 20,10 con coincidenza da Roma e da Napoli —:

quali iniziative si intendono prendere nell'ambito delle competenze istituzionali per evitare il progressivo degrado delle aree interne e migliorare i collegamenti interregionali e locali su rotaia.

(4-11893)

MANGIAPANE, VIOLANTE, STRADA, BARBIERI, CORDATI ROSAIA, CICE-RONE, MAINARDI FAVA, MINOZZI, MONTECCHI, PICCHETTI, RECCHIA E UMIDI SALA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Salzeri Riccardo residente in Via Argentario, 12 di Cerenova-Cerveri (Roma) nell'ottobre del 1988, convinto del « buon affare » offerto dalla società « Coccodrillo Brasilia » di Via Trilussa 4, Bologna e pubblicizzato tramite la televisione privata « TVR VOXON (Italia 7) » ha ordinato un pacco acquisto per corrispondenza alla detta società per un importo di 350.000 più spese postali;

avendo riscontrato, al momento della ricezione del pacco postale, che la merce ricevuta non era rispondente a quella pubblicizzata e ordinata il detto signor Salzeri ha reclamato presso la so-

cietà di vendita che si è detta disponibile alla sostituzione della merce spedita;

immediatamente il signor Salzeri ha restituito tramite pacco postale, nello stesso mese di ottobre 1988 la merce che non corrispondeva a quella ordinata ed a tutt'oggi è in attesa della merce pubblicizzata che la detta « Coccodrillo Brasilia » sostiene ora di aver spedito il 28 ottobre 1988 dopo avere assunto comportamenti telefonici ambigui e dilatori nei mesi trascorsi nei confronti dell'interessato —:

dal Ministro delle poste e telecomunicazioni se non ritiene opportuna un'indagine amministrativa per accertare se vi sia stato un disservizio postale a causare il danno ricevuto dal signor Salzeri ed in tale ipotesi se non ritiene necessario provvedere al risarcimento come previsto dai recenti pronunciamenti della Corte costituzionale;

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato quali strumenti a difesa dei diritti dei consumatori vengono attivati in generale ai fini del controllo delle vendite per corrispondenza e se non ritiene necessari nuovi urgenti provvedimenti normativi ministeriali atti a garantire i cittadini consumatori dalle lamentate « truffe » delle vendite per corrispondenza pubblicizzate tramite televisione e ciò in attesa di una adeguata regolamentazione specifica per legge.

(4-11894)

MANNA E PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, per i beni culturali e ambientali, per gli affari regionali e i problemi istituzionali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-11571 del 14 febbraio 1989 gli interroganti hanno denunciato che nell'intento di favorire l'ing. Ferlino Corrado e la di lui consorte Boldoni Patrizia (titolari di una società « Napoli Centro » che, giovandosi di tre concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Napoli — conces-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

sioni risultate illegittime — ha cambiato letteralmente i connotati ad un complesso architettonico, quello del « Sacro Cuore », protetto dal PRG della Città di Napoli e dalle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939) l'amministrazione provinciale napoletana ha omesso finora di esaminare una delibera presentata dall'assessore all'urbanistica Zagaroli e iscritta all'odg della giunta fin dallo scorso mese di ottobre (delibera culminante nell'invito al comune di Napoli a procedere alla revoca delle concessioni n. 348 del 21 dicembre del 1983, n. 104 del 26 marzo del 1986 e n. 282 del 17 novembre del 1987 perché « inficiate da palese illegittimità »);

rotto finalmente il silenzio, la stampa napoletana (ma solo *Il Giornale di Napoli*) ha dedicato domenica scorsa ampio spazio alla torbida vicenda ed ha riferito che la giunta provinciale napoletana, lungi dal voler responsabilmente capitolare di fronte all'evidenza delle violazioni perpetrate dalla società « Napoli Centro », ha deciso che si rimetterà al giudizio di una commissione di esperti: commissione che dovrà rendere note le proprie conclusioni entro 30 giorni (in parole povere: meglio calarsi nei panni di Ponzio Pilato che affrontare il rischio di inimicarsi il « padrone » di Maradona);

l'assessore Zagaroli, intervistato dal cronista de *Il Giornale di Napoli* Lello Fabiani, ha affermato che « la giunta provinciale napoletana ha finora chiesto ed ottenuto oltre centocinquanta revoche di concessioni edilizie rilasciate dai comuni e risultate illegittime » (val la pena di ricordare che la provincia di Napoli ha competenza, per delega della regione Campania, sulle attività urbanistiche degli enti locali ricadenti nella propria giurisdizione) —:

1) se al ministro di grazia e giustizia risulti che la Procura della Repubblica di Napoli abbia rivendicato finalmente il proprio diritto di veder chiaro in questa faccenda del complesso del « Sacro Cuore » di via Crispi, che secondo gli interroganti è abbastanza sporca, e lo

è fino al punto che certe cosche politiche potrebbero tentare di sponsorizzarla (e di insabbiarla, *more solito*) allo scopo di proteggere un loro potente affiliato;

2) se il Governo sia a conoscenza dei motivi per i quali, per contestare l'illegittimità delle centocinquanta concessioni edilizie rilasciate dai vari comuni della provincia di Napoli, e per giungere conseguentemente a chiedere le relative revoche, la giunta provinciale napoletana, anziché alla professionalità dei propri tecnici e della propria avvocatura, abbia deciso di fare ricorso — dopo oltre quattro mesi di inerzia — ad una commissione di esperti. (4-11895)

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare la definizione della pratica di pensione di Muti Igiño nato il 18 aprile 1912, posizione numero 1138536. (4-11896)

MATTEOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), comune prevalentemente agricolo, stante la perdurante siccità ha registrato in tutto il suo territorio gravi danni alle semine cerealicole e foraggere;

gli allevamenti di bestiame stanno subendo un danno rilevante —:

se intendono inserire il territorio del comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) tra le zone colpite da calamità naturali. (4-11897)

LAMORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 3, comma 5 della legge n. 120 del 1987, dispone a favore delle imprese che si insediano nel comune di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

Senise l'elevazione al 75 per cento del contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge n. 64 del 1986;

l'articolo 6, comma 14-ter, della stessa legge, estende il contributo in conto capitale al 75 per cento a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane che si insediano nei comuni danneggiati dal terremoto nelle regioni meridionali;

l'iniziale inerzia dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno nel porre in istruttoria e, successivamente, approvare le numerose domande pervenute, attribuita alla sussistenza di due diversi centri erogatori di spesa a copertura dei suddetti contributi, così come configurato dall'articolo 13, comma 1 della legge n. 120 del 1987, si ritenne superata con l'emanazione del decreto-legge n. 28 del 1988;

infatti, successivamente al predetto decreto-legge l'Agenzia ha approvato alcune domande con formali atti deliberativi, oltretutto notificati ai richiedenti;

il decreto-legge n. 28 del 1988, seppure più volte reiterato, non è stato convertito in legge, determinando così nuovamente una sospensione dell'attività dell'Agenzia, con negativi riflessi anche sulle domande già approvate;

nel frattempo le relative approvazioni hanno dato luogo all'avvio di consistenti investimenti, mentre le anticipazioni di contributi previste per legge e già maturate sono state inopinatamente bloccate -;

quali iniziative ritiene di adottare alla luce di quanto sopra descritto per fronteggiare l'incresciosa situazione determinatasi, ripristinando una indispensabile certezza del diritto.

L'interrogante evidenzia che, a due anni dall'approvazione della legge n. 120 del 1987, nata per incentivare le attività produttive in aree terremotate o comunque colpite da calamità naturali come nel caso del comune di Senise, ulteriori ri-

tardi e raccapriccianti confusioni normative che ne impediscono l'applicazione, assumono il solo significato di una grande beffa perpetrata ai danni di popolazioni già duramente colpite. (4-11898)

BARBALACE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sono a conoscenza di una iniziativa dell'Anas, sezione staccata di Catania, relativa alla progettazione delle opere necessarie alla realizzazione di una variante nei tratti compresi tra il Km. 20,150 e 23,350 della strada statale 114 di cui una parte in galleria ed una parte in viadotto, la quale ha ottenuto già il necessario parere della sovrintendenza di Messina ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431;

per sapere inoltre — premesso che:

il tratto di strada in oggetto presenta difficoltà di tracciato, essendo il territorio attraversato costituito da una esigua striscia, stretta tra ripide montagne ed il mare, in cui scorrono anche il primo binario della linea ferroviaria Messina-Catania e l'autostrada, con lunghi tratti in galleria;

l'attuale velocità di percorrenza media della strada statale 114, per il gran numero di centri abitati che attraversa e per le difficoltà geomorfologiche del tracciato, non si discosta dalla velocità di percorrenza del tratto che si vorrebbe realizzare tra il centro abitato di Itala e Ali Terme, e che quindi ottenendo un grande aumento di velocità di percorrenza in un solo tratto di un paio di chilometri, l'intervento ipotizzato avrebbe una ricaduta limitata;

l'iniziativa sopra richiamata comporta la realizzazione di lunghi tratti di viadotti in un'area come quella del Capo di Ali delicata dal punto di vista ambientale e paesaggistico e interessata dai flussi turistici della vicina Taormina -;

quali iniziative intendono assumere nell'ambito delle proprie competenze al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

fine di verificare se, contestualmente alla progettazione delle opere sia stata redatta una analisi costi-benefici valida ed efficace ed una valutazione di impatto ambientale, non solo con riferimento alle direttive CEE ed alle disposizioni vigenti in materia ma in relazione alla straordinarietà del territorio interessato dall'opera;

se al contrario il ministro dei lavori pubblici in particolare non ritenga opportuno, quale presidente dell'ANAS, di avviare iniziative specifiche nei confronti dell'amministrazione dell'autostrada Messina-Catania, perché entro brevi termini venga sottoposto all'esame dell'ANAS stessa lo studio di massima per la realizzazione di uno svincolo autostradale nel territorio del comune di Itala, già da tempo predisposto al fine di poter valutare la migliore delle soluzioni e pervenire quindi entro tempi brevi alla fase operativa, evitando doppioni o opere faraoniche e deturpanti peraltro non rispondenti alle aspettative delle comunità interessate;

di volere accertare da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali se la soprintendenza territorialmente competente ha provveduto ad inoltrare al Ministero stesso le autorizzazioni rese, con apposita relazione, come da circolare del Ministero per i beni culturali ed ambientali n. 8 (par. III-A vincoli di cui ai beni indicati sub lettera A);

di voler verificare se esistano le condizioni, per le particolari esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale dell'area del Capo di Ali, di avvalersi del potere di annullamento delle autorizzazioni, previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431. (4-11899)

STEFANINI E ANGELONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della mancata fusione tra le Casse di risparmio di Macerata ed Ancona sono state rese note le lettere del Ministro del Tesoro a quello del Bilancio;

in esse si avanzano dubbi sulla affidabilità della attuale presidenza della Cassa di risparmio di Macerata —:

1) se risultano al Ministro motivi concreti su cui fondare le opinioni espresse nelle lettere e tali da indurre all'assunzione di provvedimenti specifici, e da chi, eventualmente, siano state fornite quelle notizie;

2) se ritiene necessario assumere iniziative volte ad accertare la reale situazione ed a rassicurare circa la conduzione della Cassa di risparmio di Macerata.

(4-11900)

CHELLA, CASTAGNOLA, ZOPPI, FAGAGUTI, ORSINI BRUNO E CEROFOLINI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

nei giorni 25, 26, 27 febbraio 1989 sulle coste del levante ligure in provincia di Genova e in provincia di La Spezia si è abbattuto un violento fortunale che ha distrutto o danneggiato gravemente imbarcazioni e attrezzature di numerosi pescatori professionisti —:

quali iniziative intenda assumere per consentire a tali lavoratori, attraverso un risarcimento dei danni subiti, di poter riprendere un'attività che per molti di loro rappresenta l'unica fonte di reddito. (4-11901)

CHELLA, CASTAGNOLA, CORDATI ROSAIA, MONTESSORO E FORLEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

nei giorni 25, 26, 27 febbraio 1989 si è abbattuta una violenta mareggiata sul Levante Ligure con danni rilevanti ad approdi turistici, a porti rifugio, a dighe frangiflutto nel tratto di costa da Genova-Nervi, sino alle Cinque Terre in provincia di La Spezia —:

quali iniziative intende assumere sia per il ripristino ed il rafforzamento delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

opere pubbliche danneggiate sia per superare lo stato di cronica carenza di personale che da anni affligge le strutture periferiche del Ministero stesso e, in particolare, del Genio civile opere marittime.

(4-11902)

ARMELLIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in alcune direzioni didattiche della provincia di Venezia, diocesi di Treviso, all'inizio dell'anno scolastico 1988-1989 tra le classi i cui insegnanti titolari non si erano resi disponibili all'insegnamento della religione cattolica, vennero operati alcuni accorpamenti tali da stravolgere sia lo spirito che la lettera del Concordato articolo 9.2, sia la circolare ministeriale n. 302 del 29 ottobre 1986, sia la circolare ministeriale n. 253 del 13 agosto 1987 con una evidente discriminazione per gli avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica —:

1) se è possibile accorpare solo per l'insegnamento della religione cattolica due o più classi in cui tutti gli alunni si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, con il pretesto di ridurre le spese per lo Stato;

2) in quali casi è eventualmente possibile accorpare gli alunni di più classi oltre che nelle pluriclassi già costituite o dove si attuano particolari moduli organizzativi.

(4-11903)

D'ADDARIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

immediatamente a ridosso dell'abitato di Pescara, in via Prati, località « Fosso Grande » è da anni in esercizio la discarica incontrollata di « Fosso Grande », di grave pericolo per la salute pubblica;

lo stesso servizio ecologico della provincia di Pescara ha più volte manifestato preoccupazioni circa la pericolosità della

discarica stessa, declinando su altri soggetti pubblici ogni responsabilità;

tale pericolosità è stata più volte denunciata dai cittadini e dalle forze politiche di Pescara, compresa una interrogazione presentata dall'interrogante nel settembre 1987, alla quale non hanno fatto seguito provvedimenti risolutivi;

nella gestione della discarica da più parti viene segnalata la sussistenza di parti di competenza dell'autorità giudiziaria;

sembrerebbe in procinto di essere avviato l'adeguamento, l'ampliamento e la riqualificazione ambientale della discarica e quindi il suo mantenimento all'interno del tessuto urbano, contro ogni ragionevole misura di igiene pubblica;

risulterebbe che la regione stia avviando un piano transitorio per lo smaltimento dei rifiuti —:

quali iniziative ritengono di dover prendere per quanto di competenza:

a) per verificare se le direttive ministeriali in materia di smaltimento di rifiuti siano state rispettate dagli organi competenti della regione Abruzzo;

b) per impedire qualsiasi tipo di intervento sulla discarica che non sia unicamente di chiusura della stessa e di recupero ambientale.

(4-11904)

D'ADDARIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a causa di innumerevoli incidenti stradali — che negli ultimi vent'anni hanno causato circa venti decessi — il ponte di Vallegrotte nel tratto di strada compreso tra Sanvito Chietino e Fossacesia, sulla strada statale 16 Adriatica, è stato denominato « ponte della morte »;

a nulla sono valse le proteste degli abitanti di contrada Vallevo i quali, a seguito dell'ennesimo incidente, si sono costituiti in un comitato con l'intento di sensibilizzare le autorità su tale drammatica situazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

L'ANAS nonostante la petizione di numerosi cittadini non ha ancora fatto sapere se nei propri piani è previsto il finanziamento per i lavori di rettifica e l'allargamento del ponte Vallegrotte -:

quali provvedimenti intende prendere al fine di eliminare tale situazione di grave pericolosità per i cittadini.

(4-11905)

TRANTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

a) se gli risulti che la società Aliblu nega le tariffe scontate ai deputati essendo riservate « solo ai senatori »;

b) se non intenda intervenire per evitare il protrarsi di una situazione ridicola.

(4-11906)

BIONDI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'ambiente.* — Per conoscere - premesso che:

i problemi dell'ambiente hanno assunto ormai una rilevanza internazionale dato che i disastri ecologici prodotti in un paese hanno gravi ripercussioni negative anche in altri paesi;

le proteste delle associazioni ecologiche hanno spinto la Banca Mondiale ad istituire una direzione per l'ambiente e a sospendere un prestito di 500 milioni di dollari, destinato al progetto brasiliano di incremento della produzione di energia elettrica del paese, finché non sarà verificata l'esistenza di condizioni di salvaguardia delle foreste amazzoniche;

è recente l'allarme lanciato per la distruzione delle foreste tropicali dal *Worldwatch Institute* di Washington, condiviso anche da illustri studiosi italiani, fra i quali Rita Levi Montalcini. Le preoccupazioni riguardano la perdita del filtro naturale dell'anidride carbonica ma soprattutto i suoi effetti sul clima, dal momento che le foreste sono il fattore più importante di regolazione dell'umidità at-

mosferica che assorbono e restituiscono come una spugna -:

a) quali iniziative siano state prese dal Governo nelle sedi internazionali appropriate affinché la soluzione (o la prevenzione di problemi ecologici di rilevante portata nei paesi in via di sviluppo) venga affrontata sul piano multilaterale, che appare quello in grado di intervenire con maggiore efficacia, ed in particolare, come suggerito dal cancelliere Kohl, se non ritenga opportuno proporre di effettuare un collegamento tra le misure da adottare da parte dei paesi creditori per alleviare l'onere del debito estero dei paesi in via di sviluppo e quelle volte a risolvere problemi ecologici dagli stessi paesi debitori. È molto probabile, infatti, che l'azione di tutela dell'ambiente risulti più efficace se il paese del terzo mondo, per ottenere accordi di ristrutturazione del debito estero, deve attivare piani o misure di salvaguardia ecologica;

b) se non ritenga in particolare di proporre, tramite la delegazione italiana al Club di Parigi, ai Governi degli altri paesi creditori, di prendere in considerazione nei negoziati sul debito estero la possibilità di vincoli sulle politiche ambientali;

c) se comunque non ritenga opportuno proporre tali condizioni bilaterali in cui siano previste ristrutturazioni o cancellazioni sul debito (o la concessione di aiuti) con quei paesi ove il degrado risulti più acuto.

(4-11907)

BATTISTUZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per sapere se è vero che nell'ambito della scuola statale, per effetto del vigente sistema che consente esoneri per motivi sindacali nei vari ordini di scuola e il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, vengono concessi mediamente due esoneri e mezzo per ogni provincia e per ciascun sindacato, per un totale di oltre duemila esoneri, mentre,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

secondo l'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, dovrebbero essere solo duecentoventi.

In caso affermativo, se non si ritiene opportuno assumere iniziative per la revisione della normativa riguardante il cumulo, il quale non è più motivato dalla necessità di evitare nelle scuole l'assunzione di supplenti per le assenze previste per tre giorni mensili ai tre delegati sindacali di ogni scuola. Invero, in virtù del nuovo contratto riguardante la scuola il personale assente per motivi sindacali viene sostituito dagli insegnanti in soprannumero o, comunque, liberi da impegni. Quanto sopra in considerazione del fatto che un drastico ridimensionamento del cumulo potrebbe consentire, in un momento di contenimento del *deficit* pubblico, una riduzione di spesa quantificata in circa cento miliardi. (4-11908)

D'ADDARIO, FERRARINI E CRISTONI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in materia di IVA sono assoggettati all'aliquota del 4 per cento i soci delle cooperative edilizie, nel momento in cui passano dallo *status* di assegnatari a quello di proprietà degli appartamenti;

tale passaggio è stato sinora completamente gratuito;

le organizzazioni del settore, ed in particolare le Associazioni nazionali cooperative di abitazione si sono espresse negativamente sull'introduzione di tale disciplina che si può definire «tassa sul macinato»;

tale regime, di fatto, vanificherebbe l'istituto della cooperazione, creando un pericoloso regresso rispetto al dettato costituzionale e alla precedente normativa —

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che i soci assegnatari siano sottoposti al pagamento di tale imposta. (4-11909)

GROSSO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 53 del 28 febbraio 1983, *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° maggio 1983, in merito al bollo di circolazione auto ovvero «tasse di possesso», circa due milioni di cittadini hanno ricevuto avviso o ingiunzione di pagare il bollo auto per il triennio 1983-1985, che proprio dal 1983 è diventata una tassa di proprietà, pertanto dovuta indipendentemente dall'uso del veicolo;

la stragrande maggioranza di questi cittadini viene colpita da questa tassa non perché incorsa nel dolo, bensì per i più svariati e comprensibili motivi: la vettura è stata venduta e il passaggio di proprietà non è stato fatto; c'è chi ha pagato regolarmente ma ha perduto o gettato la ricevuta trattandosi di bolli progressivi; oppure perché l'auto è stata rubata o esportata, o perché rubata poi ritrovata bruciata, senza targhe, e malgrado la dichiarazione dei carabinieri del ritrovamento della vettura e, quindi, dagli stessi portata alla demolizione rilasciando ricevuta al proprietario, quest'ultimo non ha provveduto a far registrare la «perdita di possesso»;

altra categoria colpita è quella che ha commesso irrilevanti inesattezze nel compilare il bollettino di conto corrente: basta un nome mal registrato o una cifra non perfettamente leggibile perché il *computer* non archivi la pratica e il pagamento viene di fatto annullato;

in moltissimi casi, come per esempio di auto a gasolio, si tratta di importi per alcuni milioni di lire (tassa più sanzione) —

se ritenendo assurda e paradossale siffatta situazione, voglia assumere ogni opportuna iniziativa per procedere alla soluzione di questi problemi con la massima urgenza per non esacerbare oltre il cittadino nei confronti dell'Amministrazione pubblica e dello Stato. (4-11910)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

BENEVELLI, GELLI, BRESCIA, CECI BONIFAZI, TAGLIABUE E SCHETTINI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

quando già nel 1977 sembrava acquisito il progetto per il superamento del manicomio « Don Uva » di Basilicata, in un convegno nazionale tenutosi a Potenza nel febbraio 1978, fu possibile capire quale sarebbe stata la strategia che le forze conservatrici avrebbero adottato per contrastare la deistituzionalizzazione: l'uso strumentale dei lavoratori del Don Uva attraverso la minaccia del licenziamento o del trasferimento;

la prima legge regionale della Basilicata sui servizi psichiatrici, la n. 28 del 1979, lungi dal dare forma e contenuto, come dichiarava nel titolo, ai servizi territoriali, servì a dare solo legittimazione al « Don Uva » attraverso forme di garanzie ai suoi 750 dipendenti;

la USI del materano nel febbraio del 1982 organizzò delle giornate di studio, da una parte per denunciare e smascherare le strategie fino ad allora messe in atto per sostenere la linea tesa alla conservazione del manicomio così com'era e dall'altra per ridisegnare un progetto finalizzato al reale svuotamento del « Don Uva » che finalmente esautorasse i gruppi di interesse che fino al quel momento avevano governato il processo di una mancata trasformazione nei fatti funzionale al consolidamento del manicomio stesso;

l'assistenza psichiatrica fornita al « Don Uva » è da considerarsi fuori dalle leggi dello Stato, anche se il ministro Emilio Colombo, come riportato su « Basilicata » del 1° marzo 1988, pagina 30, afferma che l'intento di Don Uva era « di dare all'uomo ammalato, oltre ad una adeguata assistenza, una speranza di salvezza e reinserimento nella società »: infatti la legge di riforma sanitaria prevedeva che entro il 31 dicembre 1980 si dovevano improrogabilmente risolvere le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgevano esclusiva-

mente attività psichiatrica. Evidentemente le norme citate dovevano apparire a chi chiamato ad applicarle come un dettaglio decorativo, tanto che la convenzione con l'ospedale psichiatrico « Don Uva », lungi dal risolversi alla data perentoriamente prevista, è stata rinnovata di anno in anno fino al 1987 compreso;

la vicenda dei trattamenti sanitari obbligatori effettuati presso il manicomio di Potenza merita di essere conosciuta perché è davvero singolare: la legge prevede che siano effettuati esclusivamente presso ospedali generali in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura; ma, non essendo stata sviluppata una seria iniziativa in ordine a soluzioni *extra* manicomiali, la regione Basilicata ha fatto ricorso in tutti questi anni ad una serie di « ordinanze », l'ultima delle quali risale al 29 giugno 1987, che hanno consentito la prosecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori presso il « Don Uva »;

i servizi per la tutela della salute mentale in Basilicata sono ancora per la quasi totalità quelli istituiti prima della legge regionale;

il 28 luglio 1988 il consiglio regionale di Basilicata, in una seduta semideserta, a maggioranza, ha approvato la convenzione finalizzata a regolare i rapporti fra le unità sanitarie locali e l'ospedale psichiatrico « Don Uva » di Potenza a riconoscimento delle prestazioni assistenziali.

Con la nuova convenzione il Don Uva non è più definito ospedale psichiatrico, ma struttura riabilitativa socio-sanitaria, con la conseguenza che decade non solo l'obbligo di legge a dimettere gradualmente il cosiddetto residuo manicomiale ma addirittura lo stesso perentorio divieto a ricoverare nuova utenza;

le indicazioni del progetto obiettivo salute mentale del Ministero della sanità e le proposte di legge d'iniziativa parlamentare escludono la possibilità di mantenere aperti i manicomi sotto qualsiasi forma e prevedono il loro superamento —:

quali iniziative intende adottare per mettere fine allo scandalo della « casa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

della divina provvidenza » di Potenza e riportare a legalità ed efficienza i servizi di assistenza psichiatrica nella regione Basilicata. (4-11911)

GROSSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che

la foresta demaniale dei Sette Fratelli ha un altissimo valore naturalistico e paesaggistico confermato anche dalla presenza di uno dei residui nuclei sopravvissuti della specie Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), in pericolo d'estinzione, e della stessa bellezza morfologica e dall'interesse ambientale dell'intero gruppo montuoso;

è stata recentemente costruita una strada sterrata di notevoli dimensioni in piena foresta demaniale con l'impiego anche di mine, solcando in maniera pesante la montagna, sventrando irreparabilmente il bosco, rovesciando a valle massi e materiale di riporto, provocando lo sbarramento di torrenti ed il seppellimento della macchia mediterranea sottostante;

tale strada, di ignota utilità pratica, parte della valle del Rio di Maidopis, in corrispondenza del bivio per il vivaio della foresta, e si inerpica per diversi chilometri sul massiccio, biforcandosi prima dell'altopiano di Punta Ceraxa, così da aggirare « a tenaglia » la base delle cime dei Sette Fratelli, attraversando quindi il crinale per ridiscendere poi sul versante opposto del massiccio stesso, per tutto il percorso eseguita con criteri anacronistici dall'enorme impatto ambientale —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere nell'ambito delle rispettive competenze affinché si effettuino il ripristino al massimo grado dell'integrità ambientale e paesaggistica della zona; affinché si faccia luce sulle finalità reali di detta strada nonché da chi essa sia stata voluta, progettata e realizzata; e infine, nel caso fosse accertato il dolo,

affinché siano adottate le opportune misure per punire i responsabili, anche per evitare il ripetersi di simili scempi del patrimonio ambientale nazionale e sardo in particolare. (4-11912)

GRIPPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la ditta Taurisano Francesco è regolarmente iscritta agli albi dei fornitori del Ministero della difesa, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza;

attualmente sta completando la fornitura di venticinquemila pantaloni per agenti della Polizia di Stato;

nel passato ha confezionato sia giubbe che pantaloni con piena soddisfazione degli enti committenti —:

per quali motivi la ditta Taurisano non sia stata invitata a partecipare alla licitazione privata per la fornitura di quindicimila giubbe per la Polizia di Stato prevista per il prossimo 10 marzo, fatto che appare tanto più ingiustificato alla luce della premessa indicata;

quali passi il ministro interrogato intende compiere per accertare la regolarità della procedura di gara che pare risiedere nella discrezionalità di un singolo funzionario;

come si giustifica l'esclusione di una ditta di comprovata serietà al fine di agevolare la partecipazione di ben determinate società le quali, tra l'altro, sembrerebbero intenzionate a realizzare un accordo da imporre all'ente committente, di aumentare il prezzo di confezionamento dei singoli capi;

se condivide l'opinione dell'interrogante che tale procedura costituisca una inaccettabile penalizzazione di un'azienda del Mezzogiorno considerato anche che la normativa vigente riserva una quota delle commesse statali a realtà produttive ivi operanti. (4-11913)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

MARTINAT, MATTEOLI E MAZZONE.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*
— Per sapere — premesso che è stato varato il centro agroalimentare di Roma attraverso una società mista composta: comune di Roma, regione Lazio, camera di commercio e privati —:

se è vero che attraverso ciò che viene definito « valore strategico » in effetti, surrettiziamente si lascia gestire a privati una ricchezza prettamente pubblica. (4-11914)

BERSELLI, PARIGI, POLI BORTONE E RUBINACCI. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che

con il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 sono stati imposti ai deltaplanisti ed ai parapendio, cioè a quanti utilizzano attrezzi sportivi da volo non motorizzati, limiti ed obblighi che hanno dell'assurdo:

1) all'articolo 2 c'è l'obbligo di indossare il casco protettivo di tipo rigido omologato, dimenticando che tali caschi, quelli per motociclisti, non possono essere utilizzati dai deltaplanisti quando si trovano in posizione orizzontale, cioè durante tutto il volo, poiché altrimenti non possono vedere davanti, né percepire la velocità del mezzo (venti, ecc.);

2) all'articolo 6 c'è l'obbligo di volare alla quota di 150 metri, che è troppo bassa, decisamente pericolosa ed impossibile da mantenere per chi non dispone di un motore;

3) all'articolo 5 i deltaplani vengono parificati agli altri aeromobili, con l'obbligo di targa, il che vuol dire, fra l'altro, per gli sportivi dediti a questo sport, un aumento verticale dei costi (un pilota medio ne cambia due all'anno), e c'è l'obbligo di assicurazione dell'apparecchio obbligo che, invece, dovrebbe gravare sul pilota come avviene per altre attività sportive —:

se non ritenga che lo sport del volo libero dovrebbe essere considerato come

tale (sci, bicicletta, *wind-surf*, ecc.), senza limiti assurdi che costituiscono altrettanti ostacoli per gli sportivi appunto del volo libero;

se e quali iniziative urgenti intenda adottare allo scopo. (4-11915)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

l'Archivio di Stato di Napoli soffre di varie disfunzioni che riguardano il grado di effettiva disponibilità dei documenti e la possibilità di trarne copia;

infatti: da un lato la microfilmatura non è allo stato possibile stante i lavori in corso nei locali che dovranno ospitarla e, dall'altro, la speciale macchina fotocopiatrice guastatasi circa cinque anni orsono e giacente in uno scantinato, non è stata mai sostituita;

inoltre sussiste una limitazione alla visione dei volumi (non possono esserne consultati più di tre al giorno!...) mentre, pur fornendo idonee garanzie, non è dato ottenerne la consultazione all'esterno;

tutto il personale, salvo rare eccezioni, è peraltro disponibile a collaborare con gli studiosi, sicché il problema è costituito dalla esigenza di più aperte normative e dalla disponibilità di risorse finanziarie e di attrezzature adeguate, dovendosi, per quanto altro, dare atto alla Soprintendenza archivistica della Campania di aver rilanciato ruolo ed immagine degli archivi —:

se, come e quando si intenda intervenire per risolvere gli inconvenienti lamentati che costituiscono un indubbio limite alla circolazione della cultura ed alle attività degli studiosi. (4-11916)

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

in data 29 luglio 1988 l'interrogante indirizzava una lettera al Ministro per i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

beni culturali ed ambientali del seguente preciso tenore:

« Anche a nome dei deputati Alberto Alessi, Pietro Battaglia, Giovanni Bruni, Francesco Colucci, Stelio De Carolis, Olindo Del Donno, Franco Foschi, Giulio Maceratini, Angelo Manna, Altero Matteoli, Gianni Mattioli, Daniela Mazzuconi, Gastone Parigi, Alfredo Pazzaglia, Nino Pellegatta, Gianmario Pellizzari, Pino Rauti, Nicola Savino, Franco Servello, Nino Sospiri, Tomaso Staiti, Giovanna Tealdi, Vincenzo Trantino, Gaetano Vairo che mi hanno autorizzato a scriverLe a loro nome, Le sottopongo la grave "emergenza" culturale ed ambientale relativa al progetto di interventi edilizi nel centro storico di Napoli che rappresenta - Ella ne converrà - un'area di eccezionale rilievo storico, artistico, architettonico che legittima la sua appartenenza di pieno diritto al patrimonio culturale europeo e mondiale.

Le chiediamo di voler intervenire disponendo immediate procedure di verifica della compatibilità del progetto con le insopprimibili esigenze di tutela dei connotati, delle caratteristiche e della stretta coerenza di un patrimonio unico al mondo e nella cui area sono previsti paurosi sventramenti per complessive 31.000 abitazioni da ristrutturare, da abbattere e ricostruire, senza alcun rispetto per la valenza ambientale, storica e culturale dei luoghi, disponendo interventi di salvaguardia, e, ove occorra, di drastico veto ad una qualsiasi iniziativa che possa sconvolgere il centro storico di una città la quale affonda le sue radici in millenni di storia e cultura, è stata per più secoli capitale ed è ancora oggi luminoso riferimento di civiltà.

Gradirò, insieme ai suddetti colleghi ricevere da Lei cortesi informazioni ed assicurazioni in ordine agli interventi che riterrà di dover adottare.

Gradisca, in tale attesa, onorevole Ministro, i saluti più cordiali ».

all'appello si aggiungevano in date successive anche le firme dei deputati Alfredo Biondi e Bruno Zevi;

il 30 dicembre 1988 non essendo pervenuto riscontro, nemmeno a titolo di elementare e doverosa cortesia, il sottoscritto interrogante indirizzava al detto Ministro altra lettera:

« Onorevole Ministro, in data 28 luglio scorso insieme ad altri 27 deputati di vari partiti politici che mi avevano autorizzato a scriverLe anche a loro nome, Le chiesi in ragione del perverso progetto della Società Studi centro storico di Napoli, meglio conosciuto come "Il Regno del Possibile": "...di voler intervenire disponendo" ecc. »;

nemmeno a tale lettera veniva dato il più piccolo segno di riscontro;

quali siano i motivi dell'inqualificabile (almeno sinora) silenzio seguito alle lettere di 27 parlamentari relative alle gravissime manovre edilizie speculative progettate in danno del centro storico di Napoli e denunciate anche da autorità ecclesiastiche, capi di Governo ed uomini di cultura;

quali interventi abbia svolto o senta di dovere finalmente svolgere per la tutela dell'eccezionale patrimonio storico, artistico, monumentale, architettonico, ambientale e culturale costituito dal centro storico di Napoli. (4-11917)

CECCHETTO COCO, BASSI MONTANARI, PROCACCI, RUSSO FRANCO, ARMELLIN, SARETTA, TAMINO E DONATI.
— Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.
— Per sapere - premesso che:

la circolare n. 45 del Ministero della sanità emanata in data 10 luglio 1986 prevedeva che fossero controllati tutti gli utilizzi di amianto come materiale antirverbante o come ritardante di fiamma nei luoghi pubblici e privati, per poi procedere all'eliminazione dei rischi prodotti da questa fibra riconosciuta, ormai da molti anni, come cancerogena;

in molte scuole del veneziano, ed anche in altri locali pubblici, è stata rile-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

vata la presenza amianto soprattutto nei pannelli di rivestimento —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza di come la regione Veneto abbia attuato la circolare sopracitata e quali risultati siano stati raggiunti e come sia stato sino ad ora smaltito il « rifiuto amianto ». (4-11918)

CECCHETTO COCO, VAZZOLER, PROCACCI, BASSI MONTANARI, ANDREIS, TAMINO E RONCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

per evitare la subsidenza di Venezia è stato proibito di utilizzare pozzi privati che peschino in falde acquifere sotterranee in tutta l'area di Venezia, Mestre e Marghera;

al confine di questa area nel comune di Marcon si sono installate e si stanno installando moltissime aziende industriali e artigiane, alcune delle quali provenienti dalla zona industriale di Marghera;

dette aziende emungono ingenti quantità di acqua sotterranea con pozzi che pescano da 50 metri e più, tanto che d'estate impoveriscono la falda sotterranea in modo evidente;

a Marcon transita il canale delle acque prelevate dal fiume Sile e portate alle industrie di Marghera in sostituzione di quelle di falda —:

1) con quale criterio viene prelevato l'attuale prelievo delle industrie di Marcon, che molto probabilmente attinge dalle stesse falde che causano la subsidenza di Venezia;

2) se esiste un censimento recente della quantità emunta da questa zona industriale che ormai sta sostituendo quella di Marghera;

3) se esiste uno studio completo delle falde sotterranee dell'area veneziana per verificarne le interconnessioni;

4) se il Ministro intenda attivare l'azione di danno ambientale nei confronti delle aziende in questione ai sensi dell'articolo 18 della legge 349/86. (4-11919)

CECCHETTO COCO E VAZZOLER. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la ditta FER.OIL. è un'azienda che tratta lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi;

attualmente tale ditta opera all'interno della zona urbana di Mestre;

gli enti locali hanno considerato non idonea l'attuale sede di stoccaggio e che, conseguentemente, la ditta FER-OIL ha proposto come soluzione alternativa un sito in via della Fornara (presso l'ex fornace De Rossi in comune di Marcon, limitrofo a Mestre);

la commissione tecnica provinciale ha esaminato la proposta che prevede l'insediamento di un'area di 50.000 metri quadrati complessivi in zona destinata ad attività industriali, di un impianto per lo stoccaggio temporaneo ed eventuale trattamento fisico-meccanico di diversi tipi di prodotti: oleosi, industriali, minerali, liquidi misti ed acque e solventi reflui da attività industriali, residui ad alta viscosità, semidensi o solidi e per meglio chiarire: fanghi di lavanderia, rifiuti solidi pericolosi (come medicinali, batterie), lubrificanti esausti, residui di cisterne con un movimento di circa 11.000 metri cubi di liquidi e 2.000 tonnellate di solidi all'anno;

l'area interessata si trova a confinare a nord sotto l'argine del fiume Zero, ad est confina con l'autostrada VE-TS ed il parco della Lipu a sud vicinissimo ad abitazioni ad ovest confinante con Cava Cavalli —:

1) quale valutazione di impatto ambientale sia stata fatta per designare tale area, normalmente definita ad alta sensibilità ecologica per la presenza del fiume Zero, che sfocia direttamente nella laguna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

di Venezia, area situata sotto il livello del mare, vicina ad un parco naturale gestito dalla Lipu e contemporaneamente ad alta concentrazione di traffico in quanto a ridosso della VE-TS;

2) quale coerenza ci sia tra l'insediamento di questa area per lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi e la scelta compiuta dall'amministrazione comunale di Marcon e accolta da provincia e regione di adibire una parte del territorio confinante con questa area a parco naturale;

3) quali interventi intendano fare il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità per bloccare questa iniziativa non fondata su alcun presupposto di rispetto dell'ambiente ed incapace di risolvere l'attuale grave situazione che vede la ditta FER-OIL gestire lo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi nell'area urbana di Mestre. (4-11920)

CECCHETTO COCO, PROCACCI, ANDREIS, TAMINO E RONCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

molti trasformatori elettrici contengono oli con policlorobifenili (PCB), sostanze altamente tossiche;

sulla stampa nazionale si riscontrano casi di scoppi o sversamenti di oli al PCB da trasformatori elettrici;

in Lussemburgo e Olanda il governo ha avviato un programma con finanziamenti agevolati per eliminare tutto il PCB nei trasformatori ancora in servizio, sostituendolo con altre sostanze oggi utilizzate dalle ditte del settore e che sembrano innocui per l'uomo e l'ambiente —:

1) se esiste in Italia un censimento che in data odierna indichi il numero di trasformatori contenenti PCB e la loro localizzazione;

2) in che modo le aziende hanno organizzato lo smantellamento e la distruzione dei trasformatori al PCB;

3) se è al corrente il Ministro se una parte di tali trasformatori viene esportata

in paesi comunitari o in paesi dell'est europeo, e come è organizzato il trasporto di tali sostanze pericolose;

4) se non ritiene il Ministro che lo smantellamento e la distruzione dei trasformatori al PCB, visto il carattere estremamente tossico della sostanza in questione, dovrebbe essere coordinato a livello nazionale con precise scadenze temporali e finanziamenti agevolati per la sua realizzazione completa. (4-11921)

CECCHETTO COCO, PROCACCI, BASSI MONTANARI, ANDREIS, TAMINO E RONCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per tutelare il consumatore la legge 268 del 13 maggio 1967 ha fissato forme di qualità dei prodotti ortofrutticoli posti in commercio, obbligando i negozianti a esporre ad esempio le mele in cassette differenziate in funzione della categoria oltre che della qualità; cioè per pezzatura e aspetto, e così pure ad esporre prodotti privi di residui e con il nome dell'azienda produttrice ben leggibile sui contenitori;

la legge, e alcune sue successive specifiche che riprendono normative CEE nel settore, elenca nel dettaglio come devono essere presentati al pubblico i vari prodotti ortofrutticoli;

il compito di verificare l'applicazione di tale legge è affidato all'Aima;

in base a quanto rilevato dalle associazioni dei consumatori, in Italia questa normativa non risulta mai applicata. È stata invece fatta rispettare per i prodotti che devono essere esportati, dato che essendosi ormai unificata la normativa a livello CEE, i nostri prodotti non venivano accettati dagli altri paesi se non ben differenziati e catalogati. Così l'Istituto Italiano per il commercio estero è l'unico esperto in questo settore —:

quali iniziative intende adottare il Ministro affinché siano fatte rispettare le succitate normative e vengano irrogate pene precise per i trasgressori. (4-11922)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sta seguendo il fenomeno delle sempre maggiori importazioni di alcuni olii vegetali, che evidenziano un loro crescente uso nell'industria alimentare; proprio mentre tutte le ricerche scientifiche vanno confermando che essi sono tra i principali responsabili delle malattie derivanti dall'eccesso di colesterolo. Per citare le statistiche comparse su un recente numero de *L'Espresso* (19 febbraio 1989), si è passati in pochi anni dalle 16 mila alle 40.000 tonnellate per l'olio di cocco. Al secondo posto, è l'olio di « palmisti » (ricavato dai semi della « palma da olio ») che dovrebbe essere, tuttavia, destinato più alla saponeria, che all'alimentazione. Poi, c'è il caso dell'olio di palma (che viene ricavato dalla polpa dei frutti) largamente impiegato dall'industria dolciaria anche perché di gusto gradevole. Il fatto è, nota l'articolaista (Emanuele Djalma Vitali) che si debbono sottolineare gli « indesiderabili effetti metabolici indotti dai tre più insidiosi acidi grassi esistenti in natura: gli acidi laurico e mirisico (principali costituenti dell'olio di cocco e di palmisti) e l'acido palmitico (predominante nell'olio di palma). Nel 1976 importammo seimila tonnellate di olio di palma; ora ci avviamo verso le 100 mila. Gran parte di queste abominevoli prelibatezze finiscono quotidianamente nello stomaco di molti bambini. E i genitori sono tranquilli perché le etichette (niente affatto « trasparenti ») assicurano la presenza di soli « grassi vegetali ».

Per conoscere, dunque, tutto ciò premesso:

a) se il fenomeno di così massicci aumenti è stato seguito e valutato dal Ministero per i suoi ovvi riflessi sulla salute del consumatore;

b) se non si ritiene di intervenire con la predisposizione di una nuova normativa che obblighi — ad esempio — i produttori a precisare bene l'uso dei prodotti in questione senza ulteriormente ingannare il pubblico, come avviene attualmente. È necessaria una più severa e re-

strittiva normativa in materia, a tutela del consumatore per sventare una « truffa » che penalizza i prodotti nazionali e danneggia la salute di tutti, al solo beneficio di alimentaristi senza scrupoli.

(4-11923)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* — Per conoscere — premesso che:

la realizzazione del piano di zona in località Moregine, *ex lege* n. 167 del 1962, nel comune di Pompei dal 1975 ad oggi è stata caratterizzata da una serie di illegittimità e violazioni di norme e prescrizioni urbanistiche, tanto che vi sono stati — e vi sono ancora in corso — procedimenti giudiziari a carico di amministratori e responsabili di cooperative edilizie che vi hanno operato;

nel 1986 su proposta del secondo dei sottoscritti interroganti all'epoca anche consigliere comunale del MSI di Pompei, il consiglio comunale nominò una commissione tecnico-politica di indagine sulle attività edilizie nella zona in questione;

la suddetta commissione, dopo circa un anno di lavoro, licenziò una dettagliata relazione tecnica, nella quale — sulla base di rilievi tecnici, di riferimenti testuali, di documenti acquisiti e dall'esame dei relativi atti comunali — erano evidenziate la violazione dell'altezza massima di metri 17 degli edifici, prescritta dalle Sovrintendenze ai monumenti ed alle antichità competenti territorialmente ed il mancato rispetto della distanza di metri 60 dall'autostrada Napoli-Salerno, violando così le tassative prescrizioni della variante generale al PRG di Pompei. Inoltre risultano realizzati 2.125 vani, contro i 2.000 prescritti dalla Regione Campania all'atto di approvazione della variante al piano particolareggiato riguardante la zona, allorché — tra l'altro — tale ente confermava i limiti imposti dalle sovrintendenze su citate. Agli atti di tale commissione risultano riferimenti a decine di deliberazioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

comunali di concessioni edilizie a cooperative varie, nella zona, in contrasto con le prescrizioni su citate e, fatto grave ed emblematico, l'avallo costante della dirigenza dell'Ufficio tecnico comunale che aveva per altro rilasciato certificazioni di conformità. Ciò sarebbe stato possibile grazie ad una serie di arbitrarie interpretazioni, degli strumenti urbanistici ed addirittura, alla sparizione e/o falsificazione di alcuni allegati di atti e deliberazioni comunali, perpetrate in seno all'Ufficio tecnico comunale di Pompei;

la cooperativa « Regione Campania 329 », una delle più costanti nell'esercizio di violazioni urbanistiche, aveva avuto assegnati — tra gli altri — i lotti 9/A, 7/A, 7/C rimasti inedificati che ha ceduto, insieme ad altro fabbricato difforme, alla società COMER srl la quale risulta aver eseguito i lavori per diverse cooperative operanti in zona ed aver acquistato (o comunque acquisito) altri immobili difformi da altre cooperative. Su tali lotti non è più possibile edificare avendo l'intera zona consumato le proprie possibilità volumetriche edificatorie e risultando, invece, del tutto scomparse aree predisposte a verde attrezzato per giochi di bambini, porticati per il transito al coperto ed una superficie di circa 4.000 mq. destinata ad area scolastica.

L'amministrazione comunale di Pompei, forse perché coinvolta e travolta dalle clamorose risultanze delle indagini della commissione su citata, pur avendo adeguatamente retribuito i tecnici nominati, non ha mai ritenuto di far propri gli assunti della commissione né di proporli all'esame del consiglio comunale nonostante le pressanti istanze in tal senso dell'attuale consigliere comunale missino, Arturo Sorrentino; anzi le ha ignorate totalmente, preferendo dare credito ad una perizia giurata effettuata da certo ingegnere La Gioia incaricato dal pretore di Pompei durante l'indagine giudiziaria promossa al riguardo. Ma le conclusioni di tale tecnico, totalmente — ed è singolare! — opposte a quelle della commissione di inchiesta comunale, sono il frutto di una indagine circoscritta alle mere re-

sponsabilità penali connesse agli interventi della cooperativa « Regione Campania 329 » e sono state raggiunte, come si evince anche dal testo licenziato dall'ingegnere La Gioia, raffrontando gli interventi edilizi con le concessioni comunali (che erano ovviamente difformi, proprio ed anche esse, dagli strumenti del piano!) e riferendosi alla sola strumentazione grafica del piano particolareggiato elaborata dal comune di Pompei, senza tener conto delle norme generali della variante al PRG che ne aveva codificato gli interventi nei limiti di ben definite norme prescrittive, riduttive e condizionanti i programmi di pianificazione del PEEP (piano di edilizia economica e popolare), nella zona di Moregine a Pompei; senza, inoltre, tener conto del decreto del presidente della giunta regionale della Campania del 29 novembre 1979, né del parere del CTR del 17 gennaio 1979 che confermavano altezze e distanze sancite dalle Sovrintendenze ed il limite di 2.000 vani realizzabili;

in virtù di ciò, con una serie di deliberazioni, ultima delle quali la n. 24 del 10 gennaio 1989 adottata per chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. sezione provinciale di Napoli, la giunta municipale di Pompei sta di fatto favorendo la edificazione, da parte della ditta COMER, di fabbricati nei lotti rimasti liberi (!!!) nonostante la « ultrasaturazione » dei volumi realizzabili, arrendendosi « senza colpo ferire » al ricorso presentato dalla società COMER al TAR della Campania sulla base dell'imprecisa e non esauriente perizia dell'ingegner La Gioia di cui sopra e, quindi, cercando di pervenire con la stessa ad una sicuramente illecita transazione che, di fatto, fa risparmiare alla suddetta società le oblazioni per le costruzioni abusive acquistate, maggiorate di interessi, ed integrazioni, e le riconosce la restituzione delle anticipazioni effettuate per l'acquisizione dei suoli agricoli costituenti due dei lotti in questione: il tutto per circa 300 milioni —:

quali urgenti iniziative intendano assumere a carico dell'amministrazione co-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

munale di Pompei e dei responsabili di ditte e cooperative per gli abusi perpetrati nelle attività edilizie nel piano di zona 167;

quali risultanze abbiano dato le numerose indagini giudiziarie realizzate al riguardo;

quali iniziative ritengano necessarie assumere per verificare quale perizia risultata palesemente non corrispondente alla realtà: se quella della commissione comunale di indagine o quella del consulente d'ufficio, ingegnere La Gioia;

in che modo intendano reprimere le attività speculative e frenare la volontà complice della giunta municipale di Pompei, giacché — su ricorso del consigliere missino Sorrentino e del segretario della locale sezione del MSI, Garofalo — la sezione provinciale del CO.RE.CO. della Campania ha rimandato indietro, prima per chiarimenti, poi *ex* articolo 60 (dovrà pronunciarsi il consiglio comunale) le deliberazioni in questione;

quali iniziative vogliano adottare per accertare se risulti vero quanto risulterebbe all'interrogante e cioè che l'intera vicenda della 167 a Pompei evidenzia la collusione tra imprenditori speculatori, esponenti democristiani e socialisti del comune di Pompei e lo stesso dirigente dell'ufficio tecnico comunale volta al rilascio delle concessioni per i lotti su citati, ancora ineditati, per favorire la società COMER, che risulterebbe solo prestanome, e formale sintesi di accordi affaristici e speculativi con coperture incrociate, tra « ras » politici pompeiani ed esponenti tecnici dell'ufficio tecnico comunale, legati da accordi di malaffare con correnti politiche e società edili coinvolte nell'operazione;

come intendano accertare se l'aver permesso per tanti anni, tante speculazioni ed abusi nonostante le tante denunce al riguardo, sia dovuto all'acquiescenza od alla pigrizia di settori della stessa Magistratura o dei componenti del CO.RE.CO. sez. provinciale di Napoli,

nelle sue composizioni precedenti all'attuale o ad altri motivi;

come sia possibile e in base a quali atti e concessioni, che attualmente, sui lotti di cui sopra, siano in corso costruzioni edilizie, senza nessuna censura dell'autorità comunale e giudiziaria, nonostante il blocco del CO.RE.CO. e la pregressa illegittimità;

in quale modo si intendano tutelare i cittadini pompeiani che hanno i requisiti per la partecipazione a cooperative edilizie per la realizzazione di piani di edilizia economica e popolare *ex lege* n. 167 del 1962, lo spirito della quale risulta completamente stravolto dalle realizzazioni in zona Moregine laddove, pur non avendo i requisiti di legge, molti — a cominciare da amministratori comunali e loro parenti, che hanno acquistato (o avuto in donazione come prezzo della palese acquiescenza) ville edificate *ad hoc* per essi — hanno illegittimamente usufruito delle agevolazioni previste da tale normativa;

come si intendano salvaguardare coloro che, in buona fede e legittimamente, hanno partecipato alle cooperative edilizie poi divenute speculatrici trovandosi coinvolti — loro malgrado — in inchieste giudiziarie e procedimenti vari, con notevole pregiudizio dei loro diritti e vari danni. (4-11924)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, per gli affari regionali e i problemi istituzionali e della sanità.* — Per conoscere quali siano, volta per volta, le ragioni dei vari rinvii nel procedimento giudiziario che vede imputato dinanzi al Tribunale di Napoli il dottor Antonio Lombardi, dopo quattro anni dalla sua apertura. Il Lombardi, veterinario dipendente della USL n. 36 (Sant'Agnello di Sorrento, in provincia di Napoli), venne arrestato nel 1985 sembra in flagranza di reato. Il Lombardi, dopo aver trascorso sei mesi in stato di arresto tra detenzione effettiva ed arresti domiciliari, per quanto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

incredibile possa sembrare, fu posto in libertà provvisoria e, nonostante le specifiche imputazioni è stato riammesso in servizio, assumendo una posizione apicale nell'organico, che attiene addirittura alla vigilanza sul settore di competenza del servizio veterinario. Testi e parti nel procedimento *de quo* sono esasperati della ennesima disfunzione che l'Amministrazione della giustizia evidenzia anche in questo caso, costretti come sono, per aver avuto il coraggio di denunciare le prevaricazioni o di assistervi, a più riprese ma inutilmente, a lasciare le loro attività agricole e zootecniche per recarsi più volte a vuoto dinanzi al magistrato senza che il processo finalmente si celebrasse e si concludesse. Il Lombardi con i suoi atteggiamenti arroganti sembra - a dire degli interessati - farsi beffa della giustizia, quasi fosse destinato a godere di una permanente impunità mentre il tempo, con la scomparsa di taluni testi e parti nel procedimento, la modifica delle dichiarazioni precedentemente rese dinanzi ai carabinieri, la stanchezza indotta nel coraggio di quanti esposero o denunciarono i fatti, è del tutto funzionale agli interessi dell'imputato. Ad avviso dell'interrogante taluni dei rinvii processuali potrebbero essere stati disposti sulla base di certificazioni mediche sulle quali varrebbe la pena di indagare;

se ritengano di svolgere ogni opportuno accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze, ed adottare ogni conseguente iniziativa per recuperare efficienza e celerità, non solo al funzionamento della giustizia nel caso *de quo*, ma anche alla inusitata immissione del Lombardi nella funzione di responsabilità di vigilanza su un settore dal quale, per ragioni evidentissime, lo stesso veterinario avrebbe dovuto tenersi lontano finché la giustizia non avesse fatto il suo corso e lo avesse assolto;

quale valutazione ritengano di dare nei confronti di coloro che hanno disposto tale inopportuna riammissione in servizio con l'affidamento al Lombardi di responsabilità apicali.

(4-11925)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte del soldato Teodorico Peruzzo, di 20 anni, avvenuta a Pistoia il 23 febbraio 1989, tenuto presente di quanto scritto sul *Giornale d'Italia* del 24 febbraio 1989:

« Teodorico Peruzzo, 20 anni il prossimo giugno, nato a Bassano del Grappa e residente a Cassola, in provincia di Vicenza, in servizio all'87° battaglione motorizzato "Senio" di Pistoia, è deceduto in nottata a seguito, è detto in un comunicato della regione militare tosco-emiliana, di arresto cardiaco. A niente sono valse i tentativi di soccorso prestati prima in caserma e quindi all'ospedale civile di Pistoia, dove il ragazzo ha cessato di vivere. Il tragico fatto è avvenuto alle 4,40. Il piantone di servizio ha udito dei lamenti provenienti dall'interno di una delle camerate, dove il Peruzzo versava in gravi condizioni. Il personale sanitario della caserma ha subito prestato i primi soccorsi al giovane che poco dopo, all'ospedale è stato sottoposto a massaggio cardiaco e ad altri vari tentativi di strapparli alla morte. Il militare, secondo quanto informa il comiliter era partito per il servizio di leva nel mese di dicembre. Dopo il "CAR" trascorso ad Arezzo, a metà gennaio era giunto all'87° battaglione motorizzato "Senio". Fino a mercoledì la vita militare del Peruzzo era stata uguale a quella di tanti altri suoi commilitoni e il suo inserimento in "grigio-verde" era avvenuto senza particolari problemi. Il Peruzzo in questo mese trascorso alla caserma Marini non aveva mai accusato - a quanto sostiene il comiliter - nessun disturbo, né di natura cardiaca, né di altro genere. »;

tenuto altresì presente quanto scritto su *Il Tirreno* il 26 febbraio 1989: « PISTOIA — Appena rientrati a Cassola, i genitori di Teodorico Peruzzo si sono rivolti ad un avvocato. Vogliono che sia accertata la verità, su quel figlio morto di tifo in caserma chiedono risposte più convincenti. "Quando è tornato a casa l'ultima volta, due settimane fa - ha detto ieri il padre Umberto - Teodorico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

ci ha raccontato che in caserma mancava l'acqua. Ci ha detto che aveva problemi per lavarsi, che i bagni erano spesso sporchi. Non cerchiamo colpevoli, vogliamo solo capire come ha vissuto gli ultimi giorni alla Marini". Sarà la magistratura ad accertare quali fossero nelle settimane di siccità le condizioni igieniche della caserma. Oggi i bagni della Marini sono pulitissimi: subito dopo la morte del soldato sono stati disinfestati come pure le camerate e la mensa.» -:

quali sono stati i motivi della morte del militare Peruzzo: si è trattato di infarto oppure di tifo;

come è possibile che nessuno si sia accorto precedentemente di nulla;

quali riscontri medici erano stati effettuati sul Peruzzi;

quali indennizzi verranno concessi alla famiglia. (4-11926)

RAUTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza dei risultati del concorso di « Europa Nostra » che — in data 25 gennaio s.m. — ha assegnato i suoi prestigiosi « riconoscimenti » alle iniziative migliori realizzate in Europa durante il 1988. « Europa Nostra » — che è una « federazione » composta da oltre 200 Associazioni operanti in 22 Paesi europei — tiene questo suo « concorso » ormai da undici anni ed esso si svolge secondo norme di riconosciuta serietà e severità, ad opera dei migliori specialisti e « professionisti » di 18 Nazioni del nostro Continente.

I risultati del « concorso 1988 » hanno visto premiati — con le otto « medaglie d'argento » messe in palio: il Belgio; la Germania Federale (2 medaglie); la Francia; la Grecia; l'Olanda e l'Inghilterra (2 medaglie).

I « diplomi al merito » (37) sono andati: all'Austria; al Belgio; alla Francia; a Cipro; alla Danimarca; alla Germania; alla Finlandia; alla Grecia; all'Irlanda; a Malta; alla Spagna e alla Norvegia; alla Svizzera e alla Turchia e perfino all'Un-

gheria (per il restauro, ad Apostag, di una sinagoga barocca in rovina, trasformata in « centro municipale) ma nell'elenco — davvero impressionante — di « beni culturali » riattati, recuperati o riutilizzati, non c'è traccia dell'Italia. Sfilano, in quell'elenco — che lo scrivente ha potuto esaminare attraverso l'intensa opera di collegamento e di informazione che svolge la Commissione Cultura del Consiglio d'Europa — castelli, torri e abbazie; vi si ritrova la « Torre bianca » di Tessalonica, il « maniero di Tuthill », a Therfield, Inghilterra (il cui restauro è durato ben 27 anni); il rione della « Merchant City » di Glasgow e la « fabbrica dei tessuti militari » di Usserod (Danimarca); vi si nota anche un « recupero » particolarmente significativo: quello che a Caen ha posto la sede del Consiglio regionale nella splendida e interamente restaurata « Abbazia delle Dame », risalente all'11° Secolo. Ma l'Italia, come già detto, è del tutto assente.

Per conoscere, dunque, visto che i « dossiers » esaminati da « Europa Nostra » sono stati più di 200:

a) se il Ministero ha seguito eventuali iniziative italiane per il suddetto « concorso »;

b) se è intervenuto con qualche forma di attività promozionale;

c) se non ritiene che questa mostra non piccola « Caporetto culturale » debba autorizzare un pesante giudizio negativo su quello che si fa (meglio, non si fa) nel nostro Paese, di fronte a ben altri impegni e realizzazioni segnalabili in tutta Europa. (4-11927)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sta seguendo la vicenda dei rifiuti tossici rinvenuti in una discarica abusiva ad Aprilia (Latina), nella zona detta « Lagogna », a dieci chilometri dalla città industriale. È la terza volta che rifiuti tossici in ingente quantità vengono scoperti ad Aprilia in discariche abusive. V'è anche da denunciare la scon-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

certante circostanza che per le altre due « pattumiere » scoperte l'anno scorso niente è stato fatto ai fini della bonifica. La stampa segnala altresì che i carabinieri locali - gli unici, a quanto pare, a lottare attivamente e ad intervenire sul territorio, nel silenzio complice di tutte le cosiddette autorità locali - hanno iniziato un'indagine a tappeto su molte industrie e su altre strutture che provocano inquinamento e che, dai primi risultati pare che ci si trovi di fronte a dati allarmanti. Del resto, Aprilia è il comune più industrializzato della provincia di Latina ed è l'unico centro, a sud di Roma, ad avere una mappa dettagliata delle industrie pericolose. Secondo l'Ispel (Istituto Superiore di prevenzione sicurezza del lavoro) le industrie a rischio sono 16 (invece per il comune sono 84). Ad Aprilia si è superato da tempo il livello di guardia ed è scattato una sorta di allarme rosso anche se la provincia di Latina, ma più in generale la Regione non hanno un piano su interventi idonei né tanto meno mezzi adeguati: questo scrive la stampa, e su tale situazione un intervento ministeriale sembra doveroso e urgente, quanto meno sotto il profilo della difesa della sanità pubblica. (4-11928)

PIRO. — *Ai Ministri per gli affari sociali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano informati del fatto che sulla vicenda di un lavoratore handicappato affetto da sindrome di *dawn*, che l'Ufficio di collocamento provinciale di Bologna aveva avviato, in base alla legge n. 482 del 1968, al lavoro presso una ditta metalmeccanica e che da questa era stato rifiutato, il pretore di Bologna Federico Governatori, chiamato ad esprimersi, ha rinviato il caso alla Corte costituzionale;

se il Governo non intenda assumere anche in via urgente decisioni che consentano il lavoro anche agli handicappati psichici. (4-11929)

MARTINAT, TATARELLA E SOSPIRI. — *Ai Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali e della difesa.* — Per sapere - premesso che:

le Amministrazioni dello Stato, quelle dei grandi Enti pubblici, le aziende autonome e le grandi società a capitale pubblico, privato e misto (Ministero Difesa, FF.SS, Gruppo I.R.I., Gruppo F.I.A.T. ecc.) sono sempre più tecnicamente obbligate, per la realizzazione di grandi e complessi progetti, a ricorrere a procedure automatizzate di *ct Management*, che operano su grandi calcolatori e che, se consentono la rapida e sicura attuazione dei suddetti progetti, il controllo del loro stato di avanzamento, la previsione tempestiva degli eventuali necessari adeguamenti e modificazioni, con anticipo di anni, nonché dei costi, compresi quelli finali, comportano - è vero - notevoli impegni di spesa per le utenze ma permettono il controllo della gestione di progetti dell'importo di centinaia o anche di migliaia di miliardi;

avendo la Direzione dei Sistemi informativi delle FF.SS affidato nell'87 alla società GEDA il compito di selezionare sul mercato la procedura di « Project Management » più adatta alle sue esigenze, la predetta soc. GEDA sembra avere comunicato alle FF.SS. che, dopo avere sperimentato le migliori procedure disponibili, ridotta la scelta tra le due procedure Made in U.S.A., quella « Artemis » della Metier (società di proprietà della Lockheed) e Project 2 della PSDI, e selezionate codeste due ultime procedure, la scelta finale era caduta sul progetto Artemis della Metier-Lockheed;

invece, non consta che la PSDI abbia mai ricevuto dalla soc. GEDA la necessaria richiesta di fornire, per le prove di confronto, un esemplare di codesta procedura, né la GEDA poteva averla ricevuta lecitamente da altra ditta che non fosse la PSDI;

consta, poi, che, per la procedura Artemis, della Metier-Lockheed il contratto con le FF.SS sia stato perfezionato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

all'inizio dell'88 per il prezzo di 1.100 milioni, con ulteriore onere di spesa per le FF.SS., sempre tramite la GEDA, di altri 1.500 milioni per modifiche, adattamenti e consulenze varie;

la Metier-Lockheed, in data 28 ottobre 1988, sembra che abbia offerto la stessa procedura Artemis alla Aeritalia per la somma di 330 milioni (offerta non ancora accettata ed anzi... oggetto di esame) e quindi per un prezzo di quasi 800 milioni inferiore a quello praticato con le FF.SS.;

le FF.SS., già per altre esperienze in campo informatico con la stessa soc. GEDA, sono state oggetto di interpellanze parlamentari, con riscontri giornalistici di notevole evidenza (vedasi *la Repubblica* 22 dicembre 1988 pag. 9 e 24 dicembre 1988 pag. 12);

i sistemi praticati dalla Metier-Lockheed per introdurre nel mercato i propri prodotti sono oggetto di inchiesta anche negli Stati Uniti (*Washington Times* 22 giugno 1988, *Federal Computer Week* 23 maggio 1988) e ciò nonostante (valga anche ricordare le vicende che coinvolsero persino un ex Presidente della Repubblica italiana) sembra che la direzione del Gruppo I.R.I. abbia comunicato a tutte le aziende del Suo Gruppo di aver stipulato con la Metier-Lockheed un « contratto quadro », con sconto 20 per cento, per l'acquisizione della procedura Artemis: se una vendita isolata può ottenere uno sconto del 20 per cento, si consideri quali sconti potrebbe ottenere un gruppo, come quello dell'I.R.I., che può assicurare alla Metier-Lockheed, come minimo, dalle 20 alle 30 forniture di packayes programmi automatizzati tra le sue società;

oltre alla vendita della procedura Artemis alle FF.SS., la Metier-Lockheed è presente presso amministrazioni ed enti di primaria importanza anche per la difesa nazionale ed europea come l'E.S.A. (Ente Spaziale Europeo) l'E.F.A. (Consorzio per la costruzione del caccia europeo) e sembra che voglia introdursi ed espandersi con i soliti e discutibili sistemi, già

oggetto di inchieste, in altri settori della difesa oltre che, come già accennato, nel settore delle aziende a capitale pubblico od istituti bancari, quali, — così sembra — la Banca d'Italia —:

se, per quanto riguarda la vendita del progetto Artemis fornito alle FF.SS., non debba promuoversi un'indagine volta a chiarire il ... mistero della affermata, da parte della GEDA, sperimentazione eseguita dalla GEDA stessa su altre procedure, sugli eventuali oneri di spesa addebitati dalla GEDA alle FF.SS., nonché, soprattutto, a fornire elementi di tranquillità e trasparenza sullo strabiliante prezzo praticato dalla Metier-Lockheed per la vendita del progetto « Artemis », senza gara d'appalto;

se, per quanto riguarda il « contratto quadro » stipulato dall'I.R.I. con la Metier-Lockheed, esso risulti concluso e a quali condizioni e se sono state interpellate altre ditte e sperimentate altre procedure;

se, dati i precedenti della Lockheed, confermati da recenti inchieste parlamentari giudiziarie e giornaltistiche, a livello internazionale, non sia il caso di avviare un'indagine approfondita volta a chiarire le modalità che hanno ispirato e caratterizzato le parecchie vendite nel settore dell'informatica, realizzate dalla Metier-Lockheed con Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici, con le aziende autonome dello Stato, nonché con società private a capitale pubblico o misto od istituti bancari. (4-11930)

CRIPPA E CHERCHI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

dopo decenni di sfruttamento le miniere di piombo e zinco di Gorno (Bergamo) sono state chiuse, avendo la società Samim SpA (ENI) rinunciato nei primi anni '80 alle concessioni minerarie « Valle Seriana » e « Valle Brembana »;

le proprietà immobiliari e non della Samim vennero successivamente vendute

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

a privati, ad eccezione di 15 appartamenti della frazione « Campello » del comune di Gorno, passati in proprietà all'intendenza di finanza di Bergamo, trovandosi su terreno demaniale;

il 30 gennaio 1987 la ditta Cattaneo SpA di Trontano (Novara) ottenne una concessione riguardante la miniera Valle Brembana, che nulla ha a che fare con la concessione « Valle Seriana » e con le abitazioni ad essa connesse site nel comune di Gorno;

la ditta predetta ha illecitamente richiesto dal 1° giugno 1987 il pagamento dell'affitto agli inquilini delle sopra citate abitazioni, incorrendo in una duplice diffida da parte dell'intendenza di finanza di Bergamo;

l'ufficio tecnico erariale di Bergamo nonostante i perentori inviti dell'intendenza di finanza e ripetuti solleciti, non ha effettuato gli accertamenti sugli alloggi per definire il canone di affitto -:

1) se il Ministro delle finanze non intende intervenire perché l'UTE di Bergamo compia al più presto gli atti dovuti, tranquillizzando gli abitanti degli immobili di Gorno rispetto ai rischi di manovre illegali e speculative;

2) sempre al fine di scongiurare azioni a scopo speculativo, se non ritengono di verificare con urgenza le attività della ditta Cattaneo che, a due anni dalla concessione, non ha ancora prodotto alcun serio piano di lavoro per lo sfruttamento della zona mineraria Valle Brembana, né ha assunto personale idoneo, né ha messo in atto alcun intervento tale da far supporre un serio interessamento ai lavori. (4-11931)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere - premesso che

gli interroganti avevano già sollevato la questione con interrogazione n. 4-08601 del 27 agosto 1988 che non ha avuto ancora nessun riscontro;

alcuni mesi fa, la Federazione dei comitati ecologici napoletani con un comunicato ed in particolare modo l'associazione « Azione ecologica » con un documento, avevano denunciato che il progetto di massima per la realizzazione del tratto sotterraneo di Fuorigrotta a Napoli della linea tranviaria rapida programmata dall'ATAN e dal comune di Napoli avrebbe significato la recisione, il danneggiamento e/o la distruzione delle radici delle palme che ornano Viale Augusto;

successivamente la stampa ha seguito con attenzione la vicenda, la Federazione dei comitati ecologici ha dato vita ad una petizione popolare che ha raccolto migliaia di firme di abitanti di Fuorigrotta, l'Associazione « Azione ecologica » ha organizzato una manifestazione, il consigliere comunale del MSI Marcello Tagliatela ha presentato un'interrogazione al sindaco ed all'assessore denunciando il pericolo di scempio ambientale;

la realizzazione del progetto nonostante la (non convincente) assicurazione dell'assessorato comunale ai trasporti che, tra l'altro, promettendo di rimpiantare le piante rimosse, dimostrò la consapevolezza della distruzione delle piante, comporterebbe necessariamente lo scavo di una galleria (tra le radici delle piante) di nove metri e non sei (come affermano i tecnici della su citata ditta a conforto delle loro assicurazioni perché tale sarebbe il minimo per ottenere l'assenso dei ministri dell'ambiente e dei trasporti) -:

in quale modo si intenda scongiurare la distruzione delle palme di Fuorigrotta che nel 1938 furono importate dalla oasi di Zuara in Tripolitania e da 50 anni costituiscono il fiore (verde) all'occhiello del popolare rione napoletano;

a quali determinazioni risulta siano giunte le autorità competenti e gli enti gestori del progetto a seguito delle tante denunce e segnalazioni e manifestazioni di associazioni ecologiche e culturali e di parti sociali e politiche. (4-11932)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nell'ordinanza ministeriale n. 385 del 23 dicembre 1988, all'articolo 3 e nell'ordinanza ministeriale n. 387 del 23 dicembre 1988, all'articolo 4, riguardanti le graduatorie nazionali di immissione in ruolo del personale docente e non docente della scuola, si prevedono nomine in ruolo, degli aventi diritto, in province diverse da quelle di attuale residenza e si stabiliscono modalità di trasferimento dei nominati che assicurino la precedenza assoluta prevista dall'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988 — in quale modo intenda assicurare l'effettivo rientro dei nominati in ruolo nelle province di provenienza, dato che proprio in tali province si sta verificando, a causa del calo demografico e della conseguente contrazione degli organici, una pesante situazione di organici in soprannumero, situazione che ha determinato l'emanazione delle ordinanze ministeriali in questione. (4-11933)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere quali accertamenti e, dunque, quali provvedimenti intendono, ciascuno per la sua parte, assumere in merito al contenuto dell'esposto del presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi, conseguente ad un sopralluogo effettuato all'interno della centrale di Brindisi nord. Nell'esposto si rileva che dal 1° gennaio 1988 al 31 ottobre 1988 l'ENEL ha avviato a discarica oltre 30 mila tonnellate di cenere prodotta dalla centrale Brindisi nord ed oltre 172 tonnellate di cenere della stessa provenienza sono state vendute a ditte diverse, si rileva ancora che il trasporto di tali « rifiuti speciali » è stato effettuato dall'ENEL in maniera « selvaggia ed illegittima ». (4-11934)

CALVANESE E TESTA ENRICO. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali*

e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a seguito di anni di iniziative e manifestazioni da parte delle associazioni ambientaliste era stata vincolata ai sensi della legge 1497/39, con decreto ministeriale 22 dicembre 1988, la collina del Drago di Castel San Giorgio (SA), per il suo valore paesistico indubbio e perché nei suoi boschi crescono specie vegetali in via di estinzione e vivono animali come il falco, il corvo, la volpe, l'upupa, la beccaccia, il tasso;

a seguito di tale vincolo la pretura di Nocera Inferiore aveva sequestrato tutte le cave e una discarica incidenti nel territorio della collina;

in data 22 dicembre 1988 la regione Campania, con delibera dell'assessore Scaglione, concedeva al vecchio proprietario la riapertura della discarica già sequestrata, senza nemmeno chiedere i prescritti pareri alla sovrintendenza ai B.A.A.S. di Salerno e alla Commissione paesaggistica comunale;

la suddetta discarica è allocata su una falda acquifera poco profonda che va ad alimentare le sorgenti del fiume Sarno e alcune altre sorgenti e si trova a mezza costa, quindi è ben visibile e deturpante —:

se non ritengano i Ministri interrogati che il comportamento della giunta regionale Campana sia inqualificabile e in dispregio alle leggi vigenti;

se non ritengano di dover rapidamente intervenire per impedire la riapertura della discarica della Collina del Drago. (4-11935)

MITOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e per gli affari regionali e le riforme istituzionali.* — Per conoscere — premesso che

in Alto Adige si moltiplica la diffusione di una cartografia (carte geografiche

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

e topografiche) sia pubblica che privata che ignora l'obbligo del bilinguismo, sancito dall'articolo 8, n. 2 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, e vi produce la stragrande maggioranza dei toponimi soltanto in lingua tedesca, disattendendo i corrispondenti nomi in lingua italiana, quali risultano dal Prontuario della Società geografica italiana, reso ufficiale, per effetto del regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, dal decreto del ministro dell'interno 10 luglio 1940 (*Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1940, n. 174);

tale fatto costituisce dal punto di vista oggettivo una grave violazione delle norme vigenti in materia di uso della lingua ufficiale dello Stato e in materia di toponomastica e dal punto di vista soggettivo una menomazione del rispetto dovuto al diritto all'uso della propria lingua nei confronti del gruppo linguistico italiano —:

quali interventi intendano svolgere nell'ambito delle rispettive competenze nei confronti delle autorità che autorizzano la stampa di siffatte pubblicazioni, ivi compreso l'Istituto geografico militare, competente per quanto attiene alla disciplina della produzione e dei rilevamenti cartografici a norma della legge 2 febbraio 1960, n. 68. (4-11936)

TEALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

Tolosano Giovanni nato a Cuneo il 20 aprile 1970 e residente a Canosio (CN) — via Garzino, 2 — in data 6 dicembre 1988 ha chiesto, tramite Comando del Distretto Militare Principale di Torino — Ufficio reclutamento — di essere esentato dal prestare servizio militare ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dei criteri fissati dall'articolo 2, comma « c » del decreto del Ministro della difesa 9 dicembre 1988;

senza ottenere alcuna risposta alla predetta sua domanda, debitamente docu-

mentata — gli è ora pervenuta la cartolina precetto in esecuzione della quale dovrà presentarsi l'8 marzo 1989 al Comando Battaglione Alpini « Mondovì » in Cuneo per prestare il servizio di leva;

in effetti il predetto è l'unico elemento valido che conduce la sua azienda agricola e che nella famiglia non vi sono altre persone, oltre la madre vedova, fra i 18 e i 60 anni come previsto dalle precitate disposizioni;

la sorella Tolosano Irma, già presente nella famiglia, coltivatrice diretta, infatti in data 3 dicembre 1988 ha contratto matrimonio con Mandrile Dario residente nel comune di Roccabruna (CN) trasferendosi ovviamente in quest'ultimo comune e abbandonando così la famiglia originaria;

pertanto il Tolosano Giovanni ha diritto all'esenzione richiesta —:

quali provvedimenti intende adottare con urgenza per la concessione della dispensa dal compiere il servizio di leva in favore di Tolosano Giovanni per evitare l'abbandono di un'azienda posta in zona montana nella quale è indispensabile la sua presenza. (4-11937)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 7 febbraio 1989 nel palazzo Alitalia di via Ezio a Roma si verificava un incendio che interessava, tra gli altri, anche l'ufficio dell'ex presidente dell'Alitalia, dottor Umberto Nordio;

risulta che il dottor Nordio, all'atto di lasciare la carica, ricevette una buonuscita aggirantesi intorno ai tre miliardi di lire, subordinata all'impegno che non si sarebbe dovuto più occupare della società —:

se il fatto che il dottor Nordio conservi ancora un ufficio nella sede dell'Alitalia non debba essere considerata una strana circostanza, se si pensa che, senza un evento del tutto fortuito come un in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

condio, tutto questo non sarebbe mai venuto a conoscenza dell'opinione pubblica;

per quali motivi il dottor Nordio mantenga un ufficio nella sede dell'Alitalia e quale sia al momento la sua posizione nella società. (4-11938)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 novembre 1988 è stato presentato al presidente della Corte dei conti un esposto in cui, tra l'altro, si leggeva che « la Commissione Sacconi è appena approdata alla conclusione dei lavori per l'applicazione della legge n. 312 del 1980, concernente i "profili professionali", in base ai quali i pubblici dipendenti saranno inquadrati nei livelli corrispondenti alle mansioni svolte »;

« l'Amministrazione INPS, almeno per quanto concerne gli uffici della direzione generale, ha attuato la fase propeudeutica al nuovo assetto del suo personale » e si determinerebbero « effetti perversi e illegittimi di un'enorme spartizione di "prebende" col pubblico denaro, ratificando addirittura doppi salti di livelli professionali, assolutamente non corrispondenti alle reali attività dei beneficiati » e con il quale il presidente della Corte dei conti veniva esortato ad esigere « le prove della legittimità delle promozioni di cui trattasi, che pare non interessi neppure la presidenza dell'INPS, cui pure fu trasmessa denuncia in copia » —:

se sia a conoscenza e possa confermare la notizia secondo la quale, per ora a livello centrale, ma attraverso operazioni che stanno toccando tutte le sedi provinciali e zonali, sono state compilate schede individuali che avrebbero dovuto riportare in codice numerico la vera attività del personale e che queste schede sarebbero state falsate o addirittura inventate, con l'avallo dei dirigenti, al fine di determinare « politicamente » avanzamenti di carriera;

se non intenda predisporre gli atti opportuni all'avvio di un'inchiesta al fine di determinare eventuali responsabilità in questa vicenda che, se vera, costituirebbe uno scandalo di incommensurabili proporzioni. (4-11939)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al grave incidente avvenuto a Monte Romano che ha causato la morte di un sottotenente e il ferimento di tre soldati —:

quali sono state le verifiche antinfortunistiche eseguite sul carro armato. (4-11940)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la giovane Inge Gruber, di 16 anni, morì suicida nel 1981 gettandosi dalla finestra di casa poco dopo essere stata dimessa dal reparto psichiatrico dell'ospedale di Bolzano, ove era stata ricoverata in seguito a disturbi mentali;

nonostante il continuo aggravarsi delle condizioni di Inge Gruber, che aveva richiesto numerosi ricoveri, la giovane veniva dimessa dal dottor Claudio Angelo, che l'aveva in cura, senza che fossero preventivamente avvisati o consultati i familiari;

il 2 ottobre 1988, in seguito agli esposti della signora Gruber e di un comitato di cittadini, volti a conoscere gli esiti dell'inchiesta avviata su denuncia della signora Gruber nel 1981, il giudice istruttore del tribunale di Bolzano decretava, su conforme richiesta del pubblico ministero Luzi, il non luogo a procedere;

appare evidente dal fatto che la pratica archiviata consiste di soli quattro fogli — i due esposti, la proposta di archiviazione del pubblico ministero e il decreto del giudice istruttore — che non è stata svolta alcuna indagine atta ad approfondire anche in modo sommario od approssimativo i fatti denunciati;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

il 21 gennaio 1989 è stata presentata una richiesta al giudice istruttore del tribunale di Verona, a cui sono stati trasmessi gli atti, in cui la signora Gruber chiedeva le copie conformi degli atti relativi all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Bolzano e che tale richiesta è stata respinta poiché gli atti sarebbero coperti da segreto istruttorio —:

quale sia il parere del Ministro sul fatto che a distanza di nove anni ancora nulla si sappia su questa vicenda e sul fatto che nessuna risposta venga fornita alla madre sulla morte della figlia.

(4-11941)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, MENNITTI, MATTEOLI, PARLATO E MANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

gli amministratori della Cassa di Risparmio di Asti che si sono succeduti nelle varie cariche dagli anni 1970 ad oggi risultano imputati per una serie di reati che vanno dalla truffa, alla concussione, al peculato, al falso in bilancio, alla bancarotta fraudolenta;

il Tribunale di Milano ha disposto una serie di sequestri di somme di denaro per decine di miliardi, e di beni immobili che costituiscono i corpi di reato frutto delle azioni criminose sopra ricordate;

alla luce di tutto questo sorgono pesanti interrogativi sulla stessa solvibilità dell'istituto di credito verso la clientela —:

se non ritiene doveroso fare quanto in suo potere, intervenendo presso l'organo di controllo, affinché la CRAT venga posta immediatamente in regime commissariale.

(4-11942)

MATULLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, RICCI, VOLPONI, GEI, ZAMPIERI, FRAS-SON, MONACI, SODDU, LIA, ZAMBERLETTI, QUARTA, SAPIENZA, MARTINI, PIREDDA, SAVIO, CACCIA, RIVERA,

BONFERRONI, GREGORELLI, ORSINI GIANFRANCO, CIAFFI, SARETTA, SANZA, LAMORTE, TESINI, CASATI, CARRUS, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, CORSI, BRUNETTO, AMALFITANO, AIARDI, LUCCHESI, ROSINI, GOTTARDO, BORTOLANI, CASINI CARLO, FERRARI BRUNO, AGRUSTI, BONETTI, COLONI, ANGELINI PIERO, FARAGUTI, RIGGIO, LOIERO, VITI, ROICH, ZOPPI, CASTRUCCI, BORRUSO, CHIRIANO, FORNASARI, REBULLA, BIANCHINI, BISAGNO, NENNA D'ANTONIO, GALLI, BUONOCORE, ORSENIGO, FERRARI WILMO, PERANI, BERTOLI, PISICCHIO, RADI, MANFREDI, ZOLLA, RICCIUTI E STEGAGNINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

la legge n. 1643 del 6 dicembre 1962 con la quale è stato istituito l'ENEL ne stabilisce, oltre ai compiti, agli organi, alle modalità operative, anche le caratteristiche essenziali dell'assetto organizzativo (cfr. articolo 3);

lo statuto dell'ENEL, sancito con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, recepisce le indicazioni della legge istitutiva e, riguardo all'organizzazione dell'Ente, traduce in dettagli le caratteristiche essenziali « funzionalmente articolata » e « territorialmente decentrata » al fine — detta la legge — « di assicurare la maggiore efficienza dell'ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà »;

con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 ottobre 1984, a seguito di risoluzioni parlamentari, è stata istituita una commissione di studio, largamente rappresentativa, con il compito di elaborare proposte di riforma dell'assetto legislativo e statutario dell'ENEL e che detta commissione ha concluso regolarmente il mandato nella prima metà del 1985, confermando, tra l'altro, le « validità dell'attuale organizzazione articolata nel territorio » e suggerendo di conservare in ogni caso « livelli intermedi di guida e coordi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

namento orizzontale rappresentati dagli attuali compartimenti »;

L'ENEL, con propri atti interni (determinazione del C.d.A. del 7 novembre 1984; lettera del D.G. del 29 marzo 1985; determinazione del C.d.A. del 24 luglio 1985; delibera del C.d.A. n. 15742 del 22 ottobre 1987), ha deciso di sottrarre alla responsabilità dei direttori di compartimento quella, pur prevista espressamente dallo statuto, relativa alle attività della produzione e trasmissione dell'energia elettrica, trasferendo detta responsabilità, per tutto il territorio nazionale, al direttore centrale della produzione e trasmissione —:

se corrisponde al vero che il C.d.A. dell'ENEL si accingerebbe adesso, secondo insistenti anticipazioni che sono state recentemente dibattute anche in sedi politiche diverse, ad operare un'altra consistente modificazione dell'assetto organizzativo della funzione « produzione e trasmissione » secondo criteri sostanzialmente miranti a: accentrare a Roma ogni attività di direzione interfunzionale; cancellare definitivamente le analoghe funzioni e strutture finora operanti sul territorio accanto a ciascuna direzione di compartimento; suddividere verticalmente l'area funzionale in parola in singole « filiere » specialistiche autonome e separate (produzione termoelettrica, produzione idroelettrica, trasporto dell'elettricità, ecc...); realizzare, di fatto, un progetto di riassetto in modo che l'area "produzione e trasmissione" sia « organizzata rispetto alle altre aree funzionali aziendali »;

se gli assetti organizzativi già attuati dall'ENEL tra il 1985 e il 1987 come detto in premessa, nonché quelli di asserita prossima decisione rispondano alle prescrizioni organizzative della legge istitutiva e dello statuto dell'ente ed alle indicazioni della citata commissione ministeriale e quali siano stati i pareri espressi dagli organismi di controllo e tutela sulle decisioni già poste in essere; in particolare, in base a quali valutazioni di costi e di benefici sarebbe ideato e supportato il programmato nuovo assetto;

quali interventi il Ministro interrogato intende attivare per tutelare la miglior efficienza dell'ENEL nell'attuale delicata fase dell'approvvigionamento elettrico del Paese, e per garantire che al Parlamento non venga sottratto, da interventi surrettizi, il pieno controllo degli indirizzi legislativi sugli enti energetici, ENEL compreso. (4-11943)

ARNABOLDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i dati disponibili a livello internazionale (cfr. *Induced Abortion, A World Review, 6th edition 1986*) danno come estremamente variabile da paese a paese la quota delle interruzioni volontarie della gravidanza (IVG) dopo la 12^a settimana (aborti terapeutici) sul totale delle IVG praticate;

tale cifra dipende probabilmente dalla minore o maggiore diffusione di metodologie di analisi prenatale che consentano di individuare malformazioni del feto, tali da indurre la donna a modificare una iniziale accettazione della gravidanza —:

quali siano, al di là delle affermazioni gratuite di esponenti politici antiabortisti, non suffragate da prove documentali, le quote percentuali di IVG dopo la 12^a settimana, nelle diverse regioni italiane;

se tali percentuali siano o no in relazione con lo stato delle strutture sanitarie e con la possibilità di effettuare analisi prenatali sufficientemente accurate, oltre che con la possibilità di effettuare l'IVG;

se non sia quindi il caso di indirizzare in questo senso le ispezioni nelle strutture sanitarie, per garantire la corretta applicazione di una legge, che consente per motivi terapeutici l'IVG dopo la 12^a settimana e che quindi richiede strutture in grado di effettuare le analisi necessarie perché la decisione in materia sia pienamente responsabile. (4-11944)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

ARNABOLDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

come riportano i giornali di oggi 1° marzo, la USL di Bracciano ha adottato la pratica di seppellire i « prodotti da concepimento abortivi di presunta età inferiore alle 20 settimane »;

tale pratica era esplicitamente suggerita « anche in assenza » della richiesta dei « genitori », dalla circolare telegrafica del Ministero della sanità n. 500.2/4/270 del 16 aprile 1988, circolare di cui chiedemmo il ritiro con interrogazione n. 06511 del 18 maggio 1988, interrogazione a cui peraltro il Ministro non ha mai risposto —:

se non ritenga che la circolare in questione e la sua applicazione non abbiano altro valore che quello di inserirsi in una complessiva azione di terrorismo psicologico contro migliaia di donne, che, non riuscendo per vari motivi ad esercitare pienamente il proprio diritto ad effettuare scelte di maternità, sono costrette a ricorrere alla legge n. 194, affrontando così tutti i problemi connessi con i ritardi e i boicottaggi nell'applicazione di tale legge, ritardi e boicottaggi ampiamente denunciati in questo periodo;

se non ritenga quindi indilazionabile il ritiro della circolare e l'avvio invece di strategie di intervento finalizzate alla piena applicazione di una legge dello Stato, la cui mancata attuazione penalizza in particolare le donne delle regioni meridionali, e in generale le donne in condizioni di maggior debolezza. (4-11945)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale, del turismo e spettacolo, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere cosa intendano fare in merito al sempre più grave e crescente fenomeno dell'abusivismo nel commercio ambulante, particolarmente pre-

sente e visibile nella capitale, ma dal quale non sono esenti le altre città e i più grossi paesi d'Italia, e non soltanto per gli immigrati stranieri, ma anche per « abusivi professionali » ben noti, soprattutto e tollerati essenzialmente dagli addetti alle polizie urbane, ma che agiscono anche sotto gli occhi stranamente non vedenti, di agenti della polizia di Stato e della Guardia di finanza stessa. Molto spesso il fenomeno è di semplice e incolpevole « tolleranza » molto spesso il fenomeno è determinato da fatti dolosi, perché tollerato in merito alla situazione particolare di « amico dell'amico » e via esemplificando.

Per sapere se in merito sia per azioni come per omissioni di cui sopra siano in atto iniziative o inchieste di carattere amministrativo, indagini (e, in caso affermativo quali) di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali.

Per sapere se non ritengano comunque di intervenire, anche alla luce del fatto che gli « abusivi » sono tutti evasori totali sotto il profilo fiscale, sia per le tasse, come per le imposte, dirette come indirette. (4-11946)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere per ristrutturare e rilanciare nel circuito del turismo culturale l'« Ossario delle Fontanelle » nel quartiere Sanità a Napoli, antichissimo e monumentale cimitero dove, in grotte di tufo, sono ammassate ossa, teschi, scheletri interi, visitati e venerati da oltre 500 anni, da una moltitudine di persone che vi collega leggende, tradizioni, credenze più o meno ortodosse, individuando morti di peste e di colera (secondo i riscontri storici) o personaggi conosciuti del passato; il singolare monumento risulta oggi chiuso ed abbandonato a se stesso, con pericolo di crollo di masse di tufo negli angoli delle caverne ed agli ingressi, uno dei quali è persino ostruito da un muro abusivo.

(4-11947)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Capri ha riaffidato a trattativa privata il servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani di Capri alla terraferma verso discariche della provincia di Napoli, trasporto « necessitato » dal fatto che l'inceneritore dell'isola non funziona da dieci anni e nulla è stato fatto per ripristinarlo;

tutto ciò insieme al recente acquisto, con delibera di giunta, di automezzi che si sarebbero poi scoperti inidonei o inutilizzabili, ed alla recente assunzione di sei unità per il servizio di N.U. — ma non di netturbini, come sarebbe necessario, bensì di impiegati per il controllo e la sorveglianza (?) — ha fatto lievitare i costi del servizio di N.U. per il quale il comune di Capri spende oltre due miliardi l'anno, « inducendo » gli amministratori ad adottare esosissimi aumenti della relativa tassa, il cui importo non è minimamente proporzionato alla qualità ed efficienza del servizio effettuato;

inoltre, il consorzio tra i comuni di Capri ed Anacapri che doveva risolvere l'annoso problema non riesce a funzionare —:

quali iniziative voglia far assumere per garantire a Capri un servizio di N.U. efficiente ed adeguato, nell'assoluta trasparenza dello stesso e nella piena corrispondenza tra i costi e la qualità del servizio medesimo;

per quali motivi (certamente non ambientali) non sia stato mai ripristinato l'inceneritore dell'isola caprese (e quanto esso costò) e non si riesca a far funzionare il consorzio tra i comuni di Capri ed Anacapri che potrebbe assicurare un servizio più economico ed adeguato;

quali indagini voglia far predisporre per accertare i motivi della persistenza del ricorso alla trattativa privata del comune di Capri per l'affidamento del servizio di N.U. e per verificare l'effettiva utilità delle spese di « potenziamento » di uomini e mezzi su citati. (4-11948)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

quali sono i precisi criteri in base ai quali la commissione regionale per l'impiego della Campania ha approvato i 178 progetti presentati ai sensi dell'articolo 23 della legge finanziaria che sosteneva progetti di « utilità sociale » per l'impiego a termine di giovani disoccupati dai 18 ai 29 anni, giacché risultano approvati molti progetti per l'attività già di competenza istituzionale — attraverso i propri organici — di comuni ed altri enti pubblici promotori, oltreché progetti per le cui attività bastano pochissime persone e non è necessaria una grande attività e comunque giammai richiedono le centinaia di unità previste, per cui c'è il pericolo che la suddetta normativa finisca col finanziare il più squallido assistenzialismo;

per quali fondati motivi la suddetta commissione ha deciso di escludere a priori tutti i progetti riguardanti concreta assistenza alle persone, e che risultavano, scientificamente ed operativamente, validissimi;

in che modo si intende assicurare che i giovani da impegnarsi nei progetti approvati siano occupati in base alla graduatoria delle liste di collocamento e non con squallidi *escamotages* per favorire chi abbia padrini politici. (4-11949)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

per quali ragioni il provveditore agli studi di Avellino abbia omesso di rispondere alla proposta formulata il 10 novembre 1988, protocollo 1660, dal direttore didattico di Paternopoli;

per quali ragioni lo stesso provveditore non ha applicato il punto 5.6 della circolare ministeriale n. 143 del 1988 laddove essa dispone che per il funzionamento dei moduli sperimentali possano essere utilizzati nuovi posti in organico di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

fatto, nei limiti dei posti soppressi per l'anno scolastico 1988-1989 e, se necessario, 1987-1988;

se intenda impartire disposizioni perché il provveditore agli studi di Avelino risponda alle lettere direttegli ed applichi, come dovuto, le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali. (4-11950)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali urgenti provvedimenti vogliono adottare per preservare la salute degli alunni della scuola elementare « De Luca », del 67° Circolo didattico in via Marco Aurelio, a Napoli, i quali più volte hanno rinvenuto vermi nei cibi precotti utilizzati per la refezione scolastica ed hanno avuto numerosi disturbi gastrici, denunciati dai medici che qualche giorno fa, hanno manifestato numerosamente nei confronti degli operatori del trasporto con il quale giornalmente vengono consegnati « precotti » alla scuola;

quali indagini e verifiche del caso vogliono promuovere ed in particolare chi costituisca la compagine sociale della ditta fornitrice e se la stessa sia stata mai coinvolta precedentemente in analoghi « infortuni ». (4-11951)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, del coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, delle finanze e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

all'inizio degli anni '80 l'amministrazione comunale di Ischia sponsorizzò il progetto, elaborato da una società romana, per la realizzazione di un impianto di dissalazione ad energia geotermica per verificarne, in via sperimentale, il funzionamento e la convenienza economica. Il progetto, da realizzarsi sul territorio comunale, sarebbe costato 579 milioni, dei quali 283 a carico della CEE, per il con-

tributo della quale il comune di Ischia nel 1982 inoltrò motivata istanza. Nel 1984 detto comune sottoscrisse il relativo contratto con la CEE, incamerando la prima *tranche* di finanziamento pari a circa 95 milioni;

tale progetto non è stato mai realizzato nonostante i solleciti della società proponente e della stessa CEE mentre l'APRE Spa, progettista dell'impianto, chiese prima al comune di Ischia il pagamento della parcella e, perdurando l'inerzia degli amministratori ischitani, passò alle vie giudiziarie costringendo la CEE stessa, alla fine, a citare il comune davanti alla Corte europea, con l'inserimento della notizia della vertenza nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea: il che smentirebbe il fatto — dichiarato dagli amministratori di Ischia — di avere restituito i fondi alla CEE —:

quali urgenti iniziative intendano assumere per accertare le omissioni e responsabilità degli amministratori comunali di Ischia in tale vicenda;

quali provvedimenti ritengano di adottare per verificare se i fondi in questione siano stati mai restituiti (e quando in caso affermativo) alla CEE ed in caso negativo quale fine abbiano fatto e se non ritengano, al tal riguardo e ipotesi di promuovere un'indagine amministrativo-finanziaria sulle determinazioni di bilancio del comune di Ischia dal 1984 ad oggi per quanto attiene tale voce;

se non ritengano di far promuovere comunque — anche se tardivamente — iniziative per verificare la concreta possibilità di avere a disposizione una così importante fonte idrica aggiuntiva per usi agricoli, civili ed industriali. (4-11952)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, degli affari esteri e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso quanto forma oggetto della circolare n. 65/87 del 20 giugno 1987 protocollo 5180 OG/C/70 con la quale, per quanto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

incredibile possa sembrare, i cittadini spagnoli e portoghesi vengono discriminati rispetto ai lavoratori degli altri paesi della CEE: infatti, mentre ad esempio un cittadino italiano può recarsi a lavorare in Inghilterra, Olanda, Danimarca, etc. ed altrettanto e viceversa, con gli stessi diritti, può fare un inglese, un tedesco ed un olandese, non altrettanto - fino al 1992 - può fare uno spagnolo od un portoghese, almeno fino al 1992;

in alcune zone d'Italia - come nel Veneto - si verifica l'assurdo: aziende del settore marmi, che hanno bisogno di manodopera e registrano liste di collocamento vuote nel comparto « lapideo » hanno richiesto ad imprese spagnole e portoghesi CEE, con le quali intrattengono scambi commerciali, l'invio di personale ma questo personale una volta giunto sul posto, non ha ricevuto il nulla osta da parte del locale ufficio di collocamento: con la conseguenza di dover ricorrere a manodopera extracomunitaria e di colore, per l'assoluta impossibilità di trovare manodopera italiana, o di altri paesi CEE tranne che del Portogallo e della Spagna, come detto, non utilizzabile;

quali iniziative si intendono assumere con assoluta urgenza onde risolvere il singolare problema creato dalla circolare e gli effetti che ne derivano, alle soglie della piena integrazione europea e del rinnovo del Parlamento europeo, essendo davvero scandaloso il denunciato « razzismo occupazionale » nei confronti dei cittadini di due paesi membri, a piano titolo, della Comunità europea.

(4-11953)

PARLATO E MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

avuto riguardo ai contenuti e dell'interrogazione n. 4-13137 del 20 gennaio 1986 restata senza risposta e di quella n. 4-00787 del 3 agosto 1987 alla quale è stata data risposta il 9 agosto 1988, documenti tutti relativi alla consegna ai comuni, alla gestione, alla manutenzione or-

dinaria e straordinaria ed al riscatto degli immobili di edilizia pubblica realizzati e da realizzare a Napoli ed in provincia a norma della legge n. 219 del 1981;

quali immobili e per quante unità abitative e dove:

- a) siano stati realizzati;
- b) ne restano da realizzare;
- c) siano stati consegnati ai comuni;
- d) non siano stati ancora consegnati ai comuni;

mediamente quale sia l'entità del canone corrisposto dagli assegnatari, l'importo complessivo da incassarsi anno per anno, quello effettivamente incassato e quello ancora da riscuotersi, disaggregando le stesse voci per quanto riguarda specificamente il comune di Napoli;

se il Governo ritenga di varare procedure per l'assegnazione a riscatto degli immobili;

se la gestione degli immobili e la manutenzione sia effettuata e con quale incidenza percentuale sugli incassi relativi ai canoni di locazione, dai commissariati straordinari o dai comuni, anche qui disaggregando le voci relative al comune di Napoli;

come si spieghino le carenze assolute di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili costruiti stanti le quotidiane notizie di protesta da parte degli assegnatari, avuto riguardo alle specifiche responsabilità dei commissariati straordinari in tale materia;

in quali casi siano state individuate precise carenze costruttive all'origine della necessità di interventi manutentori ordinari e straordinari e se siano state avviate, per tali casi, procedure amministrative e giudiziarie nei confronti delle imprese di costruzione, e quali esattamente, allo scopo di ottenere a loro spese gli interventi dovuti od il risarcimento del danno;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

come possa conciliarsi quanto affermato nella risposta al detto atto ispettivo e cioè che « iniziative, in particolare di privati, finalizzate alla gestione del patrimonio realizzato, risultano estranee a quel commissariato di Governo » (e cioè quello di Napoli) con il fatto che il sindaco di Napoli all'epoca della risposta a tale interrogazione, Pietro Lezzi, ha presentato al Consiglio comunale, che tra vivaci contrasti stanti gli aspetti affaristici ed esosi dell'operazione ha approvata, una delibera per l'affidamento della gestione a terzi della ricostruzione e gestione del patrimonio immobiliare comunale prevedendosi esplicitamente che, in prospettiva, in tale patrimonio sarebbe stato anche inserito quello costituito dagli alberghi realizzati *ex lege* n. 291 del 1981, in piena ed assoluta contraddittorietà con quanto asserito nella detta risposta all'atto ispettivo, come sopra evidenziato.

(4-11954)

LANZINGER, DONATI E MATTIOLI.
— Ai Ministri dei trasporti, per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

le strutture e le dinamiche economico-produttive all'interno della CEE producono una tale quantità di traffico transalpino, che oggi l'ecosistema alpino e la salute delle popolazioni residenti sono fortemente minacciati. Basti rilevare che la politica economica degli ultimi venti anni ha fatto crescere il traffico transalpino al tasso annuo del 5 per cento per una quantità complessiva di 60 milioni di tonnellate di merci nel 1988;

se la crescita proseguirà secondo questi ritmi nell'anno 2020 le alpi dovranno sopportare altre 10 trasversali su rotaia oppure 20 nuove autostrade transalpine dati confermati anche dalle previsioni più ottimistiche avanzate dall'« ARGE ALP » (organizzazione che riunisce i governi delle regioni alpine) di una crescita annua del 3-3,5 per cento del traffico transalpino;

il valico del Brennero sopporta un carico di traffico su strada superiore 4 volte di quello su rotaia (sull'autobrennero transitano quotidianamente 6.000 *camion* e 30.000 autovetture) con tassi di inquinamento acustico e atmosferico ormai intollerabili per l'ecosistema alpino;

lungo l'asse centrale del traffico tra Innsbruck e Bolzano il 45 per cento dei boschi è malato, l'ossido di azoto nell'aria « montana » raggiunge i livelli metropolitani, i valori di piombo nelle colture e nel latte materno sono allarmanti, il livello di rumore notturno è costante sui 70 decibel (equivalente a « traffico urbano intenso »);

di fronte alle prospettive di crescita del traffico e dei danni ecologico-sanitari che esso provoca, l'unica proposta è stata la progettazione di mega-trafori transalpini - come il tunnel ferroviario del Brennero - che favorirà per i prossimi 20 anni l'aumento incontrollato del transito su strada, con conseguenze catastrofiche su uomo e ambiente e, secondo calcoli ufficiali dell'Italia e della Repubblica Federale Tedesca, non avrà capacità di assorbimento del transito camionale, ma solo contenitivo del tasso di crescita;

nel lungo periodo solo una riduzione del volume globale del traffico di transito può preservare il fragile *habitat* alpino e garantire la funzione ecologica delle Alpi per il resto dell'Europa. Questo presuppone che nel medio periodo l'Italia segua due precisi obiettivi nell'ambito di una strategia concordata a livello comunitario:

1) impedire l'aumento del volume complessivo del traffico transalpino;

2) redistribuire il volume del transito merci a favore del trasporto su ferrovia, potenziando la capacità della rete ferroviaria transalpina esistente e abolendo tutti i privilegi del trasposto su strada;

l'esistente rete ferroviaria opportunamente e tempestivamente modernizzata e potenziata potrebbe assorbire tutto il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

traffico merci transalpino che viaggia sui *camion* a condizione che:

1) la Svizzera abbia ultimato nel 1990 i lavori di potenziamento della linea ferroviaria Lotscheberg-S. Gottardo;

2) l'Italia e l'Austria proseguano nei lavori di accelerazione del traffico sulla linea ferroviaria del Brennero, completando la modernizzazione delle strutture e iniziando lo snellimento delle procedure;

3) gli stati membri della CEE diano assoluta priorità allo sviluppo della rete ferroviaria, incentivandone l'uso e scoraggiando con qualunque mezzo anche economico (ad esempio introducendo un'imposta europea sul traffico pesante e ad un accollo al traffico su strada di tutti i suoi costi effettivi economici, sociali ed ecologici);

queste analisi e proposte sono oggi patrimonio comune delle iniziative e movimenti anti-traffico, degli ecologisti e dei partiti verdi dell'intero arco alpino;

l'opposizione alla valanga del traffico transalpino vede riunite forze politiche sia dei paesi membri CEE che dei paesi non membri come l'Austria e la Svizzera;

il gruppo parlamentare Verde ritiene giustificate le posizioni dei due paesi alpini neutrali contro qualsiasi tipo di ricatto da parte dell'Italia o di altri stati CEE, teso ad ottenere altri « canali di transito » per il loro territorio -:

quali sono le azioni che il Governo italiano intende intraprendere per proteggere le popolazioni delle regioni alpine italiane - specie in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta - dalle conseguenze nocive del crescente traffico merci e persone transalpino;

quali sono le previsioni del Governo sulla crescita di questo tipo di traffico da oggi all'anno 2010, e come si svilupperà il rapporto traffico stradale-traffico ferroviario transalpino nel suddetto periodo;

quali saranno secondo il Governo italiano, gli effetti della maggiore integrazione europea dal 1993 in poi sul volume di traffico transalpino e quali le sue conseguenze per l'ecosistema alpino;

quali sono i principi guida della politica italiana nel settore dei trasporti internazionali, nonché le proposte italiane per un piano del traffico-trasporti su scala europea;

per quale motivo il Governo italiano non ha finora applicato delle misure efficaci per spostare il traffico transalpino dalle autostrade alle ferrovie seguendo l'esempio positivo della Svizzera;

quando il Governo italiano intenderà far proprie e promuovere l'introduzione nella CEE, delle norme restrittive per il traffico camionale da tempo in vigore in Svizzera e consistenti in:

limitazione del peso dei *camion* a 28 tonnellate;

divieto di circolazione dei *camion* di notte, il sabato e la domenica;

imposta sul traffico pesante in proporzione agli effettivi costi di mantenimento del sistema stradale;

se e quali altre misure intende adottare il Governo italiano per spostare il transito di merci dalla strada alla rotaia (es: introduzione di limiti di velocità più restrittivi per i *camion*; riduzione del tempo di guida per gli autisti; estensione del trasporto ferroviario in *containers*; aumento del pedaggio autostradale).

(4-11955)

PALMIERI. — Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se intendano aprire una indagine amministrativa e quindi un provvedimento amministrativo nei confronti dell'operato del sindaco di Fara Vicentina (Vicenza) per non aver provveduto alla tutela della salute pubblica minacciata dall'inquinamento grave provocato dalla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

conceria « Tre Effe Fratelli Fabris SpA », azienda il cui titolare è già stato condannato per inquinamento dal pretore di Thiene il 14 luglio 1988.

In particolare l'interrogante evidenzia:

1) il 3 giugno 1988 con risposta protocollo 1516 ad interpellanza di un consigliere comunale, il sindaco affermava, citando una relazione del 19 maggio 1988 dell'USL n. 6 « Alto Vicentino » che i fanghi « sono accumulati su terreno impermeabilizzato »: di questo invece non c'è traccia nella relazione dell'USL;

2) nuovamente, con tardiva risposta protocollo n. 2143 del 6 settembre 1988 ad interpellanza dell'11 luglio 1988 il sindaco Testolin testualmente asserisce: « dagli atti di questa amministrazione il terreno su cui sono depositi i fanghi è stato impermeabilizzato »; detta asserzione sarebbe manifestamente sospetta perché sin dal 1° agosto 1988 il sindaco era in possesso dell'esito del sopralluogo effettuato l'11 luglio 1988 (lettera protocollo 1182/17.01 del 20 luglio 1988) dall'USL n. 6 che aveva evidenziato una situazione semplicemente disastrosa dal punto di vista igienico-ambientale all'interno della conceria Tre Effe. Tra l'altro è chiaramente detto « ... sui depositi di fanghi all'interno della conceria si è rilevata la presenza di colaticcio direttamente sul terreno permeabile... i sacchi contenenti i fanghi di recupero del cromo trivalente fuoriescono sul terreno non impermeabilizzato ... costituendo pertanto pericolo di inquinamento per la falda freatica »;

3) il sindaco benché in possesso del documento che stima in circa 650 tonnellate di peso i fanghi accumulati senza autorizzazione alcuna all'interno della conceria, il 30 luglio 1988 con ordinanza sindacale n. 30/88 fa presente al titolare della conceria che « l'accumulo di detti fanghi non dovrà in ogni caso superare il limite delle 50 tonnellate », il che è quantomeno prova di inettitudine da parte dell'amministrazione comunale, visto che il quantitativo dei fanghi già venti giorni prima era stato documentato ben 13 volte superiore;

4) sia l'ordinanza sindacale n. 30/88 che la successiva n. 31/88 del 5 agosto 1988 sono state tranquillamente ignorate dal titolare della conceria ciò nonostante il sindaco non avrebbe provveduto a farle rispettare, ancora una volta disattendendo le prescrizioni avute dall'USL così violando il suo precipuo compito, quale autorità sanitaria locale, di tutelare la salute dei suoi amministrati;

5) il 25 gennaio 1989 la conceria è stata sorpresa ad inquinare coi propri scarichi il torrente Reale e l'USL n. 6 con lettera protocollo 195/17.20 del 26 gennaio 1989 chiedeva al sindaco Testolin « l'emissione di un provvedimento urgente di revoca immediata dell'autorizzazione allo scarico in Roggia Reale ... in considerazione della vulnerabilità della falda idrica utilizzata a scopo potabile ». Inoltre si chiedeva « la bonifica della Roggia entro tre giorni, considerando i fanghi depositati alla stregua dei rifiuti speciali »; il sindaco Testolin invece, con ordinanza 2/89 del 27 gennaio 1989 si sarebbe limitato ad ordinare la semplice sospensione dello scarico fino a dimostrazione che i reflui rientrano nei limiti tabellari previsti dalla legge e, nell'intimare la bonifica del torrente, omette di precisare che i fanghi depositati devono essere trattati alla stregua di rifiuti speciali;

6) anche questa ultima vicenda non è sfuggita all'USL che ne ha informato anche il pretore di Thiene con lettera protocollo 23//1/.01.030 del 31 gennaio 1989 dove testualmente si afferma: « Da quanto suddetto, risulta evidente che richiedere al personale tecnico e ispettivo del settore igiene pubblica dell'USL n. 6 di disporre per l'esame dei reflui di scarico al fine di accertare il loro rientro nei limiti tabellari previsti dalla legge (ordinanza n. 2/89) costituisce una presa in giro in quanto le caratteristiche delle acque che confluiscono nel pozzetto di campionamento possono variare da potabili a leggermente inquinate in funzione del rapporto di miscelazione fra acque di raffreddamento e diluizione e refluo da depurazione »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

7) soltanto dopo che, il 29 gennaio 1989, la conceria ancora una volta è stata sorpresa ad inquinare il torrente Reale, pressato anche dalle insistenze di parte degli assessori, il sindaco Testolin emanava l'ordinanza n. 3/89 del 30 gennaio 1989 di revoca all'autorizzazione allo scarico ma non viene fatta osservare tanto che l'USL con telegramma del 7 febbraio 1989 segnala al sindaco che i propri tecnici « riscontrano lo scarico di reflui industriali in contravvenzione all'articolo 9 della legge n. 319 del 1976 »; altro scarico è inoltre documentato dal telegramma spedito l'8 febbraio 1989 dal Comitato antinquinamento di Fara, mentre la provincia stessa, sempre l'8 febbraio 1989, richiede al sindaco Testolin la formale chiusura mediante sigillatura degli scarichi della conceria Tre Effe;

8) contrariamente alla stessa sua ordinanza n. 3/89, il sindaco Testolin ha risposto all'USL che la conceria sarebbe stata autorizzata ad ultimare i cicli produttivi sino al 6 febbraio 1989, data in cui la conceria ha chiesto nuova autorizzazione allo scarico; alla provincia ha risposto che la conceria ha richiesto nuova autorizzazione allo scarico e che l'amministrazione comunale è in attesa del parere tecnico dell'USL n. 6. La provincia recentissimamente ha diffidato il sindaco Testolin a sigillare subito materialmente gli scarichi. (4-11956)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, MATTEOLI, MENNITTI, PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

quali procedure sono state seguite per la nomina delle cariche sociali nell'azienda a partecipazione pubblica SIGMA (Alitalia, Ente ferrovie dello Stato, Tirrenia, STET) e per conoscere, in particolare, se nell'assemblea, che ha nominato presidente il dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato ingegner Francesco Nunziata, siano state valutate le competenze specifiche, necessarie per poter svolgere un mandato così delicato, e special-

mente se siano state considerate le singolari circostanze della sua assunzione con contratto a termine presso l'Ente ferrovie dello Stato;

se risulta al Governo che la designazione del Nunziata in SIGMA sia stata regolarmente deliberata dal consiglio dell'Ente ferrovie dello Stato;

se, una volta valutati i risultati dell'indagine, il Governo non ritenga di trasmetterli alla magistratura. (4-11957)

SANNELLA, ORLANDI, BEVILACQUA, GALANTE, GELLI, NAPPI, SOAVE E TOMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

a Taranto alcuni presidi degli istituti di scuola media superiore hanno punito, con sanzioni disciplinari e sette in condotta una parte degli studenti e, in particolare, gli organizzatori delle manifestazioni prima contro la costruzione della seconda base navale in Mar Grande; e subito dopo contro l'attracco, nel porto di Taranto, della nave *Deep Sea Carrier*, carica di rifiuti tossici industriali;

le manifestazioni sopra indicate sono l'espressione di una volontà di partecipazione degli studenti alla soluzione dei problemi che affliggono la città —:

quali urgenti ed immediate iniziative intende assumere per evitare ingiustificate penalizzazioni a danno degli studenti manifestanti considerato che la scuola dovrebbe concorrere ad un positivo raccordo con i fermenti della società. (4-11958)

CARADONNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

una delle maggiori società americane di gestione patrimoniale, la *Brown Harriman* ha lamentato che il fisco italiano non paga i crediti di imposta sui dividendi percepiti da investitori stranieri come fondi comuni e compagnie di assicurazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

al Ministero delle finanze, allo Schedario generale dei titoli azionari, risultano, solo per il 1988, 740 domande di recupero di credito di imposta sui dividendi azionari avanzate da investitori stranieri per un ammontare di 2,6 miliardi, cifra che si riconosce inferiore a quella reale perché, a causa di una normativa lacunosa, erogata per altro dallo stesso Ministero, le domande non vengono indirizzate all'ufficio giusto —:

da cosa è originato questo disservizio e cosa si sta facendo per porvi rimedio. Ad avviso dell'interrogante non sarebbe di alcun conforto apprendere che le richieste di rimborso degli investitori stranieri seguono lo stesso trattamento e ritardo di quelle dei contribuenti residenti: vorrebbe solo dire che il disservizio è più esteso e più grave. (4-11959)

CARADONNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

il Governo italiano avrebbe finanziato nelle Filippine, nel contesto della cooperazione allo sviluppo, una iniziativa per la tutela di alcuni gruppi di aborigeni iniziativa presa da un partito italiano di estrema sinistra, ed altra iniziativa per il reinserimento nella vita civile dei guerriglieri comunisti « pentiti » —:

se queste informazioni sono esatte e, se lo sono, l'entità dei fondi erogati e cosa ci si attende da questo investimento. All'interrogante appare peculiare che, mentre in Italia si lasciano alla mercé delle vendette i mafiosi pentiti e le loro famiglie, ci si preoccupi dei guerriglieri ravveduti di un lontano paese asiatico. (4-11960)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

nel n. 187 (5 febbraio 1989) del periodico *Panorama*, il giornalista Bruno Crimi, rispondendo ad una lettera della comunità ortodossa romena della Penteco-

ste, fa cenno della fondazione Dragan aggiungendo che essa è « nota per i suoi stretti legami con il regime di Nicolae Ceaucescu » e più oltre riferisce l'« ultima confinazione » (anche se non mai provata) della maggior parte degli esuli politici romeni di trovarsi di fronte a residenti della securitate, la polizia politica di Ceaucescu —:

se le predette informazioni sulla fondazione Dragan, alla cui attività partecipano anche cittadini italiani di varia estrazione politica, possono essere confermate e se sono state riscontrate implicazioni per la sicurezza nazionale. (4-11961)

CARADONNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

nel periodico della Pirelli *Fatti e notizie* è comparsa una intervista al premio Nobel per l'economia Wassily Leontief, il quale ha dichiarato, tra l'altro: « quattro anni fa il Governo italiano mi ha chiesto di redigere un piano di sviluppo per il sistema dei trasporti utilizzando il mio modello per l'analisi delle interdipendenze strutturali. Abbiamo messo insieme un gruppo di studiosi che ha lavorato per tre anni piuttosto intensamente. Nel frattempo, però, sono cambiati quattro ministri dei trasporti. Il piano definitivo è stato presentato nel febbraio 1988: non so cosa vorrà fare il nuovo titolare del dicastero, ma mi auguro che lo chiuda in un cassetto perché si tratta di una analisi tecnicamente molto sofisticata delle alternative pratiche per migliorare la rete italiana dei trasporti » —:

quale utilizzazione si sta dando al predetto studio, quale distribuzione esso ha avuto e quante persone attendono alla sua applicazione. Subordinatamente l'interrogante desidera conoscere che conto si tiene dei copiosi risultati del Progetto finalizzato trasporti del C.N.R., risultati che, a detta di alcuni ricercatori che vi hanno contribuito, giacerebbero in massima parte ignorati presso lo stesso C.N.R. (4-11962)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

FACCHIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto del Ministro del tesoro n. 477203 del 27 dicembre 1988 è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio La Molara (BN), ai sensi dell'articolo 57, lettera A) della legge bancaria;

il governatore della Banca d'Italia ha nominato un primo commissario straordinario e, successivamente, in sostituzione di questo, un secondo nelle persone, rispettivamente, del signor Maurizio Martella e dell'avvocato Giovanni Blasi;

avverso tali provvedimenti gli interessati hanno proposto tempestivamente dettagliato e motivato ricorso al TAR della Campania;

non essendo stata invocata la lettera B) dell'articolo 57 della legge bancaria a fondamento del grave provvedimento repressivo, si deve escludere l'ipotesi di « gravi perdite » dell'azienda bancaria, onde si tratterebbe solo di irregolarità amministrativa;

non è stato acquisito il preventivo parere del Comitato interministeriale del credito;

l'azienda è sostanzialmente sana, perché, a fronte di 26 miliardi della massa fiduciaria, ci sarebbero presunte perdite di appena 175 milioni (pari, quindi, allo 0,8 per cento dei depositi) —:

quali solo i particolari motivi di urgenza che hanno indotto il Ministro a pretermettere il parere dell'organo collegiale, voluto dalla legge a garanzia di eventuali erronee valutazioni della Banca d'Italia, e per non lasciare solo a questa, che ha una competenza esclusivamente tecnica, l'emissione di provvedimenti così limitativi dell'attività d'impresa;

quali sono le ragioni per cui il Ministro del tesoro ormai fa uso costante di questo suo potere eccezionale, che così resta sviato dal fine voluto dal legislatore:

quali sono i motivi di merito genericamente, e perciò senza motivazione, accennati, dunque senza una valutazione approfondita, analitica ed esauriente, che hanno indotto il Ministro ad accogliere (almeno così si evince) acriticamente la proposta della Banca d'Italia, e dunque senza averla vagliata in modo approfondito, analitico ed esauriente;

perché di fronte a presunte irregolarità di gestione, che non incidono sul bilancio aziendale né sull'attività bancaria, non si è fatto ricorso semmai all'irrogazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge bancaria, anziché al commissariamento;

perché per altre CCRRAA, come quella di Dugenta, dell'Alta Irpinia di Monteverde, di Sicignano degli Alburni, si è usato, per irregolarità più gravi, una diversa procedura (più opportuna ad avviso dell'interrogante), con sanzioni più lievi, anziché far ricorso allo straordinario e pesante commissariamento;

quali provvedimenti s'intende adottare per ripristinare al più presto gli organi normali di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana suddetta, che non ha gravi perdite, ma subisce, per l'intervenuto commissariamento, gravi danni per le spese che esso comporta (circa lire 50 milioni al mese, per oneri del commissario, suoi collaboratori, costi di trasferta), per la fuga di clientela e per lo scarso impegno operativo che è dato costante delle gestioni commissariali. (4-11963)

AIARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della sanità con nota 601/139/7964 del 4 novembre 1988 inviata agli assessorati regionali sanità ha comunicato di ritenere che « le ispezioni veterinarie *ante* e *post mortem* e le relative attestazioni (o certificazioni) richiesti dalla legge (o da norme regolamentari come il regio decreto 20 dicembre 1928) siano gratuite, mentre tutte le « altre » prestazioni che possono essere erogate dal servizio sanitario nazionale siano a pa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

gamento », sottolineando quindi che « l'elencazione contenuta nel decreto 22 dicembre 1969 va considerata ormai superata: essa in quanto materia trasferita può essere riformata dai competenti organi regionali e sarà oggetto di uno specifico atto di indirizzo da parte dell'amministrazione centrale », per cui si è creata una situazione di incertezza e confusione derivante dal fatto che sono state apportate modifiche sostanziali ad un decreto ministeriale, sulla base del quale anche le regioni hanno adottato analoghi provvedimenti, che oggi trovano difficoltà a modificare sulla base di una semplice circolare;

sempre nella stessa nota ministeriale si indicano nuovi criteri per regolamentare il fondo di incentivazione ai veterinari dipendenti USL che trovava la sua fonte di finanziamento, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sulla base del tariffario ministeriale relativo all'istituto di incentivazione della produttività del comparto veterinario, per cui anche sotto tale profilo si sono creati motivi di ulteriore incertezza, in quanto non si comprende con esattezza se bisogna o meno richiedere agli operatori economici il pagamento per le visite degli animali che vengono abbattuti negli impianti di macellazione.

quali iniziative si intendano assumere con urgenza, o con il preannunciato atto di indirizzo o con apposita norma di riferimento, per chiarire con precisione quale sia la linea da seguire in modo da evitare comportamenti difformi, tra regione e regione, o addirittura tra USL della stessa provincia o regione, produttivi di conseguenze negative facilmente comprensibili. (4-11964)

RAUTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione determinatasi dopo che la regione Lazio ha tentato di varare — tramite l'ERSAL e con finanziamenti FIO — un progetto detto di « sistemazione idraulica

della rete idrografica del fiume Amaseno - Il lotto »; progetto contro il quale sono insorte le Associazioni ambientaliste e molti esponenti delle zone interessate riuniti nel « Comitato per la tutela del fiume Amaseno ». Come hanno ampiamente documentato il WWF, la Lega per l'ambiente, la società sportiva « Armo d'Oro », il dottor Sergio Zerunian e la dottoressa A. L. De Santis, insieme a numerosi cittadini, la « tesi » dell'ERSAL, parte dal presupposto che le opere devono tendere ad aumentare il deflusso delle acque verso la pianura pontina, una scelta — che non trova fondamenti e necessità oggettive nell'economia agricola-zootecnica — e che provocherebbe una diminuzione delle « permanenze » idriche nella valle dell'Amaseno, con gravi contraccolpi sulle piccole aziende agricole. A parte la mancata « esatta valutazione della frequenza delle piene negli ultimi anni, la quantità di terreni agricoli inondata, la differenziazione dei tipi di terreni, eccetera, al Comitato appare improponibile la deviazione e la rettificazione del corso fluviale. Esse provocherebbero lo sconvolgimento dell'*habitat* acquatico e di sponda/greto fluviale, con l'aumento della velocità delle acque e la riduzione della permanenza causate dall'eliminazione dei meandri e la cementificazione del fondale. In particolare, nel parere del dottor Zerunian, del laboratorio di biologia delle acque dolci, la « canalizzazione delle acque » distruggerebbe in modo irreversibile l'*habitat* di moltissime specie animali e vegetali oggi presenti nel fiume, provocandone l'immediata scomparsa, con danni alla comunità biotica che avrebbero conseguenze negative anche su altri tratti di fiume; con il che — osserva lo scrivente, nella sua qualità di deputato presente all'assemblea del Consiglio d'Europa — l'Italia violerebbe molti trattati e accordi internazionali, sottoscritti e finalizzati alla difesa di tali *habitat* e « comunità » e alla preservazione delle specie di interesse faunistico. Di recente, i sindaci di Priverno e di Prossedi (Latina), due dei comuni investiti dalla progettazione ERSAL, hanno negato il pa-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

rere positivo, bloccando l'esecuzione delle opere ERSAL. A questo punto, c'è il problema della utilizzazione dei fondi FIO che si rendessero disponibili e la valutazione — che l'interrogante auspica positiva — della « proposta » che è stata avanzata dal Comitato di tutela e dalle Associazioni ambientaliste orientando le scelte verso opere che attivino una nuova utilizzazione/valorizzazione del fiume Amaseno, i terreni demaniali e di sponda, come viene dettagliato nella proposta stessa, con indicazioni specifiche che non solo salvaguardino l'ambiente ma avrebbero benefiche conseguenze per l'occupazione giovanile. Per conoscere dunque se il ministro non intenda intervenire in tal senso, evitando uno scempio ambientale e rendendo operative indicazioni e scelte che appaiono « omogenee » non solo alla tutela del territorio in questione ma a tutta la nuova cultura in materia, anche a livello europeo. (4-11965)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che

l'avvento della « civiltà » moderna è legato all'avvento dei grandi mezzi di informazione che, per la prima volta nella storia, hanno consentito una possibilità di intercomunicazione parallela, continua, immediata ed efficace addirittura fra tutti quanti gli individui che compongono il contesto umano, con il risultato che, fenomeni culturali — che nei secoli passati, per divenire sostanza e vita degli uomini di quell'epoca hanno impiegato secoli — oggi potrebbero essere divulgati, condivisi, se fondati, e quindi, subito dopo, adottati, praticamente in tempi reali;

non è ormai né praticamente né teoricamente, possibile la sussistenza di alcuna forma di potere o comunque di predominio sociale senza il concorso o l'assenso di tali mezzi di informazione, cosa questa che, infatti, nei decenni scorsi ed ancora attualmente, ha determinato l'accaparramento integralistico di tali mezzi di informazione da parte dei gruppi im-

prenditoriali di tutti i paesi che quindi se ne sono giovati per costruire la loro credibilità e le loro politiche, dapprima in un clima di monopolio ideologico dovuto alla coincidenza degli interessi di gruppo ma che poi ha subito grandi modificazioni, in conseguenza della proliferazione di linee di sviluppo differenziate dell'imprenditoria, che hanno creato contrasto fra i vari gruppi ed in conseguenza del fatto che la evoluzione tecnologica ha consentito anche a piccoli gruppi o cittadini privati di influire — con modesti mezzi — nel processo di formazione della cultura;

cionondimeno, pur dovendosi ammettere che si è spezzata l'obbrobriosa omogeneità dei processi di disinformazione e di coartazione della cultura che hanno dominato il mondo nei decenni scorsi, resta il fatto che, presso i mezzi di informazione principali, quali la radio e la televisione di Stato e la grande stampa — che è tutta di proprietà di quegli stessi gruppi imprenditoriali che hanno causato i massimi problemi che l'uomo vive oggi — continua a vigere una pseudo cultura rivolta a niente altro che a causare il consumo dei beni sovente letali per lo sviluppo e che per ciò stesso — affinché siano consumati — richiedono l'avvilimento morale ed ideologico dell'uomo e l'affievolimento della sua capacità critica e di reazione, che il potere industriale conquista con l'esercizio di una serie di artifici informativi tanto che i mezzi di informazione si specializzano ogni giorno di più nella ricerca di forme atte a causare la degenerazione del « pensiero collettivo » attraverso sistemi sempre più subdoli;

ne deriva implicito ed immediato il ricorso alla semiologia ed alla semantica che se da un lato sono scienze della comunicazione notoriamente efficacissime, dall'altro consentono la trasmissione « in codice », e senza rischi, di messaggi altrimenti improponibili;

il mondo dell'imprenditoria, della politica, della cultura e dell'informazione finge di credere alla « innocenza » di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

tutto ciò essendo loro funzionale l'esercizio di tali metodologie informative -

1) se esiste o meno la consapevolezza - e se essa informi l'operato degli organi competenti - che la semantica e la semiologia sono strumenti idonei a provocare qualunque tipo di mutamento della cultura e conseguentemente della vita stessa della società e del pianeta;

2) se esiste o meno alcun organo, struttura, istituzione, gruppo di lavoro che esamini in maniera scientifica i programmi televisivi da questo punto di vista e sia in grado di redigere tesi accreditate e sufficienti circa quello che sarà, ogni volta, il portato dei vari tipi di trasmissioni televisive e radiofoniche o di correnti di informazioni giornalistiche;

3) posto che qualche cosa del genere esista, in che maniera le tesi formulate sono rese pubbliche affinché su di esse si possa aprire il dibattito mirante alla ricerca delle forme corrette di informazione da realizzare in sostituzione dell'orribile lavoro di dittatoriale « formazione dell'opinione » che viene oggi praticato;

4) posto invece che nulla del genere esista, se ciò dipenda:

a) dal fatto che il Governo ignori il valore e l'efficacia della semantica e della semiologia;

b) dal fatto che il Governo conosca l'immensa importanza di queste due scienze e l'uso letteralmente perverso ed anzi depravato che ne viene normalmente fatto, ma non abbia tuttavia la volontà di intervenire e concordi con l'uso che ne viene normalmente fatto o con gli obiettivi che attraverso tale uso si intendono in maniera spregiudicata perseguire.

(4-11966)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, BERSELLI E MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

il 1° febbraio 1989 è stato notificato all'avvocato Marcantonio Bezicheri, del

Foro di Bologna, un ordine di comparizione firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Bologna, dottor Libero Mancuso, in ordine al reato di cui all'articolo 378 del codice penale;

l'interrogatorio era stato fissato per il giorno 22 febbraio, e cioè per il giorno successivo all'apertura del procedimento avanti la Corte d'assise d'appello di Brescia per i fatti di Piazza della Loggia, in cui l'avvocato Bezicheri è difensore del principale imputato, dottor Cesare Ferri;

già il 9 novembre 1988 il dottor Mancuso ebbe a ordinare una perquisizione contestuale presso le case dell'avvocato Bezicheri e del dottor Ferri, in cui il materiale sequestrato consisteva in appunti riguardanti la difesa nei procedimenti in cui l'avvocato Bezicheri è difensore;

vi è motivo di ritenere che dietro questa nuova montatura giudiziaria vi sia un disegno politico che consiste nel voler presentare l'avvocato Bezicheri come co-imputato del dottor Ferri in altre inchieste giudiziarie, tentando così di screditarne l'immagine e la credibilità professionale;

già in passato il dottor Mancuso ebbe ad incriminare l'avvocato Bezicheri per fatti rivelatisi poi insussistenti, arrivando ad affermare che l'avvocato Bezicheri esercitava la professione legale unicamente allo scopo di sostenere bande armate neofasciste -:

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, affinché sia garantito ad un difensore, già vittima di un'assurda persecuzione giudiziaria, il diritto ad esercitare la professione in assenza di ostacoli e manovre provocatorie.

(4-11967)

MACALUSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

in data 26 gennaio 1989 è stata presentata dall'interrogante una interroga-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

zione a risposta scritta sulle richieste, sulle autorizzazioni a gestioni di corsi biennali polivalenti e di riconversione da parte dell'AIAS di Nola e di Napoli (non ben chiara è l'ubicazione territoriale della sezione di Napoli o per essa di Arcofelice) e che detti corsi, in modo incontrovertibile per la sezione AIAS di Nola, sono palesemente illegittimi per mancanza dei requisiti istituzionali, giuridici e didattici:

1) inesistenza della sezione all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione: sezione in via di costituzione, tramite l'assemblea dei soci costituenti, riunitasi il mese di luglio 1988 e ratifica della costituzione (con conseguente nascita della stessa), solo in settembre 1988;

2) mancanza del requisito dell'attività pregressa da parte della sezione AIAS di Nola, non imputabile allo svolgimento in Nola di un corso biennale, al suo secondo anno di attività, ma autorizzato alla sezione di Arcofelice che tra l'altro ha gestito, non avendone i requisiti di attività pregresse di almeno un triennio un corso biennale nel 1987-88, due corsi biennali nel 1988-89 (uno a Napoli ed uno a Nola), un altro corso biennale, con inizio a gennaio 1989, tre corsi di riconversione negli anni 87-89, per un totale di circa 540 allievi, al contro del disposto ministeriale per cui una sezione od ente può gestire corsi per non più di 120 allievi. Il requisito della attività pregressa, ai sensi dell'ordinanza ministeriale, si riferisce alla sezione che richiede il corso biennale polivalente e non ad altre sezioni che gestiscono corsi analoghi anche nell'ambito dello stesso territorio. Non è possibile, quindi, individuare il requisito dell'attività pregressa per la sezione di Nola nel fatto che a Nola sia stato autorizzato un corso biennale per la sezione di Arcofelice;

3) mancanza di materiale didattico specifico, di attrezzature e di locali idonei per le lezioni e per le esercitazioni, nonché cumulo eccessivo di incarichi affi-

dati a docenti e monitori già inseriti in altri corsi —:

se il Ministro è a conoscenza dell'anomala procedura adottata per le prove attitudinali del corso biennale autorizzato all'AIAS di Nola nel dicembre 1988 che, apertamente denotano, ad avviso dell'interrogante, dolo operativo in quanto su ben 850 partecipanti e su 120 ammessi alla prova orale è rimasta una inspiegabile ed artificiosa proporzionalità tra le tre sezioni, materna-elementare e media (60 ammessi al corso) che non risponde certamente ai calcoli di probabilità, anche in considerazione del fatto che i partecipanti per l'ammissione alla sezione secondaria erano in possesso di diploma di laurea e, quindi, con maggiori possibilità di ammissione alla prova orale. Inoltre risultano ammessi alla frequenza del corso per la maggior parte solo gli aspiranti provenienti dalla provincia di Avellino. Ciò in quanto il presidente dell'AIAS di Arcofelice, fratello del presidente dell'AIAS di Nola e cointeressato nella gestione delle attività svolte da quasi tutte le sezioni AIAS campane, gestisce attività di assistenza tramite l'AIAS di Avellino;

se sono stati adottati provvedimenti per fare piena luce sugli illeciti eventuali compiuti dai gestori dell'AIAS di Nola e di Arcofelice, nonché da parte dei funzionari del provveditorato agli studi di Napoli, che avevano il compito di accertare l'attendibilità delle richieste e dei documenti allegati e da parte dell'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione e del gabinetto del Ministro (anche in considerazione del fatto che alcuni ammessi al corso di Nola appartengono o alla famiglia del dottor Serafino Caliendo del gabinetto del Ministro della pubblica istruzione);

se, in modo cautelativo ed a tutela anche dei non ammessi al corso biennale di Nola sia stato adottato provvedimento o di sospensione o di annullamento o di chiusura del corso medesimo.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati fino ad ora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

presi in merito all'interrogazione a risposta scritta presentata dal sottoscritto il 26 gennaio 1989, in che modo si intende tutelare gli esclusi dalle prove attitudinali del concorso-farsa per l'ammissione al corso biennale dell'AIAS di Nola, in che modo si intende salvaguardare la serietà operativa e per essa il diritto, del Ministero della pubblica istruzione e degli uffici periferici, colpendo i responsabili degli illeciti gravi perpetrati dai gestori dell'AIAS di Napoli e di Nola, dai funzionari addetti alla verifica delle richieste di autorizzazione dei corsi ed ai controlli sui medesimi, dai funzionari dell'ufficio studi e programmazione che comunque sono stati coinvolti e cointeressati in dette illecite operazioni, da qualche responsabile del Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione che per evidenti interessi personali ha favorito il perpetrarsi dell'illecito nel tempo e negli anni.

L'interrogante infine chiede di sapere se il Ministro intende o meno entro breve termine far piena luce sulla vicenda dei corsi biennali autorizzati all'AIAS di Nola e di Napoli, anche interessando, eventualmente, e subito, l'autorità giudiziaria per i chiari risvolti penali che interessano tutta la vicenda. (4-11968)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano informati delle seguenti, singolari e sconcertanti circostanze che confermano ulteriormente il degrado amministrativo nel quale è precipitato il comune di Napoli: il 23 febbraio 1989 il consigliere comunale del MSI di Napoli, Marcello Tagliatela, ha presentato al sindaco di Napoli l'atto ispettivo del seguente preciso tenore: « Il sottoscritto Marcello Tagliatela, consigliere comunale del MSI-DN, premesso che la corrispondenza, ed in particolare gli atti di ufficio, avente ad oggetto rapporti tra l'Amministrazione comunale e società private interessate ad offrire i propri servizi al Comune a seguito di pubblicazione di

bandi di gara, dovrebbe essere tutelata dal segreto d'ufficio; che l'eventuale trasmissione di altrui corrispondenza e di offerte di gara costituisce una gravissima irregolarità, in special modo allorché tale trasmissione avviene a vantaggio di ditte concorrenti; che tale eventualità riveste ancora maggiore gravità se proviene da parte delle Direzioni del Comune o, addirittura, da parte degli stessi direttori dei servizi interessati, interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se siano a conoscenza di una nota della Direzione Polizia Urbana n. 29716 del 27 novembre 1987 con la quale si trasmettevano notizie, relative alla istanza della Mitolo s.r.l. per partecipare a licitazione privata del Servizio Affissioni e Pubblicità del comune di Napoli, alla IGAP S.p.A. Inoltre interroga il capo dell'Amministrazione comunale per conoscere quali provvedimenti intenda assumere, anche di natura legale, per tutelare il Comune da accuse di comportamento illecito che potrebbero colpirlo in caso di denuncia da parte di terzi interessati. »;

il consigliere Tagliatela è venuto infatti in possesso di un documento rivelatore non solo di un costante e diffuso malcostume da parte della direzione di Polizia urbana del comune di Napoli alla cui attività non possono essere estranei né il sindaco né l'assessore al ramo che ne hanno la responsabilità *ex lege* ma addirittura come tante specifiche e gravi fattispecie previste dalla legge come reato;

da tale documento, consistente in una lettera del 28 novembre 1987 diretta dalla filiale di Napoli dell'IGAP SpA (discussa impresa appaltatrice del servizio affissioni e pubblicità del comune di Napoli), alla direzione di Polizia urbana dell'appaltante comune di Napoli, si evince che tal direzione segue una ben singolare prassi, del tutto illegale, e cioè quella di trasmettere all'IGAP SpA le istanze di partecipazione di imprese concorrenti con essa IGAP alla licitazione privata del servizio affissioni e pubblicità del comune di Napoli, con ciò ovviamente favorendo la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

medesima IGAP che veniva così posta a conoscenza di segreti di ufficio che doveva invece ignorare del tutto onde non porla in condizione di trarre ingiusto profitto dai dati riservati, relativi ad imprese con essa concorrenti, così potendo assumere decisioni e comportamenti lesivi del pubblico interesse;

si legge infatti, tra l'altro, nel suddetto documento: « In data odierna ci è stata consegnata la nota 29716 del 27 u.s. avente per oggetto: Istanza s.r.l. Mitolo del 13 maggio 1985 per partecipare a licitazione privata del Servizio affissioni e pubblicità del Comune di Napoli. La predetta nota ci è pervenuta senza busta e ciò ha consentito al predetto incaricato di venire a conoscenza di segreti di ufficio. Già in precedenza la scrivente aveva rappresentato alla Direzione di Polizia Urbana di trasmetterci la propria corrispondenza, specie quella riservata, in busta chiusa » —:

se la magistratura sia stata informata dei contenuti della interrogazione del consigliere Tagliatela ed abbia porto procedimenti penali, a carico di chi e per quali ipotesi di reato;

se risulta che sia stata aperta anche dal sindaco di Napoli una inchiesta tendente ad accertare da quanto tempo durasse la puntuale informativa all'IGAP S.p.A. della offerta della concorrenza;

se e quando esso si sia conclusa e se sia stato accertato quale rapporto vi sia stato e vi sia tra la conoscenza da parte dell'IGAP delle dette richieste e di partecipazione ed offerte di imprese concorrenti e la continuità dell'affidamento in tutte le varie fasi all'IGAP medesimo del Servizio affissioni e pubblicità del comune di Napoli;

se siano stati emessi provvedimenti volti ad annullare le procedure di affidamento del servizio sin qui poste in essere;

se vi siano state iniziative di carattere penale ed amministrativo in danno degli assessori e funzionari responsabili

della, per l'IGAP, provvida fuga di notizie;

se risulti quale fosse il contenuto dell'offerta della srl Mitolo del 13 maggio 1985, la sorte che la stessa ebbe ed in base a quali valutazioni e circostanze, anche sostanziali e di tempo, comparativamente alla conoscenza che ne ebbe la IGAP;

se risulti se lealmente, dopo l'atto ispettivo del consigliere Tagliatela, la srl Mitolo sia stata posta a conoscenza della singolarissima circostanza che la riguardava onde, se di suo interesse, assumesse ogni iniziativa a tutela dei propri diritti. (4-11969)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

la Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, insieme alla Banca di Piacenza, alla Cassa di risparmio di La Spezia e alla Banca Emiliana hanno costituito una società di trattamento informazioni denominata STI, il cui scopo è la lavorazione degli assegni e degli effetti bancari (perforazioni, ecc.);

a norma dell'articolo 3 del contratto nazionale collettivo di lavoro dei dipendenti di banche, le banche medesime possono costituirsi in società purché mantengano per i dipendenti delle stesse il trattamento medio contrattuale valevole per i bancari;

secondo tale normativa vigente le banche possono affidare lavoro esternamente purché non sia propriamente e strettamente bancario;

tale società fu giustificata e spacciata come operazione che, fra le altre finalità, si poneva come obiettivo un aumento dell'occupazione in provincia di Piacenza, pur iniziando l'attività con quattro dipendenti ed avendone ancor oggi a libro paga soltanto nove;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

detta società non è mai riuscita, in realtà, ad assolvere ai compiti ed al lavoro di cui era ed è gravata, che in parte si è riversato ad un'altra società denominata NIKROS, la quale dovrebbe occuparsi di informatica e che, prima di questa iniezione di lavoro, pare non navigasse in ottime acque;

alla NIKROS risulta lavorino e pare continuo molto i figli giovanissimi del vicedirettore della Cassa di risparmio di Piacenza il quale ricopre altresì la carica di presidente della STI;

ufficialmente la NIKROS venderebbe alla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano solo programmi informatici, mentre in realtà un commesso della Cassa di risparmio si reca ogni giorno per cinque volte con borse capaci piene nei laboratori della NIKROS non portando, evidentemente, solo materiale informatico -:

se risulta al ministro la notizia secondo cui nel periodo iniziale di attività della società a partecipazione della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano (STI), nel maggio 1988, i dipendenti della stessa lavorarono, in palese violazione dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale dei bancari, con contratto di commercio;

se non ritenga che la lavorazione di assegni ed effetti bancari sia lavoro di tipo strettamente bancario e quindi non delegabile ad una società esterna stando all'attuale normativa vigente che vieta questo tipo di funzione. Ad avviso dell'interrogante la costituzione di tale società è, sotto il profilo tecnico bancario, inutile ed immorale, considerato che tra i dipendenti si trovano il figlio del direttore generale della Cassa e ben due dirigenti, uno dei quali, l'ingegner Bosoni, era un semplice dipendente bancario che dopo essersi licenziato è stato riciclato come dirigente in tale società. Tutto ciò configura un danno per i sette rimanenti dipendenti della STI che percepiscono uno stipendio mediamente inferiore a quello bancario ma non hanno le stesse opportunità di carriera contrariamente a quanto avverrebbe se tale servizio fosse assolto

ancora interamente ed integralmente dalla Cassa di risparmio;

se non ritenga che l'affidamento di parte del lavoro alla società privata NIKROS:

a) metta in seria discussione il segreto bancario;

b) sia in contrasto con la normativa vigente secondo cui non è possibile un rapporto di questo tipo fra banche e società private, il che giustifica peraltro il disagio che si viene a creare ogni volta che si parla di detta società all'interno della Cassa;

se non ritengano di assumere iniziative per accertare se ciò non consenta alla STI di scavalcare l'articolo 3 del contratto nazionale di lavoro che perde in tal modo senso e funzione;

se questi passaggi non impediscano la trasparenza ed i controlli degli eventuali organi competenti;

se la Banca d'Italia ha posto in essere controlli su questi passaggi attraverso un'indagine dettagliata ormai improcrastinabile ed auspicata da diversi dipendenti. (4-11970)

DEL DONNO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

Calabrese Carmela, nata a Foggia il 20 settembre 1953, in servizio presso la pretura unificata di Torino, dal 1° agosto 1979. Ha presentato ogni anno domanda di trasferimento per la Corte d'appello di Bari. L'ultima domanda presentata, risale a gennaio 1988 per il Tribunale di Foggia e una anche per il Tribunale di Bari;

ad avviso dell'interrogante la Commissione per i trasferimenti sembrerebbe aver assegnato i due posti ad altri candidati conferendo alla scrivente un punteggio inferiore a quello che, secondo la stessa, le spettava -:

se, non si ritiene più facile e più tempestivo il trasferimento « d'ufficio »,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

metodo grazie al quale, più della metà su 20 assunti, contemporaneamente è stata trasferita sia in Puglia che in Sicilia, Calabria e in altre regioni. (4-11971)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

il verbale dell'Adunanza plenaria n. 1 del 3 marzo 1988 del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e la domanda, 6 marzo 1986, con la quale l'ispettore aggiunto Maffia Antonio — assegnato all'ufficio provinciale MCTC di Bari — ha chiesto che vengano riconosciute dipendenti in servizio ed a causa di servizio le infermità « infarto miocardio acuto; ipertensione arteriosa; ipertrigliceridemia »;

considerato il verbale 30 novembre 1987 della visita collegiale nella quale la commissione medica dell'ospedale militare di Bari ha accertato a carico dell'impiegato l'infermità « infarto acuto del miocardio, ipertensione; in atto: cardiopatia infartuale », e che la commissione medica ha ammesso l'influenza concasuale degli eventi di servizio sull'insorgenza e sviluppo della forma cardiovascolare;

sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta dell'11 maggio 1988 si è espresso favorevolmente sulla domanda del signor Maffia Antonio —

quali ragioni ostino al sollecito corso dell'iter della pratica relativa a Maffia Antonio per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con « infarto acuto del miocardio, ipertensione; in atto: cardiopatia infartuale » contratta dall'ispettore aggiunto Maffia Antonio per le circostanze particolari nelle quali ha svolto le mansioni affidategli. (4-11972)

BREDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in molte città italiane stanno proliferando scuole per acconciatori alle quali

si iscrivono giovani allievi nella speranza di poter facilmente trovare un lavoro al termine del corso, dopo il conseguimento del relativo diploma;

tali corsi di specializzazione prevedono sempre consistenti quote di iscrizione e rette mensili;

molti di questi corsi vengono tenuti presso grandi « saloni » con una propria clientela preesistente, alla quale, in virtù del « tirocinio » effettuato dagli allievi, possono essere praticate tariffe particolarmente convenienti rispetto a quelle correnti sul mercato degli acconciatori professionisti;

molte volte questi corsi si sono rivelati però un fraudolento sistema per far lavorare i giovani non solo senza alcuna retribuzione, ma, per la loro specifica qualità di « allievi », contro pagamento della quota di iscrizione e retta mensile;

spesso il diploma finale rilasciato da queste scuole non ha alcun effettivo valore, in quanto l'accesso al mestiere è rigidamente disciplinato dalla legge n. 1142 del 1970, e pertanto viene vanificato il sacrificio di tempo e denaro sopportato dagli apprendisti-allievi a totale ed esclusivo vantaggio degli imprenditori-insegnanti;

la possibilità di praticare tariffe ipercompetitive, sfruttando i lavoratori paganti anziché pagati, comporta logicamente i danni di tale concorrenza sleale nei confronti di quanti invece svolgono regolarmente la loro attività di acconciatori —

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per:

1) promuovere i necessari controlli per verificare se l'attività svolta da queste scuole è effettivamente didattica o invece esclusivamente commerciale e quindi di sfruttamento del cosiddetto « allievo », oltre che slealmente concorrente verso altre ditte;

2) rimuovere il descritto fenomeno che allarma gli acconciatori e le loro organizzazioni di categoria per la turbativa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

che porta nel mercato e che appare particolarmente odioso per il fatto che prolifica sullo sfruttamento delle aspettative di tanti giovani disoccupati in cerca di lavoro. (4-11973)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

l'operatore d'esercizio, invalido civile, Cassano Pasquale nato a Bari il 3 dicembre 1928, è attualmente in servizio presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni - IV reparto, ragioneria di Bari —:

quali motivi ostino al sollecito invio al settore pensioni della direzione poste dello stato matricolare (già chiesto dallo stesso settore pensioni), aggiornato alla data del protocollo del 2 maggio 1988, data in cui fu presentata istanza di ricongiunzione in virtù della legge n. 29 del 1979, data l'età avanzata dell'interessato (60 anni compiuti) e l'aggravamento della malattia invalidante riconosciuta in servizio ed a causa di servizio, l'interessato aspetta con urgenza, tale decreto di ricongiunzione attraverso il quale si ha diritto al pensionamento. (4-11974)

BASSANINI, TESTA ENRICO, DE LORENZO, LODIGIANI, FILIPPINI ROSA, CIMA, VISCO, RUTELLI, GINZBURG, CALDERISI, RUSSO FRANCO, CEDERNA, CERUTI, ANGELONI, SERAFINI MASSIMO, LANZINGER, TIEZZI E TEODORI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

a) la sezione laziale di una autorevole società scientifica, quale la « Società botanica italiana », ha recentemente diffuso un documento nel quale, dopo avere evidenziato il valore naturalistico del comprensorio Piana di Fondi, Monti Aurunci, Foce del Garigliano, vengono chiesti interventi di tutela immediati per

sei aree che di seguito si elencano: confluenza tra il torrente Ausente e il Garigliano, tra il ponte della ferrovia e quello della via Appia; Monte Lapillo, nell'entroterra di Formia; zona dunale, in località Salto di Fondi; sponde del Lago di Fondi; sorgente di San Giovanni, presso l'abitato di Fondi; Lago Lungo, duna e retroduna limitrofa;

b) nel territorio preso in esame si trovano ben otto aree incluse nella carta dei biotipi d'Italia, pubblicata nel 1971 dal CNR e dal Ministero dei lavori pubblici, e solo per una di esse (Monte Orlando) sono state poste le premesse di un'efficace tutela, mentre le altre sono sottoposte a costanti e gravi fattori di degrado —:

1) se hanno provveduto affinché sia tenuto adeguato conto dei valori naturalistici presenti nella progettazione e nella realizzazione delle grandi opere viarie in corso e in programma in questa porzione del Lazio meridionale;

2) se non ritengono opportuna l'inclusione del Lago di Fondi nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale, ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971;

3) se sono intervenuti, o intendono intervenire, per fermare l'attività delle cave abusive che stanno distruggendo Monte Lapillo e per evitare che la macchia mediterranea e la zona umida salmastra nei pressi del Lago Lungo siano devastate dall'abusivismo edilizio e dall'espansione delle serre;

4) quali altri provvedimenti intendano assumere a breve termine per venire incontro alle richieste di protezione immediata espresse dalla sezione laziale della « Società botanica italiana ».

(4-11975)

BASSANINI, DE LORENZO, TESTA ENRICO, LODIGIANI, FILIPPINI ROSA, CIMA, CEDERNA, RUTELLI, BERTONE, CALDERISI, VISCO, GINZBURG, CERUTI, RUSSO FRANCO, ANGELONI, SE-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

RAFINI MASSIMO, TEODORI, LANZINGER E TIEZZI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che

in data 28 ottobre 1988, con delibera n. 76 della comunità montana Val Pellice è stata approvata l'utilizzazione del finanziamento CEE per la costruzione di una pista agro-silvo-pastorale che unirebbe, nel territorio del comune di Bobbio Pellico, la località Villanova con la località conca del Prà;

l'area interessata dal progetto rientra nei vincoli posti dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985; è inserita nel piano parchi regionali della regione Piemonte (delibera CR del 22 marzo 1985); è inserita nella variante di integrazione paesistica al piano territoriale del comprensorio di Pinerolo adottata il 26 maggio 1987; è stata inserita dal Ministero per i beni culturali e ambientali nell'elenco dei beni soggetti a dichiarazione di notevole interesse pubblico (decreto ministeriale 1° agosto 1985);

il progetto della pista non potrebbe rispettare la distanza cautelativa indicata dalla legge n. 431 del 1985 (metri 150 dall'origine), attraverserebbe il torrente Crosenna ed il rio Pis dell'Urina, interessando inoltre un bosco di conifere di indubbio valore botanico, ambientale e paesaggistico;

la pista attraverserebbe le rovine del Forte di Mirabouc, di notevole interesse storico ed archeologico;

in considerazione della morfologia del terreno, la pista costituirebbe una vera e propria lesione della continuità della superficie originaria che, unita alla modifica della permeabilità superficiale, avrebbe effetti disastrosi per il convogliamento delle acque che scorrono e negativi per la quantità di acqua che si infiltrerebbe nel sottosuolo;

la somma stanziata appare insufficiente a garantire adeguate opere di regolamentazione idraulica;

l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla già esistente (ma in stato di

abbandono) strada carrozzabile Barbara-Colle Barant-Prà avrebbe presumibilmente un impatto ambientale di gran lunga inferiore a richiederebbe un più ridotto stanziamento —:

se i ministri interrogati non ritengono necessario, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intervenire presso la regione Piemonte e la comunità montana Val Pellice al fine di sottoporre a riesame le deliberazioni adottate, ed il relativo progetto a valutazione di impatto ambientale, anche al fine di accertare la effettiva destinazione ad esclusivi usi agro-silvo-pastorali della strada che si intende costruire. (4-11976)

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

con interrogazione n. 4-11598, a cui non è stata data ancora risposta, si faceva presente che il 27 gennaio scorso il cargo militare peruviano *ILO* aveva messo l'ancora nella rada di Ravenna e che il successivo 4 febbraio esso aveva attraccato all'antistante porto San Vitale;

si evidenziava altresì che durante le operazioni di scarico si era accertato che, oltre a farina di pesce, tale cargo conteneva anche droga, in particolare cocaina;

ciò premesso, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri se gli risultasse che sul cargo erano state imbarcate anche delle armi;

successive notizie riportate il 21 febbraio 1989 dal *Resto del Carlino* - Cronaca di Ravenna, hanno precisato che sul cargo erano stati imbarcati addirittura sistemi elettronici ed altri componenti per quattro missili, prodotti dalla Oto Melara e dalla Selenia e venduti al governo peruviano;

l'Unità, quotidiano del PCI, nella cronaca regionale non riportava invece alcuna notizia sull'accaduto —:

se gli risulti che il carico dei predetti missili è stato curato dalla cooperativa comunista Maritalia;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

se per tale carico sono stati osservati tutti i controlli e gli adempimenti previsti;

quali scritte accompagnavano gli imballaggi dei componenti dei quattro missili;

se consideri dignitoso per il Governo italiano non effettuare i doverosi passi diplomatici di protesta presso quello peruviano in riferimento al mezzo chilogrammo di cocaina sbarcato dal predetto cargo militare unicamente per non intralciare l'operazione commerciale rappresentata dalla vendita a quel governo di sistemi missilistici. (4-11977)

FACHIN SCHIAVI E BORDON. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanze del direttore centrale degli uffici locali viene richiesto che il direttore dell'ufficio postale di Basovizza (Trieste) conosca la lingua slovena e che Basovizza si trova tra località in cui « è previsto l'uso della lingua slovena » (come indicato nella risposta scritta data dal Ministro alla interrogazione n. 4-5392 del 24 marzo 1988) —:

perché in data 31 gennaio 1989 la direttrice dell'ufficio postale di Basovizza si è rifiutata di accettare un versamento in conto corrente postale GU 1008 (tassa sull'automobile) per il solo fatto che il relativo bollettino di versamento era compilato in lingua slovena;

in quali occasioni e casi il direttore dell'ufficio postale di Basovizza è tenuto ad utilizzare la conoscenza della lingua slovena richiestagli dalle ordinanze del direttore centrale degli uffici locali. (4-11978)

DI PRISCO, COLOMBINI E ORLANDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

a Montorio di Verona è, da ben 10 anni, in costruzione il nuovo carcere che

dovrebbe sostituire quello vecchio del tutto inadeguato;

dopo sospensioni varie sono ripresi i lavori, pare, per completarlo rapidamente;

il comune di Verona intende utilizzare il vecchio carcere per uffici giudiziari necessari ad un migliore funzionamento della giustizia ed intende ristrutturarlo appena i detenuti saranno trasferiti nel nuovo carcere;

inspiegabilmente pare invece che il nuovo carcere non sia destinato a sostituire quello vecchio, ma che sia stato destinato a « carcere speciale » —:

a che cosa è destinato il nuovo carcere in costruzione;

se nei criteri di progettazione e di costruzione si è tenuto conto degli esseri umani che lo dovranno abitare e se i criteri adottati sono coerenti con i principi ed i modelli della riforma carceraria o con i modelli del carcere di massima sicurezza. (4-11979)

FORLEO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che *Il giornale di Vicenza* del 4 febbraio 1989 dà notizia del contemporaneo funzionamento presso la Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di tre mense —:

quali provvedimenti si intendono adottare se quanto riportato dalla stampa risponde a verità. (4-11980)

PAZZAGLIA E RUBINACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con il comma 3-ter dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1988, n. 154 (legge di conversione del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70), è stata modificata l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, dettando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

norme per eliminare la sperequazione del trattamento tributario sull'indennità di fine rapporto —:

se nel combinato disposto delle due norme non si sia creata una sperequa-

zione nuova determinata dal fatto che la nuova norma, con la sua entrata in vigore, lascerebbe scoperto un periodo di alcuni mesi, che restano sotto la vecchia normativa non più in vigore. (4-11981)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

BRUNO PAOLO E CARIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso:

la grave situazione determinatasi a seguito dell'interruzione dei pagamenti CEE in aiuto alla produzione olivicola;

il danno evidente alle aziende agricole di un territorio, come quello calabrese, ancorato, per la sua fragile struttura economica, in gran parte all'agricoltura e di cui la produzione olearia costituisce uno dei settori più importanti;

le preoccupazioni espresse a più riprese, e decisamente motivate da parte delle organizzazioni professionali del settore quali Confcoltivatori, Coldiretti, Unione agricoltori, Unione coltivatori italiani, APO « Fausto Gullo » CNO, Assoproli, Asproli, Olivicola cosentina, Associazione interprovinciale produttori oleicoli, Aipo —

se la decisione del ministro sia già tempestivamente rientrata, dando così il via ai pagamenti e se il Ministero abbia già provveduto ad approntare quelle misure di tutela economica in favore delle aziende interessate e danneggiate da un ritardo determinato da una decisione inesplicabile del ministro che non mancherà di avere i suoi riflessi sullo sviluppo della regione e la cui pesante responsabilità andrà necessariamente approfondita in altra sede. (3-01517)

BRUNO PAOLO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'interno, e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso

quanto riportato in questi giorni dagli organi di informazione in relazione alla scoperta di una discarica di rifiuti altamente tossici in comune di Santa Domenica Talao (Cosenza);

che tale discarica, contrariamente alle prime risultanze, sembrerebbe essere stata autorizzata direttamente dall'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria, tenuto conto della pericolosità per l'ambiente dei materiali ivi depositati —:

quali provvedimenti e iniziative di competenza intendano adottare per tutelare la salute dei cittadini della zona in presenza di una evidente carenza dell'intervento regionale di prevenzione e per accertare tutte le gravi responsabilità che emergono, a diversi livelli, in una vicenda aberrante come quella riportata. (3-01518)

BRUNO PAOLO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali sono i criteri che hanno presieduto alla decisione di cancellare una quantità di uffici comunali per il collocamento, obbligando i lavoratori di alcuni comuni più disagiati a dover percorrere *via crucis* giornaliera con gravissimi oneri personali ed economici.

Si chiede in particolare di conoscere se e a quali logiche obbediscono i criteri adottati per eliminare gli uffici di collocamento di Mottafollone e di San Donato Ninea, in provincia di Cosenza, e costringere gli abitanti dei suddetti comuni a recarsi rispettivamente a Malvito e Lungro, notevolmente distanti, e senza la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto pubblico, perché inesistenti.

Se non intenda con immediatezza provvedere alla revoca dei provvedimenti di chiusura dei due uffici impartendo disposizioni per una revisione che tenga conto della situazione occupazionale e del territorio nel comprensorio nel quale i due comuni sono situati. (3-01519)

TRABACCHINI, MANNINO ANTONINO E PALMIERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

durante una esercitazione a fuoco presso il poligono di Monteromano (VT) ha perso la vita il giovane sottotenente Gianni Torsellini;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

con lui sono rimasti gravemente ustionati altri tre carristi di leva (Salvatore Trevisano, Giuseppe Solonna e Daniele Pinna);

l'esercitazione riguardava il IX battaglione corazzato « Butera » di stanza all'Aquila e comprendeva 16 carri armati M47 che risalgono alla II guerra mondiale;

tali carri armati non sono nuovi a incidenti di questo tipo, pur non essendo ancora chiara la dinamica della fiammata che avrebbe investito l'interno del carro proprio quando l'esercitazione stava per terminare;

nel poligono di Monteromano, ironia della sorte, si tiene ogni anno una mostra mercato delle armi più sofisticate e moderne;

altri incidenti gravi sono avvenuti in tale poligono (come sollevato da altre interrogazioni) mettendo a repentaglio la popolazione e creando allarme e preoccupazione;

è da tenere presente che il poligono di Monteromano si estende su una vastissima area di territorio e si trova a pochi chilometri dalle centrali elettriche di Civitavecchia e dalla costruenda centrale di Montaldo di Castro —;

se il ministro non ritenga opportuno informare immediatamente il Parlamento su questo gravissimo incidente;

chi condurrà l'inchiesta che il ministro sembra aver avviato;

se non si ritenga ormai venuto il momento di mettere fine a manovre militari pericolose che poco hanno a che vedere con le esigenze nuove di difesa del paese;

se non si ritenga, quindi, di ordinare l'immediato fermo di ogni esercitazione con gli M47, verificato ormai il superamento e la pericolosità di questi carri. Tanto è vero che dovranno essere al più presto sostituiti da altri mezzi più idonei e non cingolati;

se non si ritenga, infine, di avviare tutte le procedure per verificare la permanenza del Poligono di Monteromano come richiesto a gran voce dalle popolazioni e dagli enti locali del Viterbese.

(3-01520)

CARIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere

se è a conoscenza del progetto brasiliano per il cosiddetto Gran Carajas, che potrebbe rappresentare probabilmente il più grave disastro ecologico realizzato dall'umanità, distruggendo una grande area di foresta amazzonica che verrebbe progressivamente eliminata per realizzare lo sfruttamento industriale;

se intende intervenire immediatamente per bloccare la partecipazione dell'Italia a tale progetto;

se non ritiene opportuno in sede europea intervenire in modo che anche gli altri Paesi della Comunità economica europea rinuncino al finanziamento di un progetto tanto gravemente lesivo dell'ecologia terrestre.

(3-01521)

FACCIO, CALDERISI, AGLIETTA, ZEVI, RUTELLI, VESCE, PROCACCI, GRAMAGLIA E TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e la legge regionale del Lazio n. 14 del 6 aprile 1978 disciplinano il ruolo della regione e le modalità in materia di formazione professionale;

da quanto disposto in sede legislativa l'attività di formazione professionale, a carattere regionale, si può sviluppare attraverso tre forme: a) gestione diretta della regione con personale proprio; b) gestione da parte di enti terzi, regolata da apposita convenzione con personale dipendente dagli enti suddetti; c) gestione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

delegata all'Ersal e agli enti locali; attualmente solo nei primi due casi è stato determinato lo stato giuridico del personale, infatti coloro che operano nei centri convenzionati gestiti dall'Ersal e dai comuni non hanno un rapporto di dipendenza ben definito né con l'Ersal né con i comuni, né con la regione;

la regione Lazio, benché assicuri integralmente la copertura finanziaria, non ha con detto personale alcun rapporto diretto, per cui 300 insegnanti, operatori della formazione professionale dei comuni e convenzionati con la regione, sono da nove anni in attesa che venga definito il loro rapporto di lavoro;

gli operatori della formazione professionale svolgono un ruolo determinante in relazione alla possibilità di trovare sbocchi nel mondo del lavoro per i giovani e per gli invalidi;

su questa materia, da parte di numerosi consiglieri della Regione Lazio, è stata presentata una proposta di legge (n. 620 del 28 aprile '88) per la definizione del rapporto di dipendenza degli operatori, i quali continuano però ad operare in una situazione di precarietà essendo la stessa ancora ferma in commissione quarta;

1) se non ritengano di dover intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano eliminati i motivi di disagio in cui sono costretti a lavorare gli operatori addetti ai centri di formazione professionale e si arrivi alla definitiva definizione del loro ruolo giuridico di dipendenti pubblici. (3-01522)

MASINA, BERNOCCO GARZANTI, BERTONE, DIAZ, DE JULIO, GRAMAGLIA, GUERZONI, BASSANINI, BALBO, RODOTÀ, PINTOR, TIEZZI E CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative abbia svolto, o intenda svolgere, in riferimento al recentissimo rapporto di *Amnesty International*, secondo il quale centinaia di bambini ira-

cheni e curdi sono stati imprigionati, torturati, fatti oggetto di violenze sessuali o assassinati da forze di polizia o dall'esercito di Baghdad;

per sapere inoltre quali iniziative abbia svolto, o intenda svolgere, contro le aberranti reiterate dichiarazioni del governo iraniano in ordine al « caso Rushdie » e, più recentemente, sull'uccisione di migliaia di oppositori politici. (3-01523)

DEL DONNO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso

la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

a seguito della stessa, vengono istituite, tra le altre, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego con la contestuale definizione degli ambiti territoriali, nonché le sezioni decentrate del collocamento agricolo ed i recapiti della stessa;

nell'ambito di tale ristrutturazione organizzativa, il comune di Trinitapoli è inserito nella circoscrizione per l'impiego con sede in Cerignola e nella sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura prevista nel comune di Orta Nova;

al riguardo non si possono sottacere i disagi che saranno causati al comune di Trinitapoli, ove si considerino: la lontananza dal comune di Orta Nova in special modo, nonché la scarsità dei relativi mezzi di comunicazione. L'elevato numero di iscritti nelle liste di collocamento di questo comune (1.218 al 31 ottobre 1988), nella maggioranza riferita al settore agricolo in forte espansione per la sostituzione delle culture da estensive ad intensive. Infatti il settore trainante dell'economia trinitapolese, ma anche degli altri comuni appartenenti al suo ambito territoriale è l'agricoltura. Per Trinitapoli ben il 90 per cento dell'agro è coltivato a vite, carciofo, insalate pregiate, primizie specializzate (babaco, kiwi, spinaci), frutteti, oliveti e mandorleti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

nel comune di Trinitapoli il cui ambito territoriale comprende anche i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Zapponeta, operano i seguenti uffici socracomunali: Pretura e Casa mandamentale, USL FG/11, Distretto scolastico FG/3, Ufficio agricolo di zona dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, nucleo di sviluppo agricolo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, Delegazione dell'unione agricoltori di Foggia, Centro regionale per i servizi educativi e culturali dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, Ufficio decentrato della EAAP, Distretto irriguo sinistra Ofanto del consorzio generale per la bonifica della Capitanata di Foggia —:

quali iniziative si intendono prendere nel comune di Trinitapoli e per l'ambito territoriale comprendente anche i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Zapponeta, venga istituita una sezione decentrata di collocamento agricolo. (3-01524)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

a) la Scuola europea di oncologia (l'importante, famosissima istituzione, Centro internazionale di aggiornamento dei medici sulle terapie e la ricerca del cancro strettamente collegato da un lavoro di *équipe* all'Istituto dei tumori di Milano) e l'Istituto « Mario Negri » (che costituisce certamente la punta di diamante nel settore della ricerca farmacologica) per poter continuare la loro attività, stanno per abbandonare l'Italia e trasferirsi all'estero;

b) il professor Umberto Veronesi, presidente della Scuola europea di oncologia ed i professori Silvio Garattini e Alfredo Leonardi rispettivamente direttore e segretario generale dell'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri », hanno denunciato alle autorità competenti ed all'opinione pubblica i motivi che sono alla base di tale eventuale decisione:

c) l'origine di tale situazione è lo sfascio e lo spaventoso disservizio delle poste che, oltre ai danni che notoriamente arreca ai cittadini, rischia talvolta di far scomparire Milano e l'Italia dal circuito internazionale della ricerca scientifica nel settore;

d) la conoscenza dei dati, notizie, informazioni nel campo della ricerca sono essenziali e determinanti mentre in Italia la posta arriva con incredibili ritardi sicché: 1) sono saltati importantissimi convegni e seminari internazionali perché gli inviti non sono giunti in tempo; 2) le iscrizioni ai corsi di aggiornamento presso la Scuola europea di oncologia non possono essere raccolte a mezzo posta; 3) le 400 riviste scientifiche europee ed americane indispensabili all'Istituto Negri arrivano con ritardi fortissimi; 4) una lettera da Bergamo ed una raccomandata da Roma sono arrivate rispettivamente con 42 giorni e tre settimane di ritardo; 5) le riviste edite dall'Istituto Negri (« *Negri News, Lettere in psichiatria e Ricerche pratiche* ») arrivano agli abbonati in tempi incredibilmente lunghi; 6) esistono lentezze e ritardi anche nel settore della telefonia, per cui una centralina SIP è stata messa a punto dopo due anni mentre la linea ITAPAC per la trasmissione dei dati crea continui problemi di funzionamento;

e) in tali condizioni, decisamente da terzo mondo, i due istituti restano privi di informazioni sulla ricerca estera, debbono affrontare il problema dei ritardi sugli aggiornamenti circa particolari malattie (che rielaborati dall'Istituto che li riceve dovrebbero poi venir tempestivamente inviati ad altri 17 centri di studio negli Stati Uniti, Australia, India, Argentina, Sud Africa ed Europa), non possono fornire risposte ai medici che attendono di consultare le ultime ricerche sulle malattie dei loro pazienti;

f) per ben due volte olandesi e tedeschi hanno formalmente richiesto il trasferimento di sede in paesi più efficienti del nostro (oltre ai danni lamentati nu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

merosi scienziati non hanno potuto partecipare a convegni e seminari di aggiornamento essendo stati bloccati da scioperi selvaggi ed aeroporti chiusi);

g) i mezzi di informazione hanno dato largamente risalto a questa incredibile situazione di « ordinaria burocrazia » sottolineando lo smacco e la vergogna che deriverebbe al paese dall'eventuale trasferimento all'estero dei due istituti -:

che cosa intende fare al fine di impedire il verificarsi di una tale, deprecabile eventualità ed avviare il risanamento di un servizio che risulta determinante per una società che si definisce civile e moderna.

(3-01525)

FUMAGALLI CARULLI, ROGNONI, BIANCHINI, SANGALLI, SAPIENZA, BORRUSO, GRIPPO, CAVIGLIASSO, FORMIGONI, CASINI CARLO, SEGNI, MICHELINI, GELPI, CILIBERTI, COLONI, SAVIO, CACCIA, ORSENIGO, PAGANELLI, CASATI, FERRARI BRUNO, BARUFFI, PORTATADINO, BIANCHI, RUSSO RAFFAELE, PATRIA, CAFARELLI, ZUECH, AZZOLINI, CICCARDINI, BIAFORA, PISICCHIO, ORSINI GIANFRANCO, BIANCO, ZOLLA, ZANIBONI, BALESTRACCI, CARRUS, RICCIUTI, RIGGIO, RABINO, BISAGNO E NENNA D'ANTONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - considerato che fino ad oggi non si è ritenuto da parte di alcuna delle autorità destinatarie delle interrogazioni n. 4-10420 del 14 dicembre 1988 e n. 4-10594 del 21 dicembre 1988, di dare risposta alle interrogazioni medesime, consentendo così che i comportamenti colà denunciati continuassero impunemente e si estendessero fino a colpire direttamente gli interroganti e in particolare il primo dei firmatari dell'interrogazione n. 4-10420 on. Ombretta Fumagalli Carulli, che si è visto indirizzare da parte dei dr. Antonio Vetro, vice procuratore generale della Corte dei Conti, una lettera nella quale, tra le altre incre-

dibili affermazioni si legge testualmente che l'interrogazione « che ha sollevato notevole indignazione, date le evidenti falsità, sarà oggetto di approfondito dibattito il giorno 9 gennaio 1989 dinanzi al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e, in quella sede, Ella potrebbe andare incontro a severe critiche che, riprese dalla stampa, potrebbero a loro volta nuocere gravemente alla sua reputazione anche professionale » -:

a) quali provvedimenti le autorità destinatarie della presente interrogazione intendano adottare a proposito della diffusione da parte della Procura generale della Corte dei conti di un comunicato stampa « in relazione alle interrogazioni ai presidente del Consiglio dei Ministri presentate da alcuni deputati in Parlamento contro un Magistrato della Corte dei conti ». In tale comunicato - cui è allegato una sorta di libello defensionale redatto e sottoscritto dallo stesso magistrato - l'uso del potere di controllo parlamentare testualmente equiparato ad « una campagna intimidatoria »; più benevolmente il dr. Vetro ha invece scritto nel proprio libello che « la buona fede degli interroganti, che deve necessariamente presumersi, è stata evidentemente carpita »;

b) se non si ritiene che i contenuti e i toni dei documenti indicati sub lettera b) debbano essere considerati sintomo di violazione del principio di terzietà del giudice e siano sorprendenti non solo e non tanto perché si risolvono entrambi in un vero linciaggio morale del vertice dell'Unioncamere e forse addirittura degli interroganti medesimi - linciaggio esercitato al di là di ogni elementare garanzia di ordine procedimentale - ma piuttosto perché essi potevano bene inserirsi in un eventuale conflitto che la Corte dei conti, per il tramite del suo presidente avrebbe potuto - come tuttora potrebbe - eventualmente sollevare nelle forme di legge: forme al rispetto delle quali sono tenuti anche gli organi di rilievo costituzionale, soprattutto nei confronti del Parlamento e dei suoi componenti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

c) quali strumenti di garanzia per equi giudizi di responsabilità contabile possono, d'ora in avanti, essere apprestati a tutela degli Amministratori dell'Unioncamere in conseguenza dell'atteggiamento assunto, anche nei loro confronti, prima dall'Associazione nazionale dei magistrati della Corte dei conti - che ha anche essa diffuso un comunicato dai toni non dissimili da quello prima indicato - e poi attraverso tale ultimo comunicato addirittura da una delle figure di vertice dell'organo giudiziario chiamato a giudicarli di qui a poche settimane;

d) come far fronte agli abituali metodi intimidatori del dr. Antonio Vetro che dimostra pervicaci intenti persecutori oltre ad apparire di carente conoscenza del diritto allorché giunge ad affermare - nel già menzionato libello - che neanche l'avvenuto decorso dei termini di prescrizione può costituire « ostacolo giuridico all'espletamento dell'azione di questa Procura generale ». Evidentemente tale magistrato non tiene alcun conto del consolidato insegnamento della Corte di cassazione a termini del quale « la prescrizione conduce all'estinzione del diritto con la conseguente impossibilità di farlo valere, tanto in caso di azione che in via di eccezione » (v. Cass., 15 luglio 1966, n. 1918, in Giust. Civ., 1967, I, 93);

e) se il Governo per quanto sopra richiamato non ritenga di sollecitare i vertici della Corte dei conti ad aprire una indagine sui comportamenti del dr. Vetro, anche in relazione ad alcuni significativi episodi di seguito riferiti dall'Unioncamere:

1) pressioni verso il Ministero dell'industria. Nei confronti del Ministero dell'industria e in particolare del dr. Vincenzo Proia, direttore generale del commercio interno, il dr. Vetro ha svolto una costante azione diretta a provocare, sin dalle prime battute dell'indagine, interventi repressivi, da parte dello stesso Ministero a carico degli amministratori. Testimonianze di tale atteggiamento il carteggio intercorso tra il dr. Vetro e il dr.

Proia negli ultimi mesi del 1987 e nel corso del 1988, carteggio che culminò nella affermazione che il comportamento del dr. Proia potrà essere valutato nella competente sede ai fini dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale;

2) metodo seguito nell'avvio dell'inchiesta. Come precisa lo stesso dr. Vetro, la inchiesta sulla gestione Unioncamere prese avvio a seguito di un trafiletto apparso sul *Giornale d'Italia* del 2 settembre 1987 - e inserito nella rubrica lettere al direttore - a firma di Nello Mendosi - Roma (che non risulta all'anagrafe comunale né è rintracciabile negli elenchi telefonici). La « lettera », che già prefigura i filoni della inchiesta, si conclude con una forma di preannuncio di un intervento (« trattasi di danaro pubblico sul quale, si spera, metta presto le mani la Corte dei conti »). Il 2 settembre, dunque, la notizia e il 14 già la « visita » del dr. Vetro all'Unioncamere con dispiego di 7 carabinieri;

se, come afferma il dr. Vetro sempre nel noto libello « l'apertura delle inchieste è di competenza esclusiva del procuratore generale che esercita tale funzione o direttamente o per delega al coordinatore », si chiede di conoscere, « almeno » per ricostruire l'esatta cronologia degli avvenimenti, in che data e con quale atto sarebbe stata assegnata la titolarità dell'inchiesta al dr. Vetro « congiuntamente al dr. Marotta » e in che data e con quale atto è stata « richiesta e ottenuta la collaborazione dei carabinieri ». (3-01526)

ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza della mareggiata che nei giorni scorsi ha colpito il litorale ligure provocando ingenti danni alle strutture balneari, alla viabilità, ai pescatori che vedono compromessa l'attività futura perché hanno perduto tutto il materiale.

Se non ritiene opportuno attivare tutte le procedure necessarie per proclamare lo stato di calamità naturale con i relativi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

provvedimenti di carattere finanziario per i privati e per i comuni colpiti per il rifacimento delle opere distrutte. (3-01527)

DEL DONNO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'ambiente, dell'intermo e per i beni, culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

il consiglio comunale di Manfredonia, nel quadro del più generale impegno per un'indispensabile azione di recupero ambientale del territorio, ha espresso la propria opposizione alla realizzazione dell'impianto di incenerimento dell'Enichem;

le valutazioni della Commissione tecnica trasmesse al Governo, alla regione, alla provincia e alla U.S.L., contrarie al predetto impianto ritenuto fattore di alto rischio per la qualità dell'aria e per la salute dei cittadini di Manfredonia, non sono state finora contestate da alcuno;

l'impugnativa da parte della Procura della Repubblica di Foggia del provvedimento di dissequestro del Tribunale della libertà rappresenta una ulteriore conferma dell'opportunità del sequestro e della illegittimità del procedimento di approvazione del cosiddetto « Progetto di adeguamento delle discariche e dell'inceneritore » presentato dall'Enichem;

pertanto resta inalterata la posizione del comune notificata ai presidenti della regione Puglia e della regione Sardegna in riferimento al predetto impianto —:

se intendono non tralasciare alcuna iniziativa volta a impedire che si costituiscano altri fattori di inquinamento e di rischio, in particolare quali iniziative ritengano di prendere affinché si disponga ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 47/85, l'immediata sospensione dei lavori e la conseguente demolizione dell'impianto di incenerimento abusivamente costruito;

se si ritiene opportuno rinnovare la richiesta all'Enichem di consentire alla Commissione tecnica l'entrata nello stabilimento e l'accesso a tutte le informazioni utili alla più rigorosa valutazione di impatto ambientale;

se il Governo intende onorare l'impegno assunto il 30 settembre, a distanza di pochi giorni ribadito dallo stesso presidente del Consiglio, per un'azione organica che affronti globalmente i problemi della città, particolarmente sotto il profilo ambientale, attivando le procedure e gli organismi previsti dalla « direttiva Seveso », impegnando i vari livelli istituzionali, in particolare le partecipazioni statali, per la elaborazione di un progetto coordinato di interventi mirante al recupero e al risanamento dell'ambiente e del territorio, allo sviluppo e all'occupazione. (3-01528)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

MOZIONE

La Camera,

premessi che

studi recenti e dettagliati indicano in 8,5 milioni di kmq. la superficie ricoperta dalle foreste tropicali (il 33 per cento delle quali, presenti peraltro in meno di settanta paesi al mondo, sono situati in Brasile);

la massima concentrazione di tali foreste (nelle quali ad avviso di molti studiosi si trova la metà di tutte le specie viventi sulla terra) è rilevabile nella pianura Amazzonica, nel bacino del fiume Congo ed in varie zone del Sud-Est asiatico;

le foreste tropicali hanno un ruolo fondamentale non solo rispetto al clima locale (è sufficiente ricordare che metà delle piogge del bacino Amazzonico vengono originate dalla evaporazione dell'acqua della foresta mentre sono sotto gli occhi di tutti gli enormi danni provocati dalla deforestazione quali l'erosione del suolo con relativa distruzione delle sue capacità produttive, il dilavamento, le inondazioni etc.), ma costituiscono una determinante ed insostituibile fonte equilibratrice della situazione climatica mondiale;

la presenza dell'anidride carbonica nell'atmosfera (che « catturando » le radiazioni solari crea il cosiddetto « effetto serra » provocando un aumento complessivo della temperatura nell'atmosfera terrestre) causata dall'intervento umano è aumentata del 15 per cento nell'ultimo secolo;

il taglio e la bruciatura delle foreste (combinato peraltro a quello dei combustibili fossili) comportano un aumento rilevante del tasso di anidride carbonica nell'atmosfera (che il *World Watch Institute* ritiene sia almeno di due miliardi di tonnellate all'anno);

le modificazioni climatiche incidono in maniera determinante sulla ridu-

zione del normale *standard* di precipitazioni favorendo così, attraverso il minore apporto di pioggia, fenomeni di siccità in importanti zone agricole del mondo con conseguenze disastrose sul piano socio-economico (il prof. Norman Myers, uno studioso tra i più apprezzati al mondo per i suoi studi sulle foreste tropicali ritiene che la loro distruzione da parte dell'uomo — che dal 1945 ad oggi ammonta a circa il 50 per cento del totale — costituisca la più grande *debacle* biologica da quando è apparsa la vita sulla terra);

pur non esistendo un dato preciso sul tasso di distruzione delle foreste nel mondo appare verosimile che attualmente lo stesso si aggiri intorno ai 200.000 kmq. annuali (di cui 100.000 per attività agricole — che però terminano dopo qualche anno perché il terreno si inaridisce — 50.000 per utilizzo del legname a fini commerciali, 25.000 per dare spazio all'allevamento di bestiame, 25.000 per soddisfare la richiesta di legname come fonte energetica);

la spaventosa cifra di un miliardo e trecento milioni di dollari che costituisce l'indebitamento dei paesi del terzo mondo nei confronti dei paesi ricchi spinge sempre di più i paesi poveri a svendere le proprie risorse sul mercato mondiale;

molti dei cosiddetti « aiuti allo sviluppo » si sono mostrati fonte di distruzioni ambientali gravissime: (spesso anche con la partecipazione italiana), mentre un segnale positivo giunge dal *Tropical Forest Action Plan* piano — che prevede la spesa di otto miliardi di dollari dal 1987 al 1991 — realizzato dalla Banca Mondiale con l'assistenza della FAO, al programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite e del *World Resources Institute*;

41 paesi comprendenti i maggiori produttori e consumatori fanno parte dell'*International Tropical Timber Organization* (ITTO), una organizzazione, appunto, che opera nel settore della ricerca e dei progetti per lo sviluppo di metodi razionali di gestione delle foreste e che l'Italia, pur essendo uno dei maggiori consuma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

tori mondiali non fornisce alcun sostegno finanziario all'ITTO,

impegna il Governo:

a) a promuovere, in collaborazione con i paesi che, riconoscendo la fondamentale importanza delle foreste tropicali per l'ecosistema mondiale, intendono aderire ad un'energica e definitiva opera di salvaguardia delle stesse, una Conferenza Internazionale al fine di identificare le metodologie e le azioni da porre in essere al fine di raggiungere tale scopo;

b) a promuovere, nel contempo, una sessione speciale delle Nazioni Unite sul tema della conservazione delle foreste tropicali;

c) ad intervenire presso i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo, ed in particolare presso il commissario all'ambiente, perché sollecitino e promuovano, su tale argomento, l'intervento rapido, forte ed unitario della Comunità Europea;

d) a provvedere autonomamente:

1) a fornire assistenza ai paesi nei quali sono situate le foreste tropicali, al fine di realizzare progetti di sfruttamento razionale e controllato delle proprie risorse forestali;

2) a sostenere l'azione dell'*International Tropical Timber Organization*;

3) a controllare che, sia in merito alle importazioni di legname tropicale che a quello dell'attività delle aziende italiane in quelle foreste, l'azione complessiva risponda a criteri che non siano in contrasto con le finalità primarie relative alla salvaguardia delle foreste tropicali;

4) sviluppare in Italia un'azione tendente ad educare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione delle foreste tropicali non solo ma anche del patrimonio forestale in genere favorendo particolarmente nelle scuole lo studio e la ricerca in tale settore al fine di sviluppare il massimo grado di consapevolezza nel paese su un argomento che sta mostrando con chiarezza e dati di fatto inoppugnabili la sua enorme importanza.

(1-00251) « Colucci, Balzamo, Di Donato, Aniasi, Bianco, Biondi, San-

galli, Quercioli, Amodeo, Dutto, Ebner, Francese, Franchi, Lanzinger, Patria, Rizzo, Scovacricchi, Silvestri, Teodori, Capria, Caria, Del Pennino, Columbu, Lagorio, Labriola, Seppia, Fumagalli Carulli, Pannella, Napolitano, de Lorenzo, Radi, Willeit, Buffoni, Cardetti, Artoli, Breda, Alberini, Barbalace, d'Amato Luigi, Maccheroni, Mundo, Sanguineti, Savino, Alagna, Andò, Boniver, Borgoglio, Camber, Curci, Capacci, Cappello, Cavicchioli, Cellini, Cerofolini, Conte, Cristoni, D'Addario, De Carli, Del Bue, Dell'Unto, Diglio, Ferrarini, Fiandrotti, Fincato, Gangi, Intini, Iossa, La Ganga, Lodigiani, Marianetti, Marzo, Mastrantuono, Mastrogioacomo, Mazza, Milani, Moroni, Noci, Nonne, Orciari, Pavoni, Piermartini, Pietrini, Polverari, Potì, Principe, Rais, Reina, Renzulli, Rotiroti, Salerno, Santarelli, Scotti, Signorile, Testa Antonio, Tiraboschi, Vazzoler, Zavettieri, Crippa, Forleo, Ghezzi, Tagliabue, Bonferoni, Alessi, Andreoli, Bortolani, Casati, Costa Silvia, Crescenzi, D'Angelo, Gottardo, Lucchesi, Manfredi, Pellizzari, Perrone, Righi, Ricciuti, Rivera, Sanza, Segni, Sinesio, Stegagnini, Zoso, Torchio, Staller, Vesce, Benedikter, Loi, Parlato, Del Donno, Manna, Matteoli, Ciabarri, Pellegatta, Poli Bortone, Rauti, Trantino, Tassi, Servello, Bruno Antonio, Facchiano, De Carolis, Castagnetti, Grillo, Bassanini, Guerzoni, Masina, Grosso, Altissimo, Gunnella, La Valle, Battistuzzi ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 MARZO 1989

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma